



Università degli Studi Mediterranea
di Reggio Calabria

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane
Dottorato di ricerca in Diritto ed Economia
XXXIII ciclo

Hospitium e tesserae hospitales

Settore scientifico-disciplinare:
IUS/18: Diritto romano e diritti dell'antichità

Dottoranda:
Silvia Capasso

Tutor:
Ch.mo Prof. Feliciano Costabile

Coordinatore:
Ch.ma Prof.ssa Carmela Maria Giustina Salazar

ANNO ACCADEMICO 2019-2020



Università degli Studi Mediterranea
di Reggio Calabria

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane
Dottorato di ricerca in Diritto ed Economia
XXXIII ciclo

Hospitium e tesserae hospitales

Settore scientifico-disciplinare:

IUS/18: Diritto romano e diritti dell'antichità


Dottoranda:

Silvia Capasso



Tutor:

Ch.mo Prof. Feliciano Costabile



Coordinatore:

Ch.ma Prof.ssa Carmela Maria Giustina Salazar



ANNO ACCADEMICO 2019-2020

INDICE

PARTE I

CAPITOLO I

L'INQUADRAMENTO STORICO DELL'*HOSPITIUM*

1.1 <i>Etimologia e semantica del termine. Il rapporto con 'hostis'</i>	1
1.1.1 <i>Per un'indagine etimologica e semantica</i>	1
1.1.2 <i>La considerazione romana dell' 'hostis'</i>	5
1.2 <i>L'accoglienza in una prospettiva mitico-costitutiva</i>	20
1.2.1 <i>L'ospitalità per i popoli del Mediterraneo. L'esperienza greca</i>	20
1.2.2 <i>L'apertura verso l'altro a Roma: l' 'asylum Romuli' e la formazione di Roma</i>	35
1.3 <i>Una contestualizzazione storica</i>	43
1.3.1 <i>L'ospite nella tradizione letteraria greca</i>	43
1.3.2 <i>L'ospitalità plautina</i>	45
1.4 <i>La descrizione storico-giuridica del diritto 'internazionale' romano</i>	48
1.4.1 <i>Il sinecismo cittadino</i>	48
1.4.2 <i>'Foedus', 'hospitium', 'societas' e 'amicitia'</i>	54
1.4.3 <i>Mutamenti dei rapporti 'internazionali'</i>	60
1.4.4 <i>L' 'hospitium' in ambito coloniale, municipale e provinciale</i>	63

CAPITOLO II

HOSPITIUM PRIVATUM

2.1 <i>Caratteristiche</i>	73
2.1.1 <i>Presupposti giuridici e tentativi di inquadramento</i>	73

2.1.2 <i>Le conseguenze della (parziale) incapacità giuridica dell' 'hospes'</i>	76
2.1.3 <i>Reciprocità del vincolo e parità dei contraenti</i>	78
2.2 <i>Procedura e 'iura hospita'</i>	79
2.3 <i>Elaborazione dei dati epigrafici</i>	97

CAPITOLO III

HOSPITIUM PUBLICUM

3.1 <i>L' 'hospitium publicum' tra Roma ed una 'civitas peregrina'</i>	107
3.2 <i>'Hospitium' e 'amicitia': il 'senatus consultum' di Asclepiade</i>	109
3.3 <i>L' 'hospitium' municipale e provinciale</i>	118
3.3.1 <i>La vicinanza con il patronato: vincolo con un privato influente</i>	131
3.3.2 <i>La procedura di nomina del 'patronus-hospes'</i>	141
3.4 <i>Elaborazione dei dati epigrafici</i>	153
3.4.1 <i>I ritrovamenti in Africa</i>	154
3.4.2 <i>I ritrovamenti della penisola iberica.</i>	159
3.4.3 <i>I ritrovamenti in Sardegna e Italia.</i>	164

PARTE II

SCHEDE DOCUMENTARIE	166
a) <i>Africa</i>	167
b) <i>Penisola iberica</i>	202
c) <i>Italia</i>	280
d) <i>Sardegna</i>	297

CAPITOLO I

L'INQUADRAMENTO STORICO DELL'*HOSPITIUM*

1.1 *Etimologia e semantica del termine. Il rapporto con hostis.*

1.1.1 – *Per un'indagine etimologica e semantica.* Il lemma *hospitium* identifica una relazione di ospitalità tra *hospites*. Per comprenderne la portata è necessario soffermarsi sulla struttura semantica di questo secondo termine da cui deriva il primo. *Hospes* è un nome composto da *hosti* e *-pet-s*. *Hosti* è lo sviluppo dell'isoglossa **ghosti-*, che accomuna al latino (*hostis*) alcune lingue indoeuropee quali le lingue germaniche e quelle slave (si pensi ai lemmi *gasts* e *gosti*). Le derivazioni di tale termine hanno permesso di rendere il concetto di straniero, inizialmente ospite, poi solo in seguito accostato all'idea di ostilità e dunque nemico¹. *Potis*², invece, da cui deriva il deittico *pets*, indica 'ciò che è proprio', ossia delinea una sfera di competenza e un senso di appartenenza e di protezione³

¹ Th. Mommsen, *Römische Forschungen* I (Berlin 1864) 327, riporta con certezza la correlazione, nella prima metà del termine, con *hostis*.

² In A. Ernout, A. Meillet, s.v. «*hospitium*», in *Dictionnaire étymologique de la langue latine* (Paris 2001) 300 ss., si sottolinea come il riferimento a *potis* sia solo una congettura e non sia possibile a giungere a certezze definitive. L'incertezza espressa impedisce agli autori di schierarsi a favore di una delle due tesi differenti a riguardo: la prima legherebbe *hosti* a *poti*, così F. Solmsen, *Beiträge zur Geschichte der lateinischen Sprache*, in *K.Z.* 34 (1897) 488 ss.; la seconda vedrebbe *hospes* come il frutto di *hosti* e *pot*, a riguardo si v. A. Walde, J.B. Hoffman, s.v. «*hospes*», in *Lateinisches Etymologisches Woerterbuch* I (Heidelberg 1938) 660 ss.

³ Isid. *differ.* 1.160; M. Marchetti, s.v. «*hospitium*», in E. De Ruggiero, *Dizionario Epigrafico di Antichità Romane* III (Roma 1922) 1044. Cfr. W. Corsenn, *Über Aussprache, Vokalismus und Betonung der Lateinischen Sprache* (Leipzig 1868) 100: «der zweite Theil dieser Composita -pe (t)-s, -pit -a entspricht dem Sanskr. pa -ti -s, „Herr, Schützer“ von Wz . pā - , „schützen“, also bedeutethos -pe (1) -s „, Fremdenschützer“ (*Verf. Krit. Nachtr.* S. 249 f.), daher Gastfreund», concorda dunque nel far emergere anche etimologicamente il concetto di protezione. Si v. Th. Mommsen, *Römische Forschungen* I cit. 326, che rileva l'identica originaria denominazione nella lingua latina (*hostis*), germanica (*gasts*) e slava (*gosti*), tutti termini che implicitamente contengono sia il significato di straniero che di bisogno di protezione. Cfr. G. Curtius, *Griechische Formenlehre* (Berlin 1867) 217, che ha invece smentito il legame tra *hostis* latino e *gast* tedesco, in quanto, nonostante la comunanza della radice, il significato sarebbe molto diverso. Secondo questo a. infatti vi sarebbe in *hostis* la sola accezione negativa del termine straniero, inteso come nemico sconosciuto e diverso e dunque portatore di guerra e ostilità.

insieme, concetto reso anche in altri termini come *potior* ‘essere maestro di’, o *possum*, ‘essere capace, avere potere’ o *potestas*, nell’ampia accezione di potere politico dei magistrati o di un capo di un gruppo familiare, o come πόσις, ossia marito o capo, o anche δεσ-πότ-α (capo di casa) o δεσπόζω (essere maestro)⁴. **Poti-* dunque indica una signoria su un gruppo di persone più o meno ampio, «pertanto è legittimo pensare che anche in **gosti-poti-* si debba enucleare un valore antico indicante un’assoluta pienezza di potere e la signoria su un uomo, che è si trattato alla pari e mantiene le sue prerogative di libero, ma solo in via transitoria»⁵. L’*hospitium*, sostantivo derivato da *hospes*, potrebbe concretizzare dunque ‘ciò che è proprio dello straniero’, probabilmente attraverso quell’insieme di *iura hospita* che da mere prassi ospitali si eleveranno gradualmente a istituti giuridici con finalità di inclusione e di definizione proprio di quella sfera di competenza e di quel dominio nel quale può muoversi lo straniero⁶.

Per comprendere il senso reale di *hospitium*, la stessa indagine etimologica e semantica ci suggerisce di rivolgere lo sguardo al termine *hostis* e di interrogarci dunque su chi sia lo straniero e su cosa produca il suo venire a contatto con una realtà che lo rende tale, questa evidentemente connotata da un assetto definito e inclusivo, che crea un’identità interna rispetto alla quale l’*hostis* è ‘altro’. L’alterità e il bisogno di protezione sono i concetti fondamentali attorno ai quali ruota il significato originario di *hostis*. Relativamente al primo, interessante è

⁴ A. Ernout, A. Meillet, s.v. «*potis*», in *Dictionnaire étymologique de la langue latine* cit. 528; É. Benveniste, *Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee. I. Economia, parentela, società*, trad. it. (Torino 2001) 68 ss.

⁵ M. Morani, *Il nemico nelle lingue indoeuropee*, in *Amicus (inimicus) hostis. Le radici concettuali della conflittualità privata e della conflittualità politica*, ricerca diretta da G. Miglio (Milano 1992) 29.

⁶ Interessante prospettiva comparatistica quella di M. Lauria, *Possessiones. Età repubblicana I* (Napoli 1953) 110 ss. [= seconda edizione (Napoli 1957)], sulla condizione dell’*hospes* comparata con quella del *cliens* e del *libertus*.

osservare che nelle lingue indoeuropee, in particolare in latino e nelle lingue slave e germaniche, assistiamo ad uno sviluppo parallelo e antitetico tra le isoglosse *ghosti e *kei-uo, ossia tra lo straniero e l'appartenente ad una comunità. In latino tale evoluzione porta alla formazione di *civis*⁷, individuo che appartiene ad un vasto contesto politico e sociale, mentre in germanico e slavo il contesto è più ristretto all'ambito familiare e domestico (si pensi ai derivati haims, home come casa). Inoltre, la comunanza semantica tra i termini che designano il nemico, enfatizzano tale idea di correlazione interpersonale che genera la consapevolezza della diversità, in quanto presentano la stessa radice adoperata per indicare l'altro, si pensi al greco ἑταῖρος (dove ἕτερος è l'altro) o al russo *drug* (dove *drugoj* è l'altro). Questo senso di estraneità è ben reso anche dal prefisso latino *ex*, in *extraneus*, o dal greco ἕξ, presente ad esempio in ἐχθρός⁸, che evoca l'essere

⁷ E. Benveniste, *Il vocabolario delle lingue indoeuropee* I cit. 309, 334 s., 367, sottolinea come il termine *civis* è il termine primario dal quale deriva *civitas*, differentemente che dal greco dove πολίτης deriva da πόλις, cfr. sul tema E. Stolfi, *Polítes e civis: cittadino, individuo e persona nell'esperienza antica*, in *Civis/civitas. Cittadinanza politico-istituzionale e identità socio-culturale da Roma alla prima età moderna. Atti del seminario internazionale (Siena-Montepulciano, 10-13 luglio 2008)*, a cura di C. Tristano, S. Allegria (Montepulciano 2008) 17 ss. Benveniste inoltre fa emergere come i Romani affiancassero spesso al termine *civis* un aggettivo possessivo (*civis meus, cives nostri*), a indicare che alla base dell'essere *civis* vi sia il riconoscimento reciproco di tale condizione. Dunque è necessario rendere un significato conforme a tali riflessioni e suggerisce di tradurlo come 'concittadino', in quanto è un «termine consociativo implicante comunanza dell'habitat e dei diritti politici». In tal modo, infatti, si mette in risalto il valore quasi etico ed esistenzialista del singolo cittadino che in tanto è *civis* in quanto partecipa con gli altri, sui pari e che lo riconoscono come tale, alla vita politica della *civitas*, da essi scaturita. L'essere *civis*, dunque, non è appartenere alla *civitas* come un'entità astratta, ma designa uno status giuridico fondato sulla reciprocità e sul riconoscimento degli altri; Cl. Nicolet, *Il mestiere del cittadino nell'antica Roma*, trad. it di F. Grillenzoni (Roma 1980) 32, riprende Benveniste e rimarca come «*civis* etimologicamente si riallaccia a parole indoeuropee che, come ci dice E. Benveniste, indicano l'idea di famiglia, di ospite ammesso nella famiglia, di amico. *Civis* è un termine che contiene l'idea di compagno ...»; G. Mazzoli, *Civis, civilis, civitas. Un campo semantico nella riflessione socio-politica di Seneca*, in *Letteratura e civitas. Transizioni dalla Repubblica all'Impero, in ricordo di M. Citroni* (Pisa 2012) 327 ss; F. Mercogliano, *Gli stranieri nell'antica Roma*, in *Index* 41 (2014) 202. Anche le ulteriori derivazioni di *hostis* e *civis* sono speculari, si pensi a *hostilis* e *civilis*, *hosticus* e *civicus*. Si v. anche M. De Simone, *Proletarius iam civis. A proposito di un'interpretazione di B. Albanese di XII Tab. 1.4*, in *AUPA*. 57 (2014) 101 ss.

⁸ Di non facile soluzione è la ricostruzione etimologica di tale termine: solo se fosse originario e non derivato da sostantivo astratto corrispondente ἕθος, rimanderebbe alla preposizione *ex*, non evocando dunque quell'idea di ostilità, ma di estraneità. Va tuttavia

posto fuori da un ambito delineato, e come tale sottolinea l'impossibilità di fruire dei privilegi che l'essere cittadino⁹ comporta.

L'assonanza con il termine arcaico *sospes* – termine raro, assente nel registro linguistico dell'età imperiale – arricchisce la nozione di *hospes-hostis*, enfatizzando invece quell'altro concetto su cui ruota il significato del lemma che stiamo esaminando, ossia il bisogno di protezione (già velatamente presente in – *poti*), in quanto viene utilizzato proprio come sinonimo di colui che dà ausilio e tutela. Ad avvalorare questa antica assonanza sarebbero le testimonianze di una *Iuno Sospita*¹⁰, che sembrerebbe essere una Giunone protettrice e guerriera: è dunque possibile che *sospes* sia una deformazione di *hospes* e potrebbe essere anche rapportato al verbo greco σώζω, salvare, proteggere. Da tali dati si deduce che l'*hostis* sarebbe inteso come uno straniero bisognoso di protezione, che riceve attraverso l'*hospitium*, che nella sua primitiva accezione privatistica implica appunto l'atto di accoglienza e tutela di uno straniero da parte di un privato cittadino. Tale originario concetto sostanziale di protezione, vedremo, sarà il *leitmotiv* dell'*hospitium* durante tutta la sua evoluzione.

evidenziato come in Omero l'uso del lemma è esplicativo di inimicizia, odio, dato che indurrebbe a considerare ἐχθρός come derivato, cfr. M. Morani, *Il nemico nelle lingue indoeuropee* cit. 12 s.

⁹ Per quanto riguarda il mondo romano e la definizione del *civis Romanus*, che inevitabilmente determina l'identificazione di chi non lo è o non lo è in modo pieno, si v. M. Humbert, *Le status civitatis. Identité et identification du civis Romanus*, in *Homo, caput, persona. La costruzione giuridica sull'identità nell'esperienza romana. Dall'epoca di Plauto a Ulpiano*, a cura di A. Corbino, M. Humbert, G. Negri (Pavia 2010) 139 ss.

¹⁰ Ovid. *Fast.* 2.555-58. Cfr. J.B. Hofmann, s.v. «*hospitium*», in *ThLL*. VI.3 (Lipsiae 1936-1966) 3031: «*pro sospes*: Paul. Nol. *carm.* 23, 328 (v. 1.). *Prisc. gramm.* II 343, 1 (L). *ex con.* (cf. p. 3028, 38): *Paut. Mil.* 754 (add. post *Camerarium Leo*; *Lindsay aliter*). *Liv.* 33, 45, 6 -*bus* (*con.* *Iacobs*, ed. *Zingerle*, *pro hostibus*). *Rut. Nam.* 1, 52 (*sospes trad. edd. Helm, Woestijne*; -*s con.* *Baehrens post Cuper.*)». Si v., sulla presenza di un tempio dedicato Iuno Sospita sul Palatino, F. Coarelli, *Palatium: il Palatino dalle origini all'impero* (Roma 2012) 219 ss.

1.1.2 – *La considerazione romana dell'hostis*. Soffermarsi su quale fosse la concezione dell'*hostis* per i Romani è il successivo e doveroso passo per poter inquadrare l'*hospitium*. Originariamente *hostis* designa lo straniero ospite¹¹ e non il nemico, qualificazione che solo successivamente connoterà il lemma, producendo una differenziazione tra i due concetti. Desumiamo tale evoluzione dall'analisi esegetica di note fonti ed è proprio grazie agli elementi che esse forniscono, che è possibile ricostruire come, nella coscienza giuridica comune, fosse considerato lo straniero al tempo delle XII Tavole e poi nei secoli successivi.

Fest. *verb. sign.* s.v. «*status dies*» (Lindsay 414). *Status dies cum hoste vocatur qui iudici causa est constitutus cum peregrino; eius enim generis ab antiquis hostes appellabantur quod erant pari iure cum populo Romano, atque hostire ponebatur pro aequare*¹².

Festo, nel II secolo d. C., riporta e commenta un termine delle XII Tavole¹³.

Il riferimento è al giorno stabilito per il processo che vede come protagonista uno straniero: viene specificato come questo individuo, anticamente

¹¹ Un'ipotesi che differenzia i due termini originariamente è di Th. Mommsen, *Römische Forschungen* I cit. 328 nt. 2, che considera l'*hostis* come l'astratto fruitore del diritto di ospitalità in capo al quale ricondurre tutti i diritti e i doveri di *hospitium*, poi concretamente attivati nell'*hospes*, colui che dunque si avvarrebbe del patto giuridicamente operativo e vincolante. Critico in riferimento a tale ipotesi è M. Marchetti, s.v. «*hospitium*» cit. 1044, rimproverando allo studioso tedesco di limitare eccessivamente in tal modo il significato di *hospes*. Inoltre F. De Martino, R. degli Innocenti Pierini, s.v. «*hospes/hospitium*», in *Enciclopedia Virgiliana* II (Roma 1985) 858 ss., suppongono che in latino arcaico la contrapposizione tra *hostis* e *hospes* riguardasse la soggettività attiva e passiva dell'ospitalità: *hostis* andrebbe così a designare chi era ospitato (lo straniero ospitato), *hospes* invece chi ospitava (signore ospitante). Solo l'influsso greco avrebbe determinato il duplice valore di ospitato e ospitante.

¹² *Le Dodici Tavole. Dai Decemviri agli Umanisti*, a cura di M. Humbert (Pavia 2009); *XII Tavole. Testo e commento*, a cura di M.F. Corsi (Napoli 2018).

¹³ XII Tab. 2.2, si v. *infra*.

chiamato *hostis*, si identifichi con il più recente *peregrinus*, in quanto venivano un tempo considerati *hostes* coloro che si relazionavano con il popolo romano in una condizione di parità¹⁴.

Già Varrone a cavallo tra il II e il I secolo a.C., dava conto del mutamento di significato intercorso¹⁵:

Varro *Ling. Lat.* 5.3. *Hostis ... tum eo verbo dicebant peregrinum qui suis legibus uteretur, nunc dicunt eum quem tum dicebant perduellem.*

Non è dunque presente l'accezione negativa di nemico del popolo romano, prova che le originarie relazioni internazionali di Roma erano connotate dal principio di reciprocità. Chi violava la normale condizione umana di pace riconosciuta dal diritto e dalla religione era un *perduellis*¹⁶, non un *hostis*¹⁷. Interessante a tale proposito è soffermarci sulle specificazioni adoperate dai due autori citati ed in particolare sul significato del verbo *hostire*¹⁸ sottolineato da Festo, che anticamente andava assimilato ad *aequare*, ossia 'corrispondere,

¹⁴ P. Catalano, *Linee del sistema sovranazionale romano* I (Torino 1965) 71, sottolinea come Festo indica, nella parificazione tra i diversi ordinamenti, una compartecipazione allo *ius*: «l'appartenenza a una comunità diversa con proprie leggi non toglieva la compartecipazione a una più generale sfera di *ius* considerato valido, virtualmente, per tutti i popoli», il riferimento dunque allo *ius gentium* è dunque palese. Cfr. Id., *Populus Romanus Quirites* (Torino 1974) 140. Cfr. F. Mercogliano, *Gli stranieri nell'antica Roma* cit. 190 ss.; Id., *Hostes novi cives. Diritti degli stranieri immigrati in Roma antica* (Napoli 2017).

¹⁵ Cfr. F. Mercogliano, *Hostes novi cives* cit.

¹⁶ Cfr. a riguardo Varro. *Ling. Lat.* 7.49. *apud Ennium quin inde invitis sumpserint perduellibus perduelles dicuntur hostes; ut perfecit sic perduellum et duellum*; Cic. *De off.* 1.12.37. *etiam illud animadverto quod, qui proprio nomine perduellis esset, is hostis vocaretur, lenitate verbi rei tristitiam mitigans*

¹⁷ F. De Martino, *Storia della costituzione romana*² II (Napoli 1972) 340 ss.

¹⁸ Plaut. *Asin* 377. *Quin promitto, inquam, hostire contra ut merueris*, dove il significato di *hostire* è quello di 'ricambiare'. Un'accezione differente di *hostire* si rileva nella *Glossa Nonii* riportata nel *Corpus glossariorum Latinorum*, a G. Loewe vol. V (Amsterdam 1965) 642.38, dove *hostire* è offendere, frutto di un'evoluzione probabilmente simmetrica a quella che subirà *hostis*.

contraccambiare'¹⁹. Il riferimento a tale verbo in relazione a *hostes* è altresì presente nei glossari antichi. Nel *Glossarium Ansileubi* si propone il nesso, argomentandolo, tra *hostire* e *aequare*: *apud antiquos sic dicebantur, unde etiam «hostimentum» dicitur lapis quo pondus exequatur*²⁰. Anche nel *Glossarium Ampl. Primum*²¹, la corrispondenza viene confermata, così come nelle *Excerpta ex libro glossarum*²², seppur in una forma leggermente differente, con *Ostire equare* (*Augustini*). Lo stesso *hostit* viene accostato ad *aequat* in numerose glosse seppur con qualche piccole originarie difformità stilistiche²³. Anche l'etimologia dunque ci induce a confermare l'accezione positiva, improntata sulla reciprocità delle relazioni tra gli stranieri ed il popolo romano, evocando un concetto di uguaglianza e parità confermato anche dal significato etimologico di termini che presentano la stessa radice di *hostis* come *hostorium*²⁴, il bastone utilizzato per ripartire e misurare equamente il grano raccolto, o *hostus*²⁵, la prima spremitura delle olive, o la stessa *Dea Hostilina*, protettrice dell'equilibrio tra il lavoro svolto nei campi ed il raccolto²⁶ o il più raro *hostimentum*²⁷, inteso come compenso in

¹⁹ E. Forcellini, s.v. «*hostis*», *Lexicon totius latinitatis* (Londra 1828) 683.

²⁰ *Glossaria latina I. Glossarium Ansileubi sive librum glossarium*, ediderunt W.-M. Lindsay, J.-F. Mountford, J. Whatmoug (Hildesheim 1965) 283.

²¹ *Corpus glossariorum Latinorum* cit. (vol. V p. 365.2).

²² *Corpus glossariorum Latinorum* cit. (vol. V p. 229.35).

²³ Cfr. *Corpus glossariorum Latinorum* cit.: *Glossa codicis Sangallensis* (vol. IV p. 245.8): *Hostit aequat planat*; *Glossae codicis Sangallensis* (vol. IV p. 245.8): *Hostit aequat planat*; *Glossae Affatim* (vol. IV p. 525.2): *Hostit aequat aut planat*; *Glossae codicis Vaticani* (vol. IV p. 87.52): *Hostit etiant adplanant*; *Glossae Abauus* (vol. IV p. 349.5): *Hostit aequat adplanat*; *Excerpta ex libro glossarum* (vol. V p. 209.5): *Hostis equat adplanat*; *Glossarium ampl. secundum* (vol. V p. 300.58): *Hostita aequat adplanum*; *Glossae Scaligeri* (vol. V p. 601.25): *Hostit aequat adplanat*. Cfr. anche *Glossaria latina III. Abstrusa, Abolita*, ediderunt W.-M. Lindsay, H.-J. Thomson (Hildesheim 1965) 45, *Hostit: aequat*.

²⁴ Cfr. *Corpus glossariorum Latinorum* cit.: *Excerpta ex codice Vaticano* (vol. V p. 503.36): *Hostorium lignum quo modus equatur*; *Excerpta excerpta ex glossis Aynardi* (vol. V p. 622.5): *Ostorium lignum quo modus equatur*; *Excerpta ex glossis Aynardi* (vol. V 620.13): *Hostorium est lignum quo equatur modus (modus pro sextarius corr.)*

²⁵ Varr. *R.R.* 1.24.3. *Hostum vocant quod uno facto olei reficitur*.

²⁶ P. Balbín Chamorro, *Ius Hospitii y ius civitatis*, in *Gerión* 24 (2006) 217.

²⁷ Plaut. *Asin.* 171. *Par pari datum hostimentum est*; Plaut. *Asin.* 377. *Promitto inquam hostire contra ut merueris*; Enn. 137. *Audi, atque auditis hostimentum adiungito*. Cfr. anche

virtù di un beneficio ottenuto. Significative sono anche le connotazioni ricondotte all'*hostis*, che sottolineano la parità rispetto al popolo romano, ed una in particolare, ossia la fruibilità delle leggi dell'ordinamento di appartenenza. La categoria a cui appartiene l'*hostis* è dunque privilegiata rispetto a quella generale degli stranieri e, volendo adoperare delle classificazioni di un'epoca successiva, non si atteggia ad un *peregrinus* qualsiasi, ma ad un *peregrinus pari iure cum populo romano*²⁸ e dunque un *peregrinus qui suis legibus uteretur*, manifestando la reciprocità e l'uguaglianza nelle relazioni tra popoli²⁹. Queste riflessioni etimologiche si inseriscono pienamente nell'originaria concezione dello straniero, inteso come un individuo estraneo rispetto ad una realtà preconstituita, che crea identità e senso di appartenenza definito da un sostrato comune, ma che, almeno inizialmente, si atteggia a singolo bisognoso di tutela, altrimenti preclusa, laddove vada a relazionarsi con un ordinamento diverso dal proprio. Un soggetto dunque posto su un piano certamente equitativo e paritario. Permane l'appartenenza all'ordinamento di provenienza, mantenendo così il godimento di diritti civili e politici di cittadino³⁰: non c'è una cesura sostanziale e definitiva con la propria

Corpus glossariorum Latinorum cit.: *Glossae codicis Sangallensis* (vol. IV p. 245.12): *Hostimentum aequamentum*; *Glossae Nonii* (vol. V p. 651.6): *Hostimentum equamentum unde ostes dicti quod se ad certamen pares facerent uel aequarent*; *Excerpta ex libro glossarum* (vol. V p. 209.2): *Hostimentum dicitur lapis quo pondus exequatur*; (vol.V p. 209.1): *Hostimento eualitat*; *Glossarium Ampl. Primum* (vol. V p. 365.3): *Hostimentum lapis quo pondus aequatur*, glossa che riprende quella del *Glossarium Ansileubi*, *supra*.

²⁸ Su come venisse poi concretamente declinata tale parità, si v. D. Kremer, *Trattato internazionale e legge delle Dodici Tavole*, in *Le Dodici Tavole. Dai Decemviri agli Umanisti* cit. 191. L'a. infatti considera lo straniero *pari iure cum populo Romano* come dotato di *commercium*.

²⁹ Si v. E. Benveniste, *Le vocabulaire des institutions indo-européennes*. I. *Économie, parenté, société* (Paris 1969) 92: «On les appelait *hostes* parce qu'ils étaient de même droit que le peuple romain, et on disait *hostire* pour *aequare* ... Un *hostis* n'est pas un étranger en général. A la différence du *peregrinus* qui habite hors des limites du territoire, *hostis* est « l'étranger, en tant qu'on lui reconnaît des droits égaux à ceux des citoyens romains ». Si v. anche M. Morani, *Il nemico nelle lingue indoeuropee* cit. 48, considera proprio tale forte connotazione giuridica di *hostis*, l'elemento che ha favorito lo slittamento di significato da straniero a nemico.

³⁰ Si crea un'identità tra *hostis* e *civis*, così A. Calore, '*Hostis*' e il primato del diritto, in *BIDR*. 106 (2012) 113.

comunità d'origine, rispetto alla quale il singolo sarà sempre parte integrante e bene integrata, ma si crea quella relazione tale da ammettere temporanei e parziali punti di contatto tra individui appartenenti a distinte comunità.

Volendo ragionare sempre per assonanza lessicale e/o etimologica, Varrone crede di riscontrare un nesso tra *hostis* ed *hostia*³¹, sicuramente condizionato dalla somiglianza tra le due parole, ma secondo alcuni autori insufficiente per provare il compimento di un sacrificio all'arrivo dell'ospite³², sebbene l'originario rapporto con la religione nell'*hospitium privatum* potrebbe renderlo plausibile. Ad avvalorare la tesi della relazione etimologica con *hostia*, infatti, vi sarebbero vari elementi anche contenutistici legati alla procedura seguita per stipulare l'*hospitium*: sebbene non certo sia il compimento di un sacrificio al momento di rituale sigla dell'accordo, esso potrebbe essere verosimile. La vittima sacrificale che veniva in quella occasione immolata (*hostia*)³³ sarebbe indicativa

³¹ Ovid. *Fast.* 1.336. *Hostibus a domitis hostia nomen habet*; Serv. *ad Aen.* 1.338. *Hostiae dicuntur sacrificia quae ab his fiunt qui in hostes pergunt, victimae vero sacrificia quae post victoriam fiunt.* M. Marchetti, s.v.«*hospitium*» cit. 1044; cfr. i recenti studi di A. Corbino, *La risalenza dell'emptio-venditio consensuale e i suoi rapporti con la mancipatio*, in *Iura* 64 (2016) 9 ss.; Id., *La pignoris capio accordata dalle XII tavole al venditore di un'hostia (Gai. 4.28)*, in *Liber amicorum. Mélanges J.P. Coriat* (Paris 2019) 173, dove l'*hostia* è studiata in una prospettiva privatistica. Si v. anche *Corpus glossariorum Latinorum* cit.: *Excerpta ex libro glossarum* (vol. V p. 208.33): *Hostia ueteres uocabant que deuictis histibus immolabatur hec et uictima uocabatur alii uictimam ideo dictam putant quia hictu percussa cadit uel quia dicta ad aras perducitur.* Cfr. anche PF. 91.9. *Hostia ... a beo quod est hostire ferire*, dove *hostia* viene collegato a *hostire* nel senso di 'ferire, percuotere', tesi suggestiva ma improbabile, in quanto anche *hostire* assumerà il significato di 'ferire o percuotere', quando *hostis* sarà esplicativo di un'accezione negativa di nemico, che può appunto essere percosso o ferito. Si v. anche in tal senso Non. 121.14. *Hostire est comprimere, caedere, dictum ab hostia.*

³² M. Marchetti, s.v.«*hospitium*» cit. 1046.

³³ Si v. *Corpus glossariorum Latinorum* cit.: *Glossae latinae-graecae et graecae latinae* (vol. II p. 330.6): *Θυσια hostia uictima sacrificium || immolatio*; *Glossae servii grammatici* (vol. II p. 536.25): *Hostia tusia*; *Glossae latinae-graecae et graecae latinae* (vol. II p. 69.30): *Hostia Θυσια ἱερεῖο Θυσί || α τρομυαν*; (vol. II p. 329.48): *Θυσια hostia haec uictima*; *Hermeneumata Leidensia* (vol. III p. 9.73): *Θυσια hostia*; *Hermeneumata Amploniana* (vol. III p. 83.52): *thima hostia*; *Hermeneumata Monacensia* (vol. III p. 170.37): *thyna ostium*; (vol. III p. 171.28): *thimiata ostia*; *Hermeneumata Einsidlensia* (vol. III p. 238.70): *τὸ Θῦμα hostia, uictima*; *Hermeneumata Montepessulana* (vol. III p. 301.45): *Θυσια hostia*; *Hermeneumata Stephani* (vol. III p. 362.11): *hostia Θῦμα*; *Glossae Bernenses* (vol. III p. 50. 73): *tima hostia*; *Glossae Vaticanae* (vol. III p. 522.7): *tima hostia*; *Glossarium Leidense* (vol. III p. 407.47): *hostiae thymata*; *Glossae codicis Sangallensis* (vol. IV p. 244.50): *hostia uictima*; *Glossae Abauus* (vol. IV p. 349.48): *Hostia*

di quella ricerca di protezione da parte degli dei e di equità connotata da un aspetto di sacralità, dunque un dono remuneratorio, che relaziona gli umani agli dei, ma su un piano verticale e diseguale e non più orizzontale e paritario³⁴. Emerge una ricerca continua di legittimazione religiosa e morale comprovata proprio dalla carenza di una altrettanto forte reazione giuridica dell'ordinamento.

Osserviamo come le originarie forma di tutela dello straniero riguardassero l'ambito processuale³⁵, in quanto verosimilmente i primitivi problemi relativi alla sua integrazione giuridica erano legati a controversie sorte in virtù di quei contatti accidentali, favoriti certamente da interessi economici e commerciali³⁶. Già norme delle XII Tavole si preoccupano di regolamentare in tal senso i rapporti tra romani e *hostes*, disciplinando come diritto interno tali relazioni:

uictima; *Glossae Vergilianae* (vol. IV p. 445.10): *Hostia uictima*; *Glossae codicis Vaticani* (vol. IV p. 87.49): *Hostia uictima uel sacrificia*; *Glossarium Ampl. Primum* (vol. V p. 364.46): *Hostia de quo sacer partem habent*; (vol. V p. 365.1): *Hostia quod deum placat*; *Excerpta ex libro glossarum* (vol. V p. 208.33): *Hostia ueteres uocabant que deuictis histibus immolabatur hec et uictima uocabatur alii uictimam ideo dictam putant quia hictu percussa cadit uel quia dicta ad aras perducitur*. Cfr. anche *Glossaria latina I. Glossarium Ansileubi* cit. 284, dove si sottolinea il nesso con *sacrificia*, *victima*.

³⁴ Si v. a riguardo G. Devoto, *Etimologie latine I. Victima*, in *Athenaeum* 42 (1964) 336, considera *hostia* come esplicitiva di un «pareggio dei doni ospitali». Si v. a riguardo anche M. Morani, *Il nemico nelle lingue indoeuropee* cit. 27 s., che sottolinea come «la diversità di significato tra *hostia* e *victima* non è limitata al fatto che l'uno esprime il sacrificio di bovini e l'altro di ovini, bensì deve risalire al fatto che *victima* è il sacrificio che si fa dopo un evento, mentre *hostia* è il sacrificio che si fa prima, la cui entità non può quindi essere quantificata e resa proporzionale all'importanza di un evento che non è ancora valutabile. Pertanto *hostia* è una delle tante parole che sono penetrate nel lessico religioso latino dopo aver avuto inizialmente un valore giuridico. ... il culto romano, e conseguentemente i termini che ne esprimono la modalità, è fondato, almeno nella sua manifestazione ufficiale, sull'idea di interscambio preciso fra uomo e Dio, col dovere da parte dell'uomo di far sempre corrispondere esattamente gli atti di culto a ciò che il Dio compie e a ciò che da Dio ci si aspetta».

³⁵ A dimostrazione del possibile confronto tra realtà giuridiche differenti, anche dal punto di vista geografico, cfr. a riguardo Esiodo, *Erga* 223, che fornisce uno spaccato della situazione della Beozia del VII secolo, dove indigeni e stranieri erano processualmente equiparati. Anche ad Atene, intorno al V secolo, esistevano giudici speciali per gestire le controversie con gli stranieri, si pensi ai *nautodikai* e agli *xenodikai*. Per un'indagine più approfondita a riguardo si v. D. Nörr, *Osservazioni in tema di terminologia giuridica predecemvirale e ius mercatorum mediterraneo: il primo trattato cartaginese-romano*, in *Le Dodici Tavole. Dai Decemviri agli Umanisti* cit. 165 ss.

³⁶ Si v. a riguardo il paragrafo successivo.

XII Tab. 2.2. *Status dies cum hoste*³⁷.

Il noto frammento fa riferimento alla «scadenza fissata in una lite con uno straniero»³⁸. Nel caso in cui vi fosse stata una sovrapposizione temporale di due processi, di cui uno con un *hostis*, sarebbe stato previsto il differimento dell'altro processo, dando così la precedenza all'appuntamento processuale con uno straniero³⁹. Il contesto, dunque, sarebbe quello delle *excusationes*⁴⁰ nel processo *per legis actiones*⁴¹ nella fase *apud iudicem*⁴² recepite nelle XII Tavole, e dunque

³⁷ M. Kaser, K. Hackl, *Das römische Zivilprozessrecht* (München 1996) 116 ss.

³⁸ B. Albanese, *Il processo privato romano delle 'legis actiones'* (Palermo 1987) 135 nt. 467.

³⁹ Si v. per tutti G. Nicosia, *Il processo privato romano II. La regolamentazione decemvirale* (Torino 1986) (rist. dell'ed. 1984) 129 ss. Il dover presenziare ad un processo con un *hostis*, rappresentava un'esimente, insieme ad altre specifiche ipotesi, alla chiamata alle armi da parte del console, si v. Gell. 16. *Militibus autem scriptis dies praefinibatur, quo die adessent et citanti consulires ponderent; deinde concipiebatur ius iurandum, ut adessent, his additis exceptionibus: nisi harunce quae causa erit: funus familiare feriae vedenciales, quae non eius rei causa in eundem collatae sint, quo is eo die minus ibi esset, morbus soticus, auspiciumve, quod sine piaculo praeter ire non liceat, sacrificiumve anniversarium, quod recte fieri non possit, nisi ipsius eo die ibi sit, vis hostisve, status conductusve dies cum hoste*. Sull'esegesi di tale ultima fonte cfr. V. Marotta, *Tutela dello scambio e commerci mediterranei in età arcaica e repubblicana*, in *Ostraka* 5.1(1996) 90 ss., riferisce di un'originaria equiparazione degli stranieri ai Romani tramandata da L. Cincio nel *De re militari*. Si v. inoltre *Le Dodici Tavole. Dai Decemviri agli Umanisti* cit., in particolare cfr. D. Kremer, *Trattato internazionale e legge delle Dodici Tavole* cit. 191 ss. Per una ricostruzione critica del contesto storico giuridico in cui si inseriscono le XII Tavole, si v. A. Schiavone, *Dodici Tavole e 'ortodossia' repubblicana*, in *Leges publicae. La legge nell'esperienza giuridica romana*, a cura di J.-L. Ferrary (Pavia 2012) 291 ss.

⁴⁰ L'intera tavola «organizza un sistema di *excusatio* per il giudice, l'arbitro o le parti assenti al momento del *iudicium*», così D. Kremer, *Trattato internazionale e legge delle Dodici Tavole* cit. 198. La ricostruzione esegetica degli impedimenti contenuti in tale tavola, afferma l'a., potrebbe essere compiuta in relazione sia alla *lex Ursonensis*, cap. 95 ll. 20-39, che al giuramento militare citato da Gellio dal *De re militari* di Cincio. Lungi dal proporre un'esauritiva elencazione delle *excusationes*, si rinvia alla nt. 34 del contributo citato, per ampia bibliografia sul tema.

⁴¹ Stando alle fonti si tratterebbe di *legis actio per iudicis arbitrive postulationem*, così come afferma Gai. 4.17. *Per iudicis postulationem agebatur, si qua de re ut ita ageretur lex iussisset sicuti lex XII tabularum de eo quod ex stipulatione petitur: eaque res talis fere erat. Qui agebat sic dicebat: EX SPONSIONE TE MIBI X MILIA SESTERTIORUM DARE OPORTERE AIO: ID POSTULO AIAS AN NEGES. Adversarius dicebat non oportere. Actor dicebat: QUANDO TU NEGAS, TE PRAETOR IUDICEM SIVE ARBITRUM POSTULO UTI DES. Itaque in eo genere cationi sine poena quisque negabat. Item de ereditate dividenda inter coerede eadem lex per iudicis postulationem agi iussit.*

⁴² Così infatti confermerebbe la menzione del *iudex arbiter*. Si v. sul tema C. Gioffredi, *Diritto e processo nelle antiche forme giuridiche romane* (Roma 1955) 230; G. Broggin, *Iudex arbiterve*. *Prolegomena zum 'Officium' des römischen Privatrichters* (Köln 1957); C. Pelloso, *Giudicare e decidere in Roma arcaica. Contributo alla contestualizzazione storico-giuridica di*

ad esse precedenti: la pendenza di un processo con uno straniero sarebbe stato considerato come un legittimo impedimento per il rinvio⁴³.

XII Tab. 6.4. *Adversus hostem aeterna auctoritas esto.*

Contro lo straniero l'azione giuridica non viene mai prescritta. La dominante posizione interpretativo-esegetica sarebbe quella che vedrebbe in tale espressione il riconoscimento della perpetuità della garanzia per evizione nei riguardi dell'acquirente straniero a cui sarebbero invece preclusi gli effetti sananti dell'usucapione⁴⁴. Ciò significa che «se il venditore fosse stato romano, questi era tenuto a prestare una garanzia senza limiti di tempo (*aeterna auctoritas*) all'acquirente straniero (*hostis*). Infatti l'*hostis*, non potendo usucapire, non avrebbe potuto opporre una valida difesa all'eventuale rivendica dell'oggetto»⁴⁵.

Tab 1.8, in *Il giudice privato nel processo civile romano. Omaggio ad A. Burdese I*, a cura di L. Garofalo (Padova 2012) 61 ss.

⁴³ A. Calore, *'Hostis' e il primato del diritto* cit. 112.

⁴⁴ Si v. P. Voci, *Modi di acquisto della proprietà* (Milano 1952) 47 ss.; V. Arangio-Ruiz, *La compravendita in diritto romano I* (Napoli 1954) 313 ss., che riferisce ad '*auctoritas*' il significato di 'assistenza' e di 'garanzia': «È chiaro che in quanto prestata davanti al tribunale l'*auctoritas* è un'assistenza, mentre in quanto già precedentemente assunta come impegno per l'evenienza è una garanzia: garanzia appunto per l'evizione»; M. Kaser, *Eigentum und Besitz im älteren römischen Recht*² (Köln-Graz 1956) 92 ss.; Id., *Das römische Privatrecht*² I (München 1971) 136; F. De Martino, *Storia della costituzione romana*² II cit. 18; A. Burdese, *Manuale di diritto privato romano*³ (Torino 1975) 303; O. Behrends, *La mancipatio nelle XII Tavole*, in *Iura* 33 (1982) 92 ss.; F. Serrao, *Diritto privato, economia e società nella storia di Roma I.1* (Napoli 2006) 349 n. 66; B. Albanese, *Le situazioni possessorie nel diritto privato* (Palermo 1985) 93, considera l'*auctoritas* come «senso di responsabilità, stabilito dallo stesso ordinamento, dell'alienante con *mancipatio* nei confronti dell'acquirente»; G. Pugliese, *Istituzioni di diritto romano* (Padova 1986) 140 e 143. Cfr. inoltre A. D'Ors, *Adversus hostem aeterna auctoritas esto*, in *Anuario de Historia del derecho español* 87 (1959) 597 ss. *Contra* si v. per tutti P. Bierzanek, *Quelques remarques sur le statut juridique des étrangers à Rome*, in *Iura* 13 (1962) 96 ss., che traduce '*adversus*' come 'contro l'*hostis*', e dunque sottolinea viceversa il vantaggio per il *civis*. Tale vantaggio viene tradotto da F. De Visscher, *Le rôle de l'«auctoritas» dans la «mancipatio»*, in *RDHI*. 96 (1923) 603 ss. come potere di rivendica della cosa contro lo straniero.

⁴⁵ Così A. Calore, *'Hostis' e il primato del diritto* cit. 115, che sottolinea, dunque, come il versetto delle XII Tavole in esame, sebbene lacunoso, aveva come scopo quello di dare tutela processuale ai negozi conclusi in virtù dello *ius commercii*, in particolare prevedeva la fruibilità del sistema per *legis actiones* da parte degli stranieri beneficiari di tale *ius*.

Tale significato del termine *hostis*, dunque, si inserisce in quel periodo in cui Roma intesse relazioni internazionali connotate dal principio di reciprocità, attestato dall'uso del vocabolo *hospes* che serviva ad indicare entrambi i contraenti dell'*hospitium*: la perfetta parità di diritti e doveri permetteva l'invertirsi del rapporto tra protettore e protetto⁴⁶. A dimostrazione di questa duplice condizione di *hostis* ed *hospes* si giustifica l'uso di quest'ultimo termine in senso di forestiero, viandante⁴⁷, individuo, che ha dunque bisogno di protezione e di accoglienza, ma che non porta con sé il pericolo e la guerra. La guerra, in tale condivisibile visione demartiniana⁴⁸, viene considerata come la rottura di quella naturale condizione umana riconosciuta dal diritto e dalla religione, una condizione di pace, che presuppone «condizioni di civiltà»⁴⁹ a cui si riconnette l'insieme della prassi ospitali.

Certamente l'idea di *hostis* come nemico da cui difendersi, nozione influenzata dalla nuova concezione espansionistica della classi dirigenti romane e forse dal dissolvimento gentilizio⁵⁰ è frutto di un mutamento di significato, che

⁴⁶ M. Marchetti, s.v. «*hospitium*» cit. 1044. Si v. *infra*.

⁴⁷ Cfr. a riguardo iscrizioni sepolcrali o legate a luoghi di accoglienza dello straniero, cfr. *CIL I*² 1006 o *CIL II* 3475.

⁴⁸ Cfr. F. De Martino, *L'idea della pace a Roma dall'età arcaica all'impero*, in *VIII Seminario Internazionale di Studi Storici «Da Roma alla Terza Roma», 21-22 aprile 1988. Relazioni e Comunicazioni I* (Roma 1989) 1 ss.; poi pubblicata in *Roma Comune* 12 n. 4-5 (aprile-maggio 1988) 86 ss; Id. *Storia della costituzione romana*² II cit. Le influenze demartiniane hanno condizionato certamente le più moderne posizioni sul tema, si v. M.F. Cursi, «*Bellum iustum*» tra rito e «*iustae causae belli*», in *Index* 42 (2014) 569 ss; L. Loreto, *Il bellum iustum e i suoi equivoci. Cicerone ed una componente della rappresentazione romana del Völkerrecht antico* (Napoli 2001); A. Calore (a cura di), *Guerra giusta? Le metamorfosi di un concetto antico* (Milano 2003); N. Rampazzo, *Iustitia e bellum. Prospettive storiografiche sulla guerra nella Repubblica romana* (Napoli 2012).

⁴⁹ M. Marchetti, s.v. «*hospitium*» cit. 1044.

⁵⁰ Si v. E. Benveniste, *Le vocabulaire des institutions indo-européennes* I cit. 94: «A date historique, l'institution avait perdu de sa force dans le monde romain: elle suppose un type de relations qui n'était plus compatible avec le régime établi. Quand l'ancienne société devient nation, les relations d'homme à homme, de clan à clan, s'abolissent; seule subsiste la distinction de ce qui est intérieur ou extérieur à la *civitas*. Par un changement dont nous ne connaissons pas les conditions précises, le mot *hostis* a pris une acception 'hostile', et désormais ne s'applique qu'à l'«ennemi»»; F. De Martino, *Storia della costituzione romana*² II cit. 19.

corrisponde ad uno sviluppo linguistico. Le cause di tale evoluzione sono solitamente ricondotte alle politiche espansionistiche di Roma in ambito italico, rimarcando così non solo un'identità interna riconnessa all'assetto cittadino, ma anche una supremazia esterna sempre maggiore che induce a considerare gli stranieri come tendenzialmente ostili proprio perché maggiore è la consapevolezza d'identità e di potere dell'Urbe⁵¹. Questi mutamenti, che si ripercuotono sull'evoluzione del termine *hostis*, possono essere rapportati non solo al mondo latino, ma a gran parte delle lingue indoeuropee, identificando così tre nozioni distinte di nemico, straniero ed ospite⁵², ma intrinsecamente collegate e connesse

⁵¹ A. Calore, *'Hostis' e il primato del diritto* cit. 123 ss.; F. Mercogliano, *Gli stranieri nell'antica Roma* cit. 204.; Id. *Hostes novi cives* cit.

⁵² Testimonianze di tali differenziazioni semantiche sono le innumerevoli glosse antiche che rendono il *peregrinus* come lo straniero *extraneus*, l'*hospes* invece come fruitore di un rapporto privilegiato, l'*hostis* o il *perduellis* come il nemico differentemente caratterizzato. In merito a *peregrinus* si v. *peregrinus extraneus alienus*, negli *Excerpta ex Codice cassinensi*, in *Corpus Glossariorum Latinorum* cit. (vol. V p. 555.52); o *peregrinus. Longa patria positus quasi alienigena*, in *Placidus Codici Parisini* (vol. V p. 131.49), espressioni che sottolineano l'estraneità e la lontananza dalla propria patria, così come il termine greco ἀπόδημος reso nella *Glossae latino-graecae* accostato a ξενος in *Corpus Glossariorum Latinorum* cit. (vol. II p. 146.26) e anche *peregrinus ἀπόδημος ξενος ἐπὶ ξενος* (vol. II p. 146.26). Cfr. *Glossae latino-graecae* (vol. II p. 146.33): *peregrinus παρεπίδημος*; *Glossae graeco-latinae* (vol. II p. 236.26): *αποδημος . peregrinusexterrimussexterrenus*; (vol. II p. 378.2) *ξενος peregrinus hospes alienigenus*; *Glossae Laudunenses*: *ξενος hospes. Peregrinus unde ξενος* (vol. II p. 557.38); *Hermeneumata leidensia* (vol. III p. 53.1): *προσελληνας ad peregrinus*; *Hermeneumata Monacensia* (vol. III p. 124.11): *apodimos peregrinus*; *Hermeneumata Montepessulana* (vol. III p. 337.37): *αποδημως peregrinus*; *Glossae Stephani* (vol. III p. 459.60): *peregrinus ἀπόδημος*; *Glossae Bernenses* (vol. III p. 505.18): *xenos peregrinus*. La connotazione di *peregrino* conferma l'accento sul concetto di straniero lontano dal paese d'origine: *Hermeneumata Monacensia* (vol. III p. 124.7): *apodimo peregrino*; *Glossae graeco-latinae* (vol. II p. 377.58): *ξενιτεω peregrino peregrinor*; *Hermeneumata Monacensia* (vol. III p. 124.9): *apodimi peregrinat*; *Hermeneumata Montepessulana* (vol. III p. 342.43): *ξενπνεω peregrinat*; *Glossae Stephani* (vol. III p. 459.61): *peregrinat, ξενιτεύει*; *Glossae latino-graecae* (vol. II p. 146.25): *peregrinatur ξενιτευει αποδημει*. In riferimento ad *hospes*, invece, al fine di rendere il rapporto privilegiato che gli si accorda, indicativo è l'accostamento con *amicus*, così nel *Glossarium Ansileubi*, in *Glossaria Latina I* cit. 283, ma anche in greco è rinvenibile tale legame, ad esempio nelle *Glossae Stephani*, in *Corpus Glossariorum Latinorum* cit. (vol. III p. 450.47): *hospes ἐπὶ ξένης φίλος*, così come nelle *Glossae Loiselii*, in *Corpus Glossariorum Latinorum* cit. (vol. III p. 487.47): *hospes ἐπιξεν ης φίλος*. Si v. a riguardo anche come nei glossari antichi è reso *hospitalis*, cfr. *Corpus Glossariorum Latinorum* cit.: *Glossae latinae-graecae* (vol. II p. 69.26): *Hospitalis φιλοξενος ξενιος*; *Glossae graeco-latinae*: *φιλοξενος hospitalis* (vol. II p. 471.46). In merito invece a *hostis* e a *perduellis*, cfr. *Corpus Glossariorum Latinorum* cit.: *Glossae latinae-graecae* (vol. II p. 69.31): *Hostis πολεμιος*; *Glossae graeco-latinae* (vol. II p. 411.55): *πολεμιος hostishostilis*, dove esplicito è il riferimento allo scontro bellico e *Corpus Glossariorum Latinorum* cit.: *Excerpta Ex codice Vaticano* (vol. V p. 529.18): *Perduellis inimicus*, dove emblematico è l'accostamento all'*inimicus*, termine antitetico

tra loro: al concetto di uomo libero e fruitore di tutti i diritti civili nel proprio ordinamento di origine, si opporrebbe la nozione di straniero inteso come un soggetto estraneo ed a cui non venivano riconosciuti gli stessi diritti del cittadino, un individuo che può connotarsi diversamente, può rivestirsi del ruolo privilegiato e paritario di *hospes*, inserito civicamente per un tempo più o meno limitato che dunque giustificava il mantenimento della propria cittadinanza d'origine, oppure identificarsi con quello di nemico assoggettabile a schiavo, se mai si fosse accostato autonomamente alle istituzioni di un ordinamento non proprio senza alcuna tutela giuridica. Lo straniero è certamente un soggetto privo di diritti civili e politici, un potenziale nemico che attraverso la prassi ospitale, una «pratica sociale di comportamento»⁵³, viene trasformato da «potenziale nemico ad ospite, membro temporaneo della comunità locale per gestire il rapporto con l'altro nel modo meno conflittuale possibile»⁵⁴. Lo stesso termine straniero sottolinea etimologicamente l'estraneità da un contesto definito, da un gruppo sociale che ha una comune identità e da cui si differenzia per la sua 'stranezza', per il suo essere altro rispetto ad un tutto armonico, definito, stabile. Un elemento che disturba quella realtà definita, la cui peculiarità emerge proprio dal raffronto con essa, insieme ad una «negazione di appartenenza di carattere sociale, culturale, religioso»⁵⁵. Questa negazione di diritti, tuttavia, non è assoluta: in Virgilio, ad esempio, nonostante il termine *hostis* sia utilizzato come nemico, non viene mai

rispetto ad *amicus*. Si v. anche *Glossae codicis Vaticani* (vol. IV p. 140.37): *Perduellis affectus vel tyrannidem* e *Excerpta Ex Codice Vaticano* (vol. V p. 510.7): *Perduellis affectus tyrannidis*, dove il nemico viene ulteriormente qualificato sostanzialmente come *hostis rei publicae*.

⁵³ P. Gerbaldo, *L'ospitalità nel viaggio moderno-Evoluzione, sciabilità, risorsa* (Perugia 2006) 14.

⁵⁴ P. Carile, *L'ospitalità: un problema antropologico, un topos letterario*, in *L'Ospitalità e la rappresentazione dell'Altro nell'Europa moderna e contemporanea*, cur. V. Pompejano (Roma 2004) 20.

⁵⁵ F. Mercogliano, *Gli stranieri nell'antica Roma* cit. 202.

meno quell'insieme di valori essenziali, religiosi e giuridici comuni a tutti gli uomini⁵⁶. Sebbene l'uso del suddetto termine non sia univoco, le circa novanta ricorrenze nelle opere virgiliane dei termine *hostis* riguardano principalmente il nemico verso cui è stata dichiarata guerra, alcune altre volte è invece adoperato in senso generico anche in riferimento ad animali⁵⁷, altre volte ancora in senso astratto⁵⁸.

L'evoluzione linguistica e semantica, che inevitabilmente rispecchia più profondi mutamenti, non determina solo una acquisizione di una identità autonoma di nemico straniero e ospite, ma anche un mutamento 'interno' allo stesso significato di straniero. Il concetto di nemico infatti si smembra e si connota di molteplici sfaccettature, che rappresentano la maggiore complessità relazionale interna ed esterna alla *civitas*: non viene adoperato un unico termine per identificare il nemico, in quanto, a secondo dell'elemento che crea inimicizia, e che lo qualifica come tale, sono tecnicamente utilizzati differenti lemmi. Di questa specificazione dà contezza Cicerone in un noto passo del *de officiis*.

Cic. *de off.* 1.12.37. Equidem etiam illud animadverto, quod, qui proprio nomine perduellis esset, is hostis vocaretur, lenitate verbi rei tristitiam mitigatam. Hostis enim apud maiores nostros is dicebatur, quem nunc peregrinum dicimus. Indicant duodecim tabulae: AUT STATUS DIES CUM HOSTE, itemque: ADVERSUS HOSTEM AETERNA AUCTORITAS. Quid ad hanc

⁵⁶ F. Sini, *Bellum nefandum: Virgilio e il problema del 'diritto internazionale antico'* (Sassari 1991) 304 ss., rifugge la tesi che domina il secolo precedente sulla ostilità originaria, si v. *supra*.

⁵⁷ *Georg.* 3.236. *Signo movet praecepsque oblitum fertur in hostem*; *Georg.* 4.73-76. *Tum trepidae inter se coeunt, pinnisque coruscant spiculaque exacuunt rostris aptantque lacertos et circa regem atque ipsa ad praetoria densae miscentur magnisque vocant clamoribus hostem.*

⁵⁸ *Aen.* 10.438. *Mox illos sua fata manent maiore sub hoste.*

mansuetudinem addi potest, eum, quicum bellum geras, tam molli nomine appellare? Quamquam id nomen durius effecit iam vetustas; a peregrino enim recessit et proprie in eo, qui arma contra ferret, remansit. Ut enim cum civi aliter contendimus, si est inimicus, aliter, si competitor (cum altero certamen honoris et dignitatis est, cum altero capiti set infamae) sic cum Celtiberis, cum Cimbris bellum ut cum inimicis gerebatur, uter esset, non uter imperaret; cum Latinis, Sabinis, Samnitibus, Poenis, Pyrro de imperio dimicabatur⁵⁹.

L'Arpinate, attraverso un rapido *excursus* storico, che si sofferma sulle citazioni dei versetti delle XII tavole riguardanti l'*hostis*, dimostra di essere ben consapevole del passaggio da una concezione positiva ad una negativa. Egli pone in antitesi il concetto antico di *hostis*, connotato dalla dolcezza di significato, con quello per lui attuale, duro ed aspro, che identifica colui che porta guerra e non il forestiero che intesse relazioni privilegiate con Roma. Nel dar conto di questo mutamento, Cicerone allo stesso tempo fornisce una definizione qualificata di *hostis*, in quanto rapportata ad una concreta azione bellica, concetto vedremo, ripreso anche da Ulpiano e Pomponio. L'*hostis*, dunque, è il nemico esterno contro cui si muove la guerra. È proprio tale specificazione che attesta come il nemico può differentemente connotarsi a seconda del valore e del grado di inimicizia interno o esterno alla *civitas*. *Inimicus*⁶⁰ e *competitor* sono quei soggetti

⁵⁹ Si v. *Le Dodici Tavole. Dai Decemviri agli Umanisti* cit.; *Le XII Tavole testo e commento* cit.

⁶⁰ In merito al significato di *inimicus* cfr. Lucil. 93. *Hinc hostis mi Albucius, hinc inimicus*, frammento che attesta l'uso sinonimico di *hostis* e *inimicus*. I due termini subiscono però una differenziazione semantica, come attesta Cic. *De off.* 1.37-38. ... *a peregrino enim recessit et proprie in eo qui arma contra ferret, remansit. Ut enim cum civi aliter contendimus, si est inimicus, aliter, si competitor (cum altero certamen honoris et dignitatis est, cum altero capiti set infamae) sic cum Celtiberis, cum Cimbris bellum ut cum inimicis gerebatur, uter esset, non uter imperaret; cum Latinis, Sabinis, Samnitibus, Poenis, Pyrro de imperio dimicabatur.*

che *cum civi contendimus*: il primo è il cittadino contro il quale il conflitto può determinare l'annientamento sia fisico che relativo alla reputazione (*capitiis et famae*), il secondo invece è portatore di un conflitto di interessi che si risolve con un *certamen honoris et dignitatis*.

Tali categorie concettuali non sono tuttavia rigide e l'*inimicus* può diventare *hostis* se «le azioni di ostilità contro un cittadino particolarmente importante e rappresentativo possono diventare atteggiamento di ostilità contro lo Stato stesso»⁶¹, come accade per Antonio o Pompeo⁶² o per i cittadini che attentano alla *res publica*, come nel caso dei seguaci di Catilina⁶³ e in generale per qualsiasi *hostis populi Romani*.

Il radicamento di *hostis* nella logica della guerra fa sì che possa essere considerato tale solo chi combatte un *bellum iustum*⁶⁴, in applicazione di quelle norme sacrali e procedurali, che rendono il conflitto conforme al *ius*, proprio come lo stesso viene definito *hostis iustus et legitimus*.

I *Digesta*, in applicazione di questa nuova connotazione di *hostis*, ci tramandano alcuni *iura* che possono ampliare e confermare le nostre argomentazioni. Interessante infatti è osservare come i giuristi severiani forniscano svariate definizioni di *hostis/hostes*, senza dubbio intendendo oramai il nemico da cui difendersi, ma ponendo una particolare attenzione sulla legittimazione giuridica che fa dello straniero un *hostis*.

⁶¹ M. Morani, *Il nemico nelle lingue indoeuropee* cit. 45.

⁶² Cic. *Pro Lege Manilia* 3.9.14. *Qui (Pompeius) saepius cum hoste conflictit quam quisquam cum inimico concertavit.*

⁶³ Cic. *II Phil.* 1.2. *non existimavit suis similibus probari posse se esse hostem patriae, nisi mihi esset inimicus*; Cic. *IV Cat.* 8.16.

⁶⁴ Liv. 1.32. Si veda anche Cic. *De off.* 3.19.108. *Regulus vero non debuit condiciones pactionesque bellica set hostilis perturbare periurio: cum iusto enim et legitimo hoste res gerebatur, adversarius quem et totum ius fetiale et multa sunt iura communia. Quod ni ita esset, unquam claros viros senatus victos hostilibus dedisset.* Varr. *Ling. Lat.* 5.86.

Con Gaio la consapevolezza del mutamento di significato relativo ad *hostes* è accostato imprescindibilmente alla condizione di guerra.

D. 50.16.234 pr. (Gai. *II ad leg. XII tab.*). Quos nos hostes appellamus, eos veteres ‘perduelles’ appellabant, per eam adiectionem indicantes, cum quibus bellum esset⁶⁵.

Ulpiano, in un’ottica comparativa, si sofferma sulla distinzione tra *hostes*, *latruncoli* e *predones*: ciò che differenzia gli *hostes* è la dichiarazione di guerra attraverso il *bellum publice decretum*⁶⁶.

D. 49.15.24 (Ulp. *Libr. I inst.*). Hostes sunt, quibus bellum publice populus Romanus decrevi vel ipsi populo Romano: ceteri latrunculi vel praedones appellantur. Et ideo qui a latronibus captus est, servus latronum non est, nec postliminium illi necessarium est: ab hostibus autem captus, ut puta a Germanis et Parthis, et servus est hostium et postliminio statum pristinum recuperat.

Lo conferma anche Pomponio⁶⁷:

⁶⁵ T. Giaro, *Dogmatische Wahrheit und Zeitlosigkeit in der römischen Jurisprudenz*, in *BIDR.* 90 (1987) 42 nt. 138, considera tale frammento di Gaio come l’unico attestante un mutamento semantico. Cfr. O. Lenel, *Palingenesia iuris civilis* I (Lipsiae 1889), col. 243, fr. 428 [*De die diffindendo*], riferisce di come Gaio commenterebbe il frammento 2.2 delle XII Tav.

⁶⁶ K.-H. Ziegler, *De iustitia et iure. Festgabe von Lübtow* (Berlin-München 1980) 93 ss. Ritroviamo in Livio, 40.27, la stessa connotazione di *latrones* per connotare negativamente non gli *hostes*, ma gli *hostes non iusti*. Così come Verre viene definito *communis hostis praedoque*, in Cic. *II Verr.* 2.2.6.17.

⁶⁷ Si v. E. Stolfi, *Studi sui «Libri ad edictum» di Pomponio. I. Trasmissione fonti* (Napoli 2001); Id., *Studi sui «Libri ad edictum» di Pomponio. II. Contesti e pensiero* (Milano 2002).

D. 50.16.118 (Pomp. *Libr. II ad Q. Mucium*). ‘Hostes’ hi sunt, qui nobis aut quibus nos publice bellum decrevimus: ceteri latrones aut praedones sunt.

L’idea della guerra e del combattimento accostata a nemico è rinvenibile anche nelle *glossae* antiche: gli *Hermeneumata Stephani*⁶⁸ rendono πολέμιοι con *hostes* e questa stessa corrispondenza viene ribadita, invertita, negli *Hermeneumata Leidensia*⁶⁹. Il termine πολέμιος, derivato da πόλεμος, rappresenta infatti un’altra variante per rendere il concetto di straniero enfatizzando, questa volta, non l’alterità o l’estraneità, ma l’individuo portatore di ostilità, reale o potenziale. Il combattimento inteso come rapporto bellicoso di cui il nemico è protagonista si riversa anche nell’idea che il nemico è ‘colui che ti fronteggia, che ti sta di fronte’. Si pensi, a riguardo, ai termini ἐναντίος o *adversarius*, sebbene progressivamente questi assumano significati più dolci e si discostino dall’idea di scontro bellicoso, per raffigurare, invece, una contrapposizione non fisica, ma riguardante gli interessi di cui sono portatori i soggetti coinvolti.

1.2 *L’accoglienza in una prospettiva mitico-costitutiva*

1.2.1 – *L’ospitalità per i popoli del Mediterraneo. L’esperienza in Grecia*. Il problema di inquadramento giuridico dello straniero e il rapportarsi ad esso non può essere ricondotto alla sola esperienza romana. Sarebbe infatti riduttivo analizzare le prassi ospitali limitatamente al contesto romano o attribuire a questo l’esclusività di quei meccanismi di

⁶⁸ *Corpus Glossariorum Latinorum* cit. (vol. III p. 352.70), dove la variante accentata di πολέμιοι è l’unica differenza.

⁶⁹ *Corpus Glossariorum Latinorum* cit. (vol. III p. 27.53).

tutela ideati, in quanto, già in epoca precedente, anche molto risalente, assistiamo ad una particolare attenzione verso i soggetti provenienti da comunità differenti e a risposte che vengono fornite alla richiesta di integrazione degli stranieri. Tale dato porta con sé un intrinseco interrogativo in relazione alla ricerca di elementi comuni che hanno determinato la creazione di strumenti comparabili nonostante la distanza geografica e temporale degli ordinamenti in cui si collocano. Come spiegare, dunque, che le primitive esigenze di assistenza materiale dello straniero avvertite dagli abitanti del Latium Vetus nell’VIII secolo a.C. sono le stesse che avevano interessato secoli prima popolazioni mediterranee come quella minoica o magno-greca? Evidentemente il processo di evoluzione urbana, sociale e politica, ripercorre tappe comuni o comunque si trova a fronteggiare problemi simili. È innegabile che tale progresso passi attraverso esigenze di apertura verso l’altro, non per spirito solidaristico, ma per far fronte a bisogni che la comunità da sola non può assecondare. La necessità di attingere altrove nuove risorse, per sopperire ad una scarsità evidente di queste, comporta la graduale e naturale apertura verso popoli più o meno lontani⁷⁰. Con molta probabilità, dunque, è possibile rintracciare

⁷⁰ Si v. V. Marotta, *Tutela dello scambio e commerci mediterranei* cit. 68, fa riferimento ad una progressione, sia in termini di diffusione che in termini di maggiore complessità organizzativa, ai commerci fenici, greci, etruschi, latini che interessano la costa tirrenica nel I millennio a.C.; E. Gabba, *Riflessioni antiche e moderne sulle attività commerciali a Roma nei secoli II e I a.C.*, in *MAAR* 36 (1980) 91 ss.; limitatamente all’ambito fenicio, invece, P. Bartoloni, *Le linee commerciali all’alba del primo millennio*, in *I Fenici: ieri oggi domani. Ricerche, scoperte, progetti (Roma 3-5- marzo 1994)* (Roma 1995) 245 ss., sottolinea come lo studio della ceramica fenicia, permette di ricostruire le evoluzioni delle rotte commerciali nel Mediterraneo; ma si v. anche J.D. Muhly, *Homer and the Phoenicians. The Relations between Greece and the Near East in the Late Bronze and Early Iron Ages*, in *Berytus* 19 (1970) 19 ss.; P. Wathélet, *Les Phéniciens dans la composition formulaire de l’épopée grecque*, in *RBPh* 52 (1974) 5 ss.; S. Mazzarino, *Era Oriente e Occidente* (Firenze 1947) 255 ss. Per una più ampia prospettiva, in particolare sui commerci greci nel Mediterraneo, si v. D. Musti, *L’economia in Grecia* (Roma-Bari 1981); J. Boardman, *I Greci sui mari* (Firenze 1986). Si v. anche A. Giardina, *Le merci, il tempo*,

nell'obbligato direzionarsi verso comunità e luoghi diversi, quel comune aspetto che determina inevitabilmente un incontro tra uomini di popolazioni differenti e una mescolanza di usi che individui appartenenti a ordinamenti giuridici portano con sé. Soffermarsi sui popoli del Mediterraneo non significa che queste stesse esigenze non fossero avvertite altrove, ma certamente, anche per la conformazione geografica chiusa, gli influssi reciproci hanno una cassa di risonanza più ampia e dunque sono più facilmente comparabili soprattutto in relazione alla penisola italiana, dove l'esperienza romana si sviluppa, risentendo inevitabilmente di queste pregresse e incisive realtà. Inizialmente la richiesta di materie prime è logicamente diretta ai popoli limitrofi, spesso poi invece concentricamente estesa a zone sempre più vaste connesse ai traffici economici, che interessano tutti i popoli di quell'area. Si pensi al reticolato di rotte commerciali⁷¹ che già in età minoica solca il Mediterraneo, poi ampliato dai Greci⁷². Spesso è l'esigenza di fronteggiare adeguatamente la guerra che invoglia relazioni tra aree estranee, attivando un commercio transmarino⁷³ anche su lunghe tratte, ma oggetto dei commerci già in età minoica sono sia materie prime connesse al sostentamento e al progredire dell'agricoltura, che beni di lusso come l'ambra, le ceramiche o i metalli preziosi. I

il silenzio. *Ricerche su miti e valori sociali nel mondo greco e romano*, in *Studi Storici* 27.2 (1986) 277 ss.

⁷¹ D. Nörr, *Osservazioni in tema di terminologia giuridica predecemvirale e ius mercatorum mediterraneo* cit. 148, nell'indagine relativa al contesto del primo trattato tra Roma e Cartagine, sottolinea come «l'area mediterranea (incluso il Vicino Oriente) fu già molti secoli (se non millenni) prima del nostro trattato teatro di un intenso traffico mercantile che produceva necessariamente anche usanze e norme, che abbiamo denominato *ius mercatorum*».

⁷² H. Berve, *Storia greca* I (Roma-Bari 1976) 42 ss.

⁷³ M. Bettini, A. Borghini, *La guerra e lo scambio: hostis, perduellis, inimicus*, in *Atti del Convegno Internazionale di Studi 'Linguistica e Antropologia' (Lecce 23-25 maggio 1980)* (Roma 1983) 306, rilevano come «guerra e transizione si mescolano l'una con l'altra in una struttura culturale unica».

commerci, dunque, sono la causa primaria di tale mescolanza tra popoli e della presenza materiale di commercianti stranieri su suolo straniero⁷⁴, che chiedono vitto, alloggio, protezione⁷⁵. «Si dovrebbe parlare di fattori economici e psicologici, di commercianti e di pirati, di ansie, curiosità e utilità, di emarginazione e di integrazione. La scala di comportamenti va dallo straniero come appartenente ad un'altra specie (barbaro, nemico naturale, disumano) fino alla sua integrazione graduale come amico, ospite, coinquilino (*incola, metoikos*), persino come parificato all'indigeno (*isopolites*)»⁷⁶. La risposta a tali esigenze – e contemporaneamente la manifestazione di un superamento del commercio di sussistenza – è la creazione di *emporia* o *asyla*⁷⁷, luoghi deputati allo scambio, indicativi di rapporti commerciali stabili, e che si preoccupano anche di fornire, grazie alla protezione divina che la loro sacralità conferisce, l'incolumità personale dei mercanti, non altrimenti riconosciuta. In tale prospettiva giuridico-sacrale si innestano le prassi ospitali, che dunque rispondono ad esigenze pratiche, dando protezione e assistenza ai mercanti stranieri, ma che gradualmente, stratificandosi, si connotano come vincolanti, almeno

⁷⁴ Non è forse un caso che la radice indoeuropea **ghosti-* si ritrova in alcuni termini slavi relativi allo scambio e al commercio, come *gostiti* (commerciare) o *gostiba* (commercio).

⁷⁵ E. Rigo, *L'ospitalità come concetto della storia nella lettura di Rudolf von Jhering*, in C.S.G. Grisi (a cura di), *A proposito del diritto post-moderno. Atti del seminario di Leonessa. 22-23 settembre 2017* (Roma 2018) 235: «All'ospitalità era vincolato tutto il traffico internazionale (...). Doveva quindi prima cura di ogni comunità, la quale non voleva escludersi da sé stessa da ogni relazione con il mondo esteriore (...)», fa emergere dunque l'intrinseco rapporto tra i commerci e le prassi ospitali.

⁷⁶ D. Nörr, *Osservazioni in tema di terminologia giuridica predecemvirale e ius mercatorum mediterraneo* cit. 154.

⁷⁷ Così V. Marotta, *Tutela dello scambio e commerci mediterranei* cit. 68, che sottolinea come vi siano *emporia* in tutto il Mediterraneo. Tale dato enfatizza e conferma, dunque, una asimmetria evolutiva legata sia ai commerci, che di tutela dei soggetti coinvolti, in quanto sono registrabili regole organizzative omogenee; ma anche D. Nörr, *Osservazioni in tema di terminologia giuridica predecemvirale e ius mercatorum mediterraneo* cit. 158, che sottolinea come «l'*emporion* fosse un luogo fuori città, spesso vicino ad un santuario, ed il mercato internazionale come integrato nel mercato della città stessa».

moralmente, per chi fornisce e riceve accoglienza. Con l'evoluzione socio-politica delle comunità e l'intensificarsi, oltre che dei rapporti accidentali tra individui, dei rapporti diplomatici connotati da un profilo politico, si evolvono anche le risposte che gli ordinamenti forniscono al problema dell'integrazione dello straniero⁷⁸. Ben si comprende come un trattato, un accordo politico, una tregua bellica, siglati personalmente dai sovrani delle comunità coinvolte, necessitino di una regolamentazione più matura e non accidentalmente ideata per tutelare i commercianti-viandanti.

Tale evoluzione è ben rappresentata se si osserva la Grecia, dove la ξενία va ad identificare l'insieme di obblighi dell'ospitante verso l'ospitato in una fase in cui la tutela dello straniero-ospite è demandata alla sfera privata e sacrale, la προξενία, invece, rappresenta l'evoluzione istituzionale di quelle prassi stratificate e ideate per soddisfare esigenze pratiche dell'errante al di fuori della propria *polis*, trasposte stavolta su un piano politico-rappresentativo, che coinvolge intere comunità e non soltanto singoli individui. Va sottolineato come, tuttavia, a differenza del pluralismo etnico dei Romani, che vedremo essere una caratteristica del processo di fondazione-formazione di Roma, le *poleis* greche sono intrinsecamente riproduttive di un forte legame personale e di appartenenza con il singolo cittadino⁷⁹ e tale aspetto si ripercuote inevitabilmente anche sulla sfera applicativa dell'integrazione dello

⁷⁸ La prima risposta, prima dispositiva, poi processuale, viene data attraverso documenti regolamentanti i commerci, si v. D. Nörr, *Osservazioni in tema di terminologia giuridica predecemvirale e ius mercatorum mediterraneo* cit. 148, che fornisce una lista dei trattati contenenti clausole commerciali intorno al V sec. a.C.

⁷⁹ Interessante osservare come anche dal punto di vista etimologico il termine *polis* è un termine primario da cui deriva *polites*, cfr. Arist. *Pol.* 1.1253a 12-14. Si v. anche E. Benveniste, *Il vocabolario delle lingue indoeuropee* I cit. 64 ss. Per un raffronto con la costruzione latina di *civis* e *civitas* si v. *supra* nt. 7.

straniero, inteso come cittadino di *poleis* greche differenti (ξένοϛ), contrapposto allo straniero non greco (βάρβαροϛ), che non ha diritto a nessuna accoglienza o forma di integrazione. L'estraneità è dunque legata alla comunità di cittadini che ospita: lo straniero è cioè anche un greco, ma di un'altra città⁸⁰. L'enfasi della grecità come elemento identificativo, determina un atteggiamento selettivo, riservando solo agli ξένοι e non ai barbari le 'leggi' di ospitalità. Nella ξενία permangono dunque queste distinzioni tra categorie sociali, poi superate nella sua evoluzione pubblico-istituzionale⁸¹, che non possono essere trascurate, proprio come anche il significato del termine ξένοϛ che segue un'evoluzione che per certi versi, seppur in maniera cauta, può essere accostata, ma non equiparata, al termine latino *hostis*. Inizialmente non designa il nemico, ma soltanto lo straniero bisognoso di protezione, in quanto non gode di alcun diritto; solo successivamente viene ad assumere una connotazione negativa di potenziale pericolo: in realtà più che un mutamento progressivo di significato, che invece caratterizza *hostis*, è possibile leggere tale evoluzione in un senso diverso e meno radicale, rispetto a quella che interessa il termine latino, connotata dalla non scindibilità del concetto di nemico da quello di straniero. Non dunque concetti alternativi ma coesistenti. Lo straniero è insieme nemico, reale o potenziale, ed ospite che gode della ξενία, ma che potrebbe parimenti

⁸⁰ F. Mercogliano, *Gli stranieri nell'antica Roma* cit. 201 s.

⁸¹ Diod. 13.26.3; Iustin. *Epit.* 43.4.6. È possibile dunque leggere un'evoluzione che vedremo essere propria anche dell'*hospitium* romano.

rivelarsi un pericolo per l'ospitante⁸². Questo connubio di significati, inteso come evoluzione del termine, sarebbe supportato dal mutato atteggiamento del padrone di casa, che concede ospitalità, nel richiedere all'ospite di identificarsi⁸³, proprio per appurare la pericolosità di chi siede alla sua mensa. Ulteriore riprova del mutamento sarebbe anche l'emblematica assonanza tra due termini δῶρον e δόλον, rispettivamente dono e inganno. La prossenia, invece, consisteva nella protezione che il cittadino di una città greca esercitava sui membri di una città straniera dalla quale era formalmente designato a ricoprire tale ufficio. Il prosseno si configura come un protettore dinanzi alle autorità militari e politiche per tutelare gli interessi degli appartenenti alla città che gli avevano conferito tale ambita onorificenza. Gli obblighi del prosseno indubbiamente comprendono sia pratiche di ospitalità verso gli inviati ufficiali in visita, ma anche semplice assistenza a tutti i livelli, di consulenza e protezione per le esigenze pratiche e quotidiane strumentali alla sopravvivenza di uno straniero in una terra lontana dalla propria

⁸² Si veda a riguardo la critica a Benveniste, che ne *Le vocabulaire des institutions indo-européennes* I cit. 95 s, afferma: «xénos, si caractérisé comme 'hôte' chez Homère, est devenu plus tard simplement l'«étranger'», mossa da Ph. Gauthier, *Notes sur l'étranger et l'hospitalité en Grèce et à Rome*, in *Ancient Society* 4 (1973) 2 ss. Quest'ultimo considera già presente in Omero l'ambivalenza di ξένοϛ, inteso talvolta come straniero e talvolta come ospite. Cfr. a riguardo Hom. *Od.* 7.22-27, episodio che narra dell'arrivo di Ulisse nella terra dei Feaci. Questi, rivolgendosi ad Atena, che ha preso le sembianze di una giovane donna del luogo, chiede di essere condotto da Alcinoο, in quanto ξένοϛ, termine utilizzato chiaramente come straniero lontano dalla propria patria. La risposta di Atena non lascia dubbi sull'utilizzo ancora una volta di ξένοϛ, che non incarna il concetto di ospite, in quanto afferma che la gente del luogo non accoglie gli stranieri.

⁸³ Hom. *Od.* 24.383-386. Come sigillo di questo accordo le due parti conservano ciascuna la metà di un unico oggetto rotto, come un dado o una tessera, chiamata σύμβολον ο τέσσαρες, a testimonianza del vincolo di φιλία, a riguardo si v. Ph. Gauthier, *Symbola. Les étrangers et la justice dans les cités grecques* (Nancy 1972).

patria, attività definite ‘ordinarie’⁸⁴, ma connotate da un carattere ufficiale. In tale fase più matura, sono le costituzioni delle *poleis* greche a regolamentare gli obblighi e i diritti del prosseno. I vantaggi di chi esercitava la prossenia erano sicuramente di carattere onorifico ma a questi se ne aggiungevano altri politici, religiosi e commerciali: l’immunità personale in caso di guerra tra le due città rappresenta uno di questi, l’esenzione dalle tasse e il diritto di proprietà sugli immobili e persino talvolta il diritto di cittadinanza. La grande differenza, tuttavia, in merito a tale ultima pratica è che Roma non ammise mai il sistema della doppia cittadinanza⁸⁵.

A dimostrazione della compenetrazione della religione negli istituti che regolano rapporti giuridici ed internazionali, è l’esistenza di privilegi di carattere sacro quali l’ammissione diretta ai sacrifici e il diritto di interrogare l’oracolo dinanzi a tutti i devoti. Indubbiamente per acquisire tale insigne ruolo, il prosseno doveva essersi distinto attraverso gesta eroiche o meriti particolari a vantaggio della città che desiderava proteggere; era poi necessario un grado di ricchezza notevole per assolvere degnamente all’ufficio. Spesso, inoltre, si ha testimonianza che colui che era interessato ad essere designato prosseno sollecitasse i cittadini personalmente, elencando con orgoglio i servigi resi o talvolta

⁸⁴ E. Culasso Gastaldi, *La prossenia ateniese per Damoxenos figlio di Philodamos*, in *Minima epigraphica et papyrologica* 2 (1999) 145 ss.; M. Pallottino, s.v. «prossenia», in *Enciclopedia Italiana XXVIII* (Roma 1935); M. Marchetti, s.v. «*hospitium*» cit.1054.

⁸⁵ M. Talamanca, *I mutamenti della cittadinanza*, in *MEFRA*. 108 (1991) 704 ss.; F. Mercogliano, *Gli stranieri nell’antica Roma* cit. 196, che sottolinea come mentre la città greche furono caratterizzate da «un esclusivismo costante», Roma venne da subito connotata da «una mobilità orizzontale».

servendosi di qualche oratore influente al fine di ingraziarsi i suoi ipotetici e futuri protetti.

La forza performante del mito indubbiamente rappresenta e descrive in modo molto incisivo, semplificandole, le logiche pseudo-giuridiche ad esso sottese e le consegna oralmente a quella memoria storica dei popoli, contribuendo così a quella progressiva ritualizzazione e formalizzazione produttive dell'evoluzione di prassi in istituti giuridici. Non può non farsi riferimento a riguardo al racconto omerico⁸⁶ nell'Iliade dell'incontro tra Glauco e Diomede.

Hom. *Il.* 6.212-236.

ὦς φάτο, γήθησεν δὲ βοῆν ἀγαθὸς Διομήδης:
ἔγχος μὲν κατέπηξεν ἐπὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ,
αὐτὰρ ὁ μιλίχοισι προσηύδα ποιμένα λαῶν:
ἦ ῥά νύ μοι ξεῖνος πατρώϊός ἐσσι παλαιός:
Οἶνεὺς γάρ ποτε δῖος ἀμύμονα Βελλεροφόντην
ξεῖνισ' ἐνὶ μεγάροισιν εἴκοσιν ἤματ' ἐρύξας:
οἱ δὲ καὶ ἀλλήλοισι πόρον ξεινήϊα καλά:
Οἶνεὺς μὲν ζωστῆρα δίδου φοίνικι φαινόν,
Βελλεροφόντης δὲ χρύσειον δέπας ἀμφικύπελλον
καί μιν ἐγὼ κατέλειπον ἰὼν ἐν δώμασ' ἑμοῖσι.
Τυδέα δ' οὐ μέμνημαι, ἐπεὶ μ' ἔτι τυτθὸν ἐόντα
κάλλιφ', ὅτ' ἐν Θήβησιν ἀπώλετο λαὸς Ἀχαιῶν.

⁸⁶ Cfr. M.I. Finley, *Il mondo di Odisseo*, trad. it. (Roma-Bari 1982) 107 ss., che fa riferimento alle prassi di ospitalità nei poemi omerici.

τὸ νῦν σοὶ μὲν ἐγὼ ξεῖνος φίλος Ἄργεϊ μέσσω
εἰμί, σὺ δ' ἐν Λυκίῃ ὅτε κεν τῶν δῆμον ἴκωμαι.
ἔγχεα δ' ἀλλήλων ἀλεώμεθα καὶ δι' ὀμίλου:
πολλοὶ μὲν γὰρ ἐμοὶ Τρῶες κλειτοὶ τ' ἐπίκουροι
κτείνειν ὄν κε θεός γε πόρη καὶ ποσσὶ κηκείω,
πολλοὶ δ' αὖ σοὶ Ἀχαιοὶ ἐναιρέμεν ὄν κε δύνηαι.
τεύχεα δ' ἀλλήλοις ἐπαμείψομεν, ὄφρα καὶ οἶδε
γνῶσιν ὅτι ξεῖνοι πατρῴοι εὐχόμεθ' εἶναι.
ὣς ἄρα φωνήσαντε καθ' ἵππων ἀΐξαντε
χεῖράς τ' ἀλλήλων λαβέτην καὶ πιστώσαντο:
ἐνθ' αὖτε Γλαύκῳ Κρονίδης φρένας ἐξέλετο Ζεὺς,
ὄς πρὸς Τυδεΐδην Διομήδεα τεύχε' ἄμειβε
χρύσεια χαλκείων, ἑκατόμβοι' ἐννεαβοίων.

Dal mito è possibile desumere importanti elementi che testimoniano la forza e l'ambito applicativo di un vincolo, quello della ξενία, che irrompe in tutta la sua forza nello scontro già deciso tra Glauco, un guerriero licio alleato dei Troiani, e Diomede, l'eroe greco erede di Achille. Interessante, infatti, che nel momento in cui i due si presentano, emerge un legame di ospitalità in quanto Oineo, nonno di Diomede, aveva ospitato nella sua reggia Bellerofonte, eroe dal quale discende Glauco. Il riconoscimento dell'ospite, che in tale circostanza è casuale, determina la rinuncia allo scontro e, in ottemperanza alle antiche

prassi ospitali, i due si stringono la mano e si scambiano doni preziosi⁸⁷. Tali gesti rituali, carichi di significato vincolante, estrinsecano l'essenza e la forza del patto: gli stessi antenati, che avevano dato origine al reciproco legame, avevano posto in essere i medesimi segni (il riferimento a ξεινήια καλά è indicativo). Evince dunque la vincolatività del patto, tale da impedire una guerra, e dunque la sua sacralità, aspetto che in Grecia permea la ξενία, in quanto l'accoglienza dello straniero, e così il vincolo reciproco⁸⁸ ed ereditario che ne scaturisce, è intrinsecamente legata alle religioni. I Greci, infatti, ritenevano molto probabile che dietro le sembianze di un forestiero bisognoso si potesse celare in realtà una divinità pronta a mettere alla prova i mortali quasi facendosene beffa ed elargire così premi o punizioni a seconda della condotta. Da questo inquadramento si comprende anche la condanna di chi non accoglie lo straniero, cioè un ipotetico dio in terra: severe erano le pene nell'oltretomba per chi non avesse adempiuto all'obbligo di accoglienza e grande sarebbe stata l'ignominia quasi a voler elevare il dovere di ospitalità da un piano umano ad uno divino.

⁸⁷ Numerose sono le fonti che fanno riferimento a tale usanza, Diog. Laert. 2.6.51 s.; Paus. 7.10.2 s., 3.8.4, 5.4.7; Poll. *Onom.* 3.59-60, 4.125; Diod. 13.83; Plut. *Quaest. Graec.* 17; Apul. *Metam.* 2.11; Liv. 37.54; Vitruv. *De arch.* 6.10.4. Si v., per un inquadramento antropologico e sociale del dono J.T. Godbout, *Recevoir c'est donner*, in *Communications* 65 (1997) 35 ss.; M. Mauss, *Saggio sul dono. Forma e motivo dello scambio nelle società arcaiche* (Milano 2002). V. Marotta propone un'ampia indagine che connette il dono alle pratiche commerciali antiche in *Tutela dello scambio e commerci mediterranei* cit. 63 ss., sottolineando come il legame di un soggetto alla *res*, permanga poi anche negli schemi rituali commerciali e giudiziari. Questo parallelismo, dunque, non fa che confermare il percorso argomentativo proposto in merito alla ritualità delle prassi ospitali, intrinsecamente legate a sovrastrutture commerciali e pseudo-giuridiche. Si v. anche M. Cristofani, *Il dono nell'Etruria arcaica*, in *ParPass* 30 (1975) 132 ss.; D.F. Maras, *Storie di dono: l'oggetto parlante si racconta* (Roma 2015).

⁸⁸ Il termine ξένος, come anche 'ospite' in italiano, designa sia chi concede ospitalità, sia chi la riceve, cfr. P. Chantraine, s.v. «ξένος», in *Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots* (Paris 1999) 764 ss.

La cura dello straniero in Grecia si manifestava nell'accoglienza materiale: all'ospite vengono offerti cibo in abbondanza, abiti puliti, talvolta anche uno schiavo personale e soprattutto discrezione, non dovendo interessare al padrone di casa l'identità e la storia di chi siede alla sua mensa, tutte premure che nei viaggi di Ulisse vengono ben rappresentate. Nell'episodio che rappresenta l'incontro del sovrano di Itaca e Nausicaa, ad esempio, è possibile rintracciare la concreta operatività dei concetti espressi:

Hom. *Od.* 6.206-215.

ἀλλ' ὄδε τις δύστηνος ἀλώμενος ἐνθάδ' ἰκάνει,
τὸν νῦν χρῆ κομέειν: πρὸς γὰρ Διὸς εἰσιν ἅπαντες
ξεῖνοί τε πτωχοί τε, δόσις δ' ὀλίγη τε φίλη τε.
ἀλλὰ δότ', ἀμφίπολοι, ξείνῳ βρῶσιν τε πόσιν τε,
λούσατέ τ' ἐν ποταμῷ, ὅθ' ἐπὶ σκέπας ἔστ' ἀνέμοιο.
ὥς ἔφαθ', αἱ δ' ἔσταν τε καὶ ἀλλήλησι κέλευσαν,
καδ δ' ἄρ' Ὀδυσσῆ' εἶσαν ἐπὶ σκέπας, ὡς ἐκέλευσεν
Ναυσικάα θυγάτηρ μεγαλήτορος Ἄλκινόοιο:
πὰρ δ' ἄρα οἱ φᾶρός τε χιτῶνά τε εἵματ' ἔθηκαν,
δῶκαν δὲ χρυσέη ἐν ληκύθῳ ὑγρὸν ἔλαιον (...)⁸⁹

Ulisse è un vagabondo senza meta che ha bisogno di ospitalità. Il riferimento a Zeus come protettore degli stranieri e degli erranti conferma il

⁸⁹ Cfr. *Livio Andronico. Odissea commentario*, a cura di M. Paladini, S.M. Manzella (Napoli 2014).

profondo legame con il sacro, così come chiarito poco sopra. Desumiamo, inoltre, ancora una volta l'usanza di concedere doni all'ospite (δόσις δ'ὀλίγη) e di provvedere ai bisogni materiali con acqua⁹⁰, cibo e cure personali: Ulisse infatti viene lavato nel fiume al riparo dal vento, manifestazione, questa, di premura verso lo straniero. Gli vengono forniti inoltre un mantello, una tunica e un'aurea ampolla di limpido olio.

Queste stesse premure vengono riservate a Ulisse al cospetto di Alcinoο. L'intero libro VIII dell'Odissea è ricco di riferimenti all'ospitalità e al trattamento riservato all'ospite straniero, ὅς τις ξεινοδόκῳ ἔριδα προφέρηται ἀέθλων δῆμῳ ἐν ἀλλοδαπῷ (Hom. *Od.* 8.210). Il re si preoccupa di provvedere alla richiesta di Ulisse di riparare la sua nave distrutta e celebra l'accoglienza dell'ospite con un banchetto di benvenuto, un lauto pasto, vino in abbondanza, danzatori e aedi.

Hom. *Od.* 8.40-43.

κούροισιν μὲν ταῦτ' ἐπιτέλλομαι: αὐτὰρ οἱ ἄλλοι
σκηπτοῦχοι βασιλῆες ἐμὰ πρὸς δῶματα καλὰ
ἔρχεσθ', ὄφρα ξεῖνον ἐνὶ μεγάροισι φιλέωμεν

⁹⁰ Sempre nel VI libro dell'*Odissea*, Nausicaa esorta le ancelle a dare cibo e acqua a Ulisse: Hom. *Od.* 6.246-249. ἀλλὰ δότ', ἀμφίπολοι, ξείνῳ βρωσίν τε πόσιν τε.

ὦς ἔφαθ', αἰ δ' ἄρα τῆς μάλα μὲν κλύον ἠδ' ἐπίθοντο,
πὰρ δ' ἄρ' Ὀδυσσῆι ἔθεσαν βρωσίν τε πόσιν τε.
ἦ τοι ὁ πῖνε καὶ ἦσθε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς

Poi si preoccupa di provvedere ai bisogni materiali del naufrago⁹¹ e invita i dodici sovrani presenti al convito a donare un mantello pulito, una tunica e un talento d'oro, in modo che Ulisse possa poi unirsi a loro

Hom. *Od.* 7.387-395.

ὦς φάτο, γήθησεν δ' ἱερὸν μένος Ἀλκινόοιο,
αἶψα δὲ Φαιήκεσσι φιληρέτμοισι μετηύδα:
κέκλυτε, Φαιήκων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες.
ὁ ξεῖνος μάλα μοι δοκέει πεπνυμένος εἶναι.
ἀλλ' ἄγε οἱ δῶμεν ξεινήιον, ὡς ἐπιεικές.
δώδεκα γὰρ κατὰ δῆμον ἀριπρεπέες βασιλῆες
ἄρχοι κραίνουσι, τρισκαιδέκατος δ' ἐγὼ αὐτός:
τῶν οἱ ἕκαστος φᾶρος εὐπλυνὲς ἠδὲ χιτῶνα
καὶ χρυσοῖο τάλαντον ἐνείκατε τιμήεντος.
αἶψα δὲ πάντα φέρωμεν ἀολλέα, ὄφρ' ἐνὶ χερσὶν
ξεῖνος ἔχων ἐπὶ δόρπον ἴη χαίρων ἐνὶ θυμῷ.

Hom. *Od.* 7.454-455.

τὸν δ' ἐπεὶ οὖν δμῶαι λοῦσαν καὶ χρῖσαν ἐλαίῳ,
ἀμφὶ δέ μιν γλαῖναν καλὴν βάλον ἠδὲ χιτῶνα,

⁹¹ Sull'accoglienza del naufrago Ulisse in una prospettiva antropologica, si v. G. Cerri, *L'Oceano di Omero. Un'ipotesi nuova sul percorso di Ulisse. Incidenza dell'Antico IV* (Napoli 2006); G. Seveso, *Educare all'altro. Il rispetto dell'ospite nell'Odissea. Alcune riflessioni pedagogiche*, in *Rivista di storia dell'educazione* 2 (2017) 259 ss. Per un approfondimento si v. G.D. Merola, *La tutela del naufrago nell'impero romano*, in *Il Mediterraneo e la storia II. Naviganti popoli e culture ad Ischia e in altri luoghi della costa tirrenica. Atti del convegno internazionale Sant'Angelo di Ischia (9-11 ottobre 2015)*, a cura di L. Chioffi, M. Kajava, S. Örmä (Roma 2017) 179 ss.; L. D'amore, *Lesteia e nauagia: le paure dell'uomo greco sui mari*, in *Il Mediterraneo e la storia II. Naviganti popoli e culture ad Ischia e in altri luoghi della costa tirrenica* cit. 193 ss.

Numerosi, inoltre, nell'Odissea sono i riferimenti ai doni ospitali⁹², talvolta, nel caso di Ulisse errante, unilaterali, ma comunque manifestazione di quanto l'accoglienza dello straniero fosse rispettata e onorata, come nel caso di Alcinoo

Hom. *Od.* 7.417-432.

ἦ ῥα καὶ ἀμφ' ὤμοισι θέτο ξίφος ἀργυρόηλον.
δύσετό τ' ἠέλιος, καὶ τῷ κλυτὰ δῶρα παρῆεν.
καὶ τὰ γ' ἐς Ἀλκινόοιο φέρον κήρυκες ἀγαυοὶ
δεξάμενοι δ' ἄρα παῖδες ἀμύμονος Ἀλκινόοιο
μητρὶ παρ' αἰδοίῃ ἔθεσαν περικαλλέα δῶρα.
τοῖσιν δ' ἠγεμόνευ' ἱερὸν μένος Ἀλκινόοιο,
ἐλθόντες δὲ καθίζον ἐν ὑψηλοῖσι θρόνοισι.
δὴ ῥα τότε Ἀρήτην προσέφη μένος Ἀλκινόοιο
δεῦρο, γύναι, φέρε χηλὸν ἀριπρεπέ', ἢ τις ἀρίστη
ἐν δ' αὐτῇ θεὸς φᾶρος εὐπλυνὲς ἠδὲ χιτῶνα.
ἀμφὶ δέ οἱ πυρὶ χαλκὸν ἰήνατε, θέρμετε δ' ὕδωρ,
ᾧφρα λοεσσάμενός τε ἰδὼν τ' ἐν κείμενα πάντα
δῶρα, τὰ οἱ Φαίηκες ἀμύμονες ἐνθάδ' ἔνεικαν,
δαιτί τε τέρπηται καὶ ἀοιδῆς ὕμνον ἀκούων.
καὶ οἱ ἐγὼ τόδ' ἄλειςον ἐμὸν περικαλλὲς ὀπάσσω,

⁹² Si v. anche *Od.* 3.299-300, che fa riferimento all'arrivo di Menelao in Egitto, dove mise in atto una raccolta di beni basata proprio sul principio di ospitalità; *Od.* 4.123-136, dove indicativo è il rapporto a Tebe tra Menelao ed Elena e Polibo e Alcandre; e *Od.* 4.226-228, informa del rapporto di ospitalità tra Elena e Polidamna.

χρύσειον, ὄφρ' ἐμέθεν μεμνημένος ἦματα πάντα

σπένδη ἐνὶ μεγάρῳ Δίι τ' ἄλλοισίν τε θεοῖσιν.

ma anche disattesa, come invece accade con Polifemo

Hom. *Od.* 9.229

ὄφρ' αὐτόν τε ἴδοιμι, καὶ εἴ μοι ξείνια δοίη.

1.2.2. – *L'apertura verso l'altro a Roma: l'asylum Romuli e la formazione di Roma.* Questi stessi aspetti, che potrebbero apparire formali, ma che riflettono un'esigenza sostanziale, si ritrovano anche in realtà storiche successive, probabilmente risentendo dell'influsso greco, in risposta a necessità evidentemente simili. Il problema dell'inclusione dell'altro è, come si è anticipato, un *leitmotiv* che riguarda tutti i popoli del Mediterraneo e, sebbene con le dovute cautele e differenziazioni, è possibile rintracciare quella stessa esigenza di tutela dello straniero innescata da motivazioni simili, o comunque comparabili. Le comunità arcaiche presenti nel Latium Vetus, infatti, si pensi ai *clara oppida* e i *populi Albenses* di cui dà notizia Plinio⁹³, pongono in essere primitivi rapporti e relazioni, connessi a commerci locali o a comuni luoghi di culto riconducibili anch'essi agli *emporìa* e agli *asyla*. L'esigenza di

⁹³ Plin. *N. H.* 3.69. *Fuere in Latium clara oppida Satricum, Pometia, Scaptia, Politorium, Tellena, Tifata, Caenina, Ficana, Crustumeria, Ameriola, Medullum, Corniculum, Saturnia ubi nunc Roma est, Antipolis quod nunc Ianiculum in parte Romae, Antemnae, Camerium, Collatia, Amitinum, Norbe, Sulmo, et cum iis carnem in monte Albano soliti accipere populi Albenses: Albani, Aesolani, Accienses, Abolani, Bubetani, Bolani, Cusuetani, Coriolani, Fidenates, Foreti, Hortenses, Latinienses, Longani, Manates, Macrales, Munienses, Numinienses, Olliculani, Octulani, Pedani, Poletaurini, Querquetulani, Sicani, Sisolenses, Tolerienses, Tutienses, Vimitellani, Velienses, Venetulani, Vitellenses.*

apertura verso i villaggi circostanti, inizialmente per motivazioni di sussistenza, determina la creazione di luoghi comuni deputati al commercio⁹⁴, creando inevitabilmente una coesione tra individui appartenenti a comunità differenti⁹⁵. Sebbene non possa ancora parlarsi di stranieri, non essendosi ancora definito l'assetto civico unitario rispetto al quale considerarli alieni, si innescano relazioni culturali e religiose incentivate anche dalla comunanza linguistica e di interesse che, precocemente, già crea identità. Tra le realtà proto urbane⁹⁶ di Roma è possibile infatti osservare la creazione di una trama di fitte relazioni ben prima della costituzione dell'assetto civico, come ci suggerisce l'idea di una «formazione⁹⁷» di Roma (e non di una fondazione), a indicare

⁹⁴ Th. Mommsen considera Roma l'*emporion* del Lazio, si v. *Römische Geschichte I* (Berlin 1902) 47 s. Si v. V. Marotta, *Tutela dello scambio e commerci mediterranei* cit. 71 ss., che sottolinea come le regole dello scambio Roma sono andate costruendosi sul modello dell'*emporion*.

⁹⁵ Decisive sono state le scoperte archeologiche che durante il secolo scorso hanno prodotto una rivoluzione in merito al processo di formazione di Roma. Cfr. G. Pinza, *Monumenti primitivi di Roma e del Lazio antico*, in *MonAL* 15 (1905), coll. 5-844, che per primo scardinò l'idea ottocentesca che considerava Roma come frutto di un'evoluzione di un nucleo palatino preesistente, cfr. C. Ampolo, *La nascita della città*, in *Storia di Roma I. Roma in Italia* (Torino 1988) 153 ss; P. Carafa, *Le origini di Roma: dati archeologici, ricostruzione storica e la città dell'VIII secolo a.C.*, in *Archeologia Classica* 65 (2014) 291 ss.

⁹⁶ A. Carandini, *La nascita di Roma. Dei, Lari, eroi e uomini all'alba di una civiltà* (Roma 1996) nt. 35, distingue una fase pre-urbana, connotata da spinte aggregatrici soprattutto religiose quali ad esempio le Leghe e una fase proto-urbana, caratterizzata dall'esistenza di centri urbani embrionali che costituivano luoghi di aggregazione. Entrambe le componenti fungono da «nuclei comunitari topograficamente concentrati e politicamente strutturati entro uno stesso luogo e dentro uno stesso vincolo organizzativo, collegati in modo assai più forte rispetto a quello ancora debole proprio delle leghe pre-urbane, seppur meno efficace rispetto a quello fortemente centralizzato che sarà proprio delle città»; A.M. Bietti Sestieri, *La formazione della città nel Lazio. Seminario tenuto a Roma 24-26 giugno 1977*, in *DArch.* 1(2) (1980) 80. Si v. L. Capogrossi Colognesi, *Persistenza e innovazione nelle strutture territoriali dell'Italia romana. L'ambiguità di una interpretazione storiografica e dei suoi modelli* (Napoli 2002) 43 ss. Numerose, tuttavia, sono state le critiche mosse soprattutto alla conclusione che Carandini sviluppa in relazione alla formazione di Roma, si v. a riguardo T.P. Wiseman, *Reading Carandini. Rec. a A. Carandini, R. Cappelli (eds.), Roma: Romolo, Remo e la fondazione della città* (Milano 2000) e rec a. A. Carandini, *Giornale di scavo: pensieri sparsi di un archeologo* (Torino 2000), in *The Journal of Roman Studies* 91 (2001) 182.

⁹⁷ H. Müller-Karpe, *Zur Stadtwerdung Roms* (Heidelberg 1962); F. D'Ippolito, *Forme giuridiche di Roma arcaica* (Napoli 1996) 44 ss. e più recentemente A. Calore, *Cittadinanze*

proprio come la costituzione della città sia frutto di un graduale processo di inclusione e assimilazione, che solo più tardi si interrompe, o meglio ancora rallenta e si connota diversamente.

«Fin dal suo nascere, Roma fu segnata da una spinta aggregante che non principiava da un singolo centro territoriale e che amalgamò in un abitare insieme ‘sinettico’ comunità di etnie simili (es. latine) ed eterogenee (es. sabine)⁹⁸». Già in questa epoca è possibile dunque cogliere il concetto di accoglienza⁹⁹ insito nelle stesse origini di Roma intrise di storia e leggenda. La spinta aggregatrice è propedeutica alla creazione dell’Urbe: un ecumenismo, un’apertura che delineano da subito un atteggiamento peculiare nei confronti degli stranieri destinatari di tale impulso aggregante e dunque soggetti privilegiati in base ad una mobilità orizzontale che determina la necessità di integrare gli altri e contemporaneamente di assorbirne il bagaglio culturale che con essi portavano¹⁰⁰. Questa stessa tendenza avrebbe facilitato il processo di formazione dell’Urbe attraverso sinecismi continui tra i villaggi rurali e i piccoli insediamenti che popolavano i colli del Lazio¹⁰¹. Nel mito, dunque, vengono trasposti tutti questi elementi che creano amalgama tra realtà e strutture familiari che popolano il Lazio. Nell’atto di

nell’antica Roma I (Torino 2018) 29 ss., fa propria questa idea preferendola all’idea di una fondazione improvvisa e repentina della città.

⁹⁸ A. Calore, *Cittadinanze nell’antica Roma* cit. 33.

⁹⁹ F. Mercogliano, *Gli stranieri nell’antica Roma* cit. 194 ss.

¹⁰⁰ Liv. 1.7.3. *Sacra dis aliis Albano ritu, Graeco Herculi, ut ab Evandro instituta erant, facit*. Il testo di Livio ci informa di una commistione di riti, in quanto Romolo offrì sacrifici in onore di Ercole *graeco ritu*, a riprova dell’influsso greco nelle origini di Roma, e anche secondo il rito albano. Inoltre, proprio il riferimento al *mundus* (v. infra) nella procedura di fondazione denota l’assimilazione al rito etrusco che comprendeva proprio lo scavo di tale cavità. Cfr. F. Mercogliano, *Gli stranieri nell’antica Roma* cit. 197.

¹⁰¹ Cfr. L. Capogrossi Colognesi, *Storia di Roma tra diritto e potere*² (Bologna 2014) 24 s.; Id., *Persistenza e innovazione* cit. ; Id., *Lezioni di storia del diritto romano* (Napoli 2004) 3 ss. L’a. sottolinea come i piccoli insediamenti rurali, i *pagi*, fossero una prima forma di coaguli proto-urbani, motivati da interessi commerciali comuni, oltre che da un bagaglio di *mores* condiviso: la gestione comune di pascoli e dei traffici commerciali, le sepolture comuni, le leggende di antenati comuni e luoghi di culto condivisi erano tutti fattori che creavano un collante tra tali realtà.

fondazione di Roma, che secondo il mito fu compiuto da Romolo, il primo re avrebbe scavato una fossa circolare (*mundus*¹⁰²) e poi tracciato con l'aratro trainato dai buoi un solco per delimitare il perimetro della città, spazio inviolabile e sacro in cui si sostanziano elementi spaziali e temporali, che legano inescandibilmente l'umano ed il divino. Suo fratello Remo per averlo oltrepassato fu ucciso. Nei punti in cui Romolo aveva sollevato l'aratro vennero concepite le porte da cui le cose impure erano autorizzate a passare, sull'intero perimetro invece furono innalzate le mura. Il racconto della fondazione di Roma è meticolosamente esposta da Plutarco¹⁰³ e da Livio ed entrambi sottolineano la sacralità del rito, ma Livio aggiunge un particolare molto interessante ai nostri fini narrando, in quella stessa circostanza, della creazione da parte di Romolo di un *asylum*¹⁰⁴.

Liv. 1.8.4. Crescebat interim urbs munitionibus alia atque alia appetendo loca, cum in spem magis futurae multitudinis quam ad id quod tum hominum erat munirent. Deinde ne vana urbis magnitudo esset, adiciendae multitudinis causa vetere consilio condentium urbes, qui obscuram atque humilem conciendo ad se multitudinem natam e terra sibi prolem ementiebantur, locum qui nunc saeptus descendentibus inter duos lucos est asylum aperit. Eo ex finitimis populis turba omnis sine discrimine, liber an seruus esset, auida novarum rerum perfugit, idque primum ad coeptam magnitudinem roboris fuit.

¹⁰² P. Catalano, *Aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano. Mundus, templum, urbs, ager, Latium, Italia*, in *ANRW* II 16.1 (1978) 452.

¹⁰³ Plut. *Rom.* 9.3.

¹⁰⁴ A. Carandini, *La nascita di Roma* cit. 431; Id. *Giornale di scavo: pensieri sparsi di un archeologo* (Torino 2000); Id. *Archeologia del mito* (Torino 2002); Id. *La leggenda di Romolo I-II* (Milano 2006-2010).

Il mito ci tramanda che Romolo, infatti, durante l'atto di fondazione della città, avrebbe creato un bosco sacro sul Campidoglio¹⁰⁵, un *asylum* per uomini esuli, schiavi, individui reietti e fuorilegge, dove il passato di ognuno veniva cancellato, i criminali non sarebbero stati arrestati e condannati, gli schiavi invece sarebbero stati liberi e contemporaneamente avrebbero contribuito allo sviluppo demografico della città nascente. Chiaro secondo lo storico è lo scopo pratico di incrementare la densità di popolazione della città fondata e dunque Romolo cerca di attirare in quel luogo quanti più individui possibili¹⁰⁶: non importa la loro

¹⁰⁵ S. Puglia, *Emergenza del prosseno*, in <http://salvatorepuglia.info/2009/11/emergenza-del-prosseno-2000/>. Sui vari tentativi di localizzare l'*asylum*, si v. A. Mura Sommella, *Inter duos lucos: problematiche relative alla localizzazione dell'Asylum*, in *Etrusca et Italica. Scritti in ricordo di M. Pallottino* II (Roma 1997) 425 ss. Interessante indagine quella proposta da F. Marcattili, *Quod semper pateret. La porta Pandana, la porta Carmentalis e l'asylum*, in *Revue Archéologique* 57 (2014) 71 ss., il quale ricerca le motivazioni della perenne apertura delle due porte dell'Urbe (la Pandana e la Carmentalis) e collega tale prassi all'istituzione dell'*asylum* sul Campidoglio: «In sintesi, la permanente apertura della porta Carmentalis (come la costante apertura della Pandana) sembra rivolta anche e soprattutto alle popolazioni allogene, ed in particolare agli stranieri che arrivavano attraverso la via fluviale e approdavano presso l'emporio di Roma. (...) fanno pensare immediatamente ad una specifica area del Campidoglio destinata all'accoglienza ed al rifugio degli stranieri, dei supplici, dei bisognosi, di individui in pericolo, ed in cui vigevo il diritto di asilo. Accogliere gli esuli, dar libertà agli schiavi, condonare i debiti ai poveri sono infatti alcune delle funzioni che, stando ai testimonii, devono attribuirsi all'Asylum capitolino» (p.76). Si v. anche. C. Ampolo, *Boschi sacri e culti federali. L'esempio del Lazio*, in *Les bois sacrés, Actes Colloque Naples 1989* (Napoli 1993) 166: «l'asilo sul Campidoglio ... era un luogo recintato (*locus saeptus, temenos*) collocato presso la porta Pandana, cioè la 'porta aperta', sita presso il tempio di Saturno».

¹⁰⁶ Si v. G. Vico, *La scienza nuova 1744* (edizione digitale 2015) 175, sottolinea il nesso tra il mito e il dato storico del sinecismo tra le antiche comunità del Lazio proprio attraverso le prassi ospitali: «E finalmente quindi ebbero gli Asili la loro primiera Origine: onde Cadmo con l'asilo fonda Tebe, antichissima città della Grecia: Tese o fonda Atene sull'Altare degli Infelici, detti con giusta idea infelici gli empj vagabondi, ch'erano privi di tutti i Divini, ed umani beni, ch'aveva prodotto a' pii l'Umana Società: Romolo fonda Roma con l'asilo aperto nel luco; se non più tosto, come Fondatore di Città nuova, esso co' suoi compagni la fonda sulla pianta degli asili, ond'erano surte l'antiche Città del Lazio; che generalmente Livio in tal proposito diffinisce *vetus urbes condentium consilium*; e perciò male gli attacca, come abbiám veduto sopra, quel detto, ch'esso, e i suoi compagni erano figliuoli di quella Terra. Ma per ciò, che 'l detto di Livio fa al nostro proposito, egli ci dimostra, che gli asili furono l'origini delle Città; delle quali è proprietà eterna, che gli uomini vi vivono sicuri da violenza. In cotal guisa dalla moltitudine degli empj vagabondi dappertutto riparati, e salvi nelle Terre de' Forti pii venne a Giove il grazioso titolo d'Ospitale; perocchè si fatti asili furono i primi ospizj del Mondo, e si fatti ricevuti, come appresso vedremo, furono i primi ospiti, ovvero stranieri delle prime Città». Più recentemente e contestualizzando il discorso col dato archeologico, si v. F. Marcattili, *Quod semper pateret* cit. 77: «Già nella storia della sua istituzione, questo *locus saeptus* ubicato *inter duos lucos*, dunque nella zona immediatamente soprastante la porta Pandana, ha una vocazione di apertura (... *Asylum aperit*), e sarebbe stato creato per integrare all'interno della popolazione romana individui di bassa condizione sociale erranti nei territori limitrofi. Scrive Plutarco, con espressioni che ricordano da

condizione sociale, il loro passato viene cancellato grazie alla sacralità del luogo. Si crea una ‘zona franca’ in cui criminali, schiavi sfuggiti dal loro padrone, individui esiliati dalla loro comunità d’origine non sarebbero stati perseguiti dalla legge. Il loro passato era cancellato dal semplice ingresso nel bosco sacro: gli schiavi, ad esempio, acquisivano la posizione di uomini liberi non in virtù della manomissione, in quanto Romolo non si configura loro padrone, ma per semplice contatto con il luogo definito sacro¹⁰⁷. Si scorge in questa pratica il legame con la cultura ellenistica, evocato anche del termine di origine greca ἄσυλον,¹⁰⁸ luogo

vicino le aspirazioni di Appio Erdonio in Dionigi, che in questo luogo reso sacro e deputato all’*hospitium* ‘accoglievano tutti, non restituendo lo schiavo ai padroni, né il plebeo ai creditori, né l’omicida ai magistrati’. Tutti fruitori che, in età storica, se bloccati in corrispondenza di chiuse e sorvegliate porte, non avrebbero facilmente raggiunto la zona franca dell’*Asylum* (e la salvezza), laddove, per utilizzare un’espressione cara alle diplomazie contemporanee, vigevano le regole di un ‘diritto internazionale’ (*ius gentium*) che evidentemente superava le norme dettate dagli ordinamenti legislativi interni».

¹⁰⁷ G. Crifò, *Libertà e uguaglianza in Roma antica* (Roma 1996) 69 ss., sottolinea, nella sua indagine storica sul diritto di asilo, che la «valutazione di carattere religioso sacrale, per cui l’individuo o la cosa che venga in contatto con un luogo sacro partecipa in qualche modo alla protezione che la divinità ha assicurato a tal luogo col porvi la propria sede»; A. Mastrocinque, *La liberazione degli schiavi e i boschi sacri nell’Italia antica*, in *Forme di dipendenza nelle società di transizione. Atti del XXII colloqui internazionale G.I.R.E.A., Messina 15-17 maggio 2008*, cur. A. Pinzone, E. Caliri, R. Arcuri (Messina 2012) 132 ss.; L. Fanizza, *Asilo, diritto di asilo. Romolo, Cesare, Tiberio*, in *Index* 40 (2012) 605 ss., differenzia l’*asylum Romuli* dalla tutela data, anche in epoca successiva, a individui rifugiatisi in templi considerati sacri.

¹⁰⁸ Serv. ad Aen. 2.761. *Ivnonis asylo templo: unde nullus possit {ad supplicium} extrahi. dictum ‘asylum’ quasi ‘asyrum’. {alii ‘asylum’ ideo dictum, quod nullus inde tolleretur, id est quod σὺλᾶσθαι, hoc est abripi, nullus inde poterat; vel quod fugienti illuc spolia non detraherentur; σῶλα enim Graece aut furta aut spolia dicuntur.} hoc autem non est in omnibus templis, nisi quibus consecrationis lege concessum est. primo autem apud Athenienses statutum est ab Herculis filiis, quos insequabantur hi, qui erant a patre oppressi, sicut docet in duodecimo Status. hoc asylum etiam Romulus imitatus est: unde est ‘quem Romulus acer asylum rettulit’, non ‘statuit’. {quem locum deus Lucoris, sicut Piso ait, curare dicitur. sunt quidam qui dicunt, ideo Graecos in templo Iunonis, quod asylum erat, praedam convexisse vel captivos conclusisse, quod ibi caedem fieri non liceret: et ideo feminas et pueros clausos, quod imbellis esset aetas et sexus, quibus etiam hostes parcere consueverunt.}. Cfr. R. Maltby, s.v. «asylum», in *A lexicon of ancient latin etymologies* (Leeds 1991) 60 s.; E. Forcellini, s.v. «asylum», in *Lexicon totius latinitatis* cit. 204 s.; F. Coarelli, *Palatium: il Palatino dalle origini all’impero* cit. 290 ss. Il legame con la cultura greca ha suscitato ampio dibattito in tema di riconoscimento di diritto di asilo a Roma: due sono le posizioni dottrinali a riguardo, la prima che riconosce come il diritto di asilo scaturisca dalla tradizione giuridica greca, sul punto si v. Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht* (Leipzig 1899) 458 ss.; E. Caillemer, s.v. «asylia», in *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines* I.1, a cura di Ch. Daremberg, E. Saglio (Paris 1873) 509 s.; la seconda, invece, considera ed enfatizza il carattere latino, adducendo come primaria argomentazione proprio l’origine mitica dell’*asylum Romuli*, si v. a riguardo G. Crifò, s.v. «asilo (diritto di)», in *Enciclopedia del diritto* III (Milano 1958) 191 ss. Cfr. anche R. Gamauf, *Ad statuum licet confugere: Untersuchungen zum Asylrecht im römischen Prinzipat* (Frankfurt 1999).*

senza violenza, senza esproprio. Questa inviolabilità del luogo sacro era infatti presente anche presso i Greci, come testimonia il racconto di un episodio del VI secolo a.C. ad Atene, secondo il quale, essendo stata scoperta la congiura ordita di Cilone, i cospiratori si rifugiarono nel tempio di Minerva. Megacle voleva che essi comparissero in tribunale per autodenunciarsi e per persuaderli ad uscire dal tempio, data la loro reticenza motivata dal timore di essere uccisi, questi li convinse che, se avessero mantenuto un contatto con il luogo sacro (che garantiva loro l'inviolabilità), sarebbero stati comunque salvi. I congiuranti così arrotolarono un filo alla statua della Dea per mantenere un legame con il tempio che garantiva loro protezione, tuttavia il filo si ruppe e vennero trucidati¹⁰⁹. Interessante dunque, ai nostri fini, è sottolineare come la consacrazione di un luogo e il mantenimento di contatto fisico con esso determini degli effetti giuridici. Sia il tempio che il bosco, grazie al legame con il divino, rappresentano un «punto dello spazio-tempo¹¹⁰», in quanto l'uno garantisce l'inviolabilità fisica, l'altro determina un vero e proprio mutamento di *status*: da schiavo a libero, da colpevole a innocente, da straniero a cittadino. Plutarco ci informa, inoltre, che, al centro del tracciato, Romolo scavò una fossa affinché ciascuno degli stranieri potesse gettarvi dentro una zolla della propria terra d'origine. La commistione di individui si traduce dunque materialmente in commistione di terre, in quanto il suolo della futura città risulta formato da quelle del Lazio e da quelle native di

¹⁰⁹ G. Pozzoli, F. Romani, A. Peracchi, s.v. «*Megacle*», in *Dizionario storico-mitologico di tutti i popoli del mondo II* (Livorno 1824) 1473; Plut. *Sol.* 17; Tuc. 1.126; Diog. Laer. 3.

¹¹⁰ P. Catalano, *Aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano* cit. 442., sottolinea come nel bosco sacro e nella procedura di fondazione della città, permangono i due elementi, uno spaziale ed uno temporale, che si declinano nell'oblio legato al primo, selva intricata e misteriosa, e nell'azione augurale di Romolo riconnessa all'Urbe nascente che richiede l'approvazione divina.

ciascun cittadino¹¹¹. Anche l'elemento della terra¹¹² è presente nella cultura greca, così come Livio indirettamente ricorda. Gli Ateniesi raccontavano che i primi re erano 'venuti dalla terra' e come loro discendenti si consideravano 'venuti dalla terra'. Nel mito romano tuttavia il rapporto con la terra è inverso, in quanto costitutivo e non derivativo: il suolo della città nascente è costituito da zolle provenienti dalle diverse patrie di origine dei futuri cittadini, che cancellano il loro originario legame con esse e rimettono il loro futuro nella mani del *rex* anche dal punto di vista figurativo, gettando la zolla nella fossa da questi scavata.

Liv. 1.8.5. Nobilis Romulus imaginem urbis magis quam urbem fecerat: nam incolae deerant. Erat in proximo vetus lucus; Romulus eum asylum facit, et statim singularis vis hominum collecta est: Latini Tuscique pastores, quidam etiam transmarini: Phryges sub miti Aenea, Arcades sub insigni Evandro duce influxerant. Ita ex variis elementis congregavit potens corpus unum, populumque Romanum insignis rex fecit. Sed omnes viri unius aetatis erant. Itaque quia matrimonia a nationibus finitimis petiverant et non impetrabant, feroci vi ea ceperunt. Simulaverunt ludos equestres; virgines ad spectaculum venerant et praedae fuere.

Da tutti questi elementi spicca la spinta aggregatrice e l'assimilazione tra popoli, usanze e forme di culto provenienti da culture differenti e favorite dalla

¹¹¹ Plut. *Rom.* 11.1.

¹¹² Dalla riflessione di G. Crifò. *Libertà e uguaglianza* cit. 70, emerge che in Grecia la condizione di ἄστυλος garantiva la protezione da qualsiasi turbamento alla persona e ai beni da parte degli abitanti della città che concedeva il privilegio. Il requisito comune era che i beneficiari fossero di spiccata levatura morale o avessero ricoperto ruoli politici rilevanti per la collettività: era infatti concesso agli atleti per tutelarli nel viaggio dalla loro patria al luogo dove venivano disputate le competizioni, agli ambasciatori nella loro funzione rappresentativa, agli stranieri che si erano distinti per operosità o generosità verso la città concedente, agli araldi o agli operai impiegati in lavori pubblici. Cfr. Plut. *Arat.* 28; *CIG.* 2350; P. Catalano, *Aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano* cit. 453.

posizione geografica del basso Tevere, tra le colline e il mare. Emerge un desiderio di creare un assetto civico nel senso lato ed ampio del termine, di creare identità, per definire successivamente chi è ‘diverso e altro’ sul piano dei diritti ed applicare quella logica dell’inclusione e dell’esclusione senza dimenticare la capacità di integrare l’altro riconoscendone una diversità in relazione ad un assetto definito, che è divenuto tale grazie a tale spinta aggregatrice¹¹³.

Indubbiamente l’*asylum Romuli* non può essere paragonato all’*hospitium* inteso come pratica di ospitalità inizialmente tra privati e non connotata, almeno nella sua primitiva accezione, da forme di sovranità e decisioni di vita o di morte. Esiste tuttavia una forma di *asylum* che sconfina nella pratica di ospitalità: privilegio accordato non al luogo sacro, ma alle singole persone come componente successiva dello *ius legationis*¹¹⁴ concesso agli ambasciatori. Lo straniero connotato come *asylus* era al riparo da vessazioni e da ostilità anche in caso di guerra, riprendendo una delle caratteristiche della *προξενία* greca¹¹⁵. Un ulteriore nesso, almeno ideologico, con l’*hospitium*, si può rintracciare nel legame, anche topografico, tra l’*asylum* di Romolo e il santuario di Giove Feretrio, custode dei giuramenti e dei trattati, nesso che evidenzia «la vocazione internazionale e l’indole franca riservate nei secoli»¹¹⁶ a tale luogo.

1.3 Una contestualizzazione storica

¹¹³ F. Mercogliano, *Gli stranieri nell’antica Roma* cit. 197.

¹¹⁴ Si v. Liv.4.19.3; Tac. *Ann.* 1.42.

¹¹⁵ P. Chantraine, s.v. «ξένος» cit. 764, dopo aver specificato che il termine evoca la reciprocità nelle relazioni di ospitalità, sottolinea che essere *προξένος* permette ad un soggetto di essere «citoyen qui sert de ξένος, donc citoyen d’une ville grecque chargé par une cité d’accueillir ses citoyens avec *προξενία*». Si v. *infra*.

¹¹⁶ F. Marcattili, *Quod semper pateret* cit. 85.

1.3.1 – *L'ospite nella tradizione letteraria greca*. Se dai miti desumiamo informazioni certamente edulcorate e delle quali potrebbe mettersi in dubbio l'attendibilità della loro veritiera applicazione¹¹⁷, sintomo di una contestualizzazione storica è la riproduzione di quei dati in alcune opere letterarie antiche, in particolare le tragedie e commedie greche e latine, che sappiamo – proprio perché rivolte ad un uditorio vasto ed eterogeneo – essere rappresentative di concetti, nozioni, prassi, che per forza di cose dovevano essere facilmente comprensibili e riproducibili di una realtà vissuta e nella quali sarebbe stato facile identificarsi.

Certamente numerose sono le fonti greche che fanno emergere l'idea di ospitalità di cui la cultura greca era permeata. Euripide, ad esempio, sottolinea la profondità dell'obbligo morale della ξενία: da qui l'essere ostili verso lo straniero è considerato un 'innominabile crimine' paragonabile solo a quello del mancato rispetto verso i genitori e alla mancata sottomissione al volere degli dei.

Eurip. *Ecub.* 714.715. Ἐκάβη ἄρρητ' ἀωνόμαστα, θαυμάτων πέρα, οὐχ ὄσι' οὐδ' ἀνεκτά. ποῦ δίκαια ξένων

La riprovazione, non solo morale, ma anche sociale verso chi non era benevolo verso gli ospiti è chiara.

¹¹⁷ Vasto il tema dell'attendibilità delle notizie che i miti ci tramandano, si v. W. McNeill, *Mythistory, or Truth, Myth, History, and Historians*, in Id., *Mythistory and Other Essays* (Chicago 1985) 289 ss.; Ch. Lorenz, *La linea di confine. La storia scientifica fra costruzione edecostruzione del mito*, in *Quaderni storici* 41 (2006) 1 ss.; R. Collins, *Concealing the poverty of traditional historiography: myth as mystification in historical discourse*, in *Rethinking History* 7.3 (2003) 341 ss.; A. McClintock (a cura di), *Storia mitica del diritto romano* (Bologna 2020).

Eurip. *Alcest.* 553.560. ἀλλ'εἰ δόμων σφε καὶ πόλεως ἀπήλασα ξένον μολόντα, μᾶλλον ἄν μ' ἐπήνεσας; οὐ δῆτ', ἐπεὶ μοι συμφορὰ μὲν οὐδὲν ἄν μείων ἐγίγνετ', ἀξενώτερος δ' ἐγώ. καὶ πρὸςκακοῖσιν ἄλλο τοῦτ' ἄν ἦν κακόν, δόμους καλεῖσθαι τοὺς ἐμοὺς ἐχθροξένους. αὐτὸς δ' ἀρίστου τοῦδε τυγχάνω ξένου, ὅταν ποτ' Ἄργους διψίαν ἔλθω χθόνα

Nell'*Alceste*, in un dialogo tra Eracle e Admeto, indirettamente si fa riferimento alle premure riservate all'ospite, travalicando anche situazioni di lutto familiare, a dimostrazione di come fortemente avvertito fosse il dovere di rispettare la *ξενία* nei confronti di chi, detentore del contrassegno di riconoscimento¹¹⁸, avesse invocato l'operatività del patto¹¹⁹. Emerge, dunque il problema della qualifica di ospite:

Eurip. *Alcest.* 546.550. ἡγοῦ σὺ τῶδε δωμάτων ἐξωπίους ξενῶνας οἶξας τοῖς τ' ἐφεστῶσιν φράσον σίτων παρεῖναι πλῆθος, εὖ δὲ κλήσατε θύρας μεταύλους οὐ πρέπει θοινωμένους κλύειν στεναγμῶν οὐδὲ λυπεῖσθαι ξένους.

1.3.2. – *L'ospitalità plautina*. In questa prospettiva incrociata tra il mondo greco e quello romano, una riflessione meritano anche le citazioni contenute nelle opere di Plauto¹²⁰. Le commedie plautine, lette attraverso un'indagine

¹¹⁸ Eurip. *Med.* 612-613.

¹¹⁹ Il contenuto e le rituali usanze riconnesse al patto di ospitalità si riferiscono al riconoscimento del vitto e dell'alloggio. Il relazione al primo beneficio numerose sono le fonti di diversa natura: Tuc. 8.6; *CIG.* III 5496; Herod. 4.154. Lo scambio di doni, o l'unilaterale gesto riservato all'ospite sono ben rappresentati in Diog. Laert. 2.6.51; Paus. 7.10.2, 3.8.4, 5.4.7; Poll. *Onom.* 3.59-60, 4.125; Diod. 13.83; Plut. *Quaest. Graec.* 17; Xen. *Conv.* 8.39; Apul. *Metam.* 2.11; Liv. 37.54; Vitruv. *De arch.* 6.10.4

¹²⁰ Si riportano di seguito alcune ricorrenze nelle commedie plautine dei termini *hospes* ed *hostis* e di altri lemmi o espressioni che per assonanza o per legame etimologico ci permettono

antropologica dei personaggi e delle relazioni umane rappresentate, attraversano spaccati di vita, possono essere ulteriore manifestazione dell'intrinseco concetto di ospitalità, reciprocità ed accoglienza, o anche di qualcosa di più profondo che inconsapevolmente tramandano. Esse infatti possono essere considerate espressione di una lenta transizione verso il significato di *hostis* come nemico. Infatti, l'accezione positiva legata al termine *hostis*, che si può desumere anche dalle commedie di Plauto¹²¹, è sì presente, ma è affiancata da innumerevoli altre attestazioni che riferiscono di un *hostis* pericoloso e da allontanare. Va tuttavia fatto un cauto uso di tali riferimenti, in quanto riproducono un linguaggio sicuramente non tecnico e al quale non poter ricondurre qualificazioni giuridiche, sebbene sia rappresentativo del comune sentire, spesso foriero di prassi che venivano svolte (forse inconsapevolmente) e che traducevano operativamente chi in concreto era l'*hostis* e cosa spettava all'*hospes*. A dimostrazione dello scarso tecnicismo plautino osserviamo come i termini *hostis*, *perduellis* e *inimicus* sono spesso adoperati come sinonimo, o almeno sembrerebbe che il poeta non attribuisca ad essi un confine semantico ben preciso.

Plaut. *Mil.* 129. Viden hostis tibi adesse? ... Coge in obsidium perduellis,
nostris presidium para, interclude inimicis commeatum ...Confidentiast nos
inimicos profligare posse

di ampliare il significato dei due sui quali si concentra la nostra indagine: *hospita* si v. *Pers.* 464; *hospites* si v. *Epid.* 662; *Most.* 553; *hospitalis* si v. *Poen.* 1052; *hospitium quarere* si v. *Curc.* 417; *hospitium* si v. *Poen.* 673, 688, 691, 693; *hostia* si v. *Rud.* 273; *Ps.* 326; *Poen.* 450, sul possibile legame tra *hospitium* e *hostia*, si v. *infra*; *hostiatus* (inteso come colui che accede al tempio con sacrifici), si v. *Rud.* 270; *hosticum domicilium (peregrinus)* si v. *Mil.* 450-451; *hostimentum* (cfr. *infra*) si v. *Asin.* 172; *hostis* si v. *Amph.* 599, 734.

¹²¹ *Curc.* 5; *Rud.* 434; *Trin.* 102.

L'uso ambivalente di *hostis* nelle commedie plautine, dunque come nemico e al contempo ospite, può indurre a ritenere che a cavallo tra il III e il II sec. a.C., l'*hostis* avesse già mutato il significato in nemico, ma probabilmente il cambiamento doveva ancora penetrare nella coscienza collettiva e dunque anche l'accezione positiva di *hostis* sarebbe stata facilmente compresa dal pubblico plautino¹²² L'*incipit* della commedia plautina *Curculio*, utilizza *hostis* da intendere come straniero:

Plaut. *Curc.* 1-6. PALINURUS Quo ted hoc noctis dicam proficisci foras cum istoc ornatu cumque hac pompa, Phaedrome?

PHAEDROMUS Quo Venus Cupidoque imperat, suadet Amor: si media nox est sive est prima vespera, si status conductus cum hoste incedit dies, tamen est eundum quo imperant ingratiis¹²³.

Interessante è osservare come nel testo si ha un riferimento proprio allo stesso lessico contenuto nelle XII Tavole, che indica il giorno fissato per il giudizio e che vede protagonista lo straniero designato come *hostis*. L'espressione *status conductus dies cum hoste* enfatizza il carattere costrittivo del differimento

¹²² A. Calore, *'Hostis' e il primato del diritto* cit. 122 ss., cerca di collocare, o almeno circoscrivere temporalmente, il mutamento di significato di *hostis* tra la fine del V e gli inizi del IV secolo a.C.

¹²³ Il dialogo vede protagonisti Fedromo, giovane innamorato risoluto a voler sposare la giovane Planesio già promessa al soldato Terapontigono, e Palinuro, il suo servo. I due sono di fronte al tempio di Esculapio con l'intento di incontrare Planesio distraendo la sua custode attraverso del vino, espediente non condiviso dal servo che così verrà ripetutamente percorso dal padrone. Vengono così riproposte le maschere proprie delle commedie di Plauto in una trama ricca di inganni ed equivoci che si evolveranno nel romantico lieto fine. Cfr. la citazione indiretta, con qualche modifica: Macr. *Sat.* 1.16.14. *Stati qui iudicii causa cum peregrino instituuntur, ut Plautus in 'Curculione': 'si status conductus cum hoste intercessit dies; 'hostem' nunc more veteri significat peregrinum.* Cfr. XII Tav. 2.2. *status dies cum hoste*; Gell. 16.4.4. ... *vis hostesue, status conductusue dies cum hoste; si cui eorum harunce quae causa erit, tum se postridie, quam per eas causas licebit, eo die venturum aditurumque eum, qui eum pagum, vicum, oppidumue delegerit.* Si v. *supra*.

del giudizio ad una data ulteriore, in quanto *condicere* è inteso come sinonimo di *denuntiare*¹²⁴. Può aversi inoltre sentore di tale cultura ritualizzata dell'ospitalità nel *Miles Gloriosus* di Plauto dove il vecchio Periplectomeno viene definito *hospes paternus* del giovane Pleusicle e gradualmente ne diventa *amicus*: «una relazione istituzionalizzata come l'ospitalità, in cui il vincolo non è liberamente scelto né personale, ma imposto da obblighi ereditari e familiari, si sviluppa in direzione di un legame strettamente individuale, connotato dell'affetto e da un piacere di donare che va ben al di là della logica pura di reciprocità¹²⁵». Il termine *hospes* ricorre più di una volta in tale commedia plautina facendo così emergere la compenetrazione della prassi ospitale nella vita quotidiana o comunque nelle relazioni abituali¹²⁶.

Plaut. *Mil.* 145. Nihil me poenitet iam, quanto fumptui fuerim tibi nam hospes nullus tam in amici hospitium devorti potest.

E ancora sempre nel dialogo tra i due personaggi citati:

Plaut. *Mil.* 159. Quid opus fuit hoc, hospes, sumtu tanta nostra gratia?¹²⁷

¹²⁴ Così D. Kremer, *Trattato internazionale e legge delle XII Tavole* cit. 202 s., sottolinea come Plauto, e anche Gellio, pongono l'accento su una perentorietà del differimento già presente nello stesso lessico decemvirale, in quanto l'utilizzo di *status*, participio perfetto di *sisto*, «conferisce al *dies cum hoste* il carattere di un appuntamento estremamente costrittivo ... Le due parti devono accordarsi per fissare il momento dello *status dies*. Una volta determinata la data dell'udienza, il cittadino è costretto a rendersi al processo con l'*hostis*».

¹²⁵ R. Raccanelli, *L'amicizia nelle commedie di Plauto: un'indagine antropologica* (Bari 1998) 47.

¹²⁶ Va certamente ricordata la *Mostellaria* che incentra la trama proprio sulla figura dell'*hospes*, inteso sia come chi ospita che chi è ospitato, si v. ad esempio *Most.* 478-482. A. Calore, *'Hostis' e il primato del diritto* cit. 130 ss., parla di «dualità attivo-passiva».

¹²⁷ Il legame amicale ed ereditario tra il vecchio Periplectomeno ed il giovane Pleusicle si colora di prassi ospitale.

1.4 La descrizione storico-giuridica del diritto 'internazionale' romano

1.4.1 *Il sinecismo cittadino* – Dopo che Romolo diede un popolo alla sua città, o comunque – volendo desumere dal mito il dato storico-giuridico – dopo che numerosi flussi migratori si diressero verso il centro urbano nascente, assistiamo ad un atteggiamento di progressiva chiusura interna, di definizione istituzionale dell'Urbe e dei suoi abitanti, ossia di creazione dell'identità cittadina, ma contemporaneamente di apertura verso l'esterno in un'ottica però fondata sul binomio identità-alterità. Con il sinecismo cittadino e la creazione di un assetto civico, gran parte del patrimonio comune agli appartenenti alle singole *gentes* diventa quello della *civitas*¹²⁸. Crebbero gradualmente le esigenze economiche, e i commerci assunsero un ruolo fondamentale nel processo di apertura della città verso l'ambiente circostante, in particolare nel Lazio. L'elemento che funge da collante sicuramente è la necessità economica di intessere rapporti commerciali, ma anche le alleanze militari. Le leghe religiose, inoltre, agevolano ulteriormente i rapporti, creando legami reciproci tra Roma e i popoli circostanti¹²⁹. «Dunque nell'età monarchica i meccanismi di politica estera romana si fondano su assimilazioni e incorporazioni e l'elemento unificatore per intessere relazioni

¹²⁸ Si F. De Martino, *Storia della costituzione romana*² II cit. 42 ss.; L. Capogrossi Colognesi, *Proprietà e signoria in Roma antica* (Roma 1992) 61, 141. L'a. infatti parla di «una piena identificazione della primitiva cittadinanza romana raccolta nelle *curiae* con le genti che solo in seguito connoteremo come patrizie» intitola il quarto paragrafo '*Gentes e pagi*', già questo esplicitativo di un'intrinseca connessione tra la realtà pagana e il bagaglio di *mores* proprio delle *gentes*. Viene inoltre sottolineato come la coesione tra *gentes* e *civitas*, inserita in ambito territoriale, prima dei *pagi* e poi dell'*urbs*, è favorita certamente dalla comunanza di riti religiosi condivisi e dalla lingua comune, elementi che incentivano forme aggregative più avanzate; G. Franciosi, *Clan gentilizio e strutture monogamiche*⁶ (Napoli 1999); più recentemente si v. F. Mercogliano, *Gli stranieri nell'antica Roma* cit. 204; Id. *Hostes novi cives* cit.; A. Calore, '*Hostis*' e il primato del diritto cit.

¹²⁹ L. Capogrossi Colognesi, *Storia di Roma tra diritto e potere* cit. 71 ss.

internazionali è quello religioso, forse ancor prima rispetto a quello commerciale: le leghe religiose, il controllo su stessi culti ed il rilancio di antiche tradizioni accentuano un senso di comunanza e di appartenenza al *nomen latinum*, agevolando i rapporti tra le comunità del Lazio e le comunicazioni commerciali ed economiche¹³⁰». In questo contesto si inserisce l'*hospitium*¹³¹, che va incontro allo straniero in quanto è un soggetto privo di diritti, un estraneo allo *ius civile*. La questione del riconoscimento dei diritti agli stranieri, o comunque di una forma di tutela giuridica, va infatti storicamente contestualizzata e non esaminata utilizzando la concezione moderna di territorialità del diritto. Il principio che giustifica e rende necessaria la tutela dello straniero da parte dell'ordinamento è quello della personalità del diritto¹³²: ogni individuo non recide il legame con la propria patria, anche se dovesse trovarsi fisicamente in un'altra comunità. Si riconosce, dunque, da un lato un senso d'appartenenza intrinseco¹³³ con la comunità di origine, che permane indipendentemente dalla lontananza geografica; dall'altro rileva un'estraneità al diritto della comunità ospitante e l'impossibilità di accedere alle strutture istituzionali di questa, se non attraverso la richiesta di protezione legale dei cittadini di quest'ultima¹³⁴. Se si esaminano le varie concezioni susseguitesi negli anni, si può sicuramente riflettere sull'evoluzione che gli studi di illustri romanisti hanno prodotto e conseguentemente sulla valenza

¹³⁰ L. Capogrossi Colognesi, *Storia di Roma tra diritto e potere* cit. 68.

¹³¹ D. Nörr, *Osservazioni in tema di terminologia predecemvirale e ius mercatorum mediterraneo* cit. 179, afferma come «in età arcaica l'*hospitium* è forse l'elemento più significativo della vita internazionale».

¹³² M. Talamanca, *I mutamenti della cittadinanza* cit. 704 ss.; Id., *Il diritto romano come fattore di unificazione nel mondo antico*, in *Studi in memoria di G. Impollomeni* (Milano 1999) 411 ss.; F. Mercogliano, *Gli stranieri nell'antica Roma* cit. 194.

¹³³ M. Talamanca, *I mutamenti della cittadinanza* cit. 703 ss.

¹³⁴ La contrapposizione tra *hostis* e *civis* è presente in numerosi fonti: cfr. ad esempio Plaut. *Pers.* 753. *Hostibus victis, civibus salvis*; Enn. *Epigr.* 6. *Nemo civis neque hostis quibus pro factis reddere opis pretium*.

dell'*hospitium* in base alle varie tesi che delineano differientemente i rapporti internazionali romani: dalla concezione mommseniana dell'ostilità originaria¹³⁵, che avrebbe caratterizzato le relazioni di Roma con gli stranieri, intesi come esseri vicini alla schiavitù, esposti alla morte o all'asservimento se mai avessero osato accostarsi autonomamente alle istituzioni romane, si deduce un significato di *hospitium* inteso come la condizione dello straniero fatto prigioniero, ma rimasto apparentemente libero¹³⁶. Questa idea è stata successivamente abbandonata¹³⁷ per abbracciare invece un concetto di straniero connotato da un bisogno innato di protezione, proprio per la sua lontananza dalle istituzioni romane: un'idea non conciliabile con quella dell'ostilità originaria, ma che considera lo straniero un 'fuori-legge', che non può difendere i propri diritti da solo, ma che necessita di ricorrere ad un cittadino romano dotato di piena cittadinanza. L'origine dell'*hospitium*, riprendendo tutte le riflessioni proposte, viene ricondotta dunque alle prime relazioni commerciali¹³⁸ e in questa sua fase embrionale manca del carattere d'istituzione nazionale¹³⁹, conseguenza necessaria dell'assenza di norme giuridiche a tutela della vita e degli interessi di uno straniero costretto a soggiornare a Roma per motivazioni economiche e commerciali, dunque pratiche. E pratiche devono essere anche le tutele da dare allo straniero: l'*hospes*, infatti, oltre ad essere accolto nella casa del cittadino romano senza limiti di tempo, viene rappresentato in giudizio e difeso da quest'ultimo in caso di controversie processuali; vengono ad esso assicurati sia le cure in caso di malattia, che la

¹³⁵ Th. Mommsen, *Römische Forschungen* I cit. 326 ss.

¹³⁶ M. Lemosse, *Hospitium*, in *Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino* III (Napoli 1984) 80 ss.

¹³⁷ Cfr. per tutti F. De Martino, *Storia della costituzione romana*² II cit.

¹³⁸ R. Leonhard, s.v. «*hospitium*», in *RE*. VIII.2 (Stuttgart 1913) 2494.

¹³⁹ M. Marchetti, s.v. «*hospitium*» cit. 1044.

sepoltura in caso di morte, oltre al pagamento del riscatto laddove fosse stato fatto prigioniero di guerra. Il fondamento di tali diritti/doveri, inizialmente non è giuridico, ma morale e religioso, aspetto che incentiva il confronto con le antiche pratiche di ospitalità greche, sebbene controverso sia stato il paragone di questo con la più antica ξενία. Tale accostamento impone cautele¹⁴⁰: comune senza dubbio è il concetto generale di ospitalità e protezione presso entrambi i popoli, potendo condurre talvolta a simili manifestazioni esterne, altre volte a rilevanti differenze, ma la genesi dell'*hospitium* latino sottolinea la conquista dell'autonomia dal punto di vista concettuale. Inoltre, in ogni caso, il sentimento religioso dell'*hospitium* sembra essere presente, ma in modo meno forte rispetto alla ξενία. Viene così assicurata ospitalità e protezione ad uno straniero o a gruppi di stranieri che si trovano sul territorio romano, inizialmente regolamentando rapporti di diritto privato. Potrebbe parlarsi di vere e proprie forme di immigrazione, che sollevano problematiche di integrazione sostanziale nella società che presta accoglienza. Realtà cosmopolite, trasferimento materiale, reciprocità e necessaria tutela sono tutte esigenze e temi che rimandano all'efficace espressione di «ubiquità immaginaria¹⁴¹», che evoca la creazione di un complesso sistema per regolare e definire i potenti flussi migratori nell'Urbe. Va però sottolineato come Roma superi il fattore religioso e crei un sistema fondato

¹⁴⁰ L'accostamento e le differenze tra il mondo greco e romano in merito alle pratiche di ospitalità sono stati oggetto di innumerevoli riflessioni. Si v. M. Marchetti, s.v. «*hospitium*» cit. 1046; L.J. Bolchazy, *Hospitality in early Rome. Livy's concept of its humanizing force* (Chicago 1977) *passim*; M. Talamanca, *I mutamenti della cittadinanza* 703 ss.; J. Nicols, *Hospitium and political friendship in the late Republic*, in M. Peachin (ed.), *Aspects of friendship in the Graeco-Roman world* (Portsmouth 2001) 99 ss; U. Curi., *Introduzione*, in AA.VV., *Xenos. Filosofia dello straniero* (Padova 2002) 11 ss.; Id., *La filosofia dello straniero*, in *Rivista della scuola superiore delle economie e delle finanze* 1 (2006); Id., *Straniero* (Milano 2010); R. Leonhard, s.v. «*hospitium*» cit. 2494 ss.

¹⁴¹ C. Moatti, W. Kaiser, *Mobilità umana e circolazione culturale nel mediterraneo dall'età classica all'età moderna*, in *Storia d'Italia. Annali XXIV. Migrazioni* (Torino 2009) 5 ss.

sulla reciprocità, delineando così le premesse per dare una primitiva tutela istituzionale ai non cittadini. Già in età monarchica, e forse anche prima che venissero recepiti nel ‘diritto internazionale romano’ gli strumenti formali del *foedus*, della *societas* e dell’*amicitia* (o almeno contestualmente ad essi), l’*hospitium* diviene uno strumento adoperato anche nella regolamentazione dei rapporti tra popoli¹⁴². Probabilmente si attinge a prassi ormai consolidate in ambito privatistico per concorrere alla formazione dello *ius gentium*¹⁴³. «L’intervento dello Stato conferisce a quella che nell’ospitalità tra privati è semplice protezione del diritto dello straniero, il carattere di riconoscimento di questo diritto e tramuta il vincolo puramente morale in vincolo politico»¹⁴⁴. L’*hospitium* da *privatum* diviene *publicum*, perché coinvolge non solo singoli cittadini, ma intere comunità nella gestione dei rapporti¹⁴⁵, sempre in un’ottica paritaria e di reciprocità dei diritti riconosciuti ad entrambi. L’interesse di Roma a regolamentare, o almeno definire, i rapporti con i popoli circostanti è frutto della consapevolezza di disparità sociali e giuridiche: tutti gli stranieri, cioè tutti coloro che sono privi della cittadinanza romana, sono potenzialmente estranei alle norme dell’ordinamento cittadino, a dimostrazione del forte senso di identità, dove

¹⁴² Pomponio identifica l’*amicitia*, l’*hospitium* e il *foedus* come i tre strumenti di cui Roma si serviva per regolamentare i rapporti internazionali e li considera tre rapporti differenti. D. 49.15.5.2 (Pomp. 37 ad Quint. Mucium). *In pace quoque postliminium datum est: nam si cum gente aliqua neque amicitiam, neque hospitium, neque foedus amicitiae causa factum habemus hi hostes quidem non sunt. Quod autem ex nostro ad eos pervenit illorum fit et liber homo noster ab eis servus fit et eorum. Idemque est si ab illis ad nos aliquid perveniat. Hoc quoque casu igitur postliminium datum est.* Livio, invece, declassa l’*amicitia* intendendola il fine del trattato e non come rapporto autonomo. Si v. *infra*.

¹⁴³ F. De Martino, *Storia della costituzione romana*² II cit. 23.

¹⁴⁴ M. Marchetti, s.v. «*hospitium*» cit. 1047.

¹⁴⁵ Liv. 1.45, ci informa dell’*hospitium* tra Servio e i Latini; Dion. Hal. 5.34, riferisce di un *hospitium* tra Tarquinio e gli Etruschi. F. De Martino, *Storia della costituzione romana*² II cit. 23, considera che solo nel caso in cui giovava ad una collettività si considerava pubblico, mentre nell’ospizio privato il contraente è sempre un privato cittadino. Sulla natura unitaria dell’*hospitium* privato e pubblico cfr. E. Täubler, *Imperium Romanum. Studien zur Entwicklungsgeschichte des römischen Reiches I. Die Staatsverträge und Vertragsverhältnisse* (Leipzig 1913 [rist. an. Roma 1964]) 402 ss.

«l'appartenenza si realizza anche con l'esclusione dell'altro»¹⁴⁶. Osserviamo come numerosi sono gli scontri bellici tra Roma e le città circostanti: Roma spesso assorbe materialmente la popolazione sconfitta per far fronte sia ad esigenze espansionistiche che di popolamento della città. Le guerre appaiono come «sinecismi continui e frenetici, assorbimenti continui di insediamenti sottomessi»¹⁴⁷. Emblematica a riguardo è la storica vicenda della vittoria di Roma su Alba Longa, l'antico centro federale delle comunità latine: tutte le strutture urbane di Alba Longa furono soppresse e la sua popolazione trasferita a Roma anche come cittadini romani¹⁴⁸. Capiamo bene come questo frenetico processo di fusione ed integrazione ne crea uno altrettanto vorticoso di espansione e consolidamento di Roma, che dunque diventa meta di flussi migratori, gruppi minori, clan gentilizi, singole famiglie o addirittura individui che si dissociano dalle loro comunità di appartenenza, dando origine anche a forme di ospitalità tra gruppi aristocratici appartenenti a comunità politiche diverse.

1.4.2 'Foedus', 'hospitium', 'societas' e 'amicitia' – La crescita urbanistica ed istituzionale dell'Urbe getta le basi per la regolamentazione internazionalistica, in cui l'*hospitium publicum* si inserisce, per intessere politiche di alleanze, interrotte da guerre e scontri, soprattutto con le comunità limitrofe. Roma, dunque, consolida la propria posizione riconoscendosi vittoriosa in numerosi azioni belliche che le attribuiscono forza, ma soprattutto unità e

¹⁴⁶ L. Capogrossi Colognesi, *Storia di Roma tra diritto e potere* cit. 69.

¹⁴⁷ Così L. Capogrossi Colognesi, *Storia di Roma tra diritto e potere* cit. 68.

¹⁴⁸ Liv. 1.29-30. Numerosi sono gli studi che si sono interessati alle vicende di Alba Longa e ai tentativi di collocazione geografica. Si v. ad esempio i corposi contributi interdisciplinari raccolti in *Alba Longa. Mito, storia, archeologia*, a cura di A. Pasqualini (Roma 1996); A. Grandazzi, *La (re)invenzione di Alba: topografia, religione, mitografia a proposito dell'arx Albana*, in *Scienze dell'Antichità* 13 (2006) 749 ss.; Id., *Alba Longa, histoire d'une légende. Recherches sur l'archéologie, la religion, les traditions de l'ancien Latium* (Roma 2008).

gradualmente si avverte la necessità di regolamentare in maniera più duratura tali relazioni con gli altri popoli, svincolandole sempre di più dal fattore bellico. Alle origini siamo ancora in una fase in cui le relazioni internazionali sono tutte connotate da un carattere squisitamente paritario e simmetrico dei contraenti e di ciò abbiamo prova dai numerosi strumenti adoperati¹⁴⁹. Pensiamo al *foedus*: solenne accordo internazionale stretto tra due comunità indipendenti, che può stabilire un'alleanza militare, *societas*¹⁵⁰, oppure un rapporto di semplice vicinato,

¹⁴⁹ Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht I* (Leipzig 1888) 591, suddivide i trattati in due categorie: quelli a termine (tregua) e quelli perenni (*hospitium publicum* e *amicitia*). E. Täubler, *Imperium romanum* cit. 402 ss., invece, pur accettando l'antitesi tra trattati temporanei e permanenti, li suddivide ancora in quelli che presuppongono l'autonomia dei soggetti e negli altri che presuppongono l'assenza di sovranità. Al di là delle varie tesi, innegabile è il carattere del *foedus* inteso come un trattato solenne e formale dalle connotazioni religiose e solitamente usato per definire rapporti particolarmente importanti. Si pensi alla solennità del rito a cui partecipavano due membri del collegio dei Feziali: il *verbenarius* (dall'utilizzo della verbena per il rito) e il *pater patratus* (incaricato dal precedente di rappresentare il popolo romano e di recitare una formula sacra), cfr. sullo specifico tema T. Blaive, *Indictio belli. Recherches sur l'origine du droit fecial romain*, in *RIDA*. 40 (1993) 185 ss.; M.W. Hoffman Lewis, *The official priests of Rome under the Julio-Claudians* (Rome 1995); e più recentemente L. Franchini, *Aspetti giuridici del pontificato romano. L'età di Publio Licinio Crasso (212-183 a.C.)* (Napoli 2008); G. Turelli, «*Audi Iuppiter*». *Il collegio dei feziali nell'esperienza giuridica romana* (Milano 2011). L'*amicitia* e l'*hospitium* si connotano per il loro contenuto, non per la forma. Il primo è più generale riguardando rapporti tra stati connotato dal dovere di neutralità e di conservare la pace, il secondo è più specifico conferendo particolari diritto al soggetto che ne è investito: distinzione negata da Mommsen, si v. Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht III* cit. 591, ma esistente almeno inizialmente, come sottolineano G. Carle, *Le origini del diritto romano: ricostruzione storica dei concetti che stanno alla base del diritto pubblico e privato di Roma* (Torino 1888) 143 ss.; M. Marchetti, s.v. «*hospitium*» cit. 1048; Ch. Lécrivain, s.v. «*hospitium*», in *DAGR*. III.1 (Paris 1900) 229 ss.; Id. s.v. «*amicitia*», in *DAGR*. I (Paris 1900) 298 ss. Spesso l'*hospitium* è legato ad altri vincoli formali (cfr. il s.c. di Asclepiade) e prassi non rara era infatti la compresenza di *hospitium* e *amicitia*, soprattutto dagli ultimi due secoli della repubblica in poi, sul tema cfr. R.M. Cimma, *Reges socii et amici populi Romani* (Milano 1976) 21 s.; L. Capogrossi Colognesi, *Ius commercii, conubium, civitas sine suffragio. Le origini del diritto internazionale privato e la romanizzazione delle comunità latino-campane*, in *Le strade del potere* (Catania 1994) 3 ss.; Id., *La genesi dell'impero municipale*, in *Roma e America. Diritto romano comune* 18 (2004) 243 ss.

¹⁵⁰ Livio indica i *tria genera foederum* con i quali i popoli possono stringere un rapporto di amicizia: Liv. 34.57.8. *Esse autem tria genera foederum quibus inter se paciscerentur amicitias civitates regesque: unum, cum bello victis dicerentur leges; ubi enim omnia ei qui armis plus posset dedita essent, quae ex iis habere victos, quibus multari eos velit, ipsius ius atque arbitrium esse; alterum, cum pares bello aequo foedere in pacem atque amicitiam venirent; tunc enim repeti reddique per conventionem res et, si quarum turbata bello possessio sit, eas aut ex formula iuris antiqui aut ex partis utriusque commodo componi; tertium esse genus cum qui numquam hostes fuerint ad amicitiam sociali foedere inter se iungendam coeant; eos neque dicerent accipere leges; id enim victoris et victi esse.* Come dunque si evince dal frammento, le tre categorie di *foedera* sono riconducibili a due situazioni: la regolamentazione dell'evento bellico inteso come motivo del contatto tra i popoli oppure un comune accordo in tempo di pace. La prima si inserisce nella cosiddetta 'logica della guerra' potendo causare o una situazione di supremazia del vincitore

*amicitia*¹⁵¹. Esempio di tali rapporti internazionali è il primo trattato tra Roma e Cartagine¹⁵², che definisce i limiti a possibili aggressioni cartaginesi. Sono coinvolte tutte le città del Lazio, tra le quali emerge una distinzione tra alcune considerate ‘alleate dipendenti’ e altre città considerate ‘non soggette’. Tale trattato dimostra come sia duplice la panoramica internazionale: da un lato Roma intesse rapporti, assumendo un ruolo crescente anche al di fuori del Lazio, dall’altro si forma un sistema organico, che definisce i rapporti tra le varie città del Lazio. Sempre dal testo di Polibio¹⁵³, che riporta il trattato con Cartagine,

sul vinto imponendo le proprie condizioni o una parità di condizioni di pace. Se invece abbandoniamo la condizione di popoli belligeranti, non è più la guerra che stimola la stipula del *foedus* ma l’intento di stabilire condizioni paritarie soprattutto di carattere militare ma in tempo di pace: tale *foedus* è detto sociale. Esiste ancora una volta una commistione tra categorie di trattati, in questo ultimo caso, tra *amicitia* e *societas* innescando un nesso di strumentalità della seconda verso la prima. La *societas* evoca un legame militare perpetuo a scopi difensivi e offensivi con l’obbligo di corrispondere truppe, navi e contingenti militari conservando però l’autonomia delle singole comunità unite militarmente a Roma, cfr. Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht* III.1 cit. 651. La qualifica di *socius et amicus* denota la suddetta commistione tra categorie, che secondo Mommsen sarebbe una condizione paritaria proprio in quanto si evoca l’*amicitia*. Su tali temi si v. G. Luraschi, *Foedus, Ius Latii, Civitas. Aspetti costituzionali della romanizzazione in Transpadana* (Padova 1979); e la recensione critica a tale *o.u.c.* di L. Labruna, *Romanizzazione, foedera, egemonia*, in *Index* 12 (1984) 299 ss. [= in *Admnicula* (Napoli 1991) 127 ss]. Un particolare aspetto, circa le categorie liviane di *foedera* e condiviso dai due autori da ultimo citati, riguarda la demolizione della contrapposizione tra *foedera aequa* e *iniqua*.

¹⁵¹ Cfr. sul tema A. Heuss, *Die völkerrechtlichen Grundlagen der römischen aussenpolitik in republikanischer zeit* (Leipzig 1933); per una panoramica più ampia si v. R. Schulz, *Die Entwicklung des römischen Völkerrechts in vierten und fünften Jahrhundert n. Chr.* (Stuttgart 1993).

¹⁵² Si v., proprio sul rapporto tra il trattato con Cartagine e l’*amicitia*, esplicativo della incisività della *fides* che anima tali rapporti, D. Nörr, *Osservazioni in tema di terminologia giuridica predecemvirale e ius mercatorum mediterraneo* cit., che interpreta tali relazioni internazionali come riproduttive, o meglio esplicative, di un pregresso e denso rapporto tra Romani e Cartaginesi fondato sulla *fides*, l’*amicitia* appunto; L. Capogrossi Colognesi, *Cittadini e territorio: consolidamento e trasformazione della civitas romana* (Roma 2000) 103 ss.; F. Mercogliano, *Gli stranieri nell’antica Roma* cit. 195.

¹⁵³ Polyb. 3.22.1-13. «[1] Γίνονται τοιγαροῦν συνθήκαι Ῥωμαίοις καὶ Καρχηδονίοις πρῶται κατὰ Λεύκιον Ἰούνιον Βροῦτον καὶ Μάρκον Ὠράτιον, τοὺς πρῶτους κατασταθέντας ὑπάτους μετὰ τὴν τῶν βασιλέων κατάλυσιν, ὑφ’ ὧν συνέβη καθιερωθῆναι καὶ τὸ τοῦ Διὸς ἱερὸν τοῦ Καπετωλίου (...)«Ἄς καθ’ ὅσον ἦν δυνατόν ἀκριβέστατα διερμηνεύσαντες ἡμεῖς ὑπογεγράφαμεν. Τηλικαύτη γὰρ ἡ διαφορὰ γέγονε τῆς διαλέκτου καὶ παρὰ Ῥωμαίοις τῆς νῦν πρὸς τὴν ἀρχαίαν ὥστε τοὺς συνετωτάτους ἔνια μόλις ἐξ ἐπιστάσεως διευκρινεῖν», [4] Εἰσὶ δ’ αἱ συνθήκαι τοιαῖδε τινές: "ἐπὶ τοῖσδε φιλίαν εἶναι Ῥωμαίοις καὶ τοῖς Ῥωμαίων συμμάχοις καὶ Καρχηδονίοις καὶ τοῖς Καρχηδονίων συμμάχοις. [5] Μὴ πλεῖν Ῥωμαίους μηδὲ τοὺς Ῥωμαίων συμμάχους ἐπέκεινα τοῦ Καλοῦ ἀκρωτηρίου, ἐὰν μὴ ὑπὸ χει μῶνος ἢ πολεμίων ἀναγκασθῶσιν; [6] ἐὰν δέ τις βία κατενεχθῆ, μὴ ἐξέστω αὐτῷ μηδὲν ἀγοράζειν μηδὲ λαμβάνειν πλὴν ὅσα πρὸς πλοίου ἐπισκευὴν ἢ πρὸς ἱερά (...) [8] Τοῖς δὲ κατ’ ἐμπορίαν παραγινόμενοις μηδὲν ἔστω τέλος πλὴν ἐπὶ κήρυκι ἢ γραμματεῖ [9] ὅσα δ’ ἂν τούτων παρόντων πραθῆ, δημοσίᾳ πίστει ὀφειλέσθω

emerge il forte interesse alla tutela dei soggetti coinvolti nel dare un'adeguata protezione giuridica agli stranieri¹⁵⁴, pur non equiparandoli ai propri cittadini. Senza dubbio le relazioni facilitate sono quelle con i popoli del Lazio, connotate da un comune sostrato culturale, riconducibile *in primis* alla medesima lingua e religione, ma anche dalla vicinanza geografica che inevitabilmente le favorisce ed incentiva. Il *Foedus Cassianum*¹⁵⁵, la pace e l'alleanza tra Latini e Romani,

τῶ ἀποδομένῳ, ὅσα ἂν ἦ ἐν Λιβύῃ ἢ ἐν Σαρδόνι πραθῆ. [10] Ἐὰν Ῥωμαίων τις εἰς Σικελίαν παραγίνηται, ἧς Καρχηδόνιοι ἐπάρχουσιν, ἴσα ἔστω τὰ [11] Ῥωμαίων πάντα. Καρχηδόνιοι δὲ μὴ ἀδικεῖτωσαν δῆμον Ἀρδεατῶν, Ἀντιατῶν, Λαρεντίνων, Κιρκαιτῶν, Ταρρακινιτῶν, μηδ' ἄλλον μηδένα Λατίνων, [12] ὅσοι ἂν ὑπήκοοι· ἐὰν δὲ τινες μὴ ᾧσιν ὑπήκοοι, τῶν πόλεων ἀπεχέσθωσαν· ἂν δὲ λάβωσι, Ῥωμαίοις [13] ἀποδιδότωσαν ἀκέρατον φρούριον μὴ ἐνοικοδομεῖτωσαν ἐν τῇ Λατίνῃ. Ἐὰν ὡς πολέμοι εἰς τὴν χώραν εἰσέλθωσιν, ἐν τῇ χώρᾳ μὴ ἐννυκτερευέτωσαν.». «Il primo trattato tra Romani e Cartaginesi fu stipulato al tempo di Lucio Giunio Bruto e Marco Orazio, i primi consoli eletti dopo la cacciata dei re, sotto i quali avvenne anche la dedica del tempio a Giove Capitolino (...) (3) Il testo del trattato che ho cercato d'interpretare con la maggiore esattezza possibile, ma tanta differenza intercorre tra la lingua arcaica dei Romani e quella attuale che soltanto dei competenti esperti, dopo attento esame, riescono a capirne a stento qualcosa [4] Il testo dice pressappoco così: "l'amicizia tra i Romani e i loro alleati e i Cartaginesi e i loro alleati è garantita da questi patti. [5] Né i Romani né i loro alleati dovranno navigare oltre il promontorio Kalòs, a meno che non vi siano costretti da una tempesta o da nemici. [6] Se poi qualcuno sarà condotto per forza oltre a quel promontorio, non gli sarà lecito né fare acquisti, né portarsi via alcunché, ad eccezione di quanto gli possa servire per la riparazione della nave o per la celebrazione dei riti sacri (...) [8] Coloro che vengono per affari, non potranno concludere nessun contratto senza la presenza di un araldo (κῆρυξ) o di uno scriba (γραμματεὺς) [9] e il pagamento del prezzo di tutte le merci vendute alla presenza di costoro, sia in Libia che in Sardegna, avrà pubblica garanzia (δημοσίᾳ πίστει). [10] Se qualcuno dei Romani arriva in qualche parte della Sicilia che sia sotto giurisdizione cartaginese, godrà [11] di tutti gli stessi diritti degli altri. Da parte loro i Cartaginesi non faranno torti alle popolazioni di Ardea, Anzio, Laurento, Circeo, Terracina né ad alcun'altra città dei Latini [12] che sono soggette a Roma; si terranno inoltre lontani dalle città non soggette ai Romani e, qualora ne prendano qualcuna, [13] la restituiranno intatta ai Romani. Non costruiranno alcuna fortezza in territorio latino e, se vi dovessero entrare in armi, non potranno passarvi la notte». Sul tema si v. C. Vacanti, *Per un atlante geopolitico della Repubblica romana. Italia e Magna Grecia tra Il sannitica e I punica*, in *Incidenza dell'antico. Diaologhi di storia greca* 14.2 (2016) 263 ss.

¹⁵⁴ D. Nörr, *Osservazioni in tema di terminologia giuridica predecemvirale e ius mercatorum mediterraneo* cit. 180, dedica un paragrafo del suo corposo contributo intitolato 'La protezione (giudiziaria) nel campo del mercati internazionali'. In un'ottica diacronica l'a. analizza, contestualizzandola storicamente, la clausola contenuta nel primo trattato tra Roma e Cartagine, che afferma: «quanto venga venduto alla presenza dello scrivano sia dovuto al venditore con pubblica garanzia».

¹⁵⁵ Dion. Hal. 5.61.3, elenca le parti contraenti: Roma e le 29 città della Lega latina. Si v. anche Dion. Hal. 6.95, che riporta il contenuto del trattato: esso prevede la pace, il divieto di transito di nemici (sono tali non solo i popoli che dichiarano direttamente guerra ad una delle parti del trattato, ma anche coloro che si schierano contro gli alleati), reciproca assistenza in caso di guerra e uguali diritti sul bottino. Le sentenze private devono essere pronunciate entro dieci giorni, presso la popolazione dove sia stato contratto il vincolo. Ampi studi hanno avuto come argomento il *Foedus Cassianum*, tra i tanti si v. A. Rosenberg, *Die Entstehung des sogenannten Foedus Cassianum und des latinischen Rechts*, in *Hermes* 55 (1920) 340 ss.; L. Capogrossi Colognesi, *In*

sancisce la grande manifestazione di questo rapporto privilegiato. Il latino che si trova a Roma, non solo viene assimilato ai *cives romani* per quanto concerne la fruizione dello *ius civile* e la conseguente protezione processuale nelle forme solenni (*ius commercii*)¹⁵⁶, ma è anche ammesso a stringere validi rapporti matrimoniali con i Romani (*ius connubii*)¹⁵⁷. Chiara però è la precisazione che questi primi rapporti internazionali formalizzati, così come quelli demandati all'iniziativa privata, si fondano sul concetto di parità tra i contraenti e di reciprocità, in quanto Roma dialoga in maniera egualitaria con tali soggetti¹⁵⁸. Questo stesso presupposto si ritrova infatti anche nell'*hospitium*, che tra i requisiti dei contraenti richiede il pieno godimento dei diritti nell'ordinamento di provenienza e la diversa nazionalità, proprio a dimostrazione dell'assoluta parità delle parti¹⁵⁹. Reciprocamente i soggetti interessati godono dello *ius migrandi*¹⁶⁰, spostando la loro residenza nella nuova comunità e anche acquisendo la cittadinanza romana¹⁶¹, sebbene tale «scontatissima trinità concettuale¹⁶²», che lo lega al *commercium* ed al *conubium*, sia stata criticata, riducendo lo *ius migrandi* ad un privilegio quasi individuale per ristretti gruppi identificati. Altri sintomi di

marginale al primo trattato tra Roma e Cartagine, in *Studi in onore di E. Volterra V* (Milano 1971) 188 s. Più recentemente J. Russell, R. Cohn, *Foedus Cassianum* (Edinburgh 2012).

¹⁵⁶ M. Kaser, *Von Begriff des commercium*, in *Studi in onore di V. Arangio-Ruiz II* (Napoli 1957) 131 ss. [= in Id., *Ausgewählte Schriften I* (Napoli 1976) 271 ss.].

¹⁵⁷ F. De Visscher, *Conubium et civitas*, in *RIDA*. 2.1 (1952) 401 ss.

¹⁵⁸ Tale reciprocità e uguaglianza si manifesta anche nel divieto di apporre ulteriori clausole al trattato o di cancellarne alcuna se non con il consenso dei romani e di tutti i latini, si v. Dion. Hal. 6.95.2. Nonostante il racconto enfatizzi tali elementi, questi sono stati fortemente ridimensionati da M. Humbert, *Municipium et Civitas sine Suffragio* cit. 68 ss.; coerentemente alle fonti, invece, L. Capogrossi Colognesi, *Ius commercii, conubium, civitas sine suffragio* cit. 16 s., pone l'accento sul carattere egualitario delle clausole del trattato.

¹⁵⁹ M. Marchetti, s.v. «*hospitium*» cit. 1044 ss.

¹⁶⁰ P. Catalano, *Linee del sistema sovranazionale romano I* cit. 255 ss. è critico in merito alla qualificazione dello *ius migrandi* nel *Foedus Cassianum*. Ciò che l'a. contesta è l'accostamento all'isopoliteia; S. Barbati, *Gli studi sulla cittadinanza romana prima e dopo le ricerche di Giorgio Luraschi*, in *RDR* 12 (2012) 32 ss. Si v. il recente contributo di M.F. Corsi, *Lo spazio della cittadinanza: dallo ius migrandi all'organizzazione in municipi e colonie nell'età repubblicana*, in *Iura* 68 (2020) 137 ss.

¹⁶¹ M. Talamanca, *I mutamenti della cittadinanza* cit. 705.

¹⁶² F. Mercogliano, *Gli stranieri nell'antica Roma* cit. 215.

questa apertura di Roma a livello internazionalistico sono l'isopoliteia¹⁶³ (diritto di spostarsi nel Lazio per potersi insediare in un'altra comunità della Lega Latina) e l'apertura dei tribunali agli appartenenti alla federazione. Osserviamo, dunque, come lo scenario delle regolamentazioni dei rapporti con gli stranieri diventa sempre più vario e composito, ma tanto è possibile riconoscere ai non romani diritti, in quanto si è ormai ben definito l'insieme delle prerogative proprie del cittadino romano. Essere cittadino romano comporta dunque una serie di diritti e doveri esclusivi. Si pensi al diritto di elettorato attivo e passivo e dunque alla partecipazione alla vita politica dell'Urbe, riconosciuta non in maniera univoca, ma declinata in base all'appartenenza al patriziato o alla plebe. Solo il cittadino romano può votare nei comizi e, in essi, decide della guerra e della pace, dell'abolizione e della concessione della libertà, della creazione dei magistrati, dell'esercito, dei tributi, della vita dei concittadini, degli onori e dei trionfi. Egli è legittimato all'esercizio delle azioni popolari attraverso i magistrati dotati dello *ius rogationis* davanti ai comizi. Egli solo può essere eletto alle magistrature, godere dello *ius militiae*, entrare nei collegi sacerdotali, prendere parte agli auspici, fondare una tomba. A lui spettano il diritto di *provocare ad populum*, di essere esente da pene corporali, di sottrarsi mediante *exilium* alla pena capitale.

¹⁶³ Da segnalare è la difficoltà definitoria dell'isopoliteia contenuta nel *Foedus Cassianum*. P. Catalano, *Linee del sistema sovranazionale romano* I cit. 255 e L. Capogrossi Colognesi, *In margine al primo trattato tra Roma e Cartagine* cit. 16 ss., danno contezza del problema. Entrambi gli autori sono cauti nel trasporre l'isopoliteia nel contesto romano, data la pluralità e l'eterogeneità delle parti che sono coinvolte. Ravvisano, invece, l'intento nel predisporre regole comuni ai cittadini del *Latium vetus* al fine di creare un'omogeneità giuridica. Si v. I. Oehler, s.v. «isopoliteia», in *PWRE*. IX (Stuttgart 1916) col. 2227 ss.; anche P.B. Chamorro, *Ius Hospitii y ius civitatis* cit. 211; J.P. González, *La isopoliteia como concesión de ciudadanía a comunidades extranjeras en las épocas clásica y helenística*, in D. Plácido, M. Valdés, F. Echeverría, Y. Montes (eds.), *La construcción ideológica de la ciudadanía. Identidades culturales y sociedad en el mundo griego antiguo* (Madrid 2006) 327 ss.; M.F. Corsi, *Lo spazio della cittadinanza: dallo ius migrandi all'organizzazione in municipi e colonie nell'età repubblicana* cit. 137 ss.

Inoltre, solo il cittadino romano può accedere, per tutelare i propri diritti, alle diverse forme di tutela processuale dello *ius civile*, condizione questa che non solo inizialmente favorisce le forme di tutela individuali dello straniero a Roma attraverso l'*hospitium privatum*, ma successivamente attiva una risposta istituzionale dell'ordinamento attraverso la creazione del *praetor peregrinus*¹⁶⁴, senza però abbandonare possibili soluzioni specifiche per categorie di soggetti determinati con i quali Roma ha un rapporto privilegiato perché regolamentato da accordi *ad hoc*. Ancora una volta è il proliferare dei traffici economici e commerciali, di cui Roma è il cuore pulsante, a innescare una reazione dell'ordinamento: per rendere stabile e legittima la presenza degli stranieri è necessario assicurare loro regole certe¹⁶⁵, dotando il secondo pretore di una sfera di competenza distinta ma altrettanto incisiva¹⁶⁶, attraverso la compresenza di due

¹⁶⁴ F. Lamberti, *Il cittadino romano*, in A. Barbero, *Storia d'Europa e del Mediterraneo* V, cur. G. Traina (Roma 2008) 530.

¹⁶⁵ M. Marchetti, s.v. «*hospitium*» cit. 1044 ss; prospettiva interessante quella espressa da V. Marotta, *Tutela dello scambio e commerci mediterranei* cit. 66, in merito alla nascita della *iurisdictio peregrina* legata alla tutela degli scambi commerciali: «Il fondamento originario della tutela dello scambio commerciale, è invece, individuabile altrove: nella regola che assicura piena protezione giuridica, dal momento della consegna, a chi ha già adempiuto. Nel quadro della *iurisdictio inter cives et peregrinos*, questo meccanismo, integrandosi con la *fides* – criterio capace di determinare il reale contenuto dell'affare e degli impegni effettivamente assunti dalle parti –, pose le basi dell'originaria disciplina *iuris gentium* dei traffici commerciali in area romana».

¹⁶⁶ Ampio dibattito storiografico si è avuto in merito alle sfere di competenza dei due pretori, *urbanus* e *peregrinus*. Alla base di esso vi è la fonte D. 1.2.2.28 (Pomp. *Lib. Sing. Ench.*). *Post aliquot deinde annos non sufficiente eo praetore, quod multa turba etiam peregrinorum in civitatem veniret, creatus est et alius praetor, qui peregrinus appellatus est ab eo, quod plerumque inter peregrinos ius dicebat*. Chi ha proposto una svolta in risposta all'opinione comune, che vedeva una cesura tra le due giurisdizioni, quella del *praetor urbanus*, riguardante sempre e soltanto le controversie tra *cives*, e quella del *praetor peregrinus*, riguardante le liti tra *peregrini* e tra *peregrini* e *cives*, è stato F. Serrao, *La iurisdictio del praetor peregrinus* (Milano 1954). L'a. identifica nella *lex Aebutia* una cesura: mentre prima di tale provvedimento vi era una separazione di competenze, dopo, grazie al possibile utilizzo del processo *per formulas* anche tra cittadini romani, il *praetor peregrinus* poteva risolvere controversie tra *cives*. Si v. *contra* D. Doube, *The Peregrine Praetor*, in *The Journal of Roman Studies* 41.1 (1951) 66 ss., che interpreta a sostegno della totale originaria separazione tra le due giurisdizioni, note fonti come la *lex Acilia Repetundarum*, che riferisce di un *praetor qui inter peregrinos ius dicet*; e la *lex Rubria* che riporta di *is qui Romae inter peregrinos ius dicet*. Si v. anche, e più recentemente, L. Capogrossi Colognesi, *Storia di Roma tra diritto e potere* cit. 78. Cfr. inoltre Liv. Ep. 19; Liv. 22.35; 33.36; Gell. 10.6; Cic. *De legibus*. 3.3.

editti riconducibili ai due magistrati¹⁶⁷. Si assiste dunque a una graduale sostituzione dell'Urbe nella regolamentazione dei rapporti con gli 'altri'.

1.4.3 – *Mutamenti dei rapporti 'internazionali'*. La crescente potenza di Roma determina un progressivo mutamento, spesso fatto coincidere con la dissoluzione della lega latina, nel 338 a.C.: viene meno l'interlocuzione paritaria che fino ad allora aveva caratterizzato le relazioni internazionali, facendo emergere una supremazia indiscussa dell'Urbe¹⁶⁸. Le comunità latine, un tempo interlocutori privilegiati, sono ricondotte ad una posizione di subordinazione e di dipendenza politica. Sensibile a tale profondo mutamento è anche l'*hospitium*, che, sebbene fosse già da tempo adoperato per regolamentare i rapporti tra comunità, ora assume una connotazione diversa, in quanto viene concesso da Roma come ricompensa e non più concluso su un piano egualitario dei contraenti. In questo senso si leggono i mutamenti dell'istituto: vengono meno i requisiti della diversa nazionalità delle parti e della piena capacità giuridica, la cui mancanza viene sopperita dall'ordinamento, e dalla previsione di un *hospitium* obbligatorio per le classi più influenti verso i meno abbienti. In tale contesto si cominciano a emergere differenziazioni giuridiche e riconoscimenti di diritti o di particolari forme di cittadinanza, che creano il substrato del sistema municipale¹⁶⁹. Va a delinearsi, dopo la dissoluzione della Lega, lo *status* di Latino, che

¹⁶⁷ F. Mercogliano, *Gli stranieri nell'antica Roma* cit. 208.

¹⁶⁸ L. Capogrossi Colognesi, *La genesi dell'impero municipale* cit. 243, sottolinea che «il 338 a.C. coincide con una definitiva svolta nella politica internazionale di Roma, in ambito centro-italico, costituita da provvedimenti senatori del 338 a.C., allorchè appunto, l'antica lega latina fondata sul *Foedus Cassianum* venne definitivamente sciolta». Cfr. Liv. 8.14.10.

¹⁶⁹ L. Capogrossi Colognesi, *Storia di Roma tra diritto e potere* cit. 135 ss.

nonostante il riconoscimento degli antichi privilegi di *ius commercii, conubii*¹⁷⁰ e *migrandi*, è comunque uno straniero (sottomesso) rispetto a Roma e dunque ‘altro’ rispetto al *civis Romanus*. In questa fase di crescita, l’estensione della cittadinanza e la sua eterogeneità, non comporta più l’inglobamento fisico dei nuovi *cives*, ma la persistenza materiale delle antiche città che diventano ora frazioni del popolo romano: ciò si manifesta anche nell’*hospitium* che diventa una concessione unilaterale come ricompensa formalizzata dal senato ad una *civitas* o ad un singolo cittadino¹⁷¹. L’espansione romana, che investe tutta l’Italia centrale e la Magna Grecia, fa emergere un diverso atteggiamento di Roma verso le città conquistate, frutto del rafforzamento di Roma rispetto alle città latine. Cessa quell’incorporazione fisica e territoriale nella *civitas* – senza dubbio dettata da interessi per incrementare l’*ager publicus* – delle popolazioni sottomesse, per lasciare il posto a formali trattati di alleanze disuguali imposti da Roma. L’atteggiamento di Roma verso le città vinte, tuttavia, non è uniforme: ad alcune

¹⁷⁰ Particolare e interessante riflessione proposta da L. Capogrossi Colognesi, *Storia di Roma tra diritto e potere* cit. 141 s., è quella riguardante le differenze e le analogie tra il duplice riconoscimento del *ius commercii* e *conubii* e quello della *civitas sine suffragio*. La questione si pone data l’innegabile presenza di elementi in comune tra gli stranieri gratificati di *ius commercii* e *conubii* e i *municipes sine suffragio* od *optimo iure*, primo fra tutti l’accesso ad istituti di *ius civile* cittadino, ammettendo il Latino agli istituti del *ius civile* romano. La grande aporia, incolmabile, è data però dall’assenza del principio della reciprocità: «sarebbe la scomparsa di questa bilateralità a costituire dunque l’aspetto più intimamente innovativo del sistema della *civitas sine suffragio*», in quanto si estrinseca la posizione non paritaria tra Roma e le altre comunità, ora da essa soggiogate. Si v., in tal senso, anche Id., *La genesi dell’impero municipale* cit. 244 ss.

¹⁷¹ M. Marchetti, s.v. «*hospitium*» cit. 1044 ss. Con il mutamento della politica espansionistica romana e del potere di Roma, infatti, si ridusse a concessione unilaterale, ad un mero beneficio da parte di Roma, proprio come accadde per l’elargizione della cittadinanza e inizialmente produsse una commistione con l’*amicitia* palesata nei rapporti tra Roma e un *cives* straniero e non più tra Roma ed una città straniera: perde così il carattere originario di convenzione internazionale e di contratto bilaterale e diventa invece una ricompensa. Dell’*amicitia*, alla quale l’*hospitium* va a compenetrarsi, conosciamo due forme originarie: quella che lega due comunità senza uno specifico trattato e che potrebbe semplicemente prevedere «uno stato di buone relazioni», ancora l’amicizia fondata su un *foedus*, strumento per la mera formalizzazione dei rapporti. così M.F. Corsi, *Amicitia e societas*, in *Index* 41 (2013) 219. Conosciamo dal racconto liviano (Liv. 5.28.5), l’episodio che vede protagonista Timasiteo, magistrato di Lipari che viene insignito del titolo di *hospes*, in seguito a una deliberazione senatoria, per aver protetto l’ambasceria dei Romani a Delfi: *hospitium cum eo senatus consulto est factum donaque publice data* o si veda il *Senatusconsultum de Asclepiade*.

città latine viene riconosciuta la piena cittadinanza¹⁷²; ad altre viene lasciata l'indipendenza, conservando lo statuto di *socii Latini nominis* con una loro completa autonomia formale e con antichi privilegi a favore dei propri cittadini, riproponendo quella discussa «scontatissima trinità concettuale¹⁷³», forse eccessivamente manualistica e non aderente fino in fondo alla realtà, legata al *ius commercii, connubium, ius migrandi*, a cui va aggiunto il diritto di votare a Roma in un'unica tribù per tutti (*ius suffragii*); ad altre ancora – poche in verità – Roma riserva un trattamento spietato e crudele distruggendo i centri urbani e deportando i suoi abitanti, come accadde per Veio. Roma, dunque, concede e nega diritti, prerogative e onorificenze, sul tacito presupposto che è l'unica città latina a poterne disporre. In tale contesto che si va delineando, diversi sono i casi di pubblica concessione dei diritti di ospitalità, come premio per la fedeltà a Roma, sia ad una *civitas peregrina* che a un *civis peregrinus*, intesi sempre come un riconoscimento unilaterale concesso per aver compiuto atti eroici a favore dell'Urbe¹⁷⁴.

1.4.4 – *L'hospitium in ambito coloniale, municipale e provinciale*. Tutti questi mutamenti gettano le basi per lo stravolgimento dell'*hospitium* nell'ambito delle colonie e dei municipi¹⁷⁵, dove le differenze sostanziali riguardano le

¹⁷² T. Spagnuolo Vigorita, *Città e impero. Un seminario sul pluralismo cittadino nell'impero romano* (Napoli 1999) 62, fa ad esempio riferimento a Tuscolo.

¹⁷³ F. Mercogliano, *Gli stranieri nell'antica Roma* cit. 215.

¹⁷⁴ M. Marchetti, s.v. «*hospitium*» cit. 1044 ss.

¹⁷⁵ F. De Martino, *Storia della costituzione romana*² II cit. 19 ss.; U. Laffi, *Colonie e municipi nello Stato romano* (Roma 2007) 16 ss.; A. Raggi, *Cittadinanza coloniarica e cittadinanza romana*, in *Colonie romane nel mondo greco*, a cura di G. Salmeri, A. Raggi, A. Baroni (Roma 2004) 55 ss. Non può non farsi riferimento, tenendo però conto dell'inquadramento cronologico del brano, alla nota *Oratio de Italicensibus* riportata da Gell. 16.13.6. *Municipes ergo sunt cives Romani ex municipiis, legibus sui set suo iure utentes, muneris tantum cum populo Romano honorari participes, a quo munere capessendo appellati videntur, nullis aliis necessitati bus neque*

condizioni giuridiche della popolazione e dei suoi membri. La composita realtà sia coloniale che municipale non permette di riproporre schemi o definizioni, ma suscita domande, spesso irrisolte, relative alla fruibilità del diritto romano da parte dei tali comunità e al grado di autonomia ed esse riconosciuto¹⁷⁶ (e dunque specularmente alla sopravvivenza giuridica dei diritti e delle giurisdizioni locali). In relazione ai municipi, emblematici, per meglio comprendere tali meccanismi, sono i casi che coinvolgono Tuscolo e Caere. Il primo, che Cicerone qualifica

ulla populi Romani lege adstricti, nisi in quam populus eorum fundus factus est, che fornisce una definizione di *municipes* enfatizzando il grado di autonomia ad essi proprio, cfr. M. Humbert, *L'incorporation de Caere dans la Civitas Romana*, in *MEFRA*. 84.1 (1972) 234 ss. Sul concetto di autonomia e sul cauto utilizzo di moderne categorie politico-istituzionali nella definizione della suddivisione dei poteri, si v. R. Cardilli, *Autonomia e libertà delle civitates peregrinae*, in *Città e diritto. Studi per la partecipazione civica Un «Codice» per Curitiba*, a cura di D. D'Orsogna, G. Lobrano, P.P. Onida (Napoli 2017) 88 ss., che riprende quanto espresso già da D. Nörr, *Imperium und polis in der hohen Prinzipatszeit* (München 1966) *passim*. Diversa invece la situazione delle colonie, continua Gell. 16.13.8-9. *Iura institutaque omnia populi Romani, non sui arbitrii, habent. Quae tamen condicio, cum sit magis obnoxia et minus libera, potior tamen et praestabilior existimatur propter amplitudinem maiestatemque populi Romani, cuois istae coloniae quasi effigies parvae simulacraque esse quaedam videntur*, che sottolinea come in un'ottica comparata tra lo *status coloniae* e *municipi*, nel II sec. d.C., lo *ius coloniae* era quello che più si avvicinava all'ordinamento politico Romano. Stando dunque a quanto riporta Gellio, in modo chiaramente anacronistico, i *municipes* sono dotati di particolare autonomia giuridica, mentre le colonie sono microcosmi che al loro interno riproducono gli istituti e il diritto romano. Tali temi sono stati a lungo oggetto di studi e hanno acceso un ampio dibattito: si v. per tutti Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht* III.1 cit. 796, che esprime un giudizio molto critico in merito al brano riportato a causa della confusione tra piani storico-giuridici; F. Grelle, *L'autonomia cittadina fra Traiano e Adriano. Teoria e prassi dell'organizzazione municipale* (Napoli 1972) 142 ss., che invece considera la risposta di Adriano un manifesto della sua politica costituzionale, con l'intento di fare dei *municipia* un paradigma organizzativo; si v. anche B. Albanese, *Osservazioni sull'istituto del fundus fieri e sui municipia fundana*, in *Studi in memoria di G. Donatuti* I (Milano 1973) 7 ss.; ma anche più recentemente L. Capogrossi Colognesi, *Cittadini e territorio* cit. 154 ss.; G.D. Merola, *Suis moribus legibusque uti*, in *Città e diritto. Studi per la partecipazione civica Un «Codice» per Curitiba*, a cura di D. D'Orsogna, G. Lobrano, P.P. Onida (Napoli 2017) 205 ss.

¹⁷⁶ Acuti interrogativi sono proposti da L. Capogrossi-Colognesi in *La genesi dell'impero municipale* cit. 249 ss., in relazione allo *status* giuridico delle colonie latine prima e dopo la dissoluzione della Lega Latina. L'a. sottolinea come, mentre la fruibilità del diritto romano da parte delle colonie romane non appare controversa, essendo «mere espressioni territoriali della comunità originaria», ossia Roma, e i loro abitanti *cives Romani*, di più difficile inquadramento in tali termini sono le colonie latine, in quanto la *latinitas* non si attegga ad uno *status* autonomo, ma esiste e spiega i suoi effetti solo in relazione al diritto romano e al rapporto con l'Urbe. Ben si comprende, dunque, come il mutamento di tale relazione, abbia innegabili ripercussioni non solo definitorie, ma giuridico-sostanziali. Per un approfondimento sulle *poleis* italiote e le colonie latine del Bruzio, si v. F. Costabile, *Istituzioni e forme costituzionali nella città del Bruzio in età romana* (Napoli 1984); Id., *Grecità e romanità in Magna Grecia: dalle poleis ai municipia*, in *Enigmi delle civiltà antiche dal Mediterraneo al Nilo* II (Reggio Calabria 2008) 477 ss.

*municipium antiquissimum*¹⁷⁷, ricevette già nel 381 a.C. un notevole grado di autonomia e i cittadini vennero dotati di piena cittadinanza romana. Da ciò desumiamo, dunque, che certamente il municipio può indicare un territorio (con relativa comunità politica preesistente rispetto alla conquista romana) dotato di una propria autonomia, quanto meno amministrativa, nonostante il formale assoggettamento a Roma¹⁷⁸. Va tuttavia tenuto presente che anche in relazione ai municipi Roma non è schematica nel conferire *status* particolari: oltre ai casi, come quello riportato, in cui i cittadini municipali sono dotati di *civitas optimo iure*, ve ne sono altri in cui gli abitanti sono *cives sine suffragio*¹⁷⁹. A riguardo, infatti, va ricordato come l'etimologia del termine *municipium*¹⁸⁰ avrebbe potuto originariamente evocare l'assunzione di doveri nei confronti di Roma (*munia capere*), elemento dunque che sottolinea comunque l'asservimento all'Urbe. Il caso di Caere è molto utile ai nostri fini per tradurre concretamente le varie

¹⁷⁷ Cic. *Planc.* 8.19.

¹⁷⁸ Gell. 16.13.6. *Municipes ... sunt cives romani ex municipiis, legibus suis ... itentes, muneris tantum cum populo Romano honorari participes, a quo munere capessendo appellati videntur*, cfr. M. Humbert, *L'incorporation de Caere dans la Civitas Romana* cit. 234 ss.

¹⁷⁹ Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht* III.1 cit. 231, considera originariamente i *municipia* come tutti *sine suffragio*, tesi smentita dalle attestazioni di *municipia* antichi ma con *civitas optimo iure*.

¹⁸⁰ Numerose sono i riferimenti ai *municipia* e ai *municipes* che ritroviamo nelle fonti, oltre a quella di Gellio: Sic. Flacc. *Cond. agrorum.* 99.7. *Municipia quidam putant a munitioibus dicta, alii a munificentia, eo quod minificae essent civitates. Coloniae autem inde dictae sunt, quod populi Romani in ea municipia miserint colonos, vel ad ipsos priores municipiorum populos coercendos, vel ad hostium in cursus repellendos*; Isid. *Orig.* 15.2.10. ... *municipium a muniis, id est officiis, quod tantum munia ... reddant*. In relazione agli abitanti dei *municipia* desumiamo dalle fonti: Varro. *Ling. Lat.* 5.179. *alterum munus, quod muniendi causa imperatum, a quo etiam municipes, qui a munus fungi debent, dicti*; Fest. s.v. «*municeps*» (Lindsay 126). *municeps, ut ait Aelius Gallus, qui in municipio liber natus est; item qui ex alio genere hominum munus functus est; item qui in municipio ex servitute se liberavit a munice*; D. 50.1.1 (Ulp. 2 ad ed). *proprie ... municipes appellantur muneris participes, recepti in civitatem ut munera nobiscum facerent*; D. 50.16.18 (Paul. 9 ad ed) ... *municipes dici, quod munera civilia capiant*. Isid. *Orig.* 9.4.21. *municipes sunt in eodem municipio nati, ab officio munerum dicti, eo quod publica munia accipiunt*. Si v. a riguardo T. Spagnuolo Vigorita, *Città e impero* cit. 60 ss.; G.D. Merola, *Suis moribus legibusque uti* cit. 211, sottolinea come i *munera* mutano di significato in relazione all'epoca e alla storia del diritto internazionale romano: se Gellio, infatti si riferisce ai *munera honoraria* (possibilità di ricoprire funzioni magistratuali), è verosimile che originariamente i *municipia sine suffragio* fossero soggetti a *munera* propri dei cittadini romani.

gradazioni di *status* che Roma concede¹⁸¹. Livio¹⁸² ci informa di un *hospitium publicum*¹⁸³ concesso a Caere come ricompensa per la fedeltà a Roma durante il sacco dei Galli. Più tardi, nel 353 a.C., Caere viene incorporata nel territorio romano: solo da questa data in poi si potrebbe parlare di *civitas sine suffragio*¹⁸⁴, diventando il primo *municipium* romano, una comunità di cittadini romani che godono di tutti i diritti e gli oneri degli altri *cives*, ma sono esclusi dalla vita politica¹⁸⁵. Interessante ai nostri fini, è dunque osservare come l'*hospitium* sia il primo passo per connotare giuridicamente un legame con Roma, sempre in un'ottica subalterna. Il modello classico di città dunque si dilata avviandosi a creare la nuova organizzazione municipale, espressione di un moltiplicarsi graduale delle istituzioni dell'Urbe in micro-cosmi plasmati su imitazione di Roma. Vario è però anche l'assetto istituzionale dei municipi: i Romani non impongono magistrature simili alle proprie secondo schemi unitari. Molti

¹⁸¹ Si v. per tutti M. Humbert, *L'incorporation de Caere dans la Civitas Romana* cit. 231 ss., che sviluppa il tema dell'incorporazione di Caere nel mondo romano, ripercorrendo le tappe giuridiche che caratterizzano tale percorso e la discussa elargizione della *civitas sine suffragio*, si v. *infra*.

¹⁸² Liv. 5.50.3. *Cum Caeritibus hospitium publice fieret, quod sacra populi Romani ac sacerdotes recepissent, beneficioque eius populi non intermisus honor deum immortalium esset*. Ma cfr. anche Val. Max. 1.1.10; Plut. *Cam.* 37; Enn. *Ann.* 118.

¹⁸³ Numerose le interpretazioni a riguardo: per una identificazione tra *hospitium* e *civitas sine suffragio*, sul tema cfr. D. Anziani, *Tabulae Ceritum*, in *MEFRA*. 31 (1911) 449 ss.; M. Sordi, *I rapporti romano-ceriti e l'origine della civitas sine suffragio* (Roma 1960) 109 s. *Contra* F. De Martino, *Storia della costituzione romana*² II cit.

¹⁸⁴ Si v. L. Capogrossi, *La genesi del sistema municipale* cit. 243, Id., *Cittadini e territorio* cit. 87 ss.

¹⁸⁵ E. Koremann, s.v. «*municipium*», in *RE*. XVI (Stuttgart 1933) 574.; sull'idea di *civitas* onorifica e potenziale cfr. A.N. Sherwin-White, *Roman Citizenship* (Oxford 1980) 38, 44, che considera tale *civitas sine suffragio* «citizenship only conditional ... it is so difficult to see any difference between the *status* of *municeps* enjoying the original form of *civitas sine suffragio* and the *status* of Latins enjoying *conubium*, *commercium*, and *ius civitatis matuandae*». Si v. anche L. Capogrossi Colognesi, *La genesi del sistema municipale* cit. 244., che condivide l'impostazione di Sherwin-White anche in relazione al contenuto della *civitas sine suffragio* e la considera una «posizione intermedia tra estraneità all'ordinamento Romano e sua piena appartenenza ... tappa che avrebbe portato in tempi più o meno rapidi le comunità gratificate con questo statuto giuridico al loro pieno assorbimento all'interno della *civitas* Romana». Capogrossi, tuttavia, sottolinea il persistente e forte legame che continua a sussistere tra i *cives sine suffragio* e le preesistenti strutture istituzionali locali in cui erano inseriti: l'accesso al diritto romano è sì ammesso, ma non si ha una repentina esclusione dai precedenti ordinamenti.

municipi conservano le proprie tradizionali magistrature elettive, talora mantenendo anche la stessa denominazione, altri sono controllati da autorità imposte da Roma. Anche il grado di autonomia interna municipale non può essere ricondotto ad unità. Ed è proprio in questo contesto municipale duttile, che si sviluppa il substrato che determina i mutamenti dell'*hospitium*, avvicinandolo sempre di più all'istituto della clientela, con l'intento di legare i municipi al potere centrale in un'ottica subalterna. Permane il concetto di protezione originario, ma si perde la perfetta uguaglianza tra i contraenti: la nomina di un *patronus*, già cittadino romano o appartenente alle élites locali che potesse fungere da intermediario influente tra le collettività municipali e lo Stato centrale, determina un nesso di subordinazione del *municipium* simile alla posizione dei *clientes*, accrescendo il potere personale del singolo e della famiglia di appartenenza.

Rilevanti mutamenti in merito si registrano a partire dal II sec. a.C., in quanto Roma è più cauta nel concedere la cittadinanza romana, a causa del dilatamento dei confini territoriali¹⁸⁶. «L'espansionismo romano incomincia a prendere altre forme che non richiedono più la concessione della *civitas* per legare a sé i popoli conquistati: la costituzione delle *provinciae*»¹⁸⁷, infatti, sottende un sistema amministrativo complesso e composito, che permette un capillare controllo dei sempre più lontani territori conquistati. In generale, gran parte della popolazione originaria delle province è considerata sicuramente straniera, ma è innegabile che Roma si trova a doversi relazionare con comunità preesistenti dotate di proprie strutture civiche, amministrative e istituzionali fortemente radicate. Roma, infatti, nel rapportarsi ad esse le considera certamente come

¹⁸⁶ Le ultime elargizioni di *civitas optimo iure* sono a Fondi, Formia e Arpino, si v. T. Spagnuolo Vigorita, *Città e impero* cit. 64.

¹⁸⁷ F. Lamberti, *Il cittadino romano*, in *Storia d'Europa e del Mediterraneo* cit. 549.

comunità soggette, ma con autonomia amministrativa e giurisdizionale interna. Vedremo, infatti, nell'analisi dei documenti attestanti l'*hospitium*, che, in particolar modo in Spagna e Africa¹⁸⁸, la romanizzazione si connota di peculiari caratteristiche, proprio in virtù del sostrato indigeno pre-romano che innesca sottili meccanismi, da un lato di attaccamento alle antiche strutture istituzionali, difficili da sradicare, dall'altro di lenti e progressivi processi di fusione con le istituzioni romane che faciliteranno l'utilizzo del *hospitium* e del patronato civico per avvicinare le comunità soggette a personaggi di spicco della compagine cittadina, o a cittadini romani in qualche modo ad esse legate, o a comunità più ricche e potenti in grado di fornire loro protezione e garanzie. Nelle *provinciae*, si distinguono solitamente, ma forse troppo rigidamente, *civitates foederatae* (alleanze, in quanto il riconoscimento dell'autonomia si fonda su un *foedus, aequum* o *iniquum* e non su una concessione unilaterale), *civitates sine foedere liberae* (con autonomia semi sovrana) e *civitates liberae et immunes* (esonerate dagli oneri tributari attraverso legge o senatoconsulto)¹⁸⁹ o *civitates stipendiariae* (spesso soggiogate in seguito ad un'azione bellica e dunque unilateralmente Roma ne stabilisce la condizione)¹⁹⁰. La cittadinanza romana non viene più elargita con tanta facilità, seppur con le gradazioni prima evidenziate, ai popoli conquistati. Roma preferisce inserimenti gradualisti nel capillare sistema amministrativo di gestione e di controllo dei territori sempre più lontani dall'Urbe. Clientele militari, *patronatus*, *hospitium* e conferimenti personali, e non più comunitari della

¹⁸⁸ Si rinvia ai capitoli seguenti e alla rassegna epigrafica.

¹⁸⁹ Cfr. G.I. Luzzatto, s.v. «*provincia (diritto romano)*», in *NNDI*. XIV (Torino 1968) 381 ss., sottolinea come tali gradazioni, che trovano il loro fondamento nella *lex provincia*, sottendono un implicito riconoscimento di autonomia amministrativa e giuridica che va modulandosi e differenziandosi in maniera duttile e tutt'altro che schematico.

¹⁹⁰ Plin. *N. H.* 3.1.7; 3.3.18; 4.22.117. Si v. F. Jacques, J. Sheid, *Roma e il suo impero*, trad. it. di G. Viano Marogna (Roma-Bari 1992) 287 ss.

cittadinanza, diventano gli strumenti prodromici e privilegiati – anche perché simili a prassi indigene già diffuse ed accettate – all’inserimento delle élites locali nel macchinoso sistema di controllo, attraverso rapporti personali o tra comunità. A dimostrazione di tale chiusura di Roma nell’inglobare *cives*, si pensi al desiderio dei Latini di acquisire la cittadinanza romana *in fraudem legis*, ai numerosi e infruttuosi tentativi per fronteggiare tale malcontento¹⁹¹, che sfocerà nel *bellum sociale*. Si susseguono provvedimenti concessivi della cittadinanza romana tra il 90 e l’87 a.C., tra i quali la *lex Iulia de civitate* dell’89 a.C., che concorrono a produrre mutamenti in relazione ai rapporti internazionali di Roma, in quanto da questo momento in poi si crea una differenziazione giuridica sostanziale tra l’Italia e le popolazioni provinciali¹⁹². L’estensione della cittadinanza romana e l’acquisizione dello *status* di *municipes*, infatti, evidentemente, prima di tali modificazioni, non comportava l’automatica fruizione del diritto romano, a prova di ciò la *Lex Iulia*, con la quale si concesse la cittadinanza agli Italici, stabilì che *qui fundi populi facti non essent, civitatem non haberent*. Condizione per l’acquisto della cittadinanza era che il popolo *fundus factus esset*, che si sottoponesse cioè al diritto romano; ciò significa che prima della *lex Iulia* era possibile acquistare la cittadinanza romana e non rinunciare al

¹⁹¹ Si pensi alle proposte di Fulvio Flacco, *de civitate Italiae danda*, e di Gaio Gracco, promotore di un progetto di concessione della *civitas* ai Latini e dello *ius suffragii* agli abitanti dell’Italia.

¹⁹² Si assiste ad una ‘omologazione’ amministrativa, o meglio a un tentativo di uniformità organizzativa, che sostituisce la composita realtà che in precedenza aveva caratterizzato il sistema municipale, si v. a riguardo U. Laffi, *Sull’organizzazione amministrativa dell’Italia dopo la guerra sociale*, in *Akten des VI. Internationalen Kongresses für Griechische und Lateinische Epigraphik* (München 1973) 38 ss., che sottolinea la cesura determinata dalla guerra sociale. Si v. anche altri contributi di questo ultimo autore, Id., *I senati locali nello stato municipale e nel I sec. d.C.*, in *Il senato nella storia I. Il senato nell’età romana* (Roma 1988) 59 ss; ma anche Id., *Roma e l’Italia prima della guerra sociale: una nuova indagine*, in *Athenaeum* 58 (1980) 180. Cfr. anche, per un inquadramento storiografico sul tema, G. Tibiletti, *La politica delle colonie e città latine nella guerra sociale*, in *Rend. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere* 86 (1953) 45 ss.; E. Gabba, *Le origini della guerra sociale e la vita politica romana dopo l’89 a.C.*, in *Athenaeum* 32 (1954) 129 ss.

proprio diritto nazionale, concessione dall'indubbio sapore propagandistico, ma coerente con l'intento di romanizzazione e che ben si inserisce nelle logiche internazionalistiche di Roma.

Durante tutto il principato, dunque, si sviluppano e si affinano tali meccanismi di radicamento delle istituzioni romane nelle province con rilevanti distinzioni territoriali: «per avvicinare i provinciali agli ideali romani, si strumentalizza l'elargizione della cittadinanza rendendoli appetibili attraverso l'esercizio istituzionale delle prerogative civiche¹⁹³». È proprio dunque in tale contesto e con la finalità di attrarre a sé le élites provinciali o intere comunità, che Roma mette a punto meccanismi diplomatici-istituzionali¹⁹⁴. Si pensi allo *ius adscipiendae civitatis per magistratum* o alla concessione della cittadinanza locale onoraria o al *patronatus municipii*, sempre con l'intento di creare vincoli anche di parentela tra la classe dirigente locale e le più illustri famiglie romane¹⁹⁵. Si superano concetti e divieti originari per facilitare la romanizzazione¹⁹⁶. La stessa evoluzione interessa l'*hospitium* in questa nuova concezione che lo avvicina al

¹⁹³ F. Lamberti, *Il cittadino romano*, in *Storia d' Europa e del Mediterraneo* cit. 552

¹⁹⁴ Sul rapporto tra centro e periferie provinciali si v. D. Nörr, *Imperium und polis* cit. 44 ss., che in particolare si sofferma sull'espansione romana in oriente.

¹⁹⁵ P.B. Chamorro, *Ius Hospitii y ius civitatis* cit. 220 ss.

¹⁹⁶ Si pensi alla doppia cittadinanza. Sul tema si v. V. Arangio-Ruiz, *Sul problema della doppia cittadinanza nella Repubblica e nell'Impero romano*, in *Scritti giuridici F. Carnelutti IV* (Padova 1950) 53 ss.; F. De Visscher, *La dualité des droits de cité et la mutatio civitatis*, in *Studi in onore di P. de Francisci I* (Milano 1956) 37 ss. Interessante riguardo è la riflessione di Mario Talamanca, *I mutamenti della cittadinanza* cit. 705 ss., in merito al legame tra lo *ius honorum* e il principio della doppia cittadinanza, in quanto si poteva verificare una situazione *sui generis* se un colono acquistava la *civitas romana* ricoprendo una magistratura cittadina nella colonia. Questi infatti non avrebbe perso quella della colonia in cui si trovava per mantenere la capacità di partecipare all'assemblea popolare, al senato e alle magistrature locali. Ciò è indice di un'evoluzione giuridica e dell'acquisizione di una maggiore elasticità nell'ammettere una compresenza di *status*, un tempo impossibile. Sul tema si v. anche L. Capogrossi Colognesi, *Cittadini e territorio* cit. 154 ss. Interessanti riflessioni sono proposte anche da M. Humbert, *Le status civitatis* cit. 147 ss., che si sofferma, nel suo *excursus* sulla cittadinanza, sul famoso passo ciceroniano (*Balb.* 11.28).

patronato¹⁹⁷: la concessione individuale della cittadinanza al patrono, privato ricco e influente, determina rapporti peculiari tra la comunità di appartenenza e le istituzioni romane. Chiaro è l'intento propagandistico e lo scopo di lasciare l'illusione di un'autonomia geografica, ma al di là dell'illusione restava la realtà di fatto: la *civitas* era ormai un segno distintivo e onorifico delle diverse etnie ora riunite nell'unica patria di diritto, Roma¹⁹⁸. Si ben comprende, dunque, come in tale contesto così delineato l'*hospitium* perda la sua originaria natura e finalità per accostarsi, ma non immedesimarsi, con un istituto originariamente antitetico, la clientela. Il *patronus* viene qualificato *hospes* per giustificare, evocando le antiche pratiche di ospitalità che avevano connotato originariamente l'istituto, la presenza fisica di questi presso la comunità o l'individuo destinatario della *receptio in fidem clientelamque suam*.

¹⁹⁷ M. Marchetti, s.v. «*hospitium*» cit. 1052.

¹⁹⁸ Ael. Aristid. *Eis Romēn* 59-60. τοῦτο δὴ καὶ πολὺ μάλιστα πάντων ἄξιον ἰδεῖν καὶ θαυμάσαι, τὴν περὶ τὴν πολιτείαν καὶ τὴν τῆς διανοίας μεγαλοπρέπειαν, ὡς οὐδὲν εἰκότως αὐτῇ τῶν πάντων. διελόντες γὰρ δύο μέρη πάντας τοὺς ἐπὶ τῆς ἀρχῆς, τοῦτο δ'εἰπὼν ἅπασαν εἴρηκα τὴν οἰκουμένην, τὸ μὲν χαριέστερόν τε καὶ γενναιότερον καὶ δυνατώτερον πανταχοῦ πολιτικὸν ἢ καὶ ὁμόφυλον πᾶν ἀπεδώκατε, τὸ δὲ λοιπὸν ὑπήκοόν τε καὶ ἀρχόμενον. καὶ οὔτε θάλαττα διείργει τὸ μὴ εἶναι πολίτην οὔτε πλῆθος τὰς ἐν μέσῳ χώρας, οὐδ' Ἀσία καὶ Εὐρώπη διήρηται ἐνταῦθα· πρόκειται δ' ἐν μέσῳ πᾶσι πάντα· ξένος δ' οὐδεὶς ὅστις ἀρχῆς ἢ πίστεως ἄξιος ... Si v. Cl. Nicolet, *Il mestiere del cittadino* cit. «La concessione della cittadinanza viene sempre accolta come un beneficio e un privilegio. Nessun documento lo attesta più chiaramente del pomposo ma significativo Elogio di Roma di un retore del Elio Aristide (allievo ed amico di Erode Attico), pronunciato (...) nel 143 d.C. a Roma stessa: 'Ma vi è qualcosa che, decisamente, merita altrettanta attenzione e ammirazione di tutto il resto: voglio dire la vostra generosa e magnifica cittadinanza, o romani, con la sua grandiosa concezione poiché non vi è nulla di uguale in tutta la storia dell'umanità. Voi avete fatto due parti di coloro che vivono sotto questo impero e cioè in tutta la terra abitata e voi avete dappertutto dato la cittadinanza, come una sorta di diritto di parentela con voi, a coloro che rappresentano il meglio per talento, coraggio e influenza mentre gli altri li avete sottomessi come sudditi'. Indubbiamente nella concessione progressiva della cittadinanza, le intenzioni del potere non sempre erano delle più pure. Nelle condizioni tecniche del tempo e tenendo conto delle distanze, la presenza di Roma era a volte abbastanza labili. I sudditi delle province godevano di un'autonomia molto ampia e spesso sfuggivano al controllo. Farne dei cittadini era un modo elegante per avvicinarli al centro del potere. Capitava, inoltre, che si sentisse la necessità di reclutare uomini di valore. La concessione della cittadinanza molto spesso corrispondeva a secondi fini, in particolare di natura fiscale: infatti, se i cittadini erano in teoria dei privilegiati rispetto al fisco, in pratica essi erano, dall'anno 6 d.C., i soli a pagare un'imposta particolare (i diritti di successione) che alimentava soprattutto la cassa militare». Si v. G.D. Merola, *Roma un impero di città, in Diritto @ storia* <http://www.dirittoestoria.it/15/memorie/Merola-Roma-Impero-di-citta.htm>.

L'affievolimento, ma non la definitiva scomparsa, dell'uso di tali prassi è graduale, ma viene formalizzato quando lo *status* di *peregrinus* cessa nel 212 d.C., anno in cui Antonino Caracalla accorda la cittadinanza romana a tutti (o quasi) i sudditi dell'Impero¹⁹⁹. Al di là delle vere ragioni dell'editto²⁰⁰ «indubbiamente possedere la cittadinanza romana costituisce uno *status* personale vantaggioso; ma essa, nell'alto impero, ha perduto quello che era il suo tratto essenziale sotto la Repubblica: non garantisce più la partecipazione politica. Sotto la Repubblica il più umile dei cittadini era membro di una collettività sovrana. Egli deliberava sceglieva i magistrati, decideva col suo voto del proprio destino: egli era il padrone della *res publica*, cioè dei propri affari. Sotto l'impero, di questo potere rimangono solo delle parole ... un regime rigidamente oligarchico dal quale saranno ben presto bandite non la libertà civile e l'equità, quanto la partecipazione e il dibattito politico. Le decisioni vengono prese dall'imperatore nei suoi consigli e preparate da un'amministrazione spesso valente ma irresponsabile, un regime dove sopravvivono soltanto i dibattiti di un senato di fatto reclutato dal principe, i tumulti urbani e pronunciamenti militari. Rimangono i cittadini, ma non c'è più vita civica»²⁰¹.

¹⁹⁹ Cl. Nicolet, *Il mestiere di cittadino* cit. Claude Nicolet considera questo atto, anche se conteneva una serie di restrizioni, che riguardavano alcune categorie di sudditi particolarmente inferiori, come il trionfo di una tendenza particolarmente marcata dell'organizzazione civica dei romani che potremmo definire ecumenismo. Lasciando gli altri popoli in uno stato di soggezione, i cittadini romani avrebbero potuto conservare gelosamente il loro *status*: al contrario essi accordarono più o meno rapidamente e più o meno spontaneamente tale *status* a masse sempre più vaste, prima in Italia e poi nelle province; F. Mercogliano, *Gli stranieri nell'antica Roma* cit. 215.

²⁰⁰ Cass. Dio. 7.9.5.

²⁰¹ Cl. Nicolet, *Il mestiere di cittadino* cit.

CAPITOLO II

HOSPITIUM PRIVATUM

2.1. *Caratteristiche*

2.1.1 – *Presupposti giuridici e tentativi di inquadramento.* L'*hospitium privatum* nasce come l'atto di accoglienza rivolto a uno straniero giunto a Roma per finalità economiche e commerciali²⁰², di cui un cittadino romano assumeva la protezione, garantendone gli interessi per un periodo più o meno lungo²⁰³, ma comunque limitato²⁰⁴: i protagonisti, dunque, sono due soggetti che si relazionano al fine di garantire una serie di diritti altrimenti non riconosciuti. Come si è sottolineato nel capitolo precedente, l'assenza di capacità giuridica dell'*hospes* straniero all'interno dell'ordinamento giuridico romano (in termini di accessibilità allo *ius civile*), e dunque l'impossibilità di essere considerato un soggetto che autonomamente possa muoversi al suo interno, è l'antecedente logico alla necessità di sopperire a tale condizione, attraverso l'ausilio di chi, in quanto cittadino romano con piena cittadinanza, gode invece di tutti i diritti che lo *ius*

²⁰² R. Leonhard, s.v. «*hospitium*» cit. 2494 ss. Vasta letteratura sul tema e sull'innegabile ruolo propulsivo dei commerci, nell'innescare rapporti giuridici o pseudo-giuridici, si v. per tutti R. von Jhering, *Die Gastfreundschaft im Altertum*, in *Deutsche Rundschau* 51 (1887) 357 ss., che sottolinea proprio il legame tra *hospitium* e commercio, tanto da rintracciare una matrice comune alle prassi di ospitalità molto risalenti di origine fenicia o babilonese; cfr. Id., *Vorgeschichte der Indo-Europäer* (Leipzig 1849) 275 ss. Si segnalano a riguardo i recenti studi di S. Bourdin, *Les peuples de l'Italie préromaine: identités, territoires et relations inter-ethniques en Italie centrale et septentrionale (VIII^e-I^{er} s. av. J.-C.)* (Rome 2012); E. Isayev, *Migration, mobility and place in ancient Italy* (Cambridge 2017).

²⁰³ M. Marchetti, s.v. «*hospitium*» cit. 1044; si v. *infra*.

²⁰⁴ Th. Mommsen, *Römische Forschungen* I cit. 330; anche Virgilio (*Aen.* 4.323-324), nel riportare il lamento di Didone fa riferimento alla intermittente presenza dell'*hospes*: ... *Cui me moribundam deseris, hospes hoc solum nomen quoniam de coniuge restat?* Cfr. a riguardo la prospettiva comparatistica operata da F. Della Corte, *Perfidus hospes*, in *Hommages à M. Renard* I (Bruxelles 1969) 312 ss., che esamina alcuni famosi riferimenti riguardanti eroine femminili (i riferimenti sono a Ulisse e Calipso, Enea e Didone e Medea e Giasone), accomunate da taluni elementi quali l'amore non corrisposto e l'abbandono da parte dell'*hospes* straniero, che diventa *perfidus* e non rispettoso dei doveri di ospitalità.

civile gli attribuisce²⁰⁵. Se, da un lato, questa impostazione preclusiva che interessa lo straniero giustifica il necessario coinvolgimento di un *civis Romanus*, dall'altro va sottolineato come, al contrario, è la necessità di inclusione ad innescare prassi pseudo giuridiche prima, istituzionalizzate poi, che si preoccupano di fornire aiuto materiale e di sopperire a tutte le esigenze pratiche che lo straniero avrebbe potuto soddisfare. L'impossibile coesistenza dei due requisiti che il sistema giuridico romano richiedeva per la validità legale dei contratti, ossia la manifestazione del libero consenso e la capacità giuridica di entrambi i contraenti²⁰⁶, fa dell'*hospitium* un patto fondato unicamente su una manifestazione di volontà dei soggetti coinvolti, che si traduce in un fatto che assume connotazioni giuridiche attraverso la richiesta e la concessione di ospitalità. Sembrerebbe dunque che il patto di *hospitium* abbia l'essenza di un contratto consensuale²⁰⁷ – e non di un contratto verbale, che invece avrebbe

²⁰⁵ Da Gai. 1.1. *Omnes populi, qui legibus et moribus reguntur, partim suo proprio, partim communi omnium hominum iure utuntur: nam quod quisque populus ipse sibi ius constituit, id ipsius proprium est vocaturque ius civile, quasi ius proprium civitatis*, desumiamo come lo *ius civile* fosse prerogativa dei soli cittadini romani. Sul tema, e nello specifico su tale fonte, moltissime le posizioni di illustri romanisti, soprattutto in merito alla presenza o meno di una *partitio* che riguarda lo *ius*: cfr. D. Nörr, *Divisio und Partitio. Bemerkungen zur römischen Rechtsquellenlehre und zur antiken Wissenschaftstheorie* (Berlin 1972) 20 ss.; R. Martini, *Genus e species nel linguaggio gaiano*, in *Syntelesia V. Arangio-Ruiz I* (Napoli 1964) 462 ss; M. Talamanca, *Lo schema 'genus-species' nelle sistematiche dei giuristi romani*, in *La filosofia greca e il diritto romano. Colloquio italo-francese (Roma 14-17 aprile 1973) II (Roma 1977)* 91 ss. Si v. anche D. 1.2.2.1 e 4-5 (Pomp. lib. sing. ench.). *Et quidem initio civitatis nostrae populus sine lege certa, sine iure certo primum agere instituit omniaque manu a regibus gubernabantur [...].4. Postea ne diutius hoc fieret, placuit publica auctoritate decem constitui viros, per quos peterentur leges a Graecis civitatibus et civitas fundaretur legibus [...].5. His legibus latis coepit (ut naturaliter evenire solet, ut interpretatio desideraret prudentium auctoritatem) necessarium esse disputationem fori. Haec disputatio et hoc ius, quod sine scripto venit compositum a prudentibus, propria parte aliqua non appellatur, ut ceterae partes iuris suis nominibus designantur, datis propriis nominibus ceteris partibus, sed communi nomine appellatur ius civile*. Sul tema cfr. M. Kaser, «Lex» und «ius civile» (1967), in Id., *Ausgewählte Schriften I* (Napoli 1976) 157 ss.

²⁰⁶ V. Scialoja, *Del diritto positivo e dell'equità. Discorso inaugurale dell'anno accademico 1879/1880 all'Università di Camerino* (Camerino 1880) [= in *Studi giuridici di diritto romano III.1* (Roma 1932) 8], sottolinea come «affinchè vi sia consenso è necessario vi sia volontà, e perché questa possa veramente considerarsi tale, è d'uopo vi sia capacità di volere, la quale implica libertà e svolgimento della ragione».

²⁰⁷ In merito al rapporto tra contratti consensuali e *ius gentium*, si v. M. Kaser, *Ius gentium* (Köln-Weimar-Wien 1993) 142 ss.; M. Talamanca, *Ius gentium da Adriano ai Severi*, in

richiesto la formale e rituale *sponsio*²⁰⁸ –, in quanto il consenso è reso attraverso semplici manifestazioni – immediatamente comprensibili per l'*hospes-hostis*, che non aveva conoscenza, oltre che possibilità di servirsi, dei meccanismi istituzionali romani –, ma che diventano comunque foriere di conseguenze giuridiche. Assumono senso, dunque, le strette di mano²⁰⁹, intuitive manifestazioni della volontà delle parti, attraverso un linguaggio universale, comprensibile anche dagli stranieri e lo scambio di un segno di riconoscimento, la *tessera*, espressione di una gestualità primitiva, ma al contempo carica di un significato giuridico, forse inconsapevolmente veicolato dai soggetti coinvolti, ma che vincolava le parti.

La codificazione del diritto dall'antico al moderno (Napoli 1998) 199 ss.; D. Nörr, *Mandatum, fides, amicitia*, in D. Nörr, Sh. Nishimura (hrsg.), *Mandatum und Verwandtes* (Berlin- Heidelberg 1993) 13 ss.; C. Cascione, *Consensus* (Napoli 2003) 351 ss.; O. Behrends, *Che cos'era il ius gentium antico?*, in *Tradizione romanistica e Costituzione I* (dir. L. Labruna) (Napoli 2006) 483 ss.

²⁰⁸ Cfr. a riguardo M. Marchetti, s.v. «*hospitium*» cit. 1044 ss. Sebbene numerosi siano gli studi relativi a tale tema, si segnala l'interessante prospettiva di M. Talamanca, *La tipicità del sistema contrattuale romano*, in *Revista Da Faculdade De Direito, Universidade De São Paulo* 86 (1991) 44 ss., che chiarisce come 'la tipicità forte' relativa ai contratti romani sia frutto della pandettistica e sia «una cosa ben diversa da quel pensare per tipi che è caratteristico di qualsiasi costruzioni ed argomentazione giuridica». L'a., nel proporre una breve storia del contratto a Roma, sottolinea come «... in un periodo arcaico, connotato dell'empiria, per il quale siamo di fronte ad una fenomenologia che non si distacca, sostanzialmente, da quella di un'esperienza in cui, come accade in Grecia, il diritto è vissuto, per l'appunto, senza una consapevole riflessione sul dato normativo o pragmatico ... In esperienze del genere, ci si imbatte in fenomeni che possono, da lontano, sembrare analoghi a quelli che si hanno in un sistema contrattuale – o negoziale – tipico, soprattutto nel senso dell'impossibilità o, meglio, della difficoltà di espandere gli strumenti posti a disposizione dei soggetti ... Era un sistema idoneo ad evolvere – più o meno lentamente – verso un sistema basato sulla consensualità (accompagnata o meno da forme documentatrici) e sull'atipicità, il che sarebbe potuto avvenire mediante la progressiva deformalizzazione della *congruentia verborum* nella *sponsio/stipulatio* ... Nel III sec. a.C. non si potevano estendere ai peregrini le forme della *sponsio* (e sarebbe stato, del resto, impossibile imporle a costoro come presupposto per il carattere vincolante delle transazioni), né era pensabile di recepire nell'ordinamento romano le forme scritte delle *syggraphai*, usate nella prassi greca del commercio internazionale: al di là della forma restava la possibilità di far ricorso alla *fides bona* come momento regolatore del traffico, alla tutela della parola data indipendentemente da qualsiasi forma adibita, e ciò configurava già le *obligationes consensu contractae*. Si v. anche A. Palma, *La negozialità romana: fenomeno storico e modello metastorico. Note sulla causa contractus*, in Id., *Riflessioni sulla negozialità. Profili storico-comparativi* (Napoli 2013) 7 ss.

²⁰⁹ A. Piganiol, 'Venire in fidem', in *RIDA* 5 (1950) 345 ss.; P. Boyancé, *La main de 'Fides'*, in *Hommages à J. Bayet* (Bruxelles 1964) 101 ss. [= in *Études sur la religion romaine* (Roma 1972) 91 ss.]; più recentemente M. Milani, *La mano destra in Roma antica*, in *Il corpo in Roma antica. Ricerche giuridiche II*, a cura di L. Garofalo (Pisa 2017) 25 ss.

2.1.2 – Le conseguenze della (parziale) incapacità giuridica dell'*hospes*.

Un'importante conseguenza dell'assenza di capacità giuridica dell'*hostis-hospes* riguarda proprio gli obblighi di ospitalità: in particolare si deduce che, data l'estraneità di uno delle parti alle garanzie che l'ordinamento romano concedeva²¹⁰, fosse impossibile predisporre una qualche tutela giuridica per il mantenimento degli obblighi di ospitalità, che dunque venivano assunti e rispettati esclusivamente in virtù di un vincolo morale²¹¹, intriso di quella particolare religiosità che connota l'agire del *vir bonus*²¹², nel rispetto della *pax deorum*. La manifestazione di volontà delle parti, come unico elemento costitutivo del

²¹⁰ Nonostante la forte riprovazione morale nei confronti di chi contraveniva al patto, lo straniero non poteva agire con un'*actio iniuriarum*, si v. R. Leonhard, *Der Schutz der Ehre im alten Rom* (Breslau 1902) 46, 82. Circa la vincolatività dell'*hospitium*, anche nell'epoca in cui si è superata la qualificazione di mera prassi, va sottolineato che ancora Masurio Sabino considerava gli obblighi da esso derivanti al secondo posto, subito dopo quelli della tutela (Gell. 5.13.5).

²¹¹ Il fondamento del patto va ricercato sul vincolo morale e dunque sulla *fides*, si v. R. von Jhering, *Die Gastfreundschaft im Alterthum* cit., trad. it., *L'ospitalità presso gli antichi*, estratto dalla *Rivista di Giurisprudenza di Trani* (1989) 9: «Non già il sentimento morale, ma il riconoscimento del pratico valore dell'ospitalità, le ha dato vita. Resasi evidente la necessità dell'ospitalità, il sentimento morale se ne è impossessato, rendendosi così padrone di un terreno che si era andato preparando; il che del resto è accaduto di tante altre istituzioni»; E. Nybakken, *The Moral Basis of Hospitium Privatum*, in *The Classical Journal* 41.6 (1946) 248 ss., che, nel proporre un'analogia tra l'elemento morale fondante le prassi di ospitalità sia in Grecia che a Roma, sottolinea come per la tradizione omerica all'ospite che veniva accolto non era richiesto nessun segno di riconoscimento, a dimostrazione di come la bontà della parola data fosse un concetto insito nella cultura e nei costumi dell'epoca; si v. inoltre C. Venturini, s.v. «*fides*», in *Enciclopedia Virgiliana* II (Roma 1985) 509 ss. Si è ipotizzato inoltre che nella procedura si utilizzasse un giuramento, che, sebbene non deducibile dalle fonti, potrebbe essere l'applicazione in via analogica di quanto previsto per i contratti di tal genere (fondati sul vincolo morale e non soggetti a esecuzione giudiziaria), si v. a riguardo F. Schultz, *Prinzipien des römischen Rechts* (Berlin 1934) 151 ss.; W. Kunkel, *Fides als schöpferisches Element im römischen Schuldrecht*, in *Festschrift P. Koschaker* II (Weimar 1939); M. Marchetti, s.v. «*hospitium*» cit. 1045; M. Talamanca, *La bona fides nei giuristi romani: 'Leerformeln' e valori dell'ordinamento*, in L. Garofalo (a cura di), *Il ruolo della buona fede oggettiva nell'esperienza giuridica storica e contemporanea. Studi A. Burdese* IV (Padova 2003) 40 nt. 129. Sul giuramento si v. P. Boyancé, *Fides et le serment*, in *Études sur la religion romaine* (Roma 1972) 91 ss.; E. Benveniste, *Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee* II cit. 85 ss.; G. Freyburger, *Fides. Étude sémantique et religieuse depuis les origines jusqu'à l'époque augustéenne* (Paris 1986) 319 ss.; R. Fiori, *Fides e bona fides. Gerarchia sociale e categorie giuridiche*, in *Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato* III, a cura di R. Fiori (Napoli 2008) 237 ss.

²¹² Per una panoramica ampia, cfr. i molteplici contributi contenuti in *Vir bonus. Un modello ermeneutico della riflessione giuridica antica. Incontro di studio (Trani, 28-29 ottobre 2011)*, a cura di A. Lovato (Bari 2013), in particolare, sul legame con la *fides*, si v. R. Cardilli, *Il vir bonus e bona fides* (p. 179 ss).

vincolo, determina, inoltre, che il venir meno del consenso comporti la rescissione del patto: se infatti per la sua costituzione è stato sufficiente lo scambio delle *tesserae* speculari, segni di riconoscimento unici e reciproci, per la sua risoluzione si provvede parimenti alla manifestazione tangibile della disdetta, attraverso la rottura materiale del segno distintivo. Le *tesserae hospitales*²¹³ pervenute fino a noi, seppur di numero esiguo rispetto alla *tabule* relative all'*hospitium publicum*, sono strumentali alla ricostruzione proprio di tale scambio sinallagmatico di due oggetti simili o di due metà del medesimo oggetto. Il contenuto stringato di tali documenti non ci permette di comprendere in che cosa si traducesse tale accordo e quali fossero gli *iura hospita*. Sono le fonti letterarie e giuridiche, anche di natura epigrafica, infatti, a sopperire a questa mancanza e a riempire di contenuto tale prassi (sebbene numerose siano ancora le incertezze), che nasce proprio per esigenze pratiche, al fine di riconoscere una serie di privilegi allo straniero soggiornante a Roma. La forza performante della volontà delle parti si manifesta anche in altre caratteristiche del vincolo, ossia la perpetuità e l'ereditarietà, elementi che permangono, in maniera più evidente, anche nell'*hospitium publicum*, dove espressamente il vincolo, spesso accostato alla clientela, è esteso ai figli e ai discendenti. Il patto di *hospitium* era perenne ed ereditario²¹⁴, tanto che

²¹³ Le *tesserae* latine di ospitalità, relative all'*hospitium privatum*, si dividono in quelle localizzate nella penisola iberica: *Hisp. Ep.* 1989, 653: *Quom Metelli/neis tessera*; *CIL I*² 2825: *H(ospitium) f(actum) / cum Elandorian()*; *CIL I*² 3465: *Tessera hospitalis / cum P(ublio) Turullio P(ubli) f(ilio) / Mai(cia)*; *Hisp. Ep.* 1996, 222: *Hospitum qu[om(?)---] / queterocum [---] / si posterisqu[e suis]*; insieme a *CIL I*² 3466: *Tes(s)era / Caurie(n)sis / magistratu / Turi*, la cui lacunosità, tuttavia, non permette di considerarla certamente come un'epigrafe riproduttiva di un patto *privatum*; e in quelle ritrovate in Italia: la prima è etrusca, *CIE. II*², 8602: *Araz Silqetenas Spurianas*; seguono poi *CIL I*² 23: *Atilies Saranes C.M.f.*; *CIL I*² 1764: *T(itus) Manlius T(iti) f(ilius) / hospes / T(itus) Staiodius N(umeri) f(ilius)*; *Tomasini* (1647): *Polynices ascanio f/ Claphyr*; *CIL I*² 828: *A(ulus) Hostilius A(uli) f(ilius) / Mancin(us)*.

²¹⁴ L. Lehonard, s.v. «*hospitium*» cit. 2494 ss. Dalle seguenti fonti, si deduce come il riferimento all'*hospitium*, qualificato come *paternum*, è sintomo dell'estensione del vincolo di padre in figlio: *Liv.* 27.16.2. *Carthalonem autem praefectum Punici praesidii cum commemoratione paterni hospitii positis armis venientem ad consulem miles obvius obtruncat*;

neanche la guerra²¹⁵ avrebbe potuto infrangerlo e di carattere collettivo, contratto dal capo del gruppo gentilizio o della famiglia e vincolante tutti i suoi membri²¹⁶.

2.1.3 – *Reciprocità del vincolo e parità dei contraenti*. Prima di volgere lo sguardo alle fonti letterarie e giuridiche, è tuttavia necessario far emergere un altro elemento giuridico che caratterizza l'*hospitium privatum*, ossia la reciprocità dei vincoli assunti e dunque l'astratta posizione egualitaria delle parti. Se infatti era innegabile l'incapacità giuridica all'interno dell'assetto giuridico da cui si è *extranei* (posti dunque al di fuori di questo), era fondamentale che nel proprio ordinamento si godesse di tutti i diritti che l'appartenenza a questo determina e dunque, di fatto, anche il cittadino romano – che si fosse trovato temporaneamente nella città straniera, patria dell'altro *hospes* – aveva diritto al riconoscimento dei medesimi benefici che egli stesso avrebbe riconosciuto a Roma allo straniero *hospes*. Questa parità è evidenziata proprio dalla qualificazione di entrambe le parti come *hospes*, così come talvolta riportato nelle *tesserae hospitales* ritrovate²¹⁷. Va sottolineato, dunque che, nonostante il vincolo sia tra privati, l'estensione di esso ai discendenti e la reciprocità delle prestazioni sottese producano un innegabile rapporto tra strutture familiari più ampie rispetto al

Liv. 42.38.8. *Secundum hoc concilium legati a Perseo rege venerunt privati maxime hospitii fiducia, quod ei paternum cum Marcio erat. Ab huius necessitudinis commemoratione orsi petierunt legati, in conloquium veniendi regi potestatem faceret. Marcus et se ita a patre suo accepisse dixit, amicitiam hospitiumque cum Philippo fuisse; Caes. bell. civ. 2.25.4. Huic et paternum hospitium cum Pompeio et simultas cum Curione intercedebat.* Anche Virgilio nell'*Eneide* (3.15): *hospitium antiquum Troiae sociique penates*. Cicerone lo definisce *avitum* (*Ad fam.* 13.34.1).

²¹⁵ Ripercussioni negative sul vincolo, però, avrebbero potuto determinare lo scontro bellico tra le comunità di appartenenze delle due parti coinvolte. Non sarebbe stato semplice, infatti, mantenere e mettere in atto quelle prassi riconnesse all'*hospitium*, che da Virgilio nell'*Eneide* (3.61), viene definito *pollutum hospitium*, ossia corrotto dal sangue e dalla guerra.

²¹⁶ Cic. *pro Flacco* 20.48; Plut. *Cat. min.* 12.1; Plaut. *Poen.* 673, 688; Liv. 42.3; F. De Martino, *Storia della costituzione romana*² II cit.

²¹⁷ CIL I² 1764: *T(itus) Manlius T(iti) f(ilius) / hospes / T(itus) Staiodius N(umeri) f(ilius)*.

singolo individuo. Questo aspetto crea un'interazione prima tra *familiae*, poi tra *gentes* e dunque tra comunità differenti e proprio tali concentriche estensioni bonfantiane determinano la graduale evoluzione in *hospitium publicum*, con l'inevitabile coinvolgimento di strutture giuridiche più complesse. Già in questa primitiva fase che riguarda l'*hospitium*, dunque, assistiamo ad un inserimento, seppur temporaneo, di individui stranieri in una comunità diversa dalla propria, aspetto che, anche dal punto di vista sociologico, determina comunque un'interazione tra popoli, ma in assenza di trattati formali e di concessioni specifiche.

2.2 Procedura e 'iura hospita'

La dichiarazione di volontà tra le due parti private si formalizza nella gestualità concordata e nella redazione²¹⁸ prima e nello scambio poi di un documento, la *tessera hospitalis*, ma le testimonianze indirette della procedura di *hospitium privatum* le desumiamo da fonti giuridiche di cognizione che ci accingiamo ad esaminare.

In merito alla rituale stretta di mani destre²¹⁹ per suggellare l'accordo, non solo le forme di alcune tessere di ospitalità ne sono testimonianza²²⁰, ma anche

²¹⁸ È dibattuto se si trattasse di una tavoletta rotta, i cui pezzi combacerebbero gli uni con gli altri, o se invece si producevano due copie dello stesso patto: i due illustri esponenti di tali contrastanti visioni sono Th. Mommsen, *Römische Forschungen* I cit. 338 e R. von Jhering, *Vorgeschichte der Indo-europäer* cit. 275. Senza dubbio tale tipo di vincolo veniva trasfuso in un 'documento' composto da due elementi, al fine di adempiere alla funzione di reciproco riconoscimento, assunto questo che non sembra essere messo in discussione dai due autori citati e confermato anche da J. Marquardt, A. Mau, *Das Privatleben der Römer* I (Leipzig 1862) 197; e da P.F. Girard, *Textes de droit Romain* (Paris 1967) 833.

²¹⁹ Sulla rituale stretta di mano destre, si v. L. Reekmans, *La dextratum iunctio dans l'iconographie romane et paléochrétienne*, in *Bulletin de l'Institut historique belge de Rome* 31 (1958) 23 ss.; per un approfondimento inserito in un contesto più generale cfr. G. Fabre, *Libertus. Patrons et affranchis à Rome* (Roma 1981) 191; A. Piganiol, 'Venire in fides' cit. 345 ss.; P. Boyancé, *La main de 'Fides'* cit. 101 ss.; M. Milani, *La mano destra in Roma antica* cit. 25 ss. Da note fonti, ancora, desumiamo l'intrinseco legame tra la stretta di mani destre e la *fides*: Cic. *Phil.*

fonti letterarie e giuridiche. Livio, infatti, riporta l'episodio che vede protagonista Siface, re africano dei Massesili, condotto come prigioniero nell'accampamento romano alla presenza del generale Scipione, sostenitore del suo rivale Masinissa.

Liv. 30.13.8. Movit et Scipionem cum fortuna pristina viri praesenti fortunae conlata, tum recordatio hospitii dextraeque datae et foederis publice ac privatim iuncti.

Il contesto è quello della seconda guerra punica e Siface argomenta l'errore di essersi schierato contro i Romani, un tempo alleati. Livio enfatizza molto l'aspetto emotivo, che si trasfonde in un rapporto anche personale tra i due condottieri. Scipione, che per stringere alleanze con Siface aveva lasciato la Spagna per recarsi in Africa, è commosso nell'incontrare il nemico, un tempo alleato e *hospes*, con il quale aveva siglato patti di ospitalità con strette di mano e accordi pubblici solenni. Il prigioniero, per giustificare la rottura di tali reciproci impegni adduce, quasi come scusante, la perdita di senno causata dall'unione con la figlia di Asdrubale, Sofonisba, che lo avrebbe indotto ad armarsi contro Scipione, *hospes et amicus*:

Liv. 30.13.11-13. ... tum hospitia privata et publica foedera omnia ex animo ieicisse con Carthaginiensem matronam domum acceperit ... nec

13.2.4. *O fidam dextram Antoni qua ille plurimus cives trucidavit, o ratum religiosumque foedus quod cum Antonii fecerimus*; Cic. Flac. 41.103. *O mea dextera illa, mea fides, mea promissa (...)*.

²²⁰ Si v. a riguardo, *Tessera hospitalis cum P. Turullio P.F. Mai*, ma anche *infra* sul riferimento alla cultura celtiberica e alle tessere indigene che presentano proprio la forma di mani destre intrecciate.

conquidesse donec ipsa minibus suis nefaria sibi arma adversus hospitem atque amicum induerit

Anche Virgilio, nell'*Eneide*, riporta in più di un luogo la procedura della stretta di mano riferita all'*hospitium*, a dimostrazione di come fosse prassi consolidata. Il racconto è dell'incontro di Anchise con il re Anio:

Verg. *Aen.* 3.83. ... veterem Anchisem agnovit amicum²²¹. Iungimus hospitio dextras et tecta subimus²²².

Così come nel libro che descrive lo strazio di Evandro nell'apprendere la morte prematura e sanguinosa del figlio Pallante per mano di Turno, si fa riferimento ai patti di ospitalità e dalle unioni di mani destre:

Verg. *Aen.* 11.164-166. ... nec vos arguerim, Teucri, nec foedera²²³ nec quas iunximus hospitio dextras: sors ista senectae debita erat nostrae.

Altra importante testimonianza è quella fornita dall'Arpinate nella sua orazione a difesa di Deiotaro, re della Galazia, accusato di aver tramato

²²¹ Emerge da tale luogo virgiliano il riferimento all'*amicitia* connessa all'*hospitium*. Per la connessione tra *hospitium* e *amicitia* si v. quanto detto nel primo capitolo e sulla sua evoluzione si v. il terzo capitolo.

²²² Serv. *ad Aen.* 3.83. *HOSPITIUM licet Probus quaerat, quid sit 'iungimus hospitio dextras', tamen septimus casus est, id est iure hospitalitatis: nam 'ad hospitium' non potest intellegi, quia iam amicus fuit. Aut sicut quidam tradunt 'iungimus dextras et hospitio tecta subimus'.*

²²³ In relazione all'*hospitium* come strumento di diritto internazionale e sull'accostamento e le differenze con il *foedus*, si rinvia al primo capitolo.

l'assassinio di Cesare nel 47 a.C. L'occasione sarebbe stata proprio fornita dall'ospitalità che Cesare gli aveva offerto dopo la battaglia di Zela:

Cic. *Pro Deiot.* 3.8. Per dexteram istam te oro, quam regi Deiotaro hospes hospiti porrexisti, istam, inquam, dexteram non tam in bellis neque in proelus quam in promissis et fide firmiorem. Tu illius domum inire, tu vetus hospitium renovare voluisti; te eius di penates acceperunt, te amicum et placatum Deiotari regis arae focique viderunt.

L'argomentazione ciceroniana affonda le sue ragioni proprio nell'ospitalità che Cesare offre al sovrano, tendendo la mano, espressione della lealtà alla parola data *hospes hospiti*, nel voler rinnovare un antico patto di ospitalità. Da ciò discende l'accoglienza nella sua casa e la condivisione, seppur temporanea, del focolare domestico governato e protetto dai suoi Penati. Da tale fonte, desumiamo dunque, oltre che la gestualità rituale, anche il primo *ius hospitium*, ossia l'apertura della propria abitazione all'*hospes*. Va sottolineato, tuttavia, che il coinvolgimento di un re in un *hospitium privatum* fa quasi scolorire la connotazione privatistica dell'accordo, in quanto si trasfonde nella sua persona tutto il peso politico che egli ricopre e si traduce in una innegabile alleanza tra le comunità coinvolte²²⁴. Numerose fonti letterarie ricordano, infatti, casi di *hospitium* tra un cittadino romano ed uno straniero, che ovviamente si connota di veste pseudo-istituzionale laddove i contraenti ricoprano un ruolo politico, militare o sociale rilevante, e che quindi trascende il legame privato tra i soggetti coinvolti ed ha inevitabili

²²⁴ Liv. 30.13; 37.54; 42.38; Plut. *Cat. Min* 12; Cic. *Ad fam.* 15.4.15; Liv. 42.19.6. Si v. sul punto Ch. Lécivain, s.v. «*hospitium*», in *Le dictionnaire des antiquités grecques et romaines* III.1 (Paris 1900) 298 s.

ripercussioni collettive: l'ospitalità tra il console T. Quinzio Crispino e Badius campano nel 212 a.C.²²⁵; tra Scipione e Siface²²⁶; tra Mario e Perseo²²⁷; tra Q. Cicerone e un druido gallo²²⁸ e tra Mettìo e Ariovisto²²⁹. In tali casi citati, si nota come anche all'interno di un *hospitium*, che si configura come *privatum*, i rapporti interpersonali sono in qualche modo superati e vengono così coinvolte le comunità di appartenenza o che in quel momento sono rappresentate, seppur non in veste ufficiale.

Il secondo momento procedurale era la redazione del documento di riconoscimento. La *tessera hospitalis*²³⁰ era una specie di gettone o di placca originariamente di avorio o di legno su cui si vedevano alcuni segni convenzionali, finalizzati comunque a facilitare il riconoscimento dell'ospite ed evitare inganni e malafede²³¹. Si può ipotizzare che si «prendevo l'intera tessera e si segava in due parti longitudinalmente e successivamente si incidevano i nomi dei contraenti: il forestiero, presentandosi alla casa dove avrebbe voluto essere accolto, mostrava il pezzo del listello conservato gelosamente nella sua casa e, se dal confronto con quello posseduto dal padrone di casa, si riconosceva che

²²⁵ Liv. 25.18.4.

²²⁶ Liv. 30.13.8.

²²⁷ Liv. 42.38.8.

²²⁸ Cic. *de div.* 1.41.

²²⁹ Caes. *Bell. Gall.* 1.47.

²³⁰ Già J.Ph. Tomasini, *De Tesseris Hospitalitatis liber originalis* (Utini 1647), diceva nel suo trattato: «Tessera itidem hospitalis, sive hospitii fuii, quam hospites, eorumque liberi secum ferebant, ut facilius a veteribus et paternis hospitibus agnosci possent. Huius formam Euripidis Scholiastes in dedica una parte della sua aopera optime describit. Qui hospites invicem fieri volebant, ASTRAGALON, hoc est talum quendam discindebant in duas partes aequas; unam ii, qui hospitium praebebant sibi retinentes; alteram dantes ei, qui hospes fieri solebat: et si contigisset de caetero, uti alter alterius hospitium subiret, producentes dimidium tali renovabant iura hospitalia». Oltre ai ben noti studi sull'*hospitium* e citati in precedenza, che dunque si soffermano anche sulle *tesserae hospitales* come simbolo del patto, si v. i recenti contributi di Jh.R. Patterson, *Landscapes and Cities. Rural Settlement and Civic Transformation in Early Imperial Italy* (Oxford 2006) e K. Lomas, *The Weakest Link: elite social networks in Republican Italy*, in *Processes of integration and identity formation in the roman republic*, edit by S.T. Roselaar (Leiden-Boston 2012) 212 ss.

²³¹ Plaut. *Poen.* 1047. *Si ita tesseram conferre si vis hospitalem.*

combaciava perfettamente, integrando il listello primitivo, l'ospitalità era accordata»²³². Le sembianze di tale segno di riconoscimento sono molto spesso zoomorfe, elemento che ha suscitato diverse ipotesi anche anticamente. Varrone²³³ ravvisava, come si è visto, un legame semantico tra *hostia* e *hospes-hostis*, tanto da ipotizzare, nella liturgica procedura di *hospitium*, il compimento di sacrifici in onore degli dei che benedicevano il patto. Credo non sia totalmente errato accostare l'animale raffigurato alla sfera sacrale e religiosa, ma forse farlo in maniera meno diretta sarebbe più cauto, dal momento che non sempre è possibile collegare la forma della tessera ad un possibile sacrificio dell'animale raffigurato²³⁴. Più verosimile sarebbe invece attribuire un significato allegorico alle figure rappresentate (arieti, leoni, delfini), quasi totemico o apotropaico, in quanto emblemi della mansuetudine, della forza, della fierezza e della giustizia, della sincerità e della fedeltà, qualità che si richiedevano ai contraenti, oltre a poter avere un legame con le divinità invocate al momento della sigla dell'accordo²³⁵. Il compimento di un sacrificio, dunque, non può essere del tutto scartato, ma probabilmente non si raffigurava sulla tessere l'animale immolato. La liturgia della consegna della *tessera hospitalis* avviene, infatti, sotto l'ala

²³² F. Barnabei, *Di una rarissima tessera hospitalis con iscrizione latina*, in *Notizie degli scavi di antichità comunicate alla Regia accademia dei Lincei per ordine di s.e. il Ministro della pubblica istruzione* 3 (1895) 13 ss.

²³³ Varr. 5.3.

²³⁴ Sarebbe infatti inverosimile ipotizzare un sacrificio avente come protagonista un delfino, o un leone, ma in merito alla forma zoomorfa delle *tesserae* di *hospitium privatum* si v. *infra*.

²³⁵ Sul punto cfr. F. Coarelli, *I santuari del Lazio in età repubblicana* (Roma 1987); Id., *I santuari, il fiume, gli empori*, in *Storia di Roma I. Roma in Italia*, ed. A. Momigliano, A. Schiavone (Torino 1988) 127 ss; e più recentemente, in una prospettiva più specificamente legata alle *tesserae hospitales*, si v. L. Luschi, *L'ariete dei Manlii: note su una tessera hospitalis dal Fucino*, in *Studi classici e orientali* 54 (Pisa 2008) 141 ss., che contestualizza alcune *tesserae hospitales* in relazione al loro luogo di ritrovamento, al fine di dimostrare il legame tra la loro forma e il legame con le divinità custodi del patto.

protettrice di *Iuppiter Hospitalis*²³⁶, che ricorda Giove Xenio greco di cui parla Erodoto²³⁷, talvolta raffigurato iconograficamente sulla tessera proprio attraverso le mani destre intrecciate²³⁸ ed è accompagnata da uno scambio reciproco di doni²³⁹, che «assume caratteristiche sinallagmatiche, non è un dono gratuito, unilaterale, slegato da reciprocità, né è un dono remuneratorio, è un dono che si salda alla consegna di un altro dono, è un elemento di suggello dell'accordo che è reciproco, obbligatoriamente reciproco, posto dunque a conferma di un atto che vorrei definire contrattuale e formalizzato in *tabulae e tesserae*»²⁴⁰.

Non è possibile, dunque, prescindere dalla sfera religiosa in riferimento all'*hospitium privatum*, almeno nella sua fase iniziale, in quanto il vincolo esclusivamente morale legava indissolubilmente i contraenti al rispetto del patto²⁴¹, e proprio l'intrinseco timore degli dei garanti forniva garanzie alla sua esecuzione. Abbiamo osservato nel capitolo precedente come il sinecismo di

²³⁶ Una testimonianza a riguardo è data da un'iscrizione del I o II secolo d.C., dunque di un'epoca più tarda rispetto all'inquadramento originario dell'istituto che stiamo sviluppando, ma comunque esplicitiva del forte legame con Giove, evidentemente ancora persistente anche dopo che l'*hospitium* si sia snaturato rispetto accostandosi alla clientela: *HAep.* 6-7 (1955-1956), *Iovi Optimo Maximo Hospitium*, ritrovata a Sasamón in Spagna, riletta da S. Perea Yébenes, E. Figueroa Rodríguez, *Hospitium privatum y ius libertorum (Notas a propósito de una inscripción a Júpiter en Sasamón, provincia de Burgos)*, in *Veleia* 8-9 (1991-1992) 219 ss.

²³⁷ Herod. 3.39.

²³⁸ Testimonianze epigrafiche in tal senso si hanno non soltanto per tessere di ospitalità latine, si v. *CIG.* 5496, ma anche in lingua greca, cfr. a riguardo Babelon, Blanchet, *Catlogue* 461-462 n. 1065, *IG XIV*, 279, *IG XIV*, 2432 e in lingua iberica, si v. a riguardo *infra*.

²³⁹ Verg. *Aen.* 9.354-358. *Poenarum exhaustum satis est, via facta per hostis. Multa virum solido argento perfecta relinquunt armaque craterasque simul pulchrosque tapetas. Euryalus phaleras Rhamnetis et aurea bullis cingula, Tiburtu Remulo ditissimus olim quae mittit dona, hospitio cum iungeret absens, Caedicus.* Cfr., a riguardo, le numerosi fonti che fanno riferimento allo scambio di doni: Diog. Laert. 2.6.51 s.; Paus. 7.10.2, 3.8.4, 5.4.7; Poll. *Onom.* 3.59-60, 4.125; Diod. 13.83; Plut. *Quaest. Graec.* 17; Xen. *Conv.* 8.39; Apul., *Metam.* 2.11; Liv. 37.54; Vitr. *De arch.* 6.10.4. Liv. 27.4.7-8, 30.15.11, 32.18.5, 42.14.10, 42.5.8, 44.14. 2; App. *Lyb.* 48; Tac. *ann.* 4.26.

²⁴⁰ S. Randazzo, *Gli equilibri della cittadinanza romana, tra sovranità e impatto sociale, in Integration in Rome and in the world. Proceedings of the Tenth Workshop of the International Network Impact of Empire, Lille june 23-25 2011*, ed. G. de Kleijn, S. Benoist (Leiden-Boston 2014) 21 ss.

²⁴¹ O.E. Nybakken, *The Moral Basis of Hospitium Privatum* cit. 249, sottolinea infatti come l'efficacia dell'*hospitium privatum* dipendesse elusivamente dal richiamo all'elemento morale, derivato dalla commistione del divino con diritto naturale profondamente radicato e accettato.

comunità si traduce in una coesione di culti e usanze al fine di creare l'identità cittadina²⁴², fonte di legittimazione dello stesso potere, della grandezza di Roma e delle pratiche pseudo-giuridiche, proprio per sopperire al carattere acerbo dell'ordinamento quando ancora non sono connotati di veste istituzionale quelli che, in un'età più matura, sarebbero diventati veri e propri istituti di diritto. E dunque la commistione del divino con l'umano costituisce la condizione di perfetto equilibrio tra le due realtà, tanto da trarre dal primo elemento la legittimazione del secondo e realizzare la *pax deorum* per garantire la salvezza della cosa pubblica legata a «un'imprescindibile causalità con la *religio*»²⁴³. Compiere atti graditi agli dei significa contemporaneamente salvaguardare l'essenza stessa dei valori sui quali Roma è fondata, tanto da poter affermare la presenza di un vero e proprio «sistema giuridico-religioso che ha il suo centro in *Iuppiter*, ed è proprio questo virtualmente universale»²⁴⁴, espandendo dunque i confini dell'Urbe e «integrando l'alieno (umano o divino): dalla divinità dei vicini alle divinità dei nemici, in cerchi concentrici sempre più larghi, che potenzialmente abbracciavano l'intero spazio terrestre e, quindi, tutto il genere umano»²⁴⁵. L'ospite era sotto la protezione di *Venus hospitalis* e di *Iuppiter hospitalis*²⁴⁶, custode dei giuramenti e delle promesse più solenni, e dunque

²⁴² Per un approfondimento sul tema e per riferimenti bibliografici si rinvia al capitolo precedente.

²⁴³ F. Sini, *Diritto e Pax deorum in Roma antica*, in *Diritto@storia* 5 (2006).

²⁴⁴ P. Catalano, *Linee del sistema sovranazionale romano* I cit. 288. A tal proposito, infatti, si v. Verg. *Aen.* 1.731, dove si rimarca che è *Iuppiter a dare hospitibus iura*.

²⁴⁵ F. Sini, *Religione e sistema giuridico in Roma repubblicana*, in *Diritto@storia* 3 (2004).

²⁴⁶ Cic. *De fin.* 3.3.20. Cic. *pro Deiot.* 6.7. Cic. *ad Quint. frat.* 2.10-12. *Sed non faciam, ut illum offendam, ne imploret fidem Iovis Hospitalis, Graios omnes convocet, per quos mecum in gratiam rediit.*

implicito è il nesso tra Iuppiter *hospitalis* e la *fides*²⁴⁷, così come si deduce da fonti ciceroniane:

Cic. *Pro. Deiot.* 8. Si veneno, Iovis illius quidem hospitalis numen numquam celare potuisset, homines fortasse celasse.

E anche:

Cic. *Fin.* 3.20. Atque etiam Iovem cum Optimum et maximum dicimus cumque eundem salutarem, Hospitalem, Statorem, hoc intellegi volumus, salutem hominum in eius esse tutela.

Tacito ci informa, seppur genericamente, di *dii hospitales*:

Tac. *Ann.* 15.52. Si sacra mensae diique hospitales caede qualiscumque principis cruentarentur.

Così anche un'iscrizione in Britannia ritrovata ad Eburacum:

CIL VII 237

²⁴⁷ Si v. *supra*, e nello specifico, in riferimento alla figura di Iuppiter connesso alla *fides*, si v. P. Boyancé, «*Fides Romana*» et la vie internationale, in *Etudes sur la religion romaine* (Rome 1972); M. Bettini, *L'identità distribuita degli antichi dèi*, in *I Quaderni del Ramo d'Oro on-line* 7 (2015) 72 ss.

*I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / dis deabusque / Hospitalibus Pe/natibusq(ue)
ob con/servatam salutem / suam suorumq(ue) / P(ublius) Ael(ius) Marcian/us
praef(ectus) coh(ortis) / aram sac(ravit) ac ded(icavit)*

Dall'epigrafe si deduce il legame tra i *dii hospitales* ed i *Penates*, divinità domestiche connesse al benessere e al governo della casa, che potrebbero essere legate alle attività materiali di accoglienza dell'ospite nella dimora dell'ospitante, ma non all'*hospitium* inteso come patto d'ospitalità, nesso invece che viene messo in evidenza da Cicerone:²⁴⁸

Cic. *Pro Deiot.* 8. Tu illius domum inire, tu vetus hospitium renovare voluisti; te eius di penates acceperunt, te amicum et placatum Deiotari regis arae focique viderunt.

Probabilmente la categoria dei *dii hospitales*²⁴⁹ non era predeterminata, ma modulabile in base a tutti i Numi oggetto di particolare culto da parte di chi accordava l'ospitalità e tra questi sicuramente il *Lar familiaris*²⁵⁰, divinità del focolare domestico, testimone del sacro vincolo contratto con l'ospite.

Una volta manifestato ritualmente il consenso e inciso il segno di riconoscimento, si consegnava ciascuna tessera, o la metà di essa, ai contraenti. Da Plauto si deduce che la metà della tessera era conservata nell'abitazione

²⁴⁸ M. Marchetti, s.v. «*hospitium*» cit. 1044.

²⁴⁹ Si v. anche Liv. 39.51.12 e Cic. *Verr.* 4.22. Cfr. F. Altheim, *Storia della religione romana*, trad. it. a cura di L. Arcella (Roma 1996); J. Champeaux, *La religione dei Romani* (Bologna 2002); C. Bonnet, E. Sanzi (a cura di), *Roma, la città degli dei, la capitale dell'Impero come laboratorio religioso* (Roma 2018).

²⁵⁰ Hyg. *Fab.* 15.2, fa riferimento ai *laribus hospitalibus*. Cfr. anche *CIL* VI 440; Varr. *Ling. Lat.* 5.74. Si v. M. Bettini, *Lar familiaris: un dio semplice*, in *Lares* 73.3 (2007) 533 ss.

privata dell'*hospes* e ciò è comprovato da apposite scanalature su molti dei ritrovamenti archeologici fino ad oggi conosciuti, probabilmente per appenderle e renderle visibili a tutti gli occupanti della casa, ma anche – direi – ai visitatori²⁵¹, come eredità e memoria da tramandare di padre in figlio, ricordando dunque gli originari contraenti del patto, loro avi.

Plau. *Poen.* 5.2.89. Hannone: Si ira est, tesseram conferre si vis hospitalem
eccam attuli

Agorastocle: agedum huc ostende: est par probe nam habeo domi.

Probabilmente, proprio al fine di rendere meno agevoli le falsificazioni, si sostituì il legno o l'osso col bronzo. Le tecniche d'incisione risentono molto dell'epoca e del contesto geografico in cui si inseriscono le tessere: talvolta si creava un modello di cera, che poi veniva rivestito di creta per fare lo stampo in cui poi sarebbe stato colato il metallo fuso, tecnica chiamata appunto 'a cera perduta' (per facilitare l'incisione dei nomi sulla tessera bronzea era lo stesso calco di cera ad essere inciso, mostrando la scritta di riflesso sul metallo); soprattutto in ambito provinciale, invece, si incideva tramite puntinatura. La tessera contiene il nome di entrambi i contraenti l'*hospitium* a sottolineare la

²⁵¹ In merito ad una possibile diversa collocazione delle tessere rispetto all'ambito domestico, si v. L. Luschi, *L'ariete dei Manlii: note su una tessera hospitalis dal Fucino* cit.142. L'a. infatti, nello studio di alcune tessere di ospitalità (*CIE* II² 8602, a forma di leoni accovacciati e rinvenuta a Roma; *CIL* I² 611, in comparazione con altri ritrovamenti non solo epigrafici ma anche numismatici), ipotizza il legame tra le tessere di ospitalità e un luogo sacro, quali in santuario o un'area sacrale.

reciprocità del vincolo e la perfetta parità delle parti designate, sia dal lato passivo che attivo, come *hospes*²⁵².

Gli interessati sono così legati, unitamente alle loro famiglie, in un vincolo che non delinea, almeno in questa primitiva forma di *hospitium*, nessuna situazione di inferiorità e di obbedienza, che caratterizza invece la clientela. L'*hospitium* risponde ad una nozione di accoglienza e protezione, non di sottomissione, tanto da poter segnalare profonde differenze tra la condizione di *hospes* e quella di *cliens*, che invece scompariranno nell'*hospitium publicum* municipale e poi provinciale: il cliente è vicino alla condizione originaria di liberto ed è tenuto in una situazione di irriducibile sottomissione ad un *dominus* che si configura come suo protettore²⁵³, contesto che invece non esiste per l'*hospes*, il quale stringe un patto caratterizzato da totale parità. I contraenti, come si è già sottolineato, proprio perché godono degli stessi diritti e sono soggetti agli stessi doveri, devono avere il pieno possesso dei diritti civili nell'ordinamento di appartenenza e come requisito imprescindibile, in epoca remota, avere diversa provenienza.

Se tanto carico di simbolismi era il momento costitutivo, anche quello che metteva fine al vincolo doveva avere le stesse caratteristiche. L'eventuale disdetta del vincolo, come si è anticipato, si doveva tradurre in un segno tanto forte quanto

²⁵² M. Marchetti, s.v. «*hospitium*» cit. 1044.

²⁵³ F. De Martino, *Nuovi studi di economia e di diritto romano*, a cura di F. D'Ippolito (Roma 1988); M. Lemosse, *Hospitium* cit. 80 ss. Si v. D. 49.15.7.1 (*Procul. lib. 8 epist.*): *Cientes nostros intellegimus liberos esse, etiamsi neque auctoritate neque dignitate viribus nobis pares sunt*. Sul tema si v. J.E. Skydsgaard, *The disintegration of the Roman labour market and the clientela theory*, in *Studia Romana in honorem Petri Krarup* 27 (1976) 44 ss.; E. Ferenczy, *Clientela e schiavitù nella repubblica romana primitiva*, in *Index* 8 (1978-1979) 167 ss.; N. Rouland, *La clientela nell'età del principato*, in *Labeo* 29 (1983) 191 ss.; G. Franciosi, *Una ipotesi sull'origine della clientela*, in *Labeo* 32 (1986) 263 ss.; F. De Martino, *Nota minima sulla clientela*, in *Index* 22 (1994) 343 ss.; R. Astolfi, *L'endogamia della clientela gentilizia*, in *SDHI*. 60 (1994) 75 ss.; A. Ziolkowski, *La scomparsa della clientela arcaica*, in *Athenaeum* 87 (1999) 369 ss.

incisivo, proprio come lo era stata la costitutiva stretta di mani destre: doveva cioè essere palese ad entrambe le parti, che non è detto fossero gli originari *hospites*, che il patto si fosse rotto. Quale dunque procedura più immediata se non quella della materiale distruzione della tessera di ospitalità, che fino a quel momento era stato il segno di riconoscimento tra le parti. Anche in tale contesto le fonti forniscono una testimonianza di questo uso. Almeno inizialmente la formale rinuncia doveva essere accompagnata dalla materiale distruzione dei segni o dei simboli dello stesso contratto, spezzando o rendendo inservibile la tessera «che per l'amicizia e per l'ospitalità era stato il segno di riconoscimento»²⁵⁴ e da ciò si presume che originariamente il materiale delle tessere dovesse essere di avorio o legno in modo da facilitarne la distruzione, tesi accreditata anche dalla rozzezza delle tecniche scultoree primitive, che prediligevano materiali più duttili.

Plaut. *Cist.* 503. Hic apud nos, iam, Alcesimarche, confregisti tesseram.

Successivamente, quando la tessera fu forgiata nel bronzo, probabilmente alla materiale distruzione fu sostituita la pubblica rinuncia. Nel racconto liviano, che narra la sfida tra Badio Campanum e Quintium Crispinum, è necessario *renuntiare hospitium* al cospetto dei rispettivi eserciti,²⁵⁵ per ammettere lo scontro, che altrimenti sarebbe stato impossibile, proprio in virtù dei vincoli derivanti da antichi patti di ospitalità:

²⁵⁴ F. Barnabei, *Di una rarissima tessera hospitalis con iscrizione latina* cit.13 ss.

²⁵⁵ R. Lehonard, s.v. «*hospitium*»cit. L'*hospitium* concordato era sottoposto a una disdetta (*renuntiatio*), si v. Liv. 25.18.9, momento giuridico che viene accostato per analogia alla *renuntiatio* nella *societas* (Liv. 38.31.5) e nella *amicitia* (Liv. 43.25.1). Si v. Tac. *Ann.* 2.70; cfr. Th. Mommsen, *Römische Forschungen* I cit. 343 ss. Essa è indicata come «*renuntiare alicui hospitium*»; Liv. 25.18.9; 42.38; Cic. *Verr.* 2.36 e 89; Cic. *fam.* 13.36; Dion. Hal. 5.34; Plut. *Cat. Min.* 1.12. Cfr. Serv. in *Aen.* 8. 166 e 169.

Liv. 25.18.9. Badium Campanum T.Quinctio Crispino Romano palam duobus exercitibus audientibus renuntiare hospitium.

Ulteriore prova la ricaviamo dalle fonti:

Dion. Hal. 5.34. Διαλύεσθαι τήν ξενίαν.

Nell'analisi dei doveri e dei corrispondenti diritti riconnessi al ruolo di *hospes*, si evince un'analogia stringente con la ξενία greca, in quanto tali reciproche prestazioni esplicano il concetto di protezione che caratterizza entrambi gli istituti²⁵⁶. Chi concedeva l'ospitalità allo straniero con cui aveva stipulato l'*hospitium* apriva le porte della sua abitazione²⁵⁷

Di ciò abbiamo prova anche da Livio:

Liv. 42.1.10. Privata hospitia habebant; ea benigne comiterque colebant, domusque eorum Romae hospitibus patenant, apud quos ipsis deverti mos esset.

Ancora una volta, inoltre, da una fonte ciceroniana desumiamo indirettamente un elemento utile ai nostri fini: Cicerone, nell'epistola indirizzata a

²⁵⁶ A dimostrazione di come ci fosse un legame, e forse un'influenza, tra la ξενία e l'*hospitium*, si noti come anche quando gli istituti hanno assunto la veste istituzionale, e dunque si è manifestata una risposta dell'ordinamento che si traduce in produzione di effetti politici, oltre che giuridici, permane quella sacralità dell'*hospes*: cfr. *CIG.* 1193 e 1331, solo alcune delle epigrafi greche che attestano la ξενία, ξενια τα μεγαιστα εκ των νομων, e lo stesso Cicerone, *Verr.* 2.2.110 definisce l'*hospes sanctissimum, amicum, quod apud homines clarissimum est, non hospitem quod sanctissimum es.*

²⁵⁷ Abbiamo già desunto tale dato dall'esegesi della fonte Ciceroniana *supra*, si v. Cic. *Pro Deiot.* 3.8.

Servio Sulpicio per raccomandare Lisone di Patrasso, rievoca antichi vincoli di ospitalità ed in particolare la familiarità che aveva specialmente con questi, e non con altri ospiti, in virtù del lungo periodo di un anno, durante il quale Lisone si era fermato a Roma nella casa dell'Arpinate (*Is cum Romae annum prope ita fuisset ut mecum viveret*). Comprendiamo, dunque, che il periodo di tempo durante il quale l'*hospes* potesse beneficiare della domestica condivisione potesse essere anche piuttosto lungo²⁵⁸.

Cic. *Ad fam.* 13.19.1. Cum Lysona Patrensi est mihi quidem hospitium vetus, quam ego necessitudinem sancte colendam puto; sed ea causa etiam cum aliis compluribus, familiaritas tanta nullo cum hospite, et ea cum officiis eius multis tum etiam consuetudine cottidiana sic est aucta ut nihil sit familiaritate nostra coniunctius. Is cum Romae annum prope ita fuisset ut mecum viveret, etsi eramus in magna spe te meis litteris commendationeque diligentissime facturum, id quod fecisti, ut eius rem et fortunas absentis tuerere, tamen, quod in unius potestate erant omnia et quod Lyso fuerat in nostra causa nostrisque praesidiis, cottidie aliquid timebamus. effectum tamen est et ipsius splendore et nostro reliquorumque hospitem studio ut omnia quae vellemus a Caesare impetrarentur, quod intelleges ex iis litteris quas Caesar ad te dedit.

La premura nei confronti dell'ospite si manifestava anche nel predisporre appositi alloggi, talvolta piccole abitazioni adibite per gli ospiti, le *domuncolae*, in

²⁵⁸ Th. Mommsen, *Römische Forschungen* I cit. 330, sottolinea come il periodo di ospitalità originariamente fosse breve, successivamente più lungo. È dunque verosimile che Cicerone faccia riferimento ad una prassi già fortemente consolidata, essendosi già prodotto un palese allungamento del lasso temporale in questione.

locali lontani dalla casa, oppure più frequentemente vere e proprie stanze, le *hospitalia*²⁵⁹, all'interno dello stesso complesso abitativo. Abbiamo testimonianza, questa volta da fonti epigrafiche, di un soggetto demandato alla cura personale dell'ospite, un servo apposito, il *servus ab hospitiis*.

CIL VI 7290 = CIL VI 27557 = ILS. II, 7446

[Dis] / Manibus [sacru]m / Primigenius L(uci) Volusi / Saturnini ser(vus)
ab hospiti(i)s et / paedagog(us) pueror(um) Charidi cont(ubernali) s(uae) b(ene)
m(erenti) / T(itus) Iulius Antigonus gener eius / Spurinniae Niceni Torquatianae /
nutrici suae bene merenti / sanctae piae amantissimae / fecerunt sibi et suis
posterisq(ue) eor(um)

Tale epigrafe è stata ritrovata sulla tomba di famiglia dei Volusii, a Roma ed è databile, seppur non con certezza, nel I secolo. Ciò che interessa ai nostri fini è la qualifica dello schiavo Primigenius, *servus ab hospitiis et pedagogus puerorum*, verosimilmente uno schiavo colto e con l'importante ruolo di educatore, altre che di soggetto preposto alla cura degli ospiti.

Scarse sono le fonti che ci informano degli usi che si ricollegano all'arrivo dell'ospite, ma grande doveva essere la cura con cui si accoglieva lo straniero²⁶⁰.

²⁵⁹ R. Leonhard, s.v. «*hospitium*» cit. 2494 ss. cfr. Apul. *Metam.* 2.11; C.A. Böttiger, *Kleine Schriften Archäologischen Und Antiquarischen Inhalt III* (Dresden-Leipzig 1838) 303, 466.

²⁶⁰ A dimostrazione di come l'ospitalità dovesse poi tradursi in gesti concreti e finalizzati al benessere dell'ospite, si v. Cic. *Ad fam.* 9.5 che fa riferimento ai *lautia*, suppellettili da bagno, che Festo stesso collega alle prassi ospitali: Festo, s.v. «*dacrimas*» (Lindsay 60). *Dautia quae lautia dicimus dantur legatis hospitii gratia*. Questa premura, originariamente privata, si manterrà anche nell'*hospitium publicum*, ma anche nei benefici concessi ai legati e dunque nello *ius legationis* riservato a chi era rappresentante della propria comunità come ambasciatore: si pensi ai *balnea*. Sull'importanza dell'accesso alle terme come ambito beneficio, cfr. T. Sironen, *Una tessera privata del II secolo a.C. da Fregellae*, in *ZPE.* 80 (1990) 116 ss., che analizza un ritrovamento epigrafico di osso qualificato come un probabile abbonamento alle terme, dono di un

Alcune fonti fanno riferimento ad un banchetto di benvenuto, la *cena adventicia*²⁶¹, usanza di chiara matrice greca²⁶², seppur non necessariamente riferita all'*hospes*, ma in genere a colui che ritornava da un viaggio. In ogni caso l'*hospes* aveva diritto al vitto, Seneca infatti fa riferimento al cibo offerto: focacce di farro e abbondante acqua²⁶³.

Accanto all'accoglienza nella propria abitazione, fondamentale conseguenza dell'*hospitium privatum* era la tutela giuridica ad opera del cittadino romano ospitante nel difendere e nel rappresentare lo straniero ospite²⁶⁴. Necessità indubbiamente pratica e sempre riconnessa all'impossibilità dello straniero di inserirsi autonomamente nell'ordinamento romano, che impegnava il cittadino

alto funzionario fregellano alla popolazione. Sui benefici concessi ai tre navarchi del *senatusconsultum de Asclepiade*, si v., in relazione a *locus et lautia* anche rapportati allo *ius legationis*, M. Coudry, *Côntrole et traitement des ambassadeurs étrangers sous la république romaine*, in *La mobilité des personnes en Méditerranée de l'antiquité à l'époque moderne : procédures de contrôle et documents d'identification*, sous la direction de C. Moatti (Paris-Rome 2004) 534 ss.

²⁶¹ Numerose sono le fonti che danno testimonianza di tale usanza: Apul. *Metam.* 2.11; Suet. *Vit.* 13. *Urbem denique ad classicum introiit paludatus ferroque succinctus, inter signa atque vexilla, sagulatis comitibus ac detectis commilitonum armis. Famosissima super ceteras fuit cena data ei adventicia a fratre, in qua duo milia lectissimorum piscium, septem [milia] avium apposita traduntur*; Plaut. *Bacch.* 536... *salvos quom peregre advenis coena datur*; Plaut. *Bacch.* 183-186. *compendi verba multa iam faciam tibi. venire tu me gaudes: ego credo tibi; hospitium et cenam pollicere, ut convenit peregre advenienti: ego autem venturum adnuo*; Plaut. *Stich.* 4.1.8. ... *et magis par fuerat me dare vobis caenam advenientibus*; Plin. *N. H.* 33.83, fa riferimento a una *hospitali divi Augusti cena*; Liv. 1.58. *cum post cenam in hospitale cubiculum deductus esset*, fonte che ci informa anche dell'alloggio dove l'*hospes* viene condotto; Val. Max. 9.12. *cena ... domum hospitalem repetens*; Tac. *Ann.* 15.52. *si sacrae mensae diique hospitales caede ... cruentarentur*, fonte che rileva anche per l'esplicito riferimento a *dii hospitales*, v. *infra*. Verosimilmente venivano riservate premure anche nell'uso di vasellame pregiato, cfr. Columella 12.3.4.

²⁶² Virgilio, le cui opere risentono fortemente dell'influsso greco, fa infatti riferimento a *hospitium et mensas* (*Aen.* 10.460); si v. F. De Martino, R. Degl'Innocenti Pierini, s.v. «*hospes/hospitium*» cit. 858 ss.

²⁶³ *Epist.* 21.10-11.

²⁶⁴ M. Marchetti, s.v. «*hospitium*» cit. 1047, dà per certo che tale tutela giuridica si estrinsecasse attraverso l'*alieno nomine lege agere pro tutela*; E. Hruza, *Über das lege agere pro tutela* (Erlangen 1887) 15 ss., sottolinea il rapporto fra *alieno nomine agere* e *pro alio agere*; più recentemente si v. S. Sciortino, *Lege agere pro tutela*, in *Iuris antiqui historia. An International journal on ancient law* 1 (2009) 159 ss.

romano a rappresentare l'ospite in giudizio garantendogli adeguata tutela²⁶⁵. Tale tutela giuridica imponeva, inoltre, il pagamento di un riscatto in caso di prigionia di guerra²⁶⁶, a dimostrazione dell'inscindibilità del vincolo anche laddove gli stati di appartenenza dei due contraenti fossero entrati in conflitto tra loro²⁶⁷, essendo il patto privato un vincolo sacro e doverosamente da rispettare al di là di qualsiasi circostanza sia pubblica che privata. Dalla sussistenza di questo obbligo, si può desumere ulteriore prova che il requisito della libertà e del pieno godimento dei diritti dell'ordinamento di appartenenza era condizione indefettibile ed irrinunciabile per stipulare il patto di ospitalità, data l'inconciliabilità della schiavitù con la reciprocità del vincolo²⁶⁸. Il cittadino romano che concedeva ospitalità, e che verosimilmente ne avrebbe pretesa se mai si fosse trovato nel paese straniero da cui l'altro contraente proveniva, avrebbe dovuto, inoltre, concedere aiuto economico in caso di indigenza e sepoltura in caso di morte, anche nella propria tomba di famiglia²⁶⁹. A dimostrazione della collettività del vincolo, che dunque riguardava tutti i familiari e discendenti dei due singoli contraenti, numerose fonti attestano che altri doveri reciproci erano la cura degli

²⁶⁵ Cic. *div. in Caec.* 20.66. *Nupter Cn. Domitium scimus Silano diem dixisse propter unius hominis Aegritomari, paterni amici atque ospiti, iniurias.* Cic. *div. in Caec.* 20.66-69; Plin. *epist.* 3.4.5.

²⁶⁶ Dion. Hal. 6.99.8; 30.

²⁶⁷ Liv. 25.18, 30.13; Plut. *Sull.* 32.

²⁶⁸ Dion. Hal. 6.99; Dion. Hal. 8.30; Liv. 25.18.4; Liv. 30.13.8; Plut. *Sull.* 32.

²⁶⁹ Numerose sono le testimonianze epigrafiche che riguardano titoli sepolcrali a favore dell'*hospes*, si v. ad es.; *CIL* I² 1211; 1702; *CIL* II 17; 18; 489; 3475; *CIL* III 6475; 6660; 13959; *CIL* V 5963; 6808; 8319; *CIL* VI 13696; 27788; 9545; 5767; 7290; *CIL* IX 4933; 1961. Si v. sul tema S. Perea Yébenes, E. Figueroa Rodríguez, *Hospitium privatum y ius libertorum* cit. 223 ss., che sottolinea come la formula epigrafica *H.M.H.N.S.* (*Hoc Monumentum Herede Non Sequitur*), che dichiara l'indisponibilità che incombeva sulla tomba di famiglia valevole per i gli eredi, non si riferiva all'*hospes*, a cui veniva riconosciuto il diritto di ereditare il sepolcro, potendo ipotizzare così un'integrazione nella *familia libertorum* dell'*hospes*. L'a. segnala anche come talvolta l'*hospitium* diventi sinonimo di sepoltura, in quanto viene adoperato per designare il *sepulcrum*, si veda ad es. *CIL* X 2641; *CIL* VI 27788. cfr. Ch. Mierow, *Hoc Monumentum Heredem Non Sequitur. An Interpretation*, in *Transactions and Proceedings of the American Philological Association* 65 (1934) 163 ss.

affari privati dell'ospite nel paese straniero, ricordando dunque la genesi dell'istituto fondata su ragioni economiche e commerciali²⁷⁰ e l'accoglienza dei figli per educarli²⁷¹:

Liv. 9.36.2. Caere educatus apud ospite, Etruscis inde litteris eruditus erat linguamque Etruscam probe noverat.

2.3. Elaborazione dei dati epigrafici.

Se è vero che il contenuto giuridico del patto, i suoi presupposti e i tentativi di collocazione in categorie giuridiche non sono elementi desumibili dai dati che i ritrovamenti epigrafici ci consegnano, è però possibile riflettere sulle notizie, anche indirette, emerse dallo studio delle epigrafi riferibili all'*hospitium privatum*. In primo luogo va sottolineato come il dato cronologico sia particolarmente importante per inserire l'*hospitium privatum* in quella visione evolucionistica che lo vede come la prima di una serie di tappe, e di mutamenti, che interessano l'istituto. A riguardo va fatta una distinzione, che la stessa collocazione geografica dei ritrovamenti suggerisce: mentre le prime *tesserae* italiche sono riferibili ad un'epoca molto più antica, i primi ritrovamenti in lingua e scrittura latina riguardanti la penisola iberica sono quasi coevi ad attestazioni che coinvolgono anche comunità e dunque riconducibili all'*hospitium publicum*. Nello specifico abbiamo la prima testimonianza italica dell'*hospitium privatum* (*CIE* II², 8602, insieme, probabilmente anche alla tessera di cui dà notizia

²⁷⁰ Liv. 4.13.2.

²⁷¹ Liv. 9.36.2.

Tomasini nel 1647) collocabile intorno al VI secolo a.C., mentre le successive sono riferibili alla fine de III (*CIL I*² 23) e al II secolo a.C. (*CIL I*² 1764). Le prime epigrafi latine spagnole sono invece del I secolo a.C. (*Hisp. Ep.* 1989, 653; *CIL I*² 2825; *CIL I*² 3465).

La spiegazione plausibile in relazione a tale riflessione, che lega l'elemento cronologico a quello geografico, va ricercata nel contesto in cui si inseriscono tali ritrovamenti. Mentre in Italia, *in primis* a Roma, l'*hospitium privatum*, come si è visto, nasce e si sviluppa per regolamentare i rapporti di uno straniero con un cittadino romano e viceversa e per legittimare la presenza fisica di uno straniero in terra straniera, e dunque ci troviamo di fronte ad un'esigenza 'originaria', che nasce cioè proprio a Roma o che comunque interessa i cittadini romani nell'Urbe, luogo d'incontro privilegiato, e poi successivamente dispiega i suoi effetti nei territori italici limitrofi, sempre per finalità commerciali, in Spagna il processo di romanizzazione, iniziato durante la seconda guerra punica²⁷², determina già di per sé una dilatazione temporale per quanto riguarda il contatto con la romanità, che non solo giustifica il tardivo recepimento di elementi romani, ma deve fare i conti con un forte sostrato indigeno sia culturale, che linguistico, e nello specifico anche legato alle prassi di ospitalità. Nella penisola iberica, infatti, i ritrovamenti epigrafici sono spesso esplicativi di una tradizione locale di prassi ospitali dunque connesse alla cultura celtiberica²⁷³, che evidentemente era

²⁷² Per una rapida, ma efficace, panoramica sul processo di romanizzazione che interessa la Spagna, si v. M. Salinas de Frias, *La función del hospitium y la clientela en la conquista y romanización de Celtiberia*, in *Studia Historica* 1 (1983) 21 ss., che rinvia a imponenti studi monografici: J.M. Ramos Loscertales, *El primer ataque de Roma contra Celtiberia* (Salamanca 1941); K. Simon, *Roms Kriege in Spanien (154-133)* (Frankfurt 1962).

²⁷³ Numerosi sono gli studi relativi al rapporto, all'interazione e al condizionamento tra l'ospitalità indigena spagnola e l'*hospitium* romano: si v. ad esempio J.M. Loscertales, *Hospicio y clientela en la Hispania céltica*, in *Emerita* 10 (1949) 308 ss., che, soffermandosi prevalentemente sullo studio della *tabula Zoelarum* (*CIL II* 2633), coglie alcuni nessi tra la tradizione celtiberica e

presente prima del contatto con Roma. Numerose, infatti, circa cinquanta, sono le tessere di ospitalità celtiberiche, alcune scritte in lingua e alfabeto celtiberico, altre in lingua celtiberica e alfabeto latino e altre ancora redatte in lingua e alfabeto latino²⁷⁴, a dimostrazione di come l'incontro tra la cultura indigena e quella romana abbia prodotto un recepimento di elementi romani e probabilmente anche il contrario. La presenza, dunque, di un'ospitalità indigena fa sì che il contatto con la cultura romana, foriera a sua volta di proprie tradizioni ospitali che si stanno sviluppando in Italia, determini un reciproco interscambio di elementi propri dell'una e dell'altra tradizione. I ritrovamenti spagnoli su cui si concentra la nostra indagine, in tal senso, proprio in quanto redatti in lingua e alfabeto latino, evidentemente si pongono nella fase finale di quel recepimento, che il contatto tra le prassi di ospitalità romane e quelle spagnole indigene ha certamente determinato, producendo dapprima un riconoscimento reciproco – visibile ad esempio in quelle tessere celtiberiche, ma redatte in alfabeto latino o in lingua mista sia latina che celtiberica – e poi un'inconsapevole influenza, riscontrabile proprio nei ritrovamenti epigrafici che stiamo esaminando²⁷⁵. Non solo la lingua

l'utilizzo strumentale romano nel processo di conquista dei popoli indigeni; cfr. anche A. Tovar, *Estudios sobre las primitivas lenguas hispánicas* (Buenos Aires 1949), per una indagine sulle espressioni linguistiche celtiberiche contenute nelle tessere di ospitalità; si v. anche A. D'Ors, *La epigrafía jurídica de la España romana* (Madrid 1955).

²⁷⁴ In merito alle tessere celtiberiche, si v. J. Untermann, *Monumenta Linguarum Hispanicarum. Band IV. Die tartessische, keltiberischen und lusitanischen Inschriften* (Wiesbaden 1997); C. Jordán, *Introducción al celtibérico* (Zaragoza 1998), ma anche F. Beltrán Lloris, *La hospitalidad celtibérica: una aproximación desde la epigrafía latina*, in *Palaeohispanica* 1 (2001) 35 ss.; Id., C. Jordán Cólera, *Celtibérico. Lengua-Escritura-Epigrafía* (Zaragoza 2016).

²⁷⁵ Si v. J.M. Blásquez, *La romanización. Sociedad y economía en la Hispania romana* (Madrid 1975), sottolinea come Roma continui la tradizione celtiberica preesistente; M. Salinas de Frias, *La función del hospitium y la clientela en la conquista y romanización de Celtiberia*, in *Studia Historica* 1 (1983) 21 ss. Interessante prospettiva viene proposta da M.D. Dopico Caínzos, *El Hospitium celtibérico. Un mito que se desvanece*, in *Latomus* 48.1 (1989) 19 ss., che ridimensiona fortemente l'unicità dell'*hospitium* celtiberico, promuovendo, invece, la tesi della 'funzione storica' dell'ospitalità, caratterizzante gran parte dei popoli indoeuropei. Sarebbe proprio tale 'omogeneità dell'ospitalità' a determinare l'assimilazione tra le prassi di ospitalità indigene e

latina adoperata è testimonianza di tale commistione culturale, ma lo è anche un formulario ibrido, che si differenzia da quello delle *tesserae* italiche, più asciutto e stringato, ma che non è riconducibile al prolisso utilizzo di perifrasi, che viene adoperato per l'*hospitium publicum*. Anche il materiale adoperato e la tecnica di incisione accomunano la due tradizioni, in quanto è il bronzo inciso tramite puntinatura, metodo adoperato per tutte le tessere indigene, a caratterizzare anche quelle latine²⁷⁶.

Tali riflessioni giustificano, dunque, non solo il salto cronologico che interessa le *tesserae* spagnole latine, ma anche le indagini prosopografiche, che hanno cercato di dare un volto ai personaggi coinvolti. Nelle *tesserae* iberiche, i protagonisti dei patti, infatti, eccezion fatta per Publius Turullius (*CIL* I² 3465), che è l'unico cittadino romano attestato nelle epigrafi latino-spagnole, la cui presenza nel 70 a.C. nella Spagna Citeriore è motivata verosimilmente da interessi economici legati al commercio di piombo, hanno tutti onomastica o elementi indigeni. Abbiamo infatti il riferimento a *Metellineis* (*Hisp. ep.* 1989, 653), la cui identificazione, sebbene controversa, potrebbe riferire di un *cognomen* celtiberico o altrimenti rendere evidente il legame di comandante militare con le popolazioni conquistate, che si declinava attraverso il rapporto di ospitalità, preludio a clientele militari, che gettano le basi per l'evoluzione dell'*hospitium privatum* in

romane e viceversa; *La tessera hospitalis, instrument de sociabilité et de romanisation dans la péninsule Ibérique*, in *Itinera Hispanica*, R. Etienne, F. Mayet (eds.) (Pessac 2006) 235 ss.

²⁷⁶ Si v. a riguardo l'indagine condotta da B. Díaz Ariño, *Acerca de las téseras de hospitalidad latinas de la península ibérica*, in *Paleohispanica* 4 (2004) 153 ss., che sottolinea come le tessere celtiberiche in lingua latina furono realizzate con la tecnica della puntinatura, eccezion fatta per un ritrovamento proveniente da Ubierna e pubblicato da A. Castellano, H. Gimeno, *Tres documentos de hospitium inéditos*, in *Pueblos, Lenguas y Escrituras en la Hispania Prerromana* (Salamanca 1999) 359 ss. Il dato che solo l'epigrafe contenente al suo interno il riferimento ad un cittadino romano, *Publius Turullius*, si discosta, tra quelle esaminate, dalla tecnica della puntinatura, privilegiando l'incisione del bronzo, potrebbe far riflettere proprio su quel processo di assimilazione (o resistenza?) degli elementi indigeni.

publicum; Elandorian (CIL I² 2825), termine di chiara origine indigena, sia che si tratti di un gruppo familiare, che di un individuo; *Cauriensis* in CIL I² 3466, probabilmente riferibile al nome di una città preromana; *Quoterocum* (*Hisp. Ep.* 1996, 222), individuo indigeno. Per quanto riguarda, invece, i ritrovamenti italici, osserviamo che l'indagine sui personaggi coinvolti, conferma l'«autenticità» dell'*hospitium* romano, il cui sviluppo segue l'ampliarsi degli interessi dei cittadini romani al di fuori del Lazio. Se infatti non meraviglia la presenza nel VI secolo di un etrusco a Roma²⁷⁷, così come attestato in CIE II² 8602, osserviamo come nel III e nel II secolo a.C., gli interessi, anche economici, di cittadini romani facoltosi, si spostano nei territori limitrofi al *Latium Vetus*. A Trasacco, infatti, un membro della *gens Manlia*, la cui identità non è certa, ma ricollegabile forse al console nel 235 o del 224 a.C. o al tribuno della plebe del 107 a.C.²⁷⁸, intesse rapporti con esponenti delle élite locale della marsica di cui Titus Staiodius è un esponente; così come il cittadino romano Atilies Saranies (se si accetta la tesi che lo identifica come tale), appartenente alla *gens Atilia*, che nel corso del III e II secolo a.C. consegnò all'Urbe svariati consoli e pretori, è parte di un *hospitium privatum* con un ignoto individuo, che non è escluso possa essere un italico appartenente all'élite locale.

²⁷⁷ Sulla presenza degli etruschi a Roma, si v. F. Costabile, *Storia del diritto pubblico romano* (Reggio Calabria 2012) 57 ss. Cfr. R. Laurendi, «*Leges regiae*» e «*ius papirianum*». *Tradizione e storicità di un «corpus» normativo* (Roma 2013) 30 ss., che sottolinea come a Roma nel VII- VI secolo a.C. fosse profondamente radicata la presenza etrusca, così come attestano epigrafi e ritrovamenti archeologici bilingui, come appunto la *tessera hospitalis* a forma di leone ritrovata nell'area di Sant'Omobono (CIE II², 8602). Si v. inoltre G. Colonna, *Quali Etruschi a Roma*, in *Gli Etruschi e Roma. Incontro di studio in onore di M. Pallottino* (Roma 11-13 dicembre 1979) (Roma 1981) 159; C. De Simone, *Gli Etruschi a Roma: evidenza linguistica e problemi metodologici*, in *Gli Etruschi e Roma, Incontro di studio in onore di M. Pallottino, Roma 11-13 dicembre 1979* (Roma 1981) 93 ss. Più recentemente, Th. Camous, *Tarquinio il Superbo. Il re maledetto degli etruschi*, trad. di M. Mancini (Roma 2014).

²⁷⁸ T.R.S. Broughton, *The magistrates of the Roman Republic I* (New York 1951).

Anche l'evidenza dei materiali scrittori adoperati, merita la comparazione tra le tessere di ambito italico e quelle iberiche: la tessera più antica italica è di avorio, mentre le successive sono di bronzo, dato questo spiegabile non solo in merito all'antica prassi di *confringere tesseram* in caso di rottura del patto, possibile solo con supporti frantumabili, ma anche con la diffusione e l'utilizzo dei metalli che proprio in epoca etrusca si sviluppa nell'Urbe. Va inoltre aggiunto che sicuramente il bronzo si prestava maggiormente a non subire modificazioni nel corso del tempo – eccezion fatta per quelle volontariamente apportate in seguito a un riutilizzo del supporto – e dunque a conservare per i posteri l'attestazione di un patto vincolante intere generazioni.

L'analisi formale dei documenti, inoltre, fornisce innumerevoli spunti di riflessioni e solleva problemi, spesso irrisolti. Dall'esame complessivo di tutte le *tesserae* di *hospitium privatum* si nota come la forma zoomorfa sia una caratteristica che interessa gran parte dei ritrovamenti. In relazione alle tessere latine spagnole va rilevato come lo zoomorfismo possa rappresentare una solida argomentazione in relazione all'idea di interazione e di influenza reciproca dell'ospitalità romana con quella celtiberica, in quanto, dall'esame comparato che coinvolge le tessere indigene, si rileva una comunanza di forma. Due delle nostre epigrafi sono infatti a forma di delfino²⁷⁹ (*Hisp. Ep.* 1989, 653 e *CIL* I² 2828), una a forma di pesce²⁸⁰ (*Hisp. Ep.* 1996, 222), una a forma di mani intrecciate²⁸¹ (*CIL*

²⁷⁹ La forma di delfino che accomuna alcune tessere celtiberiche ad altre romane è un dato che conferma la reciproca commistione: si v. infatti, per le tessere celtiberiche, la tessera di Paredes de Nava: *Arcaïlica car*, pubblicata da A. Castellano, H. Gimeno, *Tres documentos de hospitium inedito* cit. fig. 3, con iscrizione in lingua celtiberica, ma in alfabeto latino; *Hisp. Ep.* 1993, 923, proveniente da Monreal de Ariza: *Ikar arcobrig / goiciando[]cidoso*, anch'essa con iscrizione in alfabeto latino, ma in lingua celtiberica.

²⁸⁰ Conosciamo una tessera di ospitalità indigena a forma di pesce stilizzato, recante l'iscrizione ritrovata a Sasamón, *Hisp. Ep.* 1999, 245: *Tridoniecu(m) Caisa/ca Dessuaeona / Nemaïosq*, che combina la lingua latina con quella celtiberica, adoperando però l'alfabeto latino; e

I² 3465). Tale diffusione potrebbe essere ricondotta alla cultura celtiberica e al significato simbolico e allegorico che gli animali rappresentati assumono anche in relazione ai culti indigeni²⁸². Ma come spiegare che la forma zoomorfa, talvolta identica, come nel caso del delfino, si ritrovi anche in ambito italico? Non è possibile fornire certezze a riguardo, ma rappresenta un dato singolare che lo zoomorfismo interessi anche le *tesserae* italiche, in quanto due riproducono una testa di ariete, una un leone accovacciato e un'altra un delfino. Potrebbe essere presente una comunanza relativa al significato, che evidentemente veniva dato all'animale rappresentato: si pensi all'ariete²⁸³; ma non può neanche escludersi, che elementi esterni alla cultura romana abbiano influenzato il recepimento, ad esempio, della forma del delfino²⁸⁴ (non è forse un caso, infatti, che la tessera che ha tale forma è del II secolo a.C., dunque coeva a quelle spagnole). Del resto, come si è visto, data l'incertezza che aleggia intorno alla procedura ritualizzata

un'altra con iscrizione celtiberica, che contiene i riferimenti onomastici di un soggetto coinvolto secondo la sequenza nome personale, nome familiare e *origo*: *Sekeeios sailetiikoo meta ama* e pubblicata da L.A. Curchin, *Juridical Epigraphy and Provincial Administration in Central Spain*, in J. Gonzalez (ed.) *Roma y las provincias. Realidad administrativa e ideología imperial. Ediciones Clásicas* (Madrid 1994) 101, n. 12. Interessante è osservare che, forse non casualmente, coeva alle *tesserae* che stiamo esaminando è la famosissima tessera italica di Fondi, che tra le sue innumerevoli particolarità, è l'unica a forma di pesce (*CIL X 6231*). Tale ritrovamento, infatti, riproduce un patto che coinvolge una comunità e un *patronus hospes*, ma singolare è che cronologicamente si colloca tra *CIL I² 23* e *CIL I² 828*.

²⁸¹ Le tessere celtiberiche a forma di mano intrecciate sono: l'epigrafe di Olleros de Pisuerga (pubblicato da X. Ballester, *Car en celtibérico*, in *Kalathos* 13-14 (1993-1995) 389 ss.: *Turiasica car*; AE. 1994, 1006: *Caisaros Ciiccig(um) k(ar) / Arcailo*, ritrovata a Paredes de Nava e la Tessera Froehner in scrittura celtiberica: *lubos alido / kum aualo ke / kontebiad / belaiskad* [si v. M.L. Albertos, *La onomástica personal primitiva de Hispania. Tarraconensis y Bética* (Salamanca 1996)].

²⁸² Si v. a riguardo J.M. Abascal, *Téseras y monedas, iconografía zoomorfa y formas jurídicas de la celtiberia*, in *Palaehispanica* 2 (2002) 35 ss.

²⁸³ Si v. l'approfondimento proposto da L. Luschi, *L'ariete dei Manli* cit. 149 ss., in merito alla simbologia adoperata nelle tessere di ospitalità. Nello specifico, si sofferma proprio sul significato iconografico dell'ariete, come manifestazione di ricchezza e di potere patriarcale. Esso è infatti espressione della disponibilità patrimoniale della nobiltà guerriera, che però trova nella pastorizia una fonte di ricchezza. Da qui l'uso del simbolo per identificare il gruppo politico a capo della comunità, ruolo rievocato dall'ariete come capo del gregge. Non può inoltre non sottolineare l'uso funerario dell'ariete, adoperato come sacrificio nel culto degli inferi e dei geni familiari, rievocando dunque gli antenati. Si v. Verg. *Aen.* 8.170 -191.

²⁸⁴ J.M. Abascal, *Téseras y monedas, iconografía zoomorfa* cit. 19 ss., ipotizza che la forma di delfino possa essere connessa alla divinità celtica Lugus.

per siglare il patto, non può escludersi neanche il riferimento implicito a divinità protettrici e perciò iconograficamente rappresentate proprio sulla tessera.

CAPITOLO III

HOSPITIUM PUBLICUM

L'*hospitium*, come si è messo in evidenza nel primo capitolo, subisce un'evoluzione che riflette l'ampliamento e il mutamento delle politiche espansionistiche di Roma. Il coinvolgimento dell'ordinamento nella conclusione di patti di ospitalità, e dunque la 'sostituzione' di un soggetto pubblico ai privati, avvia tale originaria prassi pseudo-giuridica (ma, si è visto, prevalentemente demandata al piano religioso-sacrale) verso un processo di istituzionalizzazione che si declinerà in maniera differente in relazione al diverso ruolo ricoperto da Roma in ambito internazionale. L'*hospitium*, dunque, può essere considerato come un istituto giuridico romano elastico, modulabile in base ai cambiamenti istituzionali, politici e sociali: non subisce passivamente l'evoluzione storica, ma si adatta e si modifica, sacrificando talvolta anche la propria primitiva funzione. Indubbiamente riemergono, tra le cause prossime dell'evoluzione dell'*hospitium privatum* in *publicum*, l'ampliamento delle attività commerciali, ma soprattutto un nuovo ruolo egemone ricoperto da Roma, che fa emergere l'esigenza di concedere alla mera prassi privata, una veste istituzionale, coinvolgendo l'ordinamento come «ente collettivo»²⁸⁵. L'*hospitium publicum* tramuta quel mero vincolo morale in vincolo politico, in quanto non sono più sufficienti la religione e la morale individuale come fondamenti degli obblighi di ospitalità, ma cresce la necessità di regolamentazione giuridica e di tutela rivolta ad una dimensione di diritto

²⁸⁵ M. Marchetti, s.v. «*hospitium*» cit. 1049.

internazionale che porterà, soprattutto nel sistema municipale e provinciale, «ad una regolamentazione del rapporto di Roma con gli stranieri in relazione all'acquisizione della cittadinanza che non cancella per il singolo la sua patria naturale e introduce il principio di equità (non di uguaglianza) giuridica»²⁸⁶. Se è vero che già in età monarchica abbiamo attestazioni di *hospitium publicum*, va chiarito tuttavia che il più rilevante cambiamento dell'istituto, riguarda un'epoca successiva, e collocabile dall'età repubblicana in poi, in cui è possibile sottolineare una crescita giuridico-istituzionale dell'Urbe, connessa da un lato alla definizione di un assetto politico-istituzionale interno, dall'altro alla dilatazione dei confini verso l'esterno. L'ampliamento del potere di Roma e la graduale definizione di una sua posizione egemone rispetto a popoli conquistati e ai centri del Mediterraneo determina infatti un importante mutamento delle logiche e degli strumenti di diritto internazionale, che si manifesta nella perdita di quel dialogo paritario tra i soggetti coinvolti e soprattutto della reciprocità delle prestazioni²⁸⁷. È possibile scorgere quella duttilità sopra segnalata, propria dell'istituto in esame, anche in relazione alla commistione con altri accordi solitamente adoperati, che, vedremo, spesso sfumano le loro caratteristiche originarie, perdendo la loro connotazione originaria, e si fondono a prassi e benefici propri dell'*hospitium*, questa volta però strumentale al coinvolgimento di soggetti nuovi rispetto alle origini e al perseguimento di nuove finalità di controllo e gestione delle comunità conquistate. Il rapporto subalterno dei popoli sottomessi, nuovi interlocutori dell'Urbe, e certamente la sostituzione dell'ordinamento al privato cittadino,

²⁸⁶ L. Aigner Foresti, M. Bonghi Jovino, G. Reale, E. Savino, M. Sordi, C. Chiaramonte Treré, G. Tarditi, s.v. «Greci, Romani e stranieri», in *Enciclopedia tematica. I Antichità classiche* (Milano 1993) 135.

²⁸⁷ L. Capogrossi Colognesi, *La genesi dell'impero municipale* cit. 243.

determinano il venir meno di importanti requisiti, richiesti invece nell'originario *hospitium privatum*, come la piena capacità giuridica dei contraenti e la fruizione piena di tutti i diritti dell'ordinamento di appartenenza, un tempo necessaria per concedere protezione allo straniero e non più compatibili con la posizione di soggezione che ora connota tali relazioni, così come anche non è più ovviamente richiesta la provenienza dei contraenti da due ordinamenti indipendenti e diversi, rendendo così possibile l'*hospitium* tra sudditi di Roma o tra un romano ed una comunità inserita in quell'apparato amministrativo composito, finalizzato al controllo dei territori conquistati, o ancora tra due comunità²⁸⁸.

3.1 L'*hospitium publicum* tra Roma ed una *civitas peregrina*'.

L'*hospitium publicum*, proprio perché rappresenta un'evoluzione dell'*hospitium privatum*, trae da esso le prestazioni di ospitalità, che risultano dunque essere analoghe²⁸⁹: l'ospitalità da parte dell'ordinamento romano, allo stesso modo, si configurerebbe come accoglienza verso lo straniero²⁹⁰. Tale istituto, al pari del suo omologo privato prevede il reciproco riconoscimento del diritto di risiedere nel territorio della controparte, di ricevere tutela giuridica, onorevoli accoglienze, doni, assistenza in caso di malattie e sepoltura in caso di morte. L'*hospitium publicum* contratto da Roma con una *civitas peregrina* ha origini antichissime, esempi sono i già ricordati patti tra Latini ed Etruschi²⁹¹ e tra

²⁸⁸ M. Marchetti, s.v. «*hospitium*» cit. 1042 ss.

²⁸⁹ F. De Martino, *Storia della costituzione romana*² II cit. 21 ss.

²⁹⁰ M. Lemosse, *Hospitium* cit. 1275.

²⁹¹ Liv. 1.45.2.

Neapolis ed i Sanniti e i Tarentini²⁹², in un'epoca antica quando ancora il diritto internazionale era ancora troppo acerbo. Conosciamo tuttavia dalle fonti due casi di *hospitium publicum* più maturo in cui compare Roma tra le parti contraenti, uno di questi particolarmente rilevante per le conseguenze giuridiche successive che coinvolgeranno Caere²⁹³, anche se negate o comunque ridimensionate, come si è visto, da alcuni autori²⁹⁴; l'altro attesta un *hospitium publicum*, accostato all'*amicitia*, che vede Roma tra le parti contraenti, o per meglio dire come parte che unilateralmente concede tale onore ad un popolo straniero, è quello che vede gli Edui come destinatari²⁹⁵.

Probabilmente la maggiore gravosità che il vincolo di ospitalità comportava rispetto alla *societas* e all'*amicitia* favorì indubbiamente la riduzione del suo utilizzo²⁹⁶ per la regolamentazione dei rapporti tra Roma ed una *civitas peregrina*: l'estensione del beneficio a tutti i membri della comunità contraente e gli obblighi di assistenza ed ospitalità erano invece assenti nelle altre due forme di accordi internazionali²⁹⁷. Sebbene dunque l'*hospitium publicum* si sganci progressivamente da tali 'soggetti collettivi', permane la nuova finalità che gli è ora propria, ossia quella di essere considerata un'elargizione, un'onorificenza concessa unilateralmente da Roma, sempre più indirizzata a uomini valorosi, e

²⁹² Dion. Hal. 15.5.2.

²⁹³ M. Humbert, *L'incorporation de Caere dans la civitas Romana* cit. 231 ss.; Id., *Municipium et civitas sine suffragio* cit. 68 ss.; T. Spagnuolo Vigorita, *Città e impero* cit. 60 ss.

²⁹⁴ Si rinvia al primo capitolo.

²⁹⁵ Caes. bell. Gall. 1.31. *Quibus proeliis calamitatibusque fractos, qui et sua virtute et populi Romani hospitio atque amicitia plurimum ante in Gallia potuissent*. L'episodio è datato 58 a.C. e si desume da testo come gli Edui invocarono i legami di ospitalità ed amicizia che li univano ai Romani. Verosimilmente anche in questo caso l'*hospitium publicum* ha il carattere di ricompensa, mutamento certamente contestuale all'ampliamento dell'egemonia romana, fatto coincidere con la dissoluzione della lega latina quando Roma afferma la sua supremazia sulle altre città latine, ponendo fine alla reciprocità che aveva caratterizzato le relazioni internazionali. Da tale diversa qualifica dell'istituto discende anche la consequenziale commistione con l'*amicitia*, rinvenendo così una forma di *amicitia* concessa e non conclusa al pari dell'*hospitium publicum*.

²⁹⁶ F. De Martino, *Storia della costituzione romana*² II cit. 21 ss.

²⁹⁷ Tac. Ann. 11.25.

dunque singoli individui, che si erano distinti per le loro gesta eroiche a favore di Roma²⁹⁸.

3.2 *'Hospitium' e 'amicitia': il 'senatus consultum' di Asclepiade.*

Attestazione di quella commistione con altri strumenti di diritto internazionale sopra segnalata, nello specifico l'*amicitia*, è il prolisso testo del *senatus consultum* di Asclepiade del 78 a.C., riportato nell'epigrafe bilingue greco-latina²⁹⁹ del 78 a.C., testimonianza dei benefici concessi a favore dei tre comandanti delle navi che combatterono per Roma nei primi anni della guerra sociale.

Sebbene il documento non rechi al suo interno l'espresso riferimento all'*hospitium publicum*, può essere la prova di quella 'abilità plastica' degli strumenti di diritto internazionale, che, lungi dal riprodurre e uniformarsi a rigidi schemi, riescono a soddisfare le nuove esigenze che coinvolgono Roma e fondono al loro interno elementi nuovi e antichi. L'epigrafe è stata infatti definita come riproduttiva di 'una forma mista'³⁰⁰, prova di quel graduale mutamento che interessa l'*hospitium* e che unisce la denominazione propria dell'*amicitia*, ma che presenta analogie di contenuto con l'*hospitium publicum*. Il vincolo, denominato *amicitia* o φίλια, viene infatti declinato attraverso molti numerosi benefici

²⁹⁸ M. Lemosse, *Hospitium* cit. 1273 ss.

²⁹⁹ Si segnalano, a riguardo le principali edizioni del testo epigrafico: L. Gallet, *Essai sur le sénatus-consulte «de Asclepiade sociisque»*, in *RHD.* 4.16 (1937) 265 e 407; C. Pietrangeli, *La scoperta di nuovi frammenti del s.c. de Asclepiade*, in *BIDR.* 10 e 11 (1948) 285 ss.; A. Raggi, *Senatus consultum de Asclepiade Clazomenio sociisque*, in *ZPE.* 135 (2001) 88 n. 68; M. Marchetti, s.v. «*hospitium*» cit. 1044 ss.

³⁰⁰ Così M. Marchetti, s.v. «*hospitium*» cit. 1052, riprendendo la tesi di Th. Mommsen, *Römische Forschungen I* cit. 252 ss, che interpreta il documento come strumentale alla definizione di *hospes publicus*.

concessi unilateralmente da Roma, che ricordano la prassi ospitale, anche privatistica, come vedremo dall'esegesi del testo. Alcuni dati formali supportano tale tesi e provano come lo strumento del patto di *amicitia* concessa e non conclusa abbia soppiantato il vincolo reciproco delle origini³⁰¹. Nel testo i tre navarchi sono chiamati amici ed iscritti nell'apposita lista³⁰²

I. 6. viros bonos et amicos appellari

La qualifica dunque di *amici populi Romani*, unica attestazione rivolta a individui provinciali, non equivale ad una posizione di neutralità propria dell'*amicitia*, intesa come trattato internazionale distinto dalla *societas* e dal *foedus*, ma si riempie di contenuti nuovi, di privilegi, che molto spesso rappresentano un'evoluzione o una riproduzione di quelli caratterizzanti l'*hospitium*³⁰³. Sempre avendo come spunto di riflessione il testo ricostruito in

³⁰¹ Th. Mommsen, *Römische Forschungen* I cit. 328 ss.

³⁰² La peculiarità del documento è data dalla circostanza che rappresenta un *unicum* in tema di concessione dello *status* di *amici populi Romani* a dei provinciali.

³⁰³ Lo studio proprio del *senatusconsultum* di Asclepiade ha prodotto numerose tesi proprio in relazione all'*amicitia*, alla sua definizione generale e ai mutamenti che riguardano tale vincolo, e dunque l'accostamento con l'*hospitium*. A riguardo si v. L. Gallet, *Essai sur le senatus-consulte 'De Asclepiade sociisque'* cit. 270; Th. Mommsen, *Römische Forschungen* I cit. 328ss., che considerano l'*amicitia* nella nuova veste di concessione unilaterale come produttiva anche di privilegi fiscali e giuridici; *contra* F. Walter, *Geschichte des römischen Rechts bis auf Justinian* I (Bonn 1860) 118; P. Willems, *Le droit public romain* cit. 391; E. Töubler, *Imperium Romanum* cit. 410 s.; F. De Martino, *Storia della costituzione romana*² II cit. 30 ss.; A.J. Marshall, *Friends of the Roman People*, in *AJP* 89 (1968) 42 ss., che nei benefici riconosciuti all'*amicitia* escludono quelli fiscali, manifestazione di elargizioni autonome. Numerose sono state le riflessioni riguardanti legami di *amicitia* riconosciute a 'immunità' o benefici particolari. Si v. ad esempio Liv. 5. 28.2-5; Diod. 14.93.3-5, che riportano di immunità fiscali concesse a Timasitheo di Lipari per aver prestato soccorso ai romani durante la prima guerra punica. Liv. 1.1.5. *Mos erat civitatis, velut publico latrocinio partam praedam dividere. Forte eo anno in summo magistratu erat Timasitheus quidam, Romanis vir similior quam suis; qui legatorum nomen, donumque, et deum cui mitteretur, et doni causam veritus ipse, multitudinem quoque, quae semper ferme regenti est similis, religionis iustae implevit; adductosque in publicum hospitium legatos, cum praesidium etiam navium Delphos prosecutus, Romam inde sospites restituit. Hospitium cum eo senatusconsulto est factum, donaque publice data.* Dal testo si evince l'elargizione di doni da parte di Roma, prova ulteriore del *munus* che concedeva ai suoi, in ricordo forse anche della

base al ritrovamento latino, le cui lacune sono state colmate grazie alla duplice copia in lingua greca, abbiamo prova di ciò in quanto uno dei vantaggi riconosciuto ai tre individui è rappresentato dalla tutela giurisdizionale accordata, elemento questo proprio delle prassi ospitali anche privatistiche, ma ampliata nel contenuto, in quanto viene dato un vero e proprio diritto di opzione nella scelta del magistrato giudicante, tra tutti quelli dei popoli *amici* di Roma.

Il. 12-14. ei leiberei posterei uxoresve eorum ab altero petent seive quid ab eis leibereis postereis / uxoribusve eorum aliei petent utei eis leibereis postereis uxoribusve eorum /potesta et optio sit seive domi legibus sueis velint iudicio certare seive apud magistratum nostrum perpetuo in amicitia populi Romani manserunt ubei velint utei ibei iudicium de eis / rebus fiat.³⁰⁴

Il riconoscimento di tutela giuridica nei processi ricorda molto il reciproco beneficio che l'*hospitium*, sia privato che pubblico, prevedeva. In tale caso, contestualmente al mutamento evolutivo dell'*hospitium publicum*, vi è un ampliamento della mera facoltà concessa, sin dalle origini all'ospite, di poter comparire di fronte ai tribunali romani per questioni commerciali, che diventa da un lato una concessione unilaterale di Roma, dall'altro una vera e propria scelta

prassi legata all'*hospitium privatum*. Doni che potevano essere anche abbastanza sostanziosi e non meramente simbolici come terreni o preziosi (Liv. 44.16.3; Diod. 14.93). Si v. a riguardo K. Neumann, s.v. «amicus», in *RE*. I (Stuttgart 1893) 1832 s.; V. Ferrenbach, *Die Amici Populi Romani republikanischer Zeit* (Strasburg 1895) 74; A. Raggi, *Senatus consultum* cit. 111; M. Lemosse, *Hospitium* cit. 1273 ss.

³⁰⁴ Viene dunque concessa una vera e propria scelta a tutti i membri della famiglia del beneficiario, alla moglie, ai figli ed ai discendenti, sintomo questo dell'ereditarietà del vincolo. Tale opzione vale tra il giudice del proprio paese, i magistrati Italici o di ogni altra città libera legata a Roma dal trattato di *amicitia* per qualsiasi causa o giudizio in cui i soggetti beneficiari si fossero trovati sia nella veste di attori che di convenuti.

dell'organo giudicante³⁰⁵. Altre analogie tra i benefici concessi con il *senatus consultum* di Asclepiade e quelli che erano presenti anche nell'originario vincolo reciproco di *hospitium* sono date dal riferimento ai *lautia*

I. 18. munusque eis ex formula locum lautiaque³⁰⁶

Dubbia è l'etimologia del termine, ma il suo significato di suppellettile per il bagno, ricorda il legame con l'ospitalità privata³⁰⁷ e con le cure e i servizi riservati all'ospite nella casa dell'ospitante³⁰⁸. La sistemazione dell'ospite viene affidata al questore, che presumibilmente incaricava un cittadino romano al fine di predisporre per l'ospite alloggi ad esso riservati e talvolta appositamente affittati, preoccupandosi del vitto³⁰⁹. Il corrispettivo greco di *lautia* è *παροχή*³¹⁰, che evoca l'ufficio dei *πάροχοι*, coloro che nelle città greche dell'Italia meridionale provvedevano ai magistrati romani nei loro viaggi³¹¹. Unitamente a tale privilegio, nello stesso testo del *senatus consultum* di Asclepiade, rinveniamo l'ulteriore beneficio del *locus*³¹², l'alloggio gratuito messo a disposizione del beneficiario,

³⁰⁵ F. De Martino, *Storia della costituzione romana*² II cit. 21 ss., in modo molto cauto non riesce a scorgere nel testo l'applicabilità del diritto nazionale degli stranieri; Th. Mommsen, *Römische Forschungen* I cit. 321 ss., invece, interpreta in senso positivo il testo in esame, sebbene si riferisca al territorio provinciale.

³⁰⁶ Th. Mommsen, *Römische Forschungen* I cit. 343 ss.; Id., *Le droit public romain* VI, traduit par P.F. Girard (Paris 1889) 214 ss.; J. Marquardt, *De l'organisation financière chez les Romains* (Paris 1888) 198; C. Phillipson, *The International Law and Custom of Ancient Greece and Rome* I (London 1911) 225 ss.; L. Gallet, *Essai sur le sénatus-consulte 'De Asclepiade sociisque'* cit. 401 ss.; F. De Martino, *Storia della costituzione romana*² II cit. 24.

³⁰⁷ Festo, s.v. «*dacrimas*» (Lindsay 60). *Dautia quae lautia dicimus dantur legatis hospitii gratia*. Si rinvia al II capitolo per ulteriori approfondimenti, anche bibliografici.

³⁰⁸ Cic. *Ad fam.* 9.5.

³⁰⁹ Th. Mommsen, *Römische Forschungen* I cit. 328ss.

³¹⁰ Polyb. 21.18.3.

³¹¹ Cic. *Ad Att.* 13.2.2. *Sestius noster parochus publicus*. Si v. J. Nicols, *Hospitium and political Friendship in the late Republic* cit. 99 ss.; C. Eilers, *Roman Patrons of Greek Cities* (Oxford 2002).

³¹² Numerosi sono i luoghi liviani che fanno riferimento a tale beneficio connesso all'*hospitium publicum*: Liv. 28.39.19; 30.21; 33.24.5; 42.26.5; 45.20.6. Si v. anche Val. Max. 5.1; Apul. *Metam.* 3.26.

evocando il già sottolineato legame con l'ospitalità materiale. Nella copia greca tale privilegio viene reso come

1. 26. Τόπον παροχήν τε μισθώσαι

Talvolta il *locus* riservato al beneficiario era la casa privata dello stesso cittadino romano incaricato dal questore o l'abitazione del questore stesso, altre volte si fa riferimento ad *aedes liberae*, abitazioni a sé stanti, segno della particolare considerazione del fortunato fruitore³¹³. Alcuni autori hanno attribuito al *locus* un significato diverso da quello prospettato ed in particolare legato al diritto di avere un posto riservato durante i giochi e gli spettacoli pubblici³¹⁴, ma in tale contesto ardita sarebbe suddetta ricostruzione, non potendo che riferirsi all'alloggio, opinione supportata anche dall'espressione greca. Proseguendo nell'analisi del documento del *sanatus consultum* di Asclepiade, per tentare di ricostruire il contenuto di un istituto così mutato rispetto alla sua originaria forma e per utilizzare come spunto di riflessione il testo per approfondire ben più vaste tematiche, non possiamo non sottolineare il riferimento ad un *munus*

1. 18. munusque eis ex formula

1. 25. ξένια κατά το διάταγμα

Sebbene il dono sia un elemento già presente nell'*hospitium privatum*,³¹⁵. sembrerebbe che in tale contesto, rapportato all'*hospitium publicum*, nella sua

³¹³ Liv. 30.17.14.

³¹⁴ J. Gagé, *Enquetes sur les structures sociales et religieuses de la Roma primitive* (Bruxelles 1977). Inoltre un'incisione su una gradinata dell'anfiteatro Flavio reca la scritta *hospitibus publicis* confermando così la distinzione tra semplici *adventores* ed *hospites*.

³¹⁵ J.T. Godbout, *Recevoir c'est donner* cit. 35 ss; M. Mauss, *Saggio sul dono. Forma e motivo dello scambio nelle società arcaiche* cit. V. Marotta, *Tutela dello scambio e commerci mediterranei* cit. 63 ss; D.F. Maras, *Storie di dono: l'oggetto parlante si racconta* cit.

evoluto accezione di ricompensa unilaterale, debba in realtà essere legato alle norme di accoglienza e ricevimento degli ambasciatori³¹⁶, che considerano il dono come un «dono remuneratorio» e non già una liberalità spontanea, ma una prestazione fatta in virtù di un contratto legale o morale»³¹⁷. In realtà il dominio di riferimento si può estendere al generale e problematico accostamento tra i benefici, sino ad ora esaminati, rapportati all'*hospitium publicum* concesso ad un singolo e alle generali e antiche pratiche del *ius legatorum*³¹⁸. L'accostamento, e talvolta l'immedesimazione, hanno condotto, qualora se ne accettasse la tesi, alla perdita di efficacia di tali benefici come elementi caratterizzanti l'*hospitium* e all'erronea identificazione dell'*hospes* con il *legatus* con il quale mantiene evidenti differenze. Indubbia è la similitudine di privilegi, ma il legame tra l'*hospitium* e il *ius legatorum* deve dare la priorità al primo tra i due termini del confronto: i diritti riconnessi ai legati non sono riconosciuti in quanto ambasciatori della comunità straniera, ma in qualità di ospiti temporaneamente in contatto con Roma. Tale aspetto viene chiarito, infatti, da Livio:

Liv. 45.20.6. An locum lautia senatumque darent, nullum hospitale ius in iis esse servandum censuerunt.

³¹⁶ M. Marchetti, s.v. «*hospitium*» 1053 cit.

³¹⁷ S. Randazzo, *Gli equilibri della cittadinanza romana, tra sovranità e impatto sociale* cit. 25.

³¹⁸ Si v., per un'indagine incrociata sul ruolo degli ambasciatori greci e romani, L. Piccirilli, *L'invenzione della diplomazia nella Grecia antica* (Roma 2002). Per un approccio più generale si v. R.J.A Houdoy, *Droit municipal* (Paris 1886); P. Willems, *Le droit public romain* cit.; U. Ojette, *Amasciate e ambasciatori nell'antica Roma* (Milano-Roma 1927). Studi più recenti sul tema: A. Maresca, *Profili storici sulle istituzioni diplomatiche* (Milano 1994); D.J. Bederman, *International law in antiquity* (Cambridge 2001); M.E. Veneri, *Diplomazia, consoli e ambasciatori* (Brescia 2016).

Questo discorso può essere esteso anche alle *aedes liberae*, privilegio accordato agli *hospites publici* particolarmente onorevoli³¹⁹

Liv. 42.6.11. *Aedes liberae hospitio datae sumptusque decretus.*

Oltre a questi esaminati privilegi che ricordano o comunque evocano quelli più anticamente caratterizzanti l'ospitalità privata e pubblica, ve ne sono altri che invece rappresentano un'assoluta novità contenutistica propria del documento in analisi. Il riferimento va dunque fatto alla riconosciuta nullità delle eventuali alienazioni di qualsiasi bene di proprietà dei tre comandanti, durante il lasso di tempo della spedizione militare e la nullità di ogni giudizio a loro danno, sempre intentato nel periodo di campagna militare, come anche della prescrizione legale.

Il. 10-11. *seique quae dies exit ex quo domo reipublicae nostrae causa profectei sunt, neiquid ea res eis noceat / neve quid eis ob eam causam minus debeat neive quid minus eis persequei exigere liceat quaeque hereditates eis leiberisve eor(um) obvenerunt utu eas habeant possideant.*

Oggetto di riflessione, insieme all'immunità dei tributi, sono proprio questi ultimi privilegi e benefici, in quanto incompatibili con l'autonomia politica³²⁰.

³¹⁹ Dal testo sembrerebbe esservi un legame tra la concessione di abitazioni e il *ius legatorum*, in realtà bisogna contestualizzare e specificare che Eumene di Pergamo non potrebbe essere considerato un *legatus* essendo un re e dunque il mandante di altri cinque legati, dunque il beneficio delle *aedes liberae* non può che essergli riconosciuto in qualità di *hospes publicus*.

³²⁰ M. Marchetti, s.v. «*hospitium*» cit. 1053.

Il. 8-9. Sei qua tributa ex / boneis eorum exacta profectei sunt, ut ei ea eis reddantur restituantur.

Va sottolineato che rispetto all'*hospitium* che vede protagonista Caere siamo ora in un'epoca indubbiamente diversa anche dal punto di vista organizzativo ed espansionistico: dalla creazione delle colonie romane e latine³²¹, alla prima forma di municipi³²², ora siamo in un ambito provinciale in un'epoca in cui si era già concessa la cittadinanza agli Italici nell'89 a.C. con la *lex Iulia de civitate danda*³²³ e dunque si impongono soluzioni specifiche per le singole province attraverso le rispettive *leges provinciae*³²⁴. Il territorio delle province, già nel periodo repubblicano, pur essendo soggetto alla sovranità del *populus Romanus*, non era parte in senso rigoroso del territorio della *civitas* e gli abitanti erano sudditi e non *cives*³²⁵. Interessante ai nostri fini è l'incidenza sul territorio provinciale del *dominium populi Romani*³²⁶, che sancisce il diritto di Roma allo sfruttamento economico ed in particolare all'imposizione tributaria sia ordinaria, come il *tributum soli et capitis*, sia straordinaria in denaro o in natura per fronteggiare specifiche esigenze del governo centrale, come l'invio di derrate

³²¹ L. Capogrossi Colognesi riconduce la loro formazione proprio dalla dissoluzione della lega latina, si v., per i riferimenti bibliografici, il primo capitolo.

³²² Cic. *Pro Planc.* 8.19. *Tusculum municipium antiquissimum.*

³²³ A. Biscardi, *La questione italica e le tribù soprannumerarie*, in *PP.* 6 (1951) 241 ss.; E. Bispham, *From Asculum to Actium. The Municipalization of Italy from the Social War to Augustus* (Oxford 2007) 161 ss. F. Costabile, *Grecità e romanità in Magna Grecia: dalle poleis ai municipia*, in *Enigmi delle civiltà antiche dal Mediterraneo al Nilo II* (Reggio Calabria 2008) 485, sottolinea come: «Dalla coordinata esegesi dei documenti epigrafici relativi a sei *civitates* dell'Italia meridionale si giunge alla conclusione che all'uniformità del provvedimento politico di concessione della *civitas ex lege Iulia* nel 90 a.C. non fa riscontro una regolamentazione normativa univoca e generale delle costituzioni municipali da conferire *Latinis et sociis*». Si v. inoltre L. Gagliardi, *L'assegnazione dei novi cives alle tribù dopo la lex Iulia de civitate del 90 a.C.*, in *Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto* 3 (2013) 42 ss.

³²⁴ F. De Martino, *Storia della costituzione romana*² II cit. 380 ss.

³²⁵ M. Talamanca, *I mutamenti della cittadinanza* cit. 715 ss.

³²⁶ Gai. 2.7.

alimentari, specialmente di frumento, o di uomini o di navi, come accadeva per alcune *civitates stipendiariae* o *civitates decumanae*, sottoposte alla decima o quelle *censoriae*, che avevano visto ridurre il proprio territorio in *ager publicus*³²⁷. Da ciò si desume come il beneficio di esenzione dai tributi concesso ai navarchi del *senatus consultum* di Asclepiade si inserisce in una panoramica di soggezione politica ed economica estranea totalmente all'originario *hospitium publicum*, che come requisito irrinunciabile prevedeva l'indipendenza politica dei due contraenti. Tale riflessione sulla condizione delle province ha indotto talvolta a ridimensionare il contenuto del documento del *senatus consultum* di Asclepiade³²⁸, proprio perché se ne restringe l'ambito alla peculiare situazione di soggezione, non potendo così considerarlo come un documento che funge da punto di partenza per determinare i precisi vantaggi concessi all'*hospes publicus*³²⁹. In relazione alla procedura seguita per le concessione dell'*hospitium publicum* si deve sottolineare come siamo ben lontani dalla problematica che aveva interessato l'istituto alle origini. Non c'è più la necessità di sopperire alla mancanza del coinvolgimento istituzionale attraverso la religione e la morale, ma è il Senato, con un apposito atto ufficiale, a rivestire di carattere giuridico la concessione. Va considerato dunque un documento vero e proprio, e non mero simbolo di riconoscimento, che veniva conservato in Campidoglio probabilmente nel tempio delle *Fides populi romani*³³⁰, dove si trovava l'archivio delle

³²⁷ T. Spagnuolo Vigorita, *Città e impero* cit. 93ss.

³²⁸ P. Willems, *Le droit public romain* cit. 381 ss.

³²⁹ Th. Mommsen, invece, come si è già sottolineato, considera proprio il *senatus consultum* in esame una fonte prolifica di notizie in relazione alla condizione riservata all'*hospes publicus*; così anche M. Marchetti, s.v. «*hospitium*» cit. 1052.

³³⁰ M. Marchetti, s.v. «*hospitium*» cit. 1053.

convenzioni internazionali³³¹. Nel testo del *senatus consultum* di Asclepiade rinveniamo una procedura che può essere anch'essa letta come una concessione ai tre ospiti e che ricorda la cerimonia e la prassi proprie delle più antiche pratiche di *hospitium*, quando ancora si svolgeva su un piano paritario. Dal documento, infatti, si evince come il deposito del decreto del Senato è affidato ai tre beneficiari, quasi a voler ricordare le *tesserae* conservate gelosamente dalle due parti contraenti.

I. 17. Uteique Q. Lutatius M. Aemilius consules alter ambove sei viderentur eos in amecorum formulam referundos curarent eisque tabulam aheneam amicitiae in Capitolio ponere.

Si fa inoltre riferimento, nella ricostruzione mommseniana³³², non condivisa da Raggi³³³, ad un sacrificio da compiersi proprio sul tempio Capitolino, ma sembrerebbe essere una facoltà e non una regola da generalizzare a tutte le forme di *hospitium* di siffatto genere:

I. 18 Sacrificium facere liceret.

Innegabile è poi l'ereditarietà del vincolo desunta dal testo nel riferimento sia ai membri delle famiglia che ai discendenti dei beneficiari, caratteristiche che si ritrova in tutti i patti di *hospitium*

³³¹ Suet. *Vesp.* 8.

³³² Si v. la pubblicazione nel *CIL* XII 588.

³³³ A. Raggi, *Senatus consultum de Asclepiade* cit., compie un aggiornamento ed una comparazione tra il testo della versione mommseniana e le successive pubblicazioni.

l. 12. ab eis leibereis postereis ux(oribusve) eorum.

3.3 *L'hospitium municipale e provinciale*

Nel processo evolutivo che vede protagonista l'*hospitium*, forse il mutamento più significativo è rappresentato dalla connotazione che esso assume proprio in ambito municipale e provinciale. «On peut se demander dans quelle mesure une institution ancienne a pu subsister»³³⁴. Indubbiamente l'*hospitium* ha perso ormai la sua originaria connotazione, in seguito allo sviluppo del *ius gentium*, alla creazione del *praetor peregrinus* e alla concessione della cittadinanza a tutta l'Italia: non è più ancorato alla materiale necessità dello straniero di ricorrere ad un cittadino romano per la propria tutela giurisdizionale altrimenti preclusa. Il graduale riconoscimento di diritti e di differenziazioni giuridiche agli stranieri, la progressiva e senza dubbio non disinteressata apertura da parte di Roma, manifestata nella concessione di varie forme di cittadinanza, segna il netto *discrimen* con quella che poteva invece rappresentare una vera e propria esigenza concreta, senza la quale gli stranieri sarebbero rimasti al di fuori dell'ordinamento romano. Se dunque si rapporta l'*hospitium publicum* ai *municipia* alla fine della Repubblica ed anche alle colonie, ormai organizzati come «Stati nello Stato»³³⁵, con svariati e differenziati gradi di autonomia concessi da Roma³³⁶ e che spesso riproducevano i modelli istituzionali romani, bisognosi quasi di emulare la grandezza dell'ordinamento e dell'assetto dell'Urbe, non solo si riconosce la mancanza di un requisito essenziale, ma già perso in

³³⁴ Tale interrogativo anima il contributo di M. Lemosse, *Hospitium* cit. 1275.

³³⁵ Th. Mommsen, *Römische Forschungen* I cit. 329.

³³⁶ Si rinvia a quanto detto nel primo capitolo.

precedenza e cioè quello della parità delle parti contraenti, data la mancanza di indipendenza³³⁷, ma si ammette la permanenza di un bisogno di tutela, protezione e accoglienza, che tuttavia assume peculiari caratteristiche, che porteranno ad una vicinanza con un istituto originariamente antitetico, ossia il patronato³³⁸. L'*hospitium publicum* diviene infatti uno strumento di diritto internazionale adoperato per facilitare i contatti tra le comunità conquistate e Roma, attraverso l'abilità 'diplomatica' riconosciuta ad un individuo, spesso cittadino romano (all'origine un comandante militare o un membro dell'esercito, poi sempre più spesso un uomo che ricopre incarichi politici), ma talvolta, vedremo, anche appartenente alla élites locale romanizzata. Il privato cittadino diventa cioè l'intermediario, l'interprete dei bisogni e delle esigenze di un'intera comunità, che si sottomette alla sua abile persuasione, presso le istituzioni di Roma³³⁹. È evidente dunque come i termini e le parti contraenti sono mutati rispetto al passato: non è più lo straniero ad essere accolto, ma è soggetto collettivo che chiede tutela e protezione. L'*hospes* del municipio, della colonia o della *civitas stipendiaria* diviene sostanzialmente il protettore³⁴⁰, colui che perorava cause a favore della realtà che rappresentava presso il senato di Roma. Va sottolineato

³³⁷ M. Marchetti, s.v. «*hospitium*» cit. 1050 ss.

³³⁸ In relazione all'accostamento, innegabilmente comprovato dai ritrovamenti epigrafici, tra *hospitium* e *patronatus* si segnalano due posizioni distinte: Th. Mommsen, *Römische Forschungen* I cit. 319 ss.; L. Harmand, *Le patronat sur les collectivités publiques des origines au Bas-Empire* (Paris 1957) 50 ss.; E. Badian, *Foreign Clientelae (264-70 B.C.)* (Oxford 1958), che sostengono che lo snaturamento dell'*hospitium* originario abbia prodotto una sostanziale e totale sostituzione, e dunque immedesimazione, di questo con il patronato, diventando sinonimo di una situazione subalterna; *contra*, una più recente visione proposta da J. Nicols, *Tabuale patronatus: a study of agreement between patron and clientel-community*, in ANRW, H. Temporini (ed.) II.1 (Berlin-New-York) 535 ss.; J. Mangas, *Hospitium y patrocinium sobre colectividades públicas: ¿terminus sinónimos? (de Augusto a fines de lo Severos)*, in *DH*. 9 (1983) 165 ss.; e condivisa da F. Beltrán Lloris, *Hospitium publicum municipal en la Hispania Tarraconense*, in R. Ma Cid López, E. García Fernández (eds.), *Debita verba. Estudios en homenaje al profesor Julios Mangas Manjarrés* II (Oviedo 2013)173 ss.; M. Lemosse, *Hospitium* cit. 1273 ss., che invece considerano l'*hospitium* e il *patronatus* come due istituti distinti.

³³⁹ M. Lemosse, *Hospitium* cit. 80 ss.

³⁴⁰ M. Marchetti, s.v. «*hospitium*» cit. 1054 ss.

come tale accostamento con il patronato apre le porte a più vaste tematiche che interesseranno soprattutto l'assetto delle province, associato alla progressiva espansione romana fondata sulle conquiste militari ed in previsione di una vera e propria attività diplomatica³⁴¹, per curare sostanzialmente lo svolgersi della vita civica affidata ad uomini influenti³⁴². Fonti di varia natura, sia giuridiche-letterarie, che epigrafiche, attestano ciò.

Liv. 9.20.10. Postquam res Capuae stabilitas Romana disciplina fama per socios volgavit, Antiatibus quoque, qui se sine legibus certis, sine magistratibus agere querebantur, dati ab senatu ad iura statuenda ipsius coloniae patroni; nec arma modo sed iura etiam Romae late pollebant³⁴³.

Inevitabile è il paragone con la *prossenia* greca, che evoca quel concetto di protezione e di tutela da parte dell'ordinamento, di cui forse ne risente l'influsso³⁴⁴. La differenza essenziale riguarda però il contenuto dell'*hospitium*, definito per via consuetudinaria e frutto di quel lungo processo storico che ha visto mutare la sua essenza primitiva, contenuto che invece nella *prossenia* è predefinito nelle costituzioni delle singole comunità, considerate senza dubbio indipendenti, a differenza del formale rapporto di soggezione nell'instaurazione di

³⁴¹ A. Torrent, *Potronum cooptare, patrocinium deferre. Lex Irnitana, cap 61*, in *Quaderni Lupiensi di storia e diritto* 1 (2001) 33 ss.

³⁴² L. Harmand, *Le Patronat sur les collectivités publiques, des origines au Bas Empire* cit. 14 ss.

³⁴³ Secondo Harmand, *Le patronat sur les collectivités publiques. Des origines au Bas-Empire* cit., questa sarebbe la prima attestazione del patronato civico nel 316 a.C. Cfr. anche F. Canali De Rossi, *Il ruolo dei patroni nelle relazioni politiche fra il mondo greco e Roma in età repubblicana ed augustea* (München-Leipzig 2001) 4 ss.; L. Capogrossi Colognesi, *Storia di Roma tra diritto e potere* cit.

³⁴⁴ E. Culasso Gastaldi, *La prossenia ateniese per Damoxenos figlio di Philodamos* cit. 145 ss.; M. Pallottino, s.v. «*prossenia*» cit. ; M. Marchetti, s.v. «*hospitium*» cit.1054.

relazioni sostanzialmente unilaterali, che caratterizzano il patronato³⁴⁵. Alla fusione con la clientela si giunge dal momento che il fondamento di entrambi gli istituti è quello di essere protesi a concedere tutela a chi si trovava al di fuori del diritto romano, o comunque in una situazione di compressione di tale fruibilità, e fosse desideroso e bisognoso della protezione di cittadini romani di pieno diritto che godevano della piena capacità giuridica³⁴⁶. «D'altronde l'*hospitium* intercorre normalmente tra soggetti equivalenti, ma quando parti negoziali siano una comunità ed un personaggio eminente, comincia ad incrinarsi lo schema dogmatico per l'interferenza con il paradigma della clientela, che diluisce l'essenza paritetica e reciproca dello *hospitium* in una relazione di dipendenza»³⁴⁷. Per comprendere dunque come tale accostamento avviene tra i due istituti originariamente così lontani, è necessario riferirsi anche all'evoluzione del patronato e alle medesime ragioni che poi spinsero la trasposizione di tale istituto nella regolamentazione dei rapporti con Roma. Nella sua accezione primitiva l'*hospitium* si pone in netto contrasto con la clientela, essendo incompatibile³⁴⁸ la posizione di soggezione che la seconda implicava, ora invece, proprio in virtù delle evoluzioni segnalate, l'*hospitium* ha perso gli elementi che lo rendevano incomparabile con il patronato ed anzi emerge quel bisogno di protezione, che la clientela ha sempre manifestato in un nesso assolutamente non paritario, anche nei rapporti tra individui³⁴⁹. La clientela si identifica, sin dalle origini, come la

³⁴⁵ M. Lemosse, *Hospitium* cit. 1273 ss.

³⁴⁶ Dion. Hal. 2.9.11.

³⁴⁷ N. Rampazzo, *La cooptatio nel patronato civico e nella costituzione dei senati periferici*, in *Forme di aggregazione nel mondo romano*, cur. E. Lo Cascio e G. D. Merola (Bari 2007) 191 ss.

³⁴⁸ Si v. quanto emerso nel secondo capitolo il relazione all'*hospitium privatum* ed ai requisiti giuridici richiesti dalle parti contraenti.

³⁴⁹ L. Harmand, *Le patronat sur les collectivités publiques. Des origines au Bas-Empire* cit. 14 ss.

necessità della plebe di avere protezione patrizia accrescendo la potenza della relativa *gens*³⁵⁰; emerge come la figura del *patronus* patrizio evocata la figura del *pater*, esercitando così una ‘specie di responsabilità paterna’ sui clienti, essendo in *fidem suam*³⁵¹. Tuttavia, in tale fase originaria, è sicuramente da sottolineare l’assoluta diversità tra i due termini del confronto, data la situazione giuridica delle parti: il cliente non possedeva un diritto proprio e si trovava in un rapporto di subordinazione con il *patronus*, a cui doveva rispetto e servizio e soprattutto appoggio politico. I patroni a loro volta si impegnavano a proteggere i clienti, le loro famiglie e i loro discendenti, essendo il vincolo ereditario, e vigeva tra questi l’obbligo reciproco di non accusarsi davanti ai tribunali e di non essere testimoni nei processi a loro contrari. Un’altra caratteristica era l’unicità del vincolo: unico doveva essere il patrono per il cliente, mentre il patrono poteva accordare la sua protezione più volte, sinonimo questo di potenza e forza anche della *gens* di appartenenza, che molto spesso si misurava in relazione al numero dei clienti. Nella originaria accezione dell’*hospitium*, inoltre, non esisteva il diritto di vantare pretese patrimoniali sui beni dell’ospitato, cosa che invece aveva caratterizzato il patronato³⁵². Queste differenze andarono gradatamente scomparendo man mano che i due istituti si allontanavano dal loro primitivo significato, ovviamente risentendo della mutevole situazione politica di Roma. Se è la politica espansionistica di Roma e le guerre di conquista che ampliano i territori soggetti all’Urbe, è immediato pensare che il primo contatto con le comunità che vi

³⁵⁰ Il rapporto della clientela con le *gentes* è stato evidenziato ampiamente da F. De Martino, *Nuovi studi di economia e di diritto romano* (Napoli 1988) 29 ss.; poi ripreso recentemente da C.J. Smith, *The Roman Clan: The Gens from Ancient Ideology to Modern Anthropology* (Cambridge 2006) e da A. Torrent, *Patronum cooptare, patrocinium deferre* cit. 33 ss.

³⁵¹ Così infatti L.R. Taylor, *Party politics in the Age of Caesar* (London 1971) 41ss., sottolinea il ruolo del *patronus* legato alla *fides*.

³⁵² Th. Mommsen, *Römische Forschungen* I cit. 343 ss.

soggiornavano, e dunque con le loro strutture giuridiche, i propri usi e costumi, fosse di tipo militare. Solitamente è infatti il generale vittorioso o un militare particolarmente valoroso, che assume la *defensio civitatis* e ricopre contestualmente, su richiesta della comunità, il ruolo di *patronus*³⁵³. Grande onorificenza per questi, esigenza pratica per quella, al fine di evitare sostanzialmente ai vinti conseguenze nefaste di isolamento assoluto³⁵⁴. Indispensabile, dunque, diventa la mediazione di un uomo influente che possa così rappresentare i loro interessi presso il Senato di Roma, aprendo nuovi spiragli di dialogo e non di formale sottomissione del popolo sconfitto. La genesi del patronato pubblico, e dunque di tale nuova veste istituzionale di cui si ricopre l'*hospitium*, è indubbiamente riconnessa al ruolo strumentale che si attiva nelle mani dei grandi comandati militari, in seguito sia alla fondazione di colonie che alla realtà dei municipi, divenendo patroni di diritto. Prova di queste riflessioni è un frammento di Livio:

Liv. 25.29.6. Incolumesque Syracusae familiae vestrae sub clientelae nominis Marcellorum tutelaque habendas³⁵⁵.

Ribadito poi anche da Valerio Massimo:

³⁵³Per una panoramica ampia sul ruolo dell'esercito si v. E. Gabba, *Esercito e società nella tarda Repubblica romana* (Firenze 1973) 63 ss.

³⁵⁴A. Torrent, *Patronum cooptare, patrocinium deferre* cit. 33 ss.

³⁵⁵Il brano attesta il patronato di Marcello dopo la presa di Siracusa tra il 210 e il 212 a.C. Risulta interessante perché va inserito nelle vicende storiche che riguardarono tali gesta militari. I siracusani offrirono a Marcello, prima dell'assedio, la *deditio*, ossia la resa di una comunità peregrina a Roma, non sempre conseguente ad un'azione bellica, ed il patronato sulla città.

Val. Max. 4.1.7. Ut in fidem clientelamque se urbemque Syracusas acciperet.³⁵⁶

Un rapporto, dunque, essenzialmente militare, che conferiva potere e forza e che poi diventerà economico e perderà la sua primitiva connotazione³⁵⁷, in quanto fondato sul prestigio personale del condottiero, e sull'elemento della *fides*, che evocava un rispetto marcatamente riconnesso alla persona e non alle istituzioni romane, che egli in quel momento rappresentava. Si ripropone, ancora, quella connotazione squisitamente individualistica che aveva caratterizzato la clientela. La funzione del patronato militare contribuisce indubbiamente, da un lato, ad accrescere il potere dei generali romani e dall'altro a mantenere in contatto Roma con le aristocrazie locali e viceversa³⁵⁸.

I maggiori ritrovamenti epigrafici legati all'*hospitium* ed al patronato si collocano in Spagna³⁵⁹ ed in Africa³⁶⁰, province romanizzate (ovviamente

³⁵⁶ Una seconda volta i Siracusani implorarono Marcello di accettare il patronato sulla città e di non tener conto delle accuse che i Siracusani avevano mosso contro di lui, inviando una delegazione a Roma.

³⁵⁷ Plut. *Crass.* 7.

³⁵⁸ Caes. *bell. civ.* 2.18.7.

³⁵⁹ C. Fernández Ochoa, A. Morillo Cerdán, *El Convento Araugustano y las Aras Sestianas: reflexiones sobre la primera organización administrativa del noroeste hispano*, in *Latomus* 61/4 (2002) 889 ss.; A. García y Bellido, *El «Exércitos Hispanicus» desde Augusto a Vespasiano*, in *AEA*. 34 (1961) 120 ss.; N. Santos Yanguas, *La conquista romana del N.O. de la Península Ibérica*, in *Latomus* 4/1 (1982) 5 ss.; R. Lantier, *Histoire ancienne de la péninsule ibérique, (1927-1936)*, in *Revue Historique* 181/2 (1937) 129 ss.; F. Beltrán Lloris, *Hospitium municipal y civitas honoraria. Una Relectura de la Tésera de hospitalidad de Herrera de Pisuerga*, in *ZPE*. 181 (2012) 245; J.M. Blázquez, *El legado indoeuropeo en la Hispania romana*, in *I Symposium de Prehistoria de la Península Ibérica* (Pamplona 1960) 333 ss.; M. Salinas de Frías, *La función del hospitium y la clientela en la conquista y romanización de Celtiberia*, in *Studia historica. Historia antigua* 1 (1983) 21 ss.

³⁶⁰ G.C. Picard, *L'administration territoriale de Carthage*, in *Mélanges offerts à A. Piganiol III* (Paris 1966) 1257 ss.; Id., *Le pagus dans l'Afrique romaine*, in *Kartago* 15 1969/1970 1 ss.; F. Jacques, *Municipia libera de l'Afrique proconsulaire*, in *Epigrafia. Actes du colloque international d'epigraphie latine en mémoire de Attilio Degrassi pour le centenaire de sa naissance. Actes de colloque de Rome (27-28 mai 1988)* (Rome 1991) 583 ss.; L. Gagliardi, *Fondazione di colonie romane ed espropriazioni di terre a danno degli indigeni*, in *MEFRA*. 127.2 (Rome 2015) 353 ss.

attraverso campagne belliche) prima di altre, dove emerge indubbiamente il loro nesso causale con il processo di romanizzazione e dissolvimento delle istituzioni locali, favorito inevitabilmente dal fertile sostrato indigeno, che presentava punti di contatto ed analogie con le pratiche clientelari e di ospitalità, come l'*hospitium* e la *devotio* indigeni³⁶¹. Nei ritrovamenti epigrafici studiati in riferimento all'*hospitium*, oltre ad emergere chiaramente la frequente compresenza con il *patronatus* nei termini indicati, è possibile sottolineare proprio il legame 'militare' che poi evolve in legame 'giuridico' attraverso l'*hospitium* e il *patronatus*. In Africa, ad esempio, sulla base della lamina bronzea che attestano tali patti, non è forse un caso se Caius Silius Aviola, nonostante sia solo *tribunus militum* della *legio II* e *praefectus fabrum*³⁶², e non proconsole della provincia, come erano solitamente i patroni delle comunità africane, sia *hospes* e *patronus* di Apisa Maius, Siagu, Themetra e Thimiliga, ben quattro comunità dell'Africa proconsolare, seppur di non particolare rilevanza (*CIL* V 4921; *CIL* V 4922; *CIL* V 4919; *CIL* V 4920). Probabilmente, infatti, furono proprio i legami intessuti tra Caius Silius e tali centri indigeni durante lo stanziamento della *legio II* in quelle zone, o i meriti particolari (forse militari o connessi alle abilità 'diplomatiche' *in loco*), durante la sua permanenza in Africa, a favorire la sua nomina a *patronus*-

³⁶¹ M. Salinas de Frías, *La función del hospitium* cit. 24 ss.

³⁶² Difficile e ancora controversa è la collocazione della *praefectura fabrum* nel *cursus honorum*, nonostante i numerosi studi sul tema. La tesi prevalente è quella che considera la *praefectura fabrum* come prodromica alla carriera militare e tappa iniziale della carriera equestre. Così infatti A. Buonopane, *Manuale di epigrafia latina* (Roma 2010) 178 s., dà brevemente conto del problema di inquadramento sopra segnalato: «Qualche problema crea l'incarico di *praefectus fabrum* corrispondente al comando di truppe equiparabili al genio degli eserciti moderni. Da alcuni studiosi, infatti, è considerato come una quarta milizia, ma in realtà si tratta di una funzione premilitare e preparatoria alle tre milizie vere e proprie, a cui accedevano soprattutto ex magistrati municipali, ancora giovani, o centurioni che ambivano a entrare nell'ordine equestre». Si v., inoltre, il recente contributo di M. Cerva, *La praefectura fabrum. Un'introduzione*, in *Les élites municipales de l'Italie péninsulaire de la mort de César à la mort de Domitien entre continuité et rupture: classes sociales dirigeantes et pouvoir central* (Rome 2000) 1 ss., che fornisce un breve ma efficace inquadramento del tema. Cfr. inoltre A. Cafaro, *Governare l'impero. La praefectura fabrum fra legami personali e azione politica (II sec. a.C. - III sec. d.C.)* (Stuttgart 2021).

hospes, nonostante non fosse di rango elevato. Tale spiegazione giustificherebbe anche la collocazione temporale degli accordi, due conclusi a distanza di un giorno (*CIL* V 4921 e *CIL* V 4922), gli altri di pochi mesi, dato che potrebbe essere connesso al lasso di tempo limitato durante il quale il nostro individuo stazionò in quelle zone. Anche un'altra epigrafe africana (*CIL* VIII 69), conferma il legame militare dell'*hospes-patronus* Quintus Aufustus Macrinus, *praefectus fabrum*, probabilmente della *legio III*, stanziata nel I secolo d.C. nelle zone di Ammaedare, in Africa proconsolare e la *civitas Gurzensis*³⁶³.

Sarebbe superfluo e ovvio affermare che, anche nella penisola iberica, altro luogo geografico prolifico di *tesserae* e *tabulae* di ospitalità, il primo tipo di rapporto tra Roma e le popolazioni iberiche fu di tipo militare, se non si aggiungesse che furono proprio i rapporti e gli accordi basati sulla *fides* ad innescare il germe della romanizzazione nelle comunità spagnole, sicuramente favoriti dalla pratica molto diffusa di istituzioni indigene simili all'*hospitium* e alla clientela, che i Romani riconobbero come proprie e incardinarono nei 'modelli' per loro familiari. La presenza di un *hospitium* indigeno³⁶⁴, indipendente da quello romano, rappresentava senza dubbio una situazione che creava un fertile terreno per far attecchire le istituzioni romane e con il tempo, a causa delle differenze economiche insorte tra gruppi gentilizi e del processo *in fieri* di romanizzazione, che favoriva contatti privilegiati tra le élites locali e i 'conquistatori', determinò l'accostamento a una relazione di dipendenza simile

³⁶³ Si rinvia alle 'Schede documentarie'.

³⁶⁴ Si v. J.M. Ramos Loscertales, *Hospitium y clientela en la España céltica*, in *Emerita* (1942) 308 ss.; F. Beltrán Lloris, *La hospitalidad celtibérica: una aproximación desde la epigrafía latina*, in *Palaeohispanica* 1 (2001) 35 ss. Si rinvia alla bibliografia contenuta a riguardo nel capitolo II.

alla clientela³⁶⁵. Da un frammento di Diodoro si deduce la presenza di prassi di ospitalità proprie delle popolazioni spagnole, del tutto simili alle antiche usanze riconducibili all'*hospitium* romano nella sua primitiva connotazione:

Diod. 5.34. τοῖς δ' ἤθεσι πρὸς μὲν τοὺς κακούργους καὶ πολεμίους ὑπάρχουσιν ὠμοί, πρὸς δὲ τοὺς ξένους ἐπιεικεῖς καὶ φιλόανθρωποι. τοὺς γὰρ ἐπιδημήσαντας ξένους ἅπαντες ἀξιοῦσι παρ' αὐτοῖς ποιεῖσθαι τὰς καταλύσεις καὶ πρὸς ἀλλήλους ἀμίλλῶνται περὶ τῆς φιλοξενίας: οἷς δ' ἂν οἱ ξένοι συνακολουθήσωσι, τούτους ἐπαινοῦσι καὶ θεοφιλεῖς ἡγοῦνται³⁶⁶.

Tale dato viene comprovato dai ritrovamenti epigrafici studiati, in quanto, si registra un coinvolgimento di individui indigeni, e non dunque romani, ma verosimilmente appartenenti ad una classe sociale elevata, insigniti del titolo di *hospes*, *patronus* e talvolta anche cittadino onorario (*CIL* II 5763; *AE*. 1983, 476; *AE*. 1983, 477; *AE*. 1967, 239; *AE*. 1961, 96). Non mancano, inoltre, riferimenti alle rinnovazioni di patti di ospitalità più antichi, probabilmente redatti in lingua celtiberica, che coinvolgono gruppi meta-familiari indigeni, quali le *gentilitates* (si v. *CIL* II 2633; *CIL* II 2958; *AE*. 1985, 581). Oltre alla presenza di pratiche di ospitalità locali preromane, va segnalata anche la preesistenza di un tipo di clientela indigena tra i Celtiberi, relazione basata sulla semplice promessa verbale, forse avente un carattere più ampio di quello squisitamente militare. Luoghi liviani dimostrerebbero proprio l'esistenza di tali clientele indigene:

³⁶⁵ M. Salinas de Frías, *La función del hospitium* cit. 33 ss., sottolinea ampiamente come gli accordi basati sulla *fides* furono rilevanti punti di contatto tra i romani ed il popolo celtiberico.

³⁶⁶ Si sottolinea, infatti, come i Celtiberi verso gli stranieri fossero onorevoli ed umani e riservassero agli stranieri premure che ricordano le pratiche di ospitalità.

Liv. 26.50.2. Scipio accepit desponsam eam principi Celtiberorum; adolescenti Allucio nomen erat his laetus donis honoribusque dimissus domum implevit populariis laudibus meritis Scipionis itaque dilectu clientium habito cum delectis mille et quadringentis equitibus intra paucos dies ad Scipionem revertit³⁶⁷.

L'alleanza di Alucio, principe dei Celtiberi, e Scipione dimostra sia che il primo godeva di importanti clientele, potendo così contare su un cospicuo appoggio militare da offrire al comandante romano, sia che il legame che si innesca tra Scipione ed Alucio può esso stesso configurarsi come un rapporto di tipo clientelare militare, foriero di appoggio e consenso. Molto numerose sono le successive testimonianze di clientele militari³⁶⁸, che dimostrano la grande diffusione in Spagna di tale istituto, ben al di sopra delle medie riguardanti altre province come la Gallia, avvalorando così la nostra tesi circa la florida diffusione grazie alle analogie con omologhi istituti indigeni, come la *devotio iberica*³⁶⁹, una forma particolare di clientela indigena, che accostava la sottomissione personale tra il generale e i *devoti* (elemento proprio anche della clientela militare, insieme alla condivisione del bottino) e l'impegno solenne di salvaguardia della vita del

³⁶⁷ Alucio, principe dei Celtiberi, mise a disposizione di Scipione 1400 cavalieri, grato per avergli restituito la sua promessa sposa, che era a Cartagine quando fu assediata dai Romani.

³⁶⁸ Liv. 40.49.5; 27.17.1.

³⁶⁹ H.S.Versnel, *Two types of Roman Devotio*, in *Mnemosyne* 29 (1976) 365; G. Gustafsson, *Verbs, nouns, temporality and typology. Narrations of ritualised warfare in Roman Antiquity*, in B.-C.Otto, S. Rau, J.Rüpke (a cura di), *History and religion. Narrating a religious past* (Berlin-Boston 2015) 355 ss. Sulla *devotio ducis* romana e sulle analogie rituali con la *devotio iberica*, si v. G. Ferri, *La devotio: per un'analisi storico-religiosa della (auto)consacrazione agli dèi inferi nella religione romana*, in *MEFRA*. 129.2 (2017) 349 ss. Si v. anche M. Salinas de Frías, *La funcion del hospitium* cit. 21 ss., che sottolinea come il *votum* romano prevedeva la consacrazione alle divinità infernali del territorio nemico, mentre la *devotio iberica* prevedeva il sacrificio volontario di un devoto alle divinità infernali, offrendo la propria vita al posto di quella del comandante.

comandante anche al costo della propria³⁷⁰. Inevitabilmente il clima di guerre che caratterizzò la Spagna prima di altre province, favorì lo sviluppo di un istituto eminentemente militare, che permise il dissolvimento e la trasformazione della società indigena preromana.

Le fonti ci informano di legami diretti con il comandante della legione, come nel caso dei trattati che Gracco concluse con le popolazioni celtiberiche³⁷¹, stipulati personalmente con il generale dell'esercito romano, che ne diventava garante, confidando nel proprio prestigio personale e nelle qualità morali che erano particolarmente apprezzate dalla popolazione locale. Emblematici sono anche i trattati stipulati da Marcello ed i Celtiberi ove ancora una volta si sottolinea la marcata matrice personalistica di tali legami, strumenti di relazione tra gli indigeni ed i magistrati rappresentanti di Roma³⁷². Proprio in tale contesto si inseriscono i rapporti di *hospitium* e *patronatus*, che vedono protagonisti comandanti militari: tra le epigrafi studiate emerge un legame che affonda le proprie radici in un contatto 'militare', molto spesso dovuto alla presenza della legione di cui l'individuo insignito della qualifica di *hospes-patronus* era capo o membro³⁷³. Ciò che va sottolineato è dunque la funzionalità di quello stesso elemento soggettivo, la *fides*, proprio del diritto privato e presente nella clientela e

³⁷⁰ Plut. *Sert.* 14. Serv. *Ad Georg.* 4.218. *de Celtiberorum more, qui, ut in Sallustio legimus, se regibus devovent et post eos vitam réfutant.* Val. Max. 2.6.11. *Celtiberi etiam nefas esse duebant proelio superesse cum is cecidisse pro eius salute spiritum devoverant.* Dion. Hal. 53.20.2; Suet. *Calig.* 27.

³⁷¹ App. *Iber.* 56.57; Liv. 34.17.8; Plut. *Tib. Grac.* 5.

³⁷² Si segnalano, inoltre, anche altri patti conclusi tra Serviliano e Viriato e tra Mancino ed i Numantini conclusi *cum paces bello aequo foedere in pacem atque amicitia venierent* come riporta Liv. 34.17.8. Ciò che interessa ai nostri fini è certamente osservare come le popolazioni conquistate stipulassero tali patti personalmente con il comandante, a sua volta membro di una *gens romana* il cui nome agiva come garanzia della conformità delle alleanze da parte di Roma.

³⁷³ Si v. a riguardo infatti *CIL* II 5792, che vede protagonista Caius Terentius Bassus, prefetto dell'ala Augusta che stanziò nei pressi del *conventus Cluniensis* e *AE.* 1972, 282, che riferisce di Caius Antonius Aquilus Novaugustanus, prefetto della I coorte dei Celtiberi.

alla base di quei rapporti personali di soggezione delle più antiche tradizioni romane, che si ripresenta come altrettanto fondamento della nuova veste che l'*hospitium* ha assunto³⁷⁴. Permane quella soggezione e sottomissione della comunità conquistata al patrono, che viceversa concede protezione, ricordando così inevitabilmente la prassi di ospitalità originaria, ma con le debite differenziazioni. L'assimilazione della clientela militare con la *devotio* indigena venne facilitata proprio dalle intrinseche somiglianze tra le due prassi, favorendo sempre più la disintegrazione dell'organizzazione tribale locale a favore della creazione di una società sempre più ispirata al modello romano.

3.3.1 *La vicinanza con il patronato: vincolo con un privato influente.*

La diffusione di clientele militari intorno al capo dell'esercito rappresentò inevitabilmente lo strumento iniziale per includere gli abitanti indigeni all'interno dell'esercito romano, rinforzando così i legami con Roma, proprio attraverso rapporti di tipo personalistico e clientelare. Si instaurava così un legame tra il cliente ed il suo comandante, più forte di quello della consanguineità e indipendente da quello familiare e dall'appartenenza per discendenza. Proprio l'estensione di tali rapporti ad un ambito ben più ampio del mero legame parentale creò un presupposto, o forse la causa, del dissolvimento dell'organizzazione gentilizia indigena, la cui esistenza, insieme alle prassi clientelari e di ospitalità, risaliva ad un periodo ben precedente alla conquista romana³⁷⁵.

³⁷⁴ L. Harmand, *Le patronat sur les collectivités publiques. Des origines au Bas-Empire* cit. 16 ss.

³⁷⁵ Per un inquadramento generale delle *gentilitates* celtiberiche si v. *Poblamiento celtibérico: III simposio sobre los Celtiberos*, ed. F. Burillo Mozota (Zaragoza 1995). Più nello

Inevitabilmente, ma con gradualità, emersero le differenziazioni economiche tra gruppi tribali, facendo così sorgere la necessità di creare legami con personaggi forti economicamente, non solo nell'ambiente indigeno, ma vicini all'amministrazione romana e trascendendo così dall'elemento squisitamente militare, per privilegiare invece ruoli politici ed esigenze di mediazione³⁷⁶.

Si sottolineano, così, inevitabili passi in avanti verso il processo di avvicinamento ed immedesimazione con le istituzioni romane, per porre l'attenzione sulla mediazione e sulla protezione di personaggi influenti politicamente ed economicamente³⁷⁷. La marcata esigenza inevitabile di sfuggire alla forzosa soggezione romana da un lato e l'esigenza di controllare le lontane

specifico, invece, sul ruolo svolto nel processo di romanizzazione, si v. M. Salinas de Frías, *La función del hospitium* cit. 27; J.L. Maya González, *Celti e iberi nella penisola iberica* (Milano 1999) 37 ss. Si v. inoltre M. Vigil, *Historia de España Alfaguara* (Madrid 1973) 261 ss., che sottolinea proprio come tali gruppi riproducevano la struttura gentilizia: erano comunità chiuse che vantavano un antenato comune e dunque le relazioni tra loro, o tra un membro di un gruppo con altri, dovevano essere basate sulla personalità di ciascuno. Le relazioni tra questi gruppi e i loro membri, quando si volevano instaurare legami più stretti, venivano suggellate da accordi di ospitalità, facendo così diventare *hospites* entrambi i contraenti. Si v. anche *AE*. 1967, 239: n. 15 delle 'Schede documentarie' riferite alle Penisola Iberica, epigrafe datata 14 d.C., che informa di un *hospitium*, una *receptio in fidem* e un'*adlectio in civitatem* di Amparamo, individuo appartenente alla *gentilitas* dei Nemaioi e cittadino di Cusabura. Dall'indagine condotta in relazione allo *status* di Cusabura, si è messo in evidenza come la persistente presenza di *gentilitates* abbia rallentato il processo di romanizzazione di tale centro preromano. Si v. a riguardo A. García y Bellido, *Tessera hospitalis del año 14 de la Era hallada en Herrera de Pisuerga*, in *BRAH* 159 (1966) 149 ss.; G. Gómez Martín, *Onomástica, sociedad y religión de la civitas Maggaviensium (Monte Cildá, Palencia). Propuesta de identificación*, in *Antesteria* 4 (2015) 199 ss.

³⁷⁶ Il mutato ruolo delle *gentilitates* è comprovato da un noto ritrovamento epigrafico, il patto di Zoelas (*CIL* II 2633: si v. n. 17 delle 'Schede documentarie' riferite alle Penisola Iberica). Esso riferisce sia di una rinnovazione, nel 27 d.C., di un patto di *hospitium vetustum antiquom* concluso tra le *gentilitates* dei Desonci e dei Tridiavi, appartenenti entrambe alle *gens Zolarum*, attestazione dunque di un precedente vincolo celtiberico tra tali gruppi meta-familiari; sia della rinnovazione del patto del 27 d.C. attraverso un accordo concluso nel 152 d.C., che, pur coinvolgendo le stesse *gentilitates*, presenta un ampliamento soggettivo individuale, che dimostra il maggior legame e il più persistente inserimento nell'assetto amministrativo e istituzionale romano, comprovato anche dall'onomastica dei legati. Si v. J.M. Ramos Loscertales, *Hospitium y clientela en la España céltica* cit. 334 ss.; M. Salinas de Frías, *La función del hospitium y la clientela en la conquista y romanización de celtiberia* cit. 21 ss.; J. Santos Yanguas, *Comunidades indígenas y administración romana en el noroeste Hispanico* (Bilbao 1985) 131 ss.; S.M. García Martínez, *El pacto de los Zoelae y su repercusión en el ordenamiento social y territorial de los Astures*, in *Argutorio* 3 (1999) 27 ss.; J. Luis Maya González, *Celti e iberi nella penisola iberica* (Milano 1999) 37 ss.

³⁷⁷ Tale dato è palese nell'indagine prosopografica condotta: s.v. *infra* 'Rielaborazione dei dati epigrafici'.

province, creando vincoli molto forti per mantenere il contatto con le aristocrazie locali dall'altro, indusse i romani a incrementare i rapporti clientelari. Numerosissime infatti sono le *tabulae patronatus*³⁷⁸ che attestano la diffusione della prassi della *cooptatio patroni*, la scelta formalizzata di un personaggio influente, prima doverosamente romano e appartenente alla classe senatoria, poi successivamente, quando si registrerà un mutamento delle politiche internazionalistiche di Roma, anche un membro della nobiltà locale o comunque un personaggio stimato dalla collettività.

L'accostamento tra l'*hospitium* e la *cooptatio patroni*, in moltissimi ritrovamenti epigrafici, ha indotti taluni autori a parlare di immedesimazione³⁷⁹ e dunque di analogia di significato, altri a focalizzarsi sulle differenze³⁸⁰ ancora presenti. Per potersi schierare a favore dell'una o dell'altra posizione bisogna partire dal dato epigrafico, che fornisce, spesso, una formale e duplice dichiarazione dei due vincoli: in numerose epigrafi i patti di *hospitium* e *patronatus* sono congiunti, ma pur sempre distinti, almeno formalmente, l'uno

³⁷⁸ Le *tabulae patronatus*, oltre quelle studiate nella rassegna proposta perché contenenti al loro interno il vincolo di *hospitium*, sono in totale circa un migliaio. Si v. R. Cagnat, *Étude sur les tables de patronat*, in *Bulletin de la Société Archéologique de Sens* 33 (1925) 29 ss.; M. Harmand, *Le patronat sur les collectivités publiques. Des origines au Bas-Empire* cit., che presenta un ampio studio sul patronato civico, i cui risultati sono ancora attuali, mentre superata è la rassegna epigrafica ivi contenuta. Parziali e successive raccolte sono state compiute da E. Melchor Gil, *El patronato sobre comunidades cívicas hispana en época augustea*, in *Stud. hist., H.^a antig.* 32 (2014) 249 ss., che ha circoscritto l'indagine alle trentuno attestazioni di patronato civico epigrafiche e numismatiche spagnole, dal 27 a.C. e il 14 d.C., sottolineando come la maggior parte dei patroni furono membri della famiglia imperiale o senatori legati fortemente ad Augusto; G. Mennella, *Hospitium fecit: il censimento del le tesserae hospitales e delle tabulae patronatus in Italia*, in *Epigraphica* 68 (2006) 456 ss.; J. Nicols, *Tabulae patronatus: A Study of the Agreement between Patron and Client-Community* cit., che seleziona 30 epigrafi; P. Balbín, *Hospitalidad y patronato en la Península Ibérica durante la Antigüedad* (Salamanca 2006); J. Mangas, *Hospitium y patrocinium sobre colectividades públicas* cit.

³⁷⁹ Th. Mommsen, *Römische Forschungen I* cit. 319 ss.; L. Harmand, *Le patronat sur les collectivités publiques des origines au Bas-Empire* cit. 50 ss.; E. Badian, *Foreign Clientelae (264-70 B.C.)* cit.

³⁸⁰ J. Nicols, *Tabulae patronatus: a Study of the Agreement between Patron and Client Community* cit. 535 ss.; J. Mangas, *Hospitium y patrocinium sobre colectividades públicas* cit. 165 ss.; F. Beltrán Lloris, *Hospitium publicum municipal en la Hispania Tarraconense* cit. 173 ss.; M. Lemosse, *Hospitium* cit. 1273 ss.

dall'altro. Nello specifico tutte le epigrafi africane studiate³⁸¹ contengono entrambi i vincoli³⁸², tra le epigrafi spagnole³⁸³, invece, si segnalano alcuni casi in cui l'*hospitium* è l'unico legame giuridico presente. La spiegazione di questa differenza geografica va rintracciata nel quadro appena delineato e dunque nell'autonomia sia concettuale che giuridica che assume l'ospitalità celtiberica. Quando dunque ritroviamo solo l'*hospitium* nelle epigrafi spagnole, potremmo essere di fronte ad un *hospitium* celtiberico, o comunque ancorato ad una realtà preromana difficile da sradicare. Si segnalano a riguardo *CIL* II 5763; *AE*. 1983, 476; *AE*. 1983, 477; *CIL* II 2958; *CIL* II 5346; *AE*. 1985, 581, dove palese è il riferimento a individui o realtà indigeni, o come si è visto a precedenti patti di ospitalità celtiberici rinnovati attraverso modelli e formulari romani. Vi sono poi dei casi in cui le parti contraenti il mero *hospitium* sono due comunità: questa volta la menzione del solo vincolo ospitale potrebbe essere giustificato se, come emerso dallo studio prosopografico dei soggetti coinvolti e relativo allo *status* delle comunità protagoniste, si considera implicito il vincolo di patronato, in virtù dell'evidente supremazia di un soggetto collettivo sull'altro. L'assenza del riferimento al *patronatus* potrebbe dunque essere voluto dalla 'parte debole' dell'accordo, probabilmente detentrica della *tabula* che presenta tale mancanza, che dunque non ha interesse a rimarcare la posizione di soggezione in cui si trova (è questo il caso di *AE*. 1952, 49 e *AE*. 1955, 21). Le rimanenti attestazioni epigrafiche riportano tutte patti che riproducono sia l'*hospitium* che il *patronatus*, talvolta declinato attraverso la *receptio in fidem clientelamque*: l'accostamento è

³⁸¹ Si rinvia alla sezione 'Africa', in 'Schede documentarie'.

³⁸² B.H. Warmington, *The Municipal Patrons of Roman North Africa*, in *PBSR*. 22 (1954) 39 ss.

³⁸³ Si veda la sezione 'Penisola Iberica', in 'Schede documentarie'.

ravvisabile, sia in quegli accordi che coinvolgono un cittadino o un magistrato romano (AE. 1984, 553; CIL II 1343; CIL II-04 1053; AE. 1953, 88; CIL II 732; AE. 1942/43, 23; AE. 1936, 66), ma anche in quelli che ancora presentano al loro interno elementi indigeni insieme alle formule standardizzate proprie dei vincoli romani, a dimostrazione di come il processo di romanizzazione produca un accostamento, e forse una compenetrazione, tra le due realtà politico-istituzionali diverse (AE. 1983, 477; AE. 1967, 239; CIL II 2633; AE. 1961, 96). Ciò inevitabilmente induce a chiedersi se si possa propriamente parlare di sinonimi o se invece si debba procedere con molta cautela. L'interrogativo circa l'immedesimazione o la differenziazione tra *hospitium* e *patronatus* va dunque riferito a quest'ultima categoria di epigrafi spagnole e a quelle africane. La principale argomentazione a sostegno della posizione che considera i due vincoli come distinti trova il fondamento nel raffronto con la *lex Ursonensis*³⁸⁴, in quanto dedica ad essi due regolamentazioni autonome. Nel cap. 130³⁸⁵ e nel cap. 131³⁸⁶

³⁸⁴ Il ritrovamento dell'antico statuto della colonia di Urso, l'odierna Osuna in Spagna, è avvenuto nel 1870. La *lex* si presenta incisa su quattro tavole bronzee quasi complete, ognuna di queste larghe 162 cm e alta 63 cm il cui testo è scolpito su cinque colonne. Si segnalano le diverse edizioni: in CIL II 5439 = CIL II² 51022 = ILS. II, 6007. Si v. anche A. D'Ors, *Epigrafia jurídica de la España romana* (Madrid 1953) n. 7; C.G. Bruns, *Fontes iuris Romani antiqui* (Tubingae 1909)⁷, n. 28; S. Riccobono, in *Fontes Iuris Romani Anteiustini (FIRA).I. Leges*² (Firenze 1968) 177 ss.; M.H. Crawford (ed.), *Roman Statutes I* (London 1996) n. 25.

³⁸⁵ *Ne quis Ilvir aedilis praefectus coloniae Genetivae Iuliae quicumque erit ad decuriones coloniae Genetivae referto neve decuriones consulito neve decretum decurionum facito neve de ea re in tabulas publicas referto neve referri iubeto neve quis decurio de ea re, qua de ea re agetur, in decurionibus sententiam dicito neve decretum decurionum scribito, neve in tabulas publicas referto, neve referendum curato, quo quis senator senatorisve filius populi Romani coloniae Genetivae patronus atoptetur sumatur fiat nisi de trium partium decurionum decreto sententia per tabellam facito et nisi de eo homine, de quo tum referetur consuletur, decretum decurionum fiat, qui cum ea res agetur, in Italiam sine imperio privatus erit. Si quis adversus ea ad decuriones rettulerit decurionumve decretum fecerit faciendumve curaverit inve tabulas publicas rettulerit referre iusserit sive quis in decurionibus sententiam dixerit decurionumve decretum scripserit inve tabulas publicas rettulerit referendumve curaverit, in res singulas, quotienscumque quit adversus ea fecerit, is HSCCICC colonis coloniae Genetivae Iuliae dare damnas esto, eiusque pecuniae cui eorum volet recipatorio iudicio aput Ilvirum interregem praefectum actio petitio persecutioque ex hac lege ius potestasque esto.*

³⁸⁶ *Ne quis Ilvir aedilis praefectus coloniae Genetivae Iuliae quicumque erit ad decuriones coloniae Genetivae referto neve decuriones consulito neve decretum decurionum*

diversi infatti sono i requisiti che caratterizzano i due istituti: la collocazione in due diversi *capita* rispecchia una diversità sia del regime sanzionatorio, che del *quorum* deliberativo necessario per la nomina dell'*hospes* e del *patronus* ed infine si rileva anche una incompatibilità con diverse attività tra *cooptatio patroni* ed *hospitium*. I sostenitori³⁸⁷ della separazione contenutistica e formale tra *hospitium* e *patronatus* hanno dunque utilizzato, per dar forza a tale assunto, spesso tale dato in riferimento alla *lex Ursonensis*; viceversa, l'assenza nella *lex Iritana* della duplice disciplina è stata considerata un'argomentazione *a contrario*. Tali evidenze, tuttavia, vanno tuttavia ridimensionate e forse riconsegnate al loro contesto specifico e non generalistico, a favore di una maggiore attenzione ai dati epigrafici contenuti nella *tabulae* oggetto della nostra indagine³⁸⁸.

facito neve de ea re in tabulas publicas referto neve referri iubeto neve quis decurio de ea re in decurionibus sententiam dicito neve decretum decurionum scribito neve in tabulas publicas referto neve referendum curato, quo quis senator senatorisve filius populi Romani coloniae Genetivae Iuliae hospes atoptetur, hospitium tesserave hospitalis cum quo fiat, nisi de maioris partis decurionum sententia per tabellam facito et nisi de eo homine, de quo tum referetur consuletur, decretum decurionum fiat, qui cum ea res agetur, in Italiam sine imperio privatus erit. Si quis adversus ea ad decuriones rettulerit decretumve decurionum fecerit faciendumve curaverit inve tabulas publicas rettulerit referri iusserit sive quis in decurionibus sententiam dixerit decretumve decurionum scripserit inve tabulas publicas rettulerit referendumve curaverit, is in res singulas quotienscumque quit adversus ea fecerit, HS CCICC colonis coloniae Genetivae Iuliae dare damnas esto, eiusque pecuniae cui eorum volet recuperatorio iudicio aput Ilvirum praefectumve actio petitio persecutioque hac lege ius potestasque esto.

³⁸⁷ Si v. *supra*.

³⁸⁸ J. Mangas, *Hospitium y patrocinium* cit. 166 ss, ridimensiona la carenza della duplice regolamentazione nella *lex Malacitana* e *Iritana* alla luce dei ritrovamenti epigrafici. Tale posizione, condivisibile, considera infatti i patti spagnoli, che contengono una differenziazione tra *hospitium* e *patronatus*, più o meno coevi ai due statuti municipali, si v. *AE*. 1936, 66 (n. 27 delle 'Schede documentarie' relative alla Penisola Iberica) e anche successivi, si v. *AE*. 1972, 282 (n. 28 delle 'Schede documentarie' relative alla Penisola Iberica), insieme a *CIL* II 2960 (n. 30 delle 'Schede documentarie' relative alla Penisola Iberica). La permanenza nelle epigrafi, dunque, dei due vincoli come separati, induce a ritenere che, anche a livello contenutistico mantengano delle differenze, comprovando, implicitamente l'impossibilità di considerare gli statuti municipali esaminati come applicativi di regole generali ed astratte. Tale discorso è valido anche per la *lex Ursonensis*. Circa la considerazione della *lex Ursonensis* come la cassa di risonanza dell'epoca cesariana e della guerra civile contro Pompeo, si v. L. Harmand, *Le patronat sur les collectivités publiques. Des origines au Bas-Empire* cit.; P.A. Brunt, *The Fall of the Roman Republic and Related Essays* (Oxford 1988); S. Segenni, *Patroni e tabulae patronatus nella regio IV*, in *Studi Classici e Orientali* 55 (2009) 261 ss. Ridimensionare al suo contesto cronologico, geografico e storico la previsione della *lex Ursonensis*, giustificerebbe sia le più stringenti precauzioni procedurali per la nomina dei patroni, forse dovute dalla sfiducia verso i senati locali, sia la

Si è visto, dunque, come due sono le posizioni emerse e consolidate, o che si faccia propria la tesi evoluzionistica, che considera l'*hospitium* nella sua accezione elastica e mutevole, a seconda delle vicissitudini storiche e politiche di Roma e che porta tale istituto, nella sua ultima evoluzione, ad essere accostato e poi identificato con il patronato; o invece che si continui a considerare l'*hospitium* un istituto a sè che comunque, ancora nella sua ultima fase, ha una propria identità autonoma rispetto al patronato. Le espressioni con le quali si menziona la stipulazione di *hospitium* sono, come vedremo, varie e molto spesso accostate alla *cooptatio patroni* ed alla sottoposizione *in fidem clientelamque*, legame dunque che, facendo propria la seconda tesi, sarebbe dovuto alla vicinanza teleologica, comunque presente, ma meramente eventuale, tra i due istituti e ravvisabile nel concetto di protezione intrinseco per entrambi ma, nel secondo termine del confronto, riconducibile ad un nesso non paritario per facilitare i contatti privilegiati di una comunità con le istituzioni romane attraverso un privato eminente. Elementi condivisibili sono presenti in entrambe le posizioni. Certamente non è possibile negare l'evoluzione dell'*hospitium*, come si è infatti cercato di mettere in rilievo nello studio proposto, che permette di leggere proprio l'istituto in esame come una graduale modifica delle politiche espansionistiche romane, attraversando la sfera privata prima, la pubblica poi, fino a giungere a quella connotazione di *actio gratiarum*, che ha caratterizzato

duplice regolamentazione dell'*hospitium* e del *patronatus* in distinti *capita*, probabilmente per sottolineare il ruolo dell'*hospitium*, come riconoscimento onorifico da parte dell'ordinamento. Va poi ribadito che all'interno della *lex Ursonensis* emerge la conferma dell'antica prassi di nominare patroni i magistrati fondatori della colonia e quelli incaricati di distribuire le terre, potendo così ravvisare forse l'antecedente storico della nomina dei patroni pubblici in ambito municipale, funzione che si riconnette al compito dunque di plasmare le istituzioni locali *more romano*. La *lex Ursonensis* distingue infatti tra magistrato fondatore e magistrati incaricati di distribuire le terre, entrambi venivano tuttavia onorificamente nominati dall'assemblea cittadina primi patroni, rispettando requisiti precisi come l'appoggio di almeno cinquanta decurioni ed il voto segreto, pena una multa di 5000 sesterzi.

l'*hospitium* quando l'ordinamento si sostituisce a quello dei singoli, e poi trasfusa in ambito provinciale, come titolo e riconoscimento da attribuire ad un singolo cittadino particolarmente idoneo a perorare cause a favore della collettività rappresentata. Dall'altro lato, invece, non può giungersi alla completa negazione delle differenze, che permangono tra i due vincoli, ammettendo sì un accostamento tra essi, ma non un'immedesimazione. Ciò sarebbe comprovato dalle *tabulae patronatus*, che anche in età più tarda rispetto ai primi ritrovamenti epigrafici in nostro possesso, mantengono al loro interno la duplice mezione dell'*hospitium* e del *patronatus*. Se infatti si fosse giunta ad una immedesimazione, non si spiegherebbe come mai sia in Africa, che nella Penisola Iberica, si senta la necessità di stipulare distintamente i due patti, in riferimento ai medesimi soggetti. Argomentazioni a sostegno di quanto affermato sono, oltre i già citati ritrovamenti iberici³⁸⁹, anche alcune epigrafi africane, che dunque si sganciano da quel peculiarissimo contesto spagnolo. Si pensi, ad esempio, a *CIL* VIII 22909 (n. 10 nelle 'Schede documentarie' riferite all'Africa), che, nonostante la sua lacunosità, palesemente consegna sia la datazione del 112 d.C., che l'espresso riferimento all'*hospitium*; così come al 'corpus' di quattro epigrafi, tutte riferibili all'*hospes-patronus* Quintus Aradius Valerius Proculus (*CIL* VI 1684, n. 11 della sezione epigrafica; *CIL* VI 1685, n. 12; *CIL* VI 1688, n. 13 e *CIL* VI 1689, n. 14). Si ravviserebbe così nell'*hospitium* una funzione «d'incorporazione dell'individuo (e dei suoi discendenti) nella comunità, che sussiste tra quello e qualsiasi appartenente al gruppo ospitante, un rapporto di vicendevole solidarietà ed assistenza, quando l'uno si trovasse nel territorio

³⁸⁹ Si v. *supra*.

dell'altro»³⁹⁰, mentre nel patronato pubblico la protezione degli interessi della comunità che il singolo rappresentava. Probabilmente, per conciliare le due posizioni esposte, che sembrerebbero opposte e parallele, si potrebbe ipotizzarne una terza intermedia, forse preferibile, in base alla quale non si rinnegherebbe la concezione evoluzionistica dell'*hospitium*, così come provata dalla nostra analisi, ma al contempo il nesso con il patronato sarebbe simbiotico, ma non di identificazione totale. Si potrebbe così parlare di un legame necessario per rendere completa l'evoluzione dell'*hospitium publicum*, di cui permane l'inclusione all'interno di una collettività di un singolo privato o tra tra i membri di due comunità e la loro integrazione temporanea nell'ordinamento che li accoglie, al fine di sfruttare le capacità a loro riconosciute, per intessere legami con le istituzioni romane e a tal fine rendere giuridicamente possibile l'integrazione nell'assetto civico della comunità municipale, ma in una posizione di supremazia ottenuta proprio dall'accostamento anche formale con il patronato. Gradualmente, invece, e qui dunque ritorna il concetto di evoluzione, si assiste ad una sorta di svalutazione dell'*hospitium* rispetto al patronato, considerato sì foriero di relazioni di accoglienza e di temporaneo inserimento civico del *patronus*, ma al contempo accostato al vincolo clientelare pubblico in maniera 'accessoria'. L'*hospitium* continua dunque a portare con sé un bagaglio valoriale che si è formato nei secoli, ma si lega e diventa strumentale ad un soggetto che assume sotto la sua clientela una comunità. La compresenza dei due vincoli, dunque, diventa necessaria ed inevitabile³⁹¹, per assicurare al *patronus* quelle prestazioni riservate all'*hospes* e quella 'tutela', che ricorda le origini, rivolta a un individuo comunque 'straniero'

³⁹⁰ N. Rampazzo, *La cooptatio nel patronato civico* cit. 192.

³⁹¹ M. Marchetti, s.v. «*hospitium*» cit. 1054ss.

o comunque appartenente ad una diversa comunità, ma ora in una posizione non paritaria. L'accostamento con il patronato può dunque essere considerato come quell'ultimo gradino necessario per rendere piena la considerazione pubblicistica e onorifica dell'*hospitium* e dunque la sua evoluzione³⁹². Si concilierebbero così le due posizioni contrapposte, in quanto sempre di evoluzione si tratterebbe, ma produttiva di uno sviluppo che porta alla complementarietà dei due istituti, che continuano a presentarsi come forieri di peculiari caratteristiche. Non dunque un legame eventuale e casuale, ma complementare³⁹³, in quanto l'*hospitium* aggiunge al *patronatus* quelle 'componenti ospitali' strumentali a legittimare il temporaneo inserimento del *patronus* nella comunità, che da questi ottiene benefici. Ad avvalorare questa ipotesi interpretativa in merito all'*hospitium*, vi sono inoltre, anche i dati epigrafici che riferiscono talvolta della concessione della cittadinanza onoraria³⁹⁴, peculiare integrazione civica concessa all'*hospes* del contesto iberico, come nel caso di *CIL* II 2960, che oltre ad proporre una distinzione 'tarda' tra *hospitium* e *patronatus* nel 185 d.C., considera Publius Sempronius Taurinus *civis* della *res publica Pompelonensis*; o come *AE*. 1999, 922, che attesta la

³⁹²Nonostante L. Harmand, *Le patronat sur les collectivités publiques. Des origines au Bas-Empire* cit. 16 ss., sia uno tra i più autorevoli sostenitori della funzione sinonimica che assumono *hospitium* e *patronatus*, è condivisibile la sua impostazione evoluzionistica.

³⁹³La complementarietà di *hospitium* e *patronatus* è stata sottolineata da P. Balbín Chamorro, *Ius hospitii u ius civitatis* 207: «si consideramos el *hospitium* desde esta perspectiva no es necesario explicar su aparición junto con fórmulas relativas al patronato como una consecuencia de su evolución hacia un tipo de relación desequilibrada: ambas instituciones, aunque podían ser complementarias, no eran equivalentes ya que cada una de ellas proporcionaba un conjunto de derechos y obligaciones distintos. No es extraño que las comunidades hispanas agradecieran la labor de su patrón concediéndole un estatuto que le permitiera ejercer algunos derechos en principio reservados a sus propios ciudadanos, sin que esto supusiera una confusión entre el status de hospes y el de patronus».

³⁹⁴W. Seston, *La citoyenneté romaine*, in *Scripta Varia. Mélanges d'histoire romaine, de droit, d'épigraphie christianisme* (Rome 1980) 3 ss; M. Humbert, *Municipium et civitas sine suffragio. L'organisation jusqu'à la guerre sociale* (Roma 1978) 31 nt. 71; Id., *L'incorporation de Caere dans la civitas Romana* cit.; M. Lemosse, *Hospitium* cit. 1270, oltre a considerare la cittadinanza onoraria come un *hapax* nel mondo epigrafico latino, lega tale concetto alla *hospitium* che « ... est proche d'une sorte de demi-citoyenneté»; F. Beltrán Lloris, *Hospitium municipal y civitas honoraria* cit.

sottoposizione temporanea dell'*hospes* Marcus Titus Fronto Turiassonensis *eodem iure eadem lege qua Intercatiense*; o ancora come AE. 1967, 239, dove il *senatus Maggavienses Amparamum Nemaiecanum Cusaburenses civitate honoraria donat ut libertos posterosque ita ut ea omnia ei fuerint finibus Maggaviensium quae civi Maggaviensium, eademque condicione esset qua civi*; e infine AE. 2009, 607, che attesta una rinnovazione di un patto di ospitalità tra il *senatus populusque Bletisamensis* e uno sconosciuto individuo che viene recepito nell'assetto civico *ita ut civem*. Tale ulteriore qualifica di cittadino onorario andrebbe dunque a completare qual quadro ora delineato: la scelta di un individuo come benefattore (*hospes* e/o *patronus*) della comunità, per le più diverse motivazioni, si lega all'*hospitium*, per sottolineare il necessario, potenziale, temporaneo ed intermittente inglobamento nell'assetto civico della comunità che lo accoglie.

3.3.2 *La procedura di nomina del patronus-hospes*

Definire la procedura di nomina del *patronus-hospes* non è così semplice, in quanto i dati dai noi conosciuti a riguardo si riferiscono ad alcuni statuti municipali spagnoli (*lex Irnitana*, *lex Ursonensis* e *lex Malacitana* e un frammento proveniente dalla *lex* di Emporiae). Dall'analisi fino ad ora condotta, tuttavia, è emerso come il contesto geografico spagnolo abbia molto influenzato e differenziato la prassi istituzionalizzata dell'*hospitium* e del *patronatus*. L'errore dunque che potrebbe commettersi nella definizione dell'*iter* procedurale, che sfociava nella designazione ufficiale dell'*hospes patronus*, è quello di considerarlo 'standardizzato' e dunque applicabile a tutte le realtà soggette al

dominio romano³⁹⁵. Senza dubbio dall'analisi dei testi epigrafici sopra menzionati è possibile desumere dei caratteri comuni, come il ruolo ufficiale e rituale della nomina che coinvolgeva i senati locali, ma per quanto attiene ai *quorum* richiesti, alle sanzioni o ad altre specifiche regolamentazioni, vanno tenute presenti le specificità legate ai singoli *municipia* ai quali si applicavano tali leggi³⁹⁶. Senza dubbio il maggior peso delle istituzioni locali incise sensibilmente sul ruolo specifico che l'assemblea senatoria locale andò assumendo nella nomina del *patronus*: la condizione imprescindibile per concludere il patto di *hospitium*, e talvolta contestualmente per nominare patroni, era la promulgazione di un decreto *ad hoc* da parte dell'*ordo decurionum*, per conferire ufficialità³⁹⁷. I testi epigrafici che possono essere congiuntamente analizzati sono quelli della *lex Malacitana* e della *lex Irnitana*, che riproducono sostanzialmente lo stesso contenuto, oltre a condividere la medesima numerazione di *capita*. Va segnalato, che, a differenza della *lex Urosnensis*, non vi è un'autonoma regolamentazione relativa alla

³⁹⁵ Si v. sul punto F. Costabile, *Grecità e romanità in Magna Graecia: dalle poleis ai municipia* cit. 485, che giunge a tale conclusione anche per i *municipia* della Magna Graecia: «ciascuna città ebbe invece una propria *lex data*, pervenuta ad esempio nel caso di Taranto, istitutiva del *municipium*, *lex* che tenne spesso conto dell'eredità istituzionale che si presentava storicamente nella fattispecie. Ne risultò una diversità di costituzioni ibride greco-romane o anche osco-romane, che dimostrano l'ormai consumata esperienza politica ed istituzionale di Roma nel *dare leges* alle città ex-federate. Tuttavia se per i *municipia* non è ipotizzabile, allo stato delle conoscenze, un provvedimento normativo generale *lex* o *s.c.*, che ne statuisse una forma costituzionale tipo, alcuni errori delle *lex municipi Tarentini* inducono piuttosto a sospettare l'esistenza di uno schema epigrafico uniforme, sul quale si venivano di volta in volta operando gli adattamenti del caso».

³⁹⁶ Si v. *supra* circa il doveroso ridimensionamento del contenuto dei singoli statuti municipali.

³⁹⁷ U. Laffi, *La struttura costituzionale nei municipi e nelle colonie romane. Magistrati, decurioni, popolo*, in *Colonie e municipi nello stato romano* (Roma 2007) 64 ss.; A. Parma, *Sulla presenza dei decreta decurionum*, in Purpura G. (a cura di), *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA). Studi preparatori. I. Leges* (Torino 2012) 220 ss.; Id., *Per un nuovo Corpus dei decreta decurionum delle città romane d'Italia e delle province occidentali*, in *Cahiers du Centre Gustave Glotz* 14 (2003) 167 ss. Per un'analisi specifica sulle attività dell'*ordo decurionum* campano, dove però emerge il ruolo che i senatori locali avevano anche nella nomina dei numerosi patroni di quei centri, si v. G. Camodeca, *L'attività dell'ordo decurionum nella città della Campania dalla documentazione epigrafica*, in *Cahiers du Centre Gustave Glotz* 14 (2003) 173 ss.

designazione dell'*hospes* e dunque potrebbe desumersi applicazione in via analogica di quanto stabilito per la *cooptatio patroni*.

Lex Irn. cap. 61. De patrono cooptando.

Ne quis patronum publice municipibus municipi Flavi Irnitani cooptato patrociniūve cui deferto nisi ex maioris partis decurionum decreto, quod decretum factum erit cum / duae partes non minus decurionum adfuerint, et iurati 30 per tabellam sententiam tulerint. Qui aliter adversusve ea patronum publice municipibus municipi Flavi Irnitani cooptaverit patrociniūve cui detulerit, is HS (sestertium) X (milia) in publicum municipibus municipi Flavi Irnitani dare damnas esto. Isque qui adversus hanc legem patronus cooptatus cuive patrociniūve delatum erit ne magis ob eam rem patronus municipum municipi Flavi Irnitani esto³⁹⁸.

Lex Mal. cap. 61

Ne quis patronum publice municipibus municipii Flavi Malacitani cooptato patrociniūve cui deferto, nisi ex maioris partis decurionum decreto, quod decretum factum erit, cum duae partes non minus adfuerint et iurati per

³⁹⁸ Lo statuto di Irni, municipio della Betica, fu scoperto, con il testo suddiviso in sei tavole (ma probabilmente dovevano essere dieci in totale), nel 1981 e datata al 91 d.C. La sua prima edizione vide la luce nel 1986 grazie a J. Gonzalez, *The lex Irnitana: a new copy of the flavian municipal law*, in *JRS* 76 (1986) 147 ss. Si v. anche A. D'Ors, X. D'Ors, *Lex Irnitana (Testo bilingue)* (Santiago de Compostela 1988); l'aggiornamento successivo è stato proposto da F. Lamberti, *Tabulae Irnitanae* (Napoli 1993); Ead., *La maggiore età della lex Irnitana: un bilancio di diciotto anni di stidi*, in *Minima Epigraphica et papyrologica* 4 (2000) 237 ss. Studi più specifici e settoriali, perché sviluppano temi relativi a singoli *capita* contenuti nella legge si sono susseguiti negli anni. Si segnala A. Torrent, *Financiación externa de los municipia. Lex Irnitana cap. 80*, in *Rivista di diritto romano* 10 (2010) 1 ss.; Id., *Exclusión de los hijos adoptivos del ius adipiscendae civitatis romanae per magistratum vel honorem en la lex irnitana cap. 21*, in *SDHI*. 72 (2011) 105 ss.; Id., *Los Duoviri en la lex Irnitana. VII. Funciones económicas y percepción de vectigalia municipales*, in *SDHI*. 84 (2018) 45 ss.

tabellam sententiam tulerint. Qui aliter adversus ea patronum publice municipibus municipii Flavi Malacitani cooptaverit patrociniūve cui detulerit, is HS X(milia) nummum in publicum municipibus municipii Flavi Malacitani dare damnas esto; et is, qui adversus hanc legem patronus cooptatus cuive patrociniū delatum erit, ne magis ob eam rem patronus municipum municipii Flavi Malacitani esto³⁹⁹.

L'aspetto che sopra si è segnalato, e dunque la imprescindibile designazione tramite il *decretum decurionum*, che doveva essere adottato per iscritto rispettando il *quorum* dei due terzi e a maggioranza semplice, è chiaro in entrambe le statuizioni. Il voto doveva essere segreto (*per tabellam*) e prestato dietro giuramento (*iurati*). Seguono poi le sanzioni in caso di violazioni di tali procedure: il soggetto designato in modo irregolare non acquisiva il titolo di *patronus*, mentre il designante irregolare veniva condannato alla pena pecuniaria di 10000 sesterzi.

La *lex Ursonensis*, invece, come si è visto, regola in modo distinto la designazione dell'*hospes* e del *patronus*. Si riportano di seguito entrambe le regolamentazioni:

Lex Urs. cap 130

Ne quis Ilvir aedilis praefectus coloniae Genetivae Iuliae quicumque erit ad decuriones coloniae Genetivae referto neve decuriones consulito neve decretum decurionum facito neve de ea re in tabulas publicas referto neve referri iubeto neve quis decurio de ea re, qua de ea re agetur, in decurionibus sententiam dicito

³⁹⁹ Th. Spitzl, *Lex Municipi Malacitani* (München 1984) 76 ss.

neve decretum decurionum scribito, neve in tabulas publicas referto,neve referendum curato, quo quis senator senatorisve filius populi Romani coloniae Genetivae patronus atoptetur sumatur fiat nisi de trium partium decurionum decreto sententia per tabellam facito et nisi de eo homine, de quo tum referetur consuletur, decretum decurionum fiat, qui cum ea res agetur, in Italiam sine imperio privatus erit. Si quis adversus ea ad decuriones rettulerit decurionumve decretum fecerit faciendumve curaverit inve tabulas publicas rettulerit referri iusserit sive quis in decurionibus sententiam dixerit decurionumve decretum scripserit inve tabulas publicas rettulerit referendumve curaverit, in res singulas, quotienscumque quit adversus ea fecerit, is HSCCICC colonis coloniae Genetivae Iuliae dare damnas esto, eiusque pecuniae cui eorum volet recipatorio iudicio aput Iivirum interregem praefectum actio petitio persecutioque ex hac lege ius potestasque esto.

Lex Urs. cap. 131

Ne quis Iivir aedilis praefectus coloniae Genetivae Iuliae quicumque erit ad decuriones coloniae Genetivae referto neve decuriones consulito neve decretum decurionum facito neve de ea re in tabulas publicas referto neve referri iubeto neve quis decurio de ea re in decurionibus sententiam dicito neve decretum decurionum scribito neve in tabulas publicas referto neve referendum curato, quo quis senator senatorisve filius populi Romani coloniae Genetivae Iuliae hospes atoptetur, hospitium tesserave hospitalis cum quo fiat, nisi de maioris partis decurionum sententia per tabellam facito et nisi de eo homine, de quo tum referetur consuletur, decretum decurionum fiat, qui cum ea res agetur, in Italiam

sine imperio privatus erit. Si quis adversus ea ad decuriones rettulerit decretumve decurionum fecerit faciendumve curaverit in tabulas publicas rettulerit referri iusserit sive quis in decurionibus sententiam dixerit decretumve decurionum scripserit in tabulas publicas rettulerit referendumve curaverit, is in res singulas quotienscumque quit adversus ea fecerit, HS CCICC colonis coloniae Genetivae Iuliae dare damnas esto, eiusque pecuniae cui eorum volet recuperatorio iudicio aput Ilvirum praefectumve actio petitio persecutioque hac lege ius potestasque esto.

Emerge, dalla comparazione dei due *capita*, un insieme di divieti incompatibili con entrambi i vincoli: il divieto di *dicere sententiam, decretum scribere, in tabulas referri* in relazione alla *cooptatio*; in merito all'*hospitum* invece si vieta di formalizzare il vincolo con un senatore o con i suoi figli. La sanzione è tuttavia meramente pecuniaria e non riguarda invece l'invalidità della nomina. Viene in aggiunta prevista una deroga per chi abbia dedotto la colonia o assegnato i terreni (s.v. cap 97⁴⁰⁰). Dal raffronto con il cap. 61 delle *lex Irnitana* e *Malacitana* e il cap. 130 dell *lex Ursonensis*, emergono due diverse espressioni che hanno indotto ad affrontare criticamente la connessione tra *patronum cooptare* e *patrocinium deferre*. Sappiamo che la *lex Ursonensis* prescriveva due forme distinte per ottenere il patronato, *patronum esse* e *patronus adoptari*, utilizzate apparentemente in forma sinonimica, mentre per la nomina del *patronum* attraverso il *decretum* indicava tre formule, *patronus adoptetur*,

⁴⁰⁰ *Lex Urs. cap. 97 Ne quis Ilvir neve quis pro potestate in ea colonia facito neve ad decuriones referto neve decurionum decretum facito fiat, quo quis colonis coloniae patronus sit adopteturve praeter eum, cui colonis agrorum dandorum at signandorum ius ex lege Iulia est, eumque, qui eam coloniam deduxerit, liberos posterosque eorum, nisi de maioris partis decurionum qui tum aderunt per tabellam sententia, cum non minus L aderunt, cum ea res consuletur. Qui adversus ea fecerit, HS ICC colonis eius coloniae dare damnas esto, eiusque pecuniae colonorum eius coloniae cui volet petitio esto.*

patronus sumatur e *patronus fiat*, senza far alcun riferimento al *patrocinium* che invece è citato nella *lex Irnitana* ed in quella *Malacitana* e che quindi queste ultime sembrerebbero voler sottintendere alcune differenze tra i due istituti⁴⁰¹. I ritrovamenti epigrafici della *tabulae* di ospitalità e patronato studiate possono essere un valido ausilio a sostegno della tesi che vede l'utilizzo di *patronatus* e *patrocinium* come sinonimi. Dalle fonti letterarie può dedursi una sorta di vicinanza e quasi di immedesimazione tra *hospitium* e *patrocinium* in virtù della necessità di appoggio di un uomo potente davanti alle istituzioni romane⁴⁰². Sebbene tali argomentazioni trovino pochi appigli dai dati epigrafici, uno particolarmente rilevante potrebbe essere fornito da un'epigrafe africana (*CIL VIII 37*), che lega l'*hospitium* al *patrocinium*. L'indagine prosopografica dei soggetti coinvolti, infatti, indurrebbe a considerare il *patrocinium* come sinonimo di *patronatus*⁴⁰³. L'esiguità dei riscontri epigrafici in tal senso potrebbe essere

⁴⁰¹ Varie sono state le tesi a riguardo che possono essere ricondotte a due posizioni distinte: considerare le due espressioni come un asindeto, così lo definisce A. Torrent, *Patronum cooptare, patrocinium deferre* cit. 34 ss., oppure come evocative di due termini distinti in merito al contenuto, si v. J. Nicols, *Tabulae patronatus: A Study of the Agreement between Patron and Client-Community* cit. 549 ss. La prima tesi viene argomentata adducendo la medesima finalità di protezione della comunità a difesa, sia delle questioni private che pubbliche, letta come una vicinanza e un'evoluzione dell'*hospitium publicum* divenuto *actio gratiarum*. La seconda posizione, invece, distingue l'espressione *patrocinium deferre* dalla *cooptatio patroni*, riconducendo alla prima un ruolo settoriale, specifico, rispetto alla seconda: viene ipotizzato che il *patrocinium* si riferisse all'impegno legale assunto da un giurista esperto, il quale avrebbe dovuto difendere il municipio davanti ai tribunali, incarnando quella funzione di *susceptor causae* davanti alle istituzioni romane. In base a tale ultima concezione l'istituto viene dunque ricondotto alla funzione giuridica, reminiscenza ed espressione del patronato giudiziario, tanto da considerare il *patrocinium* come una specificazione del più generale ed omnicomprensivo *patronatus*: l'uno espressione di servizi legali specifici, l'altro manifestazione dei generali ed anche futuri benefici di ogni sorta che il *patronus* avrebbe procurato alla collettività, designazione quest'ultima giustificata da precedenti azioni gloriose o benefiche per la comunità locale. Nel caso specifico della *lex Malacitana* quindi, la formula *patrocinium deferre* indicherebbe un *patronus causae municipii Malacitani* e non dunque un *patronus municipii* generale.

⁴⁰² Liv. 37.54.4.

⁴⁰³ Si v. l'epigrafe n. 8 nelle 'Schede documentarie' relative all'Africa: *CIL VIII 8837 = ILS. II, 6103 = MEFRA. 124.2 (2012) 227. Nerone Claudio Cesare / Aug(usto) Germanico L(ucio) Antistio Vetere c(o)n(sulibus) / K(alendis) Augustis / Q(uintus) Iulius Q(uinti) f(ilius) Qui(rina) Secundus legatus pro / praetore hospitium fecit cum / decurionibus et colonis colonia / Iulia Aug(usta) legionis VII Tupusuctu sibi / liberis posterisque suis eosque patrocinio suo tuendos recepit / agentibus legatis / Q(uinto) Caecilio Q(uinti) f(ilio) Palatina Firmano / M(arco)*

spiegata attraverso la riflessione operata da Werner Eck⁴⁰⁴, che sottolinea come la mole delle iscrizioni a noi pervenute è certamente solo una piccolissima parte di quelle che effettivamente furono prodotte e ciò indubbiamente rappresenterebbe una percezione fuorviante rispetto alla realtà, soprattutto in riferimento alle iscrizioni bronzee che per loro natura si prestano al riutilizzo attraverso la fusione per sopperire talvolta ad esigenze pratiche soprattutto belliche e difensive.

Un ulteriore riferimento legislativo, molto lacunoso ma comparabile con i *capita* citati della *lex Ursonensis* e *Malacitana/Irmitana*, è rappresentato da un frammento bronzeo⁴⁰⁵ pubblicato del 1967 e riconducibile alla colonia di *Empuriae*, che ribadisce il ruolo centrale del senato municipale e la necessità della deliberazione decurionale, ma aggiunge importanti elementi proprio in relazione alla visione condivisa che lega in modo peculiare l'*hospitium*, il *patronatus* e l'*adlectio in civitatem*.

Frammento della *lex Emporitana. De patrono cooptando*.

Ne cui Ilviro extra ordinem agere liceat quo quis patronum cooptetur, neve mandare legatis ut tabula aenea ei deferatur qua is civis in rem publicam Emporitanorum cooptetur nisi cum sententiae de ea tabula ferentur in qua ipsi

Pomponio M(arci) f(ilio) Quir(ina) Vindice. A riguardo si noti come il riferimento al *patroncinium* debba essere connesso sia all'*hospitium* che al gerundivo *tendos*, che sottolinea il bisogno di cura da parte della collettività coinvolta, rappresentata dai decurioni e dagli abitanti della colonia Iulia Augusta, fondata in seguito all'insediamento dei veterani della legio VII. I veterani della nuova colonia militare di Tupusuctu, che in precedenza appartenevano a questa legione, avrebbero dunque deciso di consolidare, con un rapporto di patrocinio, il vincolo che li aveva congiunti per molto tempo al loro capo, Quintus Iulius Secundus, *legatus pro praetore*. L'assenza della *cooptatio* potrebbe indurre a ritenere che siamo in presenza della copia riservata al beneficiario, ossia la colonia, e dunque viene posto l'accento sull'*hospitium* e sulla *receptio in patrocinio*, quest'ultima resa attraverso una variante di formulario, che enfatizza il bisogno di protezione della comunità coinvolta attraverso l'espressione qualificante di *tuendos*.

⁴⁰⁴ W. Eck, *Documents on Bronze: A Phenomenon of the Roman West?*, in *Ancient Documents and their contexts: First North American Congress of Greek and Latin Epigraphy*, ed. J. Bodel, N. Dimitrova (Leiden-Boston 2014) 130 ss.

⁴⁰⁵ A. D'Ors, *Una nueva inscripción ampuritana*, in *Ampurias* 29 (1967) 293 ss.

patrono filio filiabusve et liberis posterisque eius ius civitatis Emporitanae donetur.

La ricostruzione proposta⁴⁰⁶, lungi dall'essere certa, data la lacunosità del reperto, fornisce alcuni aspetti procedurali della *cooptatio patroni* e dunque si presta ad un'analisi comparata con gli altri statuti municipali esaminati. Un elemento costante è il riferimento imprescindibile alla emanazione del *decretum decurionum (nisi cum sententiam)* del municipio augusteo⁴⁰⁷, mentre manca il riferimento alla multa che incombeva sia sul cooptante che sul cooptato, prescrizione presente sia nella *lex Ursonensis* che nella *lex Irnitana*. Elementi di difformità, invece, rispetto alle citate leggi municipali sono il divieto di inviare legati autonomamente, l'assenza del *quorum* deliberativo richiesto per la validità della votazione e soprattutto il parallelismo presente nel testo tra la nomina del *patronus* e la concessione del *ius civitatis Emporitanae* ai figli ed ai discendenti di questi, onorificenza che come abbiamo sottolineato, si inserisce pienamente nell'evoluzione e nella necessaria compresenza con l'*hospitium*, che sin dalle origini evocava un'integrazione potenziale ed intermittente nel corpo civico da parte dell'*hospes-patronus*. Tale specificazione, che rappresenta un *unicum* nelle legislazioni municipali spagnole, rende un'ulteriore argomentazione al riferimento all'*adlectio in civitatem* presente nelle segnalate *tabulae* di *hospitium* e

⁴⁰⁶ A. D'Ors, *Una nueva inscripción ampuritana* cit.; *AE*. 1969-70, 287; E. Sanmartí-Grego, *Una nueva lápida emporitana. XIII Congreso Nacional de Arqueología* (Zaragoza 1975) 963 ss.; A. Torrent, *Patronum cooptare, patrocinium deferre* cit. 33 ss.; J. Mangas, *Hospitium y patrocinium* cit. 265 ss.

⁴⁰⁷ Sullo *status* di Emporiae prima della designazione a *municipium*, sappiamo da Livio (34.9.3) che Cesare, dopo la battaglia di Munda inviò un gruppo di veterani. Tale dato ha dato origine a numerose ipotesi circa la situazione giuridica di Emporiae, si v. L. Amela Valverde, *Hispania y el segundo triunvirato (44-30 a.C.)* (Madrid 2009); D. Fasolini, *Le tribù romane della Hispania Tarraconensis. L'iscrizione tribale dei cittadini romani nelle testimonianze epigrafiche* (Milano 2012).

patronatus, così come anche l'idea che, per essere designato patrono bisognasse essere una personalità influente locale o romana legata alla comunità. A questo si aggiunga anche che un'indagine sull'etimologia del verbo *cooptare*, letto come l'evoluzione linguistica dell'originario *adoptare*, evoca la «compenetrazione di un singolo in un gruppo o di un intero gruppo in un altro»⁴⁰⁸, sottolineando così il legame civico di supremazia che il patronato determinava e che si completava proprio in relazione al riferimento all'*hospitium*, che per sua natura ricorda il nesso territoriale e materiale dell'*hospes*. Da ciò si è dedotto come il *patronus* dovesse essere o un cittadino romano, privato eminente integrato civicamente poi attraverso l'*hospitium* e l'iscrizione negli *alba decurionum*, insignito cioè dello *status* di decurione onorario, oppure un magistrato indigeno o anche un cittadino indigeno romanizzato o molto potente che avesse svolto azioni a favore del municipio. La differenziazione dello *status* del *patronus* può essere ricondotta alla diversa localizzazione geografica del ritrovamento delle *tabulae*: nella Spagna Tarraconense il patronato vede più spesso protagonista un individuo appartenente alle élites locali, la cui compenetrazione con il territorio risulta essere evidente, mentre nelle altre zone geografiche, dove sono state rinvenute *tabulae* come l'Africa, la Sardegna e l'Italia, il *patronus* viene identificato con un amministratore romano nelle rispettive province⁴⁰⁹.

⁴⁰⁸ N. Rampazzo, *La cooptatio nel patronato civico* cit. 199, che si rifà all'accezione presente nel *Thesaurus Linguae Latinae* IV.4 (Lipsiae 1908) 895.

⁴⁰⁹ Si v. *infra*, le riflessioni sull'elaborazione dei dati epigrafici, tenendo però conto delle rilevanti differenze iberiche, che denotano reminiscenze di prassi locali. Ampi studi sulle differenziazioni geografiche dell'identità dei patroni sono stati condotti, si v. in relazione all'Italia: R. Duthoy, *Scénarios de cooptation des patrons municipaux en Italie*, in *Epigraphica* 16 (1984) 23 ss.; Id., *Le profil social des patrons municipaux en Italiae sous le Haut-Empire*, in *AncSoc* 15-17 (1984-1986) 121 ss.; M. Shimaida, *The Patronage of Communities in Italy under the Empire*, in *Journal of Classical Studies* 38 (1990) 78 ss.; o all'Africa, B.H. Warmington, *The Municipal Patrons of Roman North Africa*, in *PBSR* 22 (1954) 39 ss. Un recente studio comparato

Tornando al tentativo di definizione dell'*iter* procedurale, dobbiamo supporre che la decisione del senato locale era motivata attraverso l'indicazione delle qualità del *patronus* e dei benefici che dalla *cooptatio* il municipio avrebbe tratto⁴¹⁰. All'interno del decreto venivano designati anche i *legati* che avrebbero presentato al futuro patrono la richiesta della comunità e raccolto la sua quasi certa accettazione, data la grande onorificenza che gli si offriva. Poco sappiamo in merito all'accettazione del singolo insignito del titolo, che probabilmente avveniva in forma orale, attestata poi dai *legati* designati o di rango senatorio o magistrati locali. Successivamente la *tabula*, che in base alla collocazione geografica sommariamente riproduceva o meno il *decretum*⁴¹¹, veniva poi redatta in copia ed esposta in casa del patrono⁴¹², l'originale invece in un luogo pubblico. Va sottolineato però che le epigrafi giunte fino a noi non manifestano l'atto completo frutto dell'attività del senato municipale nell'emanazione di un *decretum*, né riproducono la redazione ufficiale ed integrale del decreto decurionale approvato, poi trascritto sulle *tabulae publicae* e riportato nel

è stato condotto da Fr. Chausson, *Les patronats familiaux en Afrique et en Italie aux iv^e-v^e siècles: un dossier épigraphique*, in *RendMorAccLincei* 15 (2004) 71 ss.

⁴¹⁰ Dalle epigrafi studiate in relazione all'*hospitium*, rari sono i casi in cui si menzionano i motivi della scelta dell'individuo designato come *hospes* e *patronus*: possiamo tuttavia evidenziare alcune espressioni che, discostandosi dal formulario classico, danno alcune notizie a riguardo. Si v., tra le epigrafi africane, *CIL VIII* 10525, che specifica come la scelta di nominare Caius Pomponius *patronus* e *hospes* del *populus Curubitanus* sia dovuta a *eius studio beneficis -- devincti publice privatimque*; *CIL VI* 1684; *CIL VI* 1685; *CIL VI* 1688, *CIL VI* 1689, che qualificano Populonii Valerius Proculus *vir clarissimus*. Una nota particolare va rivolta alla prolissa epigrafe italiana *CIL VI* 1492, che, nel riprodurre parte del *decretum decuriorum* del *municipium Ferentinum*, non solo considera Titus Pomponius Bassus *clarissimus vir*, ma sottolinea *eius merito gratias agere debeat futurumque ut tantae virtutis vir auxilio sit futurus municipio nostro*.

⁴¹¹ J. Nicols, *Tabulae patronatus: A Study of the Agreement between Patron and Client-Community* cit. 536, nel suo parziale studio sulle *tabulae patronatus*, identifica una differenza geografica, ancora molto attuale, tra le epigrafi italiane («italian form») e quelle provinciali («provincial form»). Tra i dati epigrafici studiati in relazione all'*hospitium*, abbiamo prova di tale differenza se si paragonano le 'standardizzate' e più brevi epigrafi provinciali con *CIL VI* 1492, relativa al *municipium Ferentinum*.

⁴¹² Per un approfondimento a riguardo si v. E. Cimarosti, *Hoc decreto in domo suo posita (CIL VI, 1492). La tabula esposta in casa del patrono: qualche proposta per una sua identificazione*, in *SeBarc* 10 (2012) 287 ss.

*commentarium cottidianum municipii*⁴¹³: anche le *tabulae patronatus* italiche, che contengono un riferimento maggiore al *decretum*, sono brevi riassunti redatti su bronzo a richiesta dei magistrati o dei privati cittadini promotori della richiesta. A riguardo va chiarito che le *tabulae* di ospitalità e patronato hanno uno scopo commemorativo e onorifico privato⁴¹⁴ e non normativo o giuridico, attribuito invece al *decretum*⁴¹⁵ e ciò indubbiamente spiega l'irregolare trasposizione dell'atto decurionale. Il singolo consiglio decurionale, con un'altra delibera o indicandolo specificamente all'interno del decreto, poteva sancire il conferimento al patrono di una *tabula*, quasi sempre redatta in copia su un documento bronzeo: l'originale era esposto pubblicamente, la copia, ovviamente rivista e molto più

⁴¹³ R.K. Sherk, *The Municipal Decrees of the Roman West* (Buffalo 1970) 83 ss.; G. Camodeca, *Un nuovo decreto decurionale puteolano con concessione di superficies agli Augustali e le entrate cittadine da solarium*, in *Il capitolo delle entrate nelle finanze municipali in Occidente e in Oriente. Actes de la X^e Rencontre franco-italienne sur l'épigraphie du monde romain (Roma 27-29 mai 1996)* (Roma 1999) 1ss.; S. Segenni, *I documenti epigrafici pubblici prima dell'esposizione: i decreti decurionali. Osservazioni sulla pubblicazione dei decreta pisana (CIL XI, 1420 e 1421)*, in *Acme* 56 (2003) 72 ss.

⁴¹⁴ E. Cimarosti, *Hoc decreto in domo suo posita (CIL VI, 1492)* cit. 287 ss., sottolinea come probabilmente la copia da noi conosciuta è quella destinata ad una finalità commemorativa privata e non pubblica. In seguito alla deliberazione decurionale, il decreto doveva essere registrato negli archivi della città, soltanto in casi eccezionali, e a spese quasi sempre del privato, si prevedeva che un estratto del decreto adornasse statue o luoghi pubblici, trascrivendolo su supporti marmorei o bronzei idonei a durare nel tempo in virtù della funzione pubblica ed onorifica che ricoprivano. Espletando tale finalità, infatti, gli estratti del decreto venivano incisi sulle facce laterali delle basi che sostenevano le statue onorarie, oppure sui supporti di monumenti la cui costruzione era stata precedentemente oggetto della deliberazione dell'*ordo*, si v. A. Parma, *Per un nuovo corpus dei decreta decurionum delle città romane d'Italia e delle province occidentali* cit. 167 ss. È stato infatti sottolineato come i materiali utilizzati per finalità pubbliche o per conferire alte onorificenze, simbolo per l'intera comunità della superiorità del singolo, fossero propriamente scelti tra quelli più resistenti e idonei così a durare nel tempo, soprattutto se esposti in luoghi aperti e poco riparati. Tuttavia esempi di riutilizzo di monumenti bronzei già adoperati per altri scopi si hanno anche in relazione a *tabulae* italiche nuovamente incise o custodite per molti anni negli archivi municipali e solo dopo molto tempo, avendo perso la loro funzione originaria, nuovamente lavorate e affisse per una differente finalità, così A. Parma, *Sulla presenza dei decreta decurionum* cit. 224 ss.

⁴¹⁵ A. Parma, *Sulla presenza dei decreta decurionum* cit. 224, sottolinea come il testo di ogni deliberazione del senato locali si apre generalmente con il riferimento alla coppia consolare eponima, che permette, nella maggior parte dei casi, di datare in maniera specifica il ritrovamento; a seguire si indica il giorno ed il mese in cui è avvenuta la riunione ed il luogo, quasi sempre la curia o uno dei templi della città; viene poi indicato il nome dei magistrati che hanno convocato l'assemblea, magistrati maggiori con comprovati poteri giurisdizionali; l'indicazione della richiesta oggetto della deliberazione precede poi il dispositivo introdotto da formule stereotipate; chiude poi il riferimento alla votazione indicato anche dal numero dei partecipanti alla seduta.

breve rispetto alla prima, veniva esposta nella casa del cooptato per essere esibita. Quest'ultima operazione di rimaneggiamento ed indubbiamente di sfoltimento contenutistico del decreto originale, spiega come le *tabulae* a noi pervenute siano una mera attestazione della valenza elogiativa e commemorativa. Esse infatti sono manifestazione di una sintetica trasposizione epigrafica, carente dunque di quegli elementi che caratterizzavano l'atto giuridico propriamente redatto. Un'ulteriore manifestazione del legame tra *hospitium* e *patronatus* è rappresentato, dal punto di vista procedurale, proprio dalla duplicazione della *tabula*, che inevitabilmente ricorda le due metà che creavano le *tesserae hospitales* soprattutto alle origini⁴¹⁶. L'ereditarietà del vincolo è provato in quasi tutte le epigrafi ritrovate anche se con diverse formule, dove si segnala talvolta una «simmetria plurisoggettiva»⁴¹⁷, più o meno presente proprio in relazione al coinvolgimento della discendenza del lato attivo e passivo. La *tabula* spesso si conclude con la designazione dei legati, incaricati di presentare il *decretum* al futuro patrono e molto spesso il loro numero, che variava da uno e sei, rifletteva l'importanza della comunità ed il loro *status* la rilevanza del patronato. Il legame con l'*hospitium* potrebbe dunque far emergere, e in un certo modo legittimare, un nesso territoriale, forse riconnesso ad una visita ufficiale o alla materiale presenza fisica⁴¹⁸ e ha indotto a ritenere la *cooptatio* del patrono intrinsecamente legata alla integrazione e al ricambio del senato locale.

3.4. Elaborazione dei dati epigrafici

⁴¹⁶ E. De Ruggiero, s.v. «*Hospitium (hospitium privatum)*» cit. 1044 ss.

⁴¹⁷ N. Rampazzo, *La cooptatio nel patronato civico* cit. 196.

⁴¹⁸ F. Beltrán Lloris, *Hospitium publicum municipal en la Hispania Tarraconense* cit. 173 ss.

Dopo aver delineato il contesto generale in cui si inseriscono i documenti epigrafici e aver dato conto di alcuni problemi riguardanti l'evoluzione pubblica dell'*hospitium*, è doveroso porre l'attenzione sui dati formali e sostanziali contenuti al loro interno e sulle differenze – nonostante un'omogeneità di fondo riprodottriva di quella prassi sopra esposta e che permette di classificare nella medesima categoria di *tabulae* di ospitalità e patronato – tra i ritrovamenti epigrafici che presentano analoghe caratteristiche, eventualmente presenti in base sia al dato cronologico che geografico.

3.4.1 *I ritrovamenti in Africa*

Le *tabulae* di ospitalità africane, tutte incise su supporto bronzeo, sono diciotto, quattordici certamente qualificabili come tali in virtù dell'esplicito riferimento all'*hospitium*, quattro di incerta collocazione in tale categoria, a causa delle notevoli lacune contenute al loro interno, molto spesso derivanti dall'esiguità del frammento ritrovato. La collocazione geografica è varia: tra le epigrafi certamente riconducibili all'*hospitium*, sono riferibili all'Africa proconsolare (*CIL* VIII 1025; *CIL* VIII 68; *AE*. 1913, 40; *CIL* V 4921; *CIL* V 4922; *CIL* V 4919; *CIL* VIII 69; *CIL* VIII 22909); alla Byzacena (*CIL* VI 1684; *CIL* VI 1685; *CIL* VI 1689); alla Mauretania Caesarensis (*CIL* VIII 8837); di luogo incerto sono invece *CIL* V 4920 e *CIL* VI 1688. Tra le quattro 'incerte', una è riferibile alla Mauretania Caesarensis (*CIL* VIII 9767), le altre alla Mauretania Tingitana (*IAM*. II.2, 488; *IAM*. II.1, 129; *IAM*. II.1, 128). In relazione al luogo va

fatta una precisazione, in quanto quattro delle epigrafi ‘certe’ (*CIL* V 4921; *CIL* V 4922; *CIL* V 4919 e *CIL* V 4920) condividono numerosi elementi, in quanto non solo sono riferibili al medesimo soggetto, Caius Silius Aviola, insignito del titolo di *hospes* e *patronus*, ma sono state congiuntamente ritrovate vicino Brescia, luogo di residenza dell’individuo. Il ritrovamento di più *tabulae* riconducibili allo stesso individuo conferma quanto sopra affermato in relazione alla redazione in duplice copia dell’epigrafe onorifica, una consegnata alla comunità coinvolta e l’altra all’*hospes patronus*, che la esponeva nell’atrio della *domus* insieme a tutte le altre attestazioni di meriti e onorificenze che lo riguardavano. Il lasso temporale in cui si inseriscono i ritrovamenti africani è molto ampio, in quanto la prima epigrafe è databile al 59 o al 48 a.C. (*CIL* VIII 10525), l’ultima al 321 d.C., datazioni, queste, presenti sui documenti attraverso il riferimento consolare, che talvolta è arricchito dal giorno. Tra tutte le epigrafi, solo una (*CIL* VIII 10525) si discosta dalle altre, in quanto il riferimento cronologico è contenuto alla fine del testo riportato sul bronzo e non all’inizio, come normalmente accade nella maggior parte della *tabulae* di ospitalità e patronato e inoltre è preceduto dall’innovativa espressione *actum*, non attestata altrove. Per quanto attiene invece al contenuto, va segnalato che i ritrovamenti africani sono tutti accordi tra individui e comunità, non vi sono dunque riferimenti ai *collegia* né accordi che coinvolgono due comunità e tutte (eccezion fatta per quelle ‘incerte’ e particolarmente lacunose) presentano il duplice vincolo di *hospitium* e *patronatus*. Sebbene sia dunque rilevabile un’omogeneità in relazione ai vincoli, il formulario adoperato presenta delle varianti: l’*hospitium* è generalmente reso, in forma esplicita e separata dal patronato, attraverso l’espressione *hospitium fecerunt* o

fecit (così infatti in *CIL VIII 68*; *AE. 1913, 40*; *CIL V 4921*; *CIL V 4922*; *CIL V 4919*; *CIL V 4920*; *CIL VIII 8837*; *CIL VIII 69*; *CIL VIII 22909*), ma in *CIL VIII 1025* e in *CIL VI 1688* è arricchito dall'espresso riferimento al supporto (rispettivamente *hospitium tesseramque hospitem --- quom fecit ... quom hospitale tessera ... e tesseram hospitem cum eo fecerunt uti..*) e in *CIL VI 1685* è congiunto alla clientela (*hospitium clientelamque fecissent*, binomio poi ribadito nel medesimo testo anche attraverso *hospitio clientelaque suscepisset*). Un isolato caso di commistione tra *hospitium* e *amicitia* è presente in *CIL VI 1689*, dato che potrebbe comprovare come i due vincoli hanno assunto connotazioni differenti e non possono essere considerati sinonimi, come invece avveniva in passato (s.v. quanto detto sul s.c. di Asclepiade). Il patronato, talvolta declinato attraverso la *receptio in fidem clientelamque*, è reso attraverso le seguenti simili espressioni: *patronum ...adoptaverunt decretumque (CIL VIII 10525)*; *patronum cooptaverunt ... in fidem clientelamque suam recepit (CIL VIII 68)*; *in fidem clientelamque reciperet ... in fidem clientelamque suam suorumque (AE. 1913, 40)*; *patronum cooptaverunt ... in fidem clientelamque recepit (CIL V 4921)*; *patronum cooptaverunt... in fidem clientelamque suam recepit (CIL V 4922; CIL V 4919)*; *patronum cooptaverunt ... in fidem clientelamque suam suorumque recepit (CIL V 4920)*; *patrocinium suos tuendos recepit (CIL VIII 8837)*; *patronum cooptarunt ... in fidem clientelamque suam suorumque recepit (CIL VIII 69)*; *patronos cooptaverunt ... in fidem clientelamque suam receperunt (CIL VI 1684)*; *hospitium clientelmque fecissent ... hospitio clientelaque suscepisset (CIL VI 1685)*; *patronum cooptaverunt ... se in fidem atque clientelamque ... reciperet (CIL VI 1688)*; *patronum cooptavit ... in eidem clientelamque suam... recepit*

(CIL VI 1689). Tra le ‘incerte’: ...*cooptaverunt* (IAM II.1, 129); ... *in fidem clientelamque suam ... recepit* (IAM II.1, 128). L’ereditarietà dei vincoli assunti è sempre resa attraverso un esplicito riferimento ai posteri, talvolta ribadito più volte in relazione sia all’*hospitium* che al patronato e alla *receptio in fidem clientelamque*. Dall’indagine prosopografiche dai soggetti coinvolti è possibile dare un volto ai ‘privati influenti’, genericamente accomunati dalla posizione sociale, politica ed economica particolarmente rilevante. Si è già fatto riferimento alla reminiscenza di rapporti militari, elemento questo che continua a condizionare la scelta del *patronus hospes*, come nel caso di Caius Silius Aviola, *tribunus militum* della *legio II* e *praefectus fabrum*, protagonista di ben quattro ritrovamenti epigrafici (CIL V 4919, CIL V 4920, CIL V 4921, CIL V 4922), così come Quintus Aufustus Macrinus, *praefectus fabrum* della *legio III*. Caius Pomponius (CIL VIII 10525), nonostante ignota sia la sua identità, è comunque un individuo che ha apportato molti benefici alla comunità alla quale si lega, come si evince dal testo dell’epigrafe, che fa dunque riferimento a *eius studio beneficiei devincti publice privatimque*, arricchendo così il formulario standardizzato e stringato che normalmente viene adoperato. Al di là di tali soggetti, gli altri individui coinvolti sono molto spesso governatori della provincia, come Lucius Domitium Ahenobarbus (CIL VIII 68), Aulus Vibius Habitus (AE. 1913, 40) e Quintus Aradius Valerius Proculus (CIL VI 1684, CIL VI 1685, CIL VI 1688, CIL VI 1689). Si dissocia dalle due macro categorie identificate Quintus Iulius Secundus (CIL VIII 8837), *legatus pro praetore*. Le comunità coinvolte sono identificate in maniera non omogenea nelle varie epigrafi: talvolta attraverso il riferimento al *senatus populusque*, quando presentano ancora al loro interno

strutture ancorate alle istituzioni preromane, come nel caso dei *sufetes* (ne sono prova infatti *CIL VIII 10525*, che riferisce di un *senatus populusque Curubitanus*, comunità ancora legata alla struttura suffettale, resa evidente dalla qualifica di magistrati locali di alcuni legati citati); o sono *civitates stipendiariae*, non dotate cioè di alcun rango particolare (come nel caso di *CIL VIII 68*, che cita un *senatus populusque civitatium stipendiariorum pago Gurzense*, distretto territoriale di *civitates stipendiariae*; *CIL V 4922: senatus populusque siagitanus*, riferito a *Siagu, civitas stipendiaria*; *CIL V 4920: senatus populusque Thimilgensis*, ignota città dell'entroterra, verosimilmente una *civitas stipendiaria*); altre volte le comunità sono identificate tramite la collettività degli abitanti, qualificati in relazione allo *status* di colonia (*AE. 1913, 40: coloni coloniae Iuliae Assuritanae*) o accostati ai membri dell'*ordo decurionum* locale (*CIL VIII 8837: decuriones et coloni colonia Iulia Augusta legionis VII Tupusuctu*; *CIL VI 1685: decuriones et coloni coloniae Aeliae Augusti Mercurialis Thaenitanorum*), che in un solo caso è autonomo soggetto attivo (*CIL VI 1689: ordo Mididitanorum*); o infine, più semplicemente, sono citate con il loro nome preceduto dalla qualifica di *civitas* (*CIL V 4921: civitas Apisa Maius*; *CIL V 4919: civitas Themetra ex Africa*; *CIL VIII 69 civitas Gurzensis*; *CIL VI 1688: civitas Faustianiensis*) o *municipium* (*CIL VI 1684: municipium Aelium Hadriani Augusti Chlulitanum*). Dall'indagine onomastica dei legati è possibile, come si è già notato, desumere il legame ancora persistente sia con i magistrati locali, che talvolta presentano la denominazione preromana di *sufetes*, sia il legame penetrante delle strutture romane con élites

locali, che sono rese ancora con onomastica punica. Rari, infatti, sono i nomi latinizzati dei legati⁴¹⁹.

3.4.2 I ritrovamenti della penisola iberica

Le epigrafi riferibili alla penisola iberica presentano delle peculiarità rispetto a quelle africane, in quanto, come si è ampiamente sottolineato, sono ancora persistenti sono le pratiche di ospitalità e clientela (*devotio*) indigene: non rare dunque sono le attestazioni di patti che ‘indossano la veste’ romana per quanto attiene al formulario, alla lingua (in una fase già avanzata del processo di romanizzazione) e alla struttura, ma per quanto riguarda il contenuto sono fortemente ancorate al sostrato giurido-culturale locale. Tale pregressa situazione si ripercuote sia sui soggetti coinvolti, che sul vincolo adoperato. Per quanto riguarda il primo aspetto, infatti, non di rado, vedremo protagonisti individui indigeni, e non magistrati romani, verosimilmente appartenenti alle élites del luogo, talvolta cittadini romani e dunque vicini ai conquistatori, proprio grazie o in virtù anche delle ‘attività diplomatiche’ svolte attraverso i patti di ospitalità e patronato conclusi; così come anche spesso gli accordi coinvolgono due comunità o gruppi tribali (le *gentilitates*), sostituendo così l’elemento soggettivo individuale, che diventa collettivo, ma non la posizione giuridica e di *status* asimmetrica, propria di tali patti. In relazione al vincolo adoperato, l’esistenza di un ‘*hospitium*’ preromano rende agevole l’utilizzo autonomo del vincolo, talvolta disancorato dal patronato.

Le trenta *tabulae* di ospitalità iberiche sono accomunate dal medesimo materiale adoperato, che è il bronzo, sebbene la tecnica di incisione (la

⁴¹⁹ Si rinvia allo studio dei testi epigrafici in ‘*Schede documentarie*’.

puntinatura) ricordi pratiche locali di lavorazione del materiale. I ritrovamenti studiati (si ricorda che il criterio di selezione è lemmatico e linguistico, dunque non si considerano le pur numerose attestazioni epigrafiche in lingua celtiberica o mista né le *tabulae* di *patronatus*, che al loro interno non hanno il riferimento all'*hospitium*) si collocano temporalmente tra l'8 a.C. e il 185 d.C. e geograficamente in Spagna Citeriore (*CIL* XI 844; *CIL* II 5763; *AE.* 1999, 922; *AE.* 1984, 553; *AE.* 1967, 239; *AE.* 2009, 607; *CIL* II 2633; *AE.* 1961, 96; *CIL* II 5792; *CIL* II 2958; *AE.* 1936, 66; *AE.* 1972, 282; *AE.* 1985, 581; *CIL* II 2960; *AE.* 2016, 803; *AE.* 1980, 588), in Betica (*CIL* II 1343; *CIL* II-04 1053; *AE.* 1955, 21; *CIL* II-07, 187; *CIL* II 732; *AE.* 1942/43, 23; *AE.* 1991, 1017) e in Lusitania (*AE.* 1952, 49; *AE.* 1983, 476; *AE.* 1983, 477; *AE.* 1953, 88; *CIL* II 5346; *ERA* Emerita 529). Come si è anticipato, i soggetti coinvolti sono molto più eterogenei rispetto ai ritrovamenti africani. È opportuno, a riguardo, distinguere i patti che ricordano un *hospitium* indigeno, talvolta presente come unico vincolo, da quelli più propriamente romani, perché coinvolgono un privato influente o comunità il cui rapporto è diseguale e dunque più facilmente si legano al *patronatus*.

In relazione alla prima categoria si segnalano a loro volta distinti sottogruppi: è possibile infatti individuare un insieme di patti conclusi tra individui chiaramente indigeni, i cui nomi, seppur talvolta resi attraverso la struttura onomastica romana, presentano chiara origine iberica, e comunità (*CIL* II 5763: prova di un *hospitium* tra Acces Licirni Intercatiensis, Aneni Ammedi e la *civitas Palantina*; *AE.* 1967, 239: attestazione di *hospitium*, *patronatus* e cittadinanza onoraria tra Amparamus Nemaiecanus Cusaburensis, appartenente alla *gentilitas* dei Nemaioici e cittadino di Cusabura e la *civitas* di Maggavia,

probabilmente *civitas stipendiaria*. Tale epigrafe sembrerebbe uniformarsi agli ‘schemi romani’, ma tuttavia la persistenza dell’*hospitium* e della clientela indigeni si manifesta nelle anomalie sia riguardanti la redazione e la struttura, che il contenuto, in quanto è presente una *sui generis receptio in fidem clientelamque* da parte della città nei confronti dell’individuo, dando così prova di un tentativo di emulazione, evidentemente mal riuscito, dei modelli romani). Non rari sono poi i riferimenti a strutture organizzative gentilizie o popoli indigeni (AE. 1983, 476: informa di un patto di *hospitium* indigeno che coinvolge due individui appartenenti ai *Turduli Veteres* e Decimus Iulius Decimi filius Galeria Cilo; così come anche AE. 1983, 477, che però è caratterizzata anche dalla *receptio in fidem clientelamque*; AE. 1961, 96: Tillgus figlio di Ambato della *gens* dei Susarri del castello Alobrigiaeco e i Lougeis, abitanti del *castellum Toletenses*, concludono un *hospitium* insieme alla *receptio in fidem clientelamque*). A riprova della preesistenza di vincoli iberici, vi sono poi attestazioni di rinnovazioni di patti più antichi, verosimilmente conclusi mediante la forma indigena, dato il coinvolgimento di strutture tribali, poi riprodotti attraverso gli ‘schemi romani’ (AE. 2009, 607: *hospitium* e *amicitia* tra un ignoto individuo, trattato *ita ut civem*, e il *senatus populusque Bletisamensis*; così come anche CIL II 2633, che contiene sia un *hospitium vetustum antiquum* rinnovato tra la *gentilitas Desencorum ex gente Zoelarum et gentilitas Tridiavorum ex gente idem Zoelarum*, ma arricchito dalla *receptio in fidem clientelamque suam suorumque*, che un nuovo patto tra le medesime *gentilitates*, questa volta rappresentate da singoli individui, *gentilitas Desencorum et gentilitas Tridiavorum ed ex gente Avolvigorum Sempronium Perpetuum Orniacum ed ex gente Visaligorum Antonium Arquium ed ex gente*

Cabruagenigorum Flaviium Frontonem Zoelas; CIL II 2958: rinnovazione di un *hospitium* indigeno tra la *civitas Pompelonensis, civitas stipendiaria* e *Lucius Pompeius Luci filius Aniiensi Primianius*, membro della élite locale romanizzata; AE. 1985, 581, dove Granius Silus, Aemilius Sapienus, Iulius Proculus, legati di Cauca, siglano il patto di *hospitium* originario, di cui la *tabula* è una rinnovazione, con Elaesius Ottaeaeii filii nomine Magilancum, individuo indigeno insignito della qualità di *hospes* appartenente alla *cognatio Magilancos*, frazione della *gentilitates* degli *Amallobrigenses*. Nella epigrafe viene siglato e rinnovato, in memoria e applicazione dell'originario vincolo, l'*hospitium* tra gli *Amallobrigenses*, rappresentati da Cabrumuria e Paligo, e il *senatus populusque Caucensi, municipium*.

Nella seconda macro-categoria delineata, invece, è possibile collocare i patti di ospitalità che coinvolgono un cittadino romano influente per la carica ricoperta (AE. 1984, 553: patto di *hospitium* e *patronatus* tra *ex gente Asturum conventus Arae Augustae civitas Lougeiorum* e *Asinius Gallus*, console e poi governatore della Spagna; CIL II.4 1053: *hospitium* e *patronatus* tra Sextus Curvius Silvinus, *quaestor pro praetore* e il *senatus populusque Muniguensi Hispaniae Ulterioris*; AE. 1953, 88: *hospitium* e *receptio in fidem clientelamque* tra Quintus Stertinius Bassus, Quintus Stertinius Rufus, Lucius Stertinius Rufinus, membri delle élite locale romanizzata e Lucius Fulcinus Trione, governatore della Lusitania; CIL II 5792: *hospitium* tra i *Clunienses ex Hispania citeriore*, abitanti di Clunia, capitale del *conventus* omonimo e Caius Terentius Bassus, prefetto dell'ala Augusta, che stanziò in quelle zone e legato al contesto geografico in quanto originario di Brixia, di pertinenza del *conventus cluniensis*; AE. 1936, 66:

hospitium e *patronatus* tra i *Baetulonenses ex Hispania citeriore*, cittadini del *municipium Baetulo* e *Quintus Licinius Silvanus Granianus*, *consul suffectus* nel 106 d.C., membro di una potente famiglia spagnola romanizzata; *AE.* 1972, 282: *hospitium* tra i *Coelerni ex Hispania citeriore conventus bracari*, comunità preromana del *conventus* di Braga e *Caius Antonius Aquilus Novaugusanus*, *praefectus cohortis I Celtiberorum*) o per particolari benefici prestati alla comunità coinvolta (*AE.* 1999, 922: fa riferimento a un patto di *hospitium* e all'elargizione della cittadinanza onoraria riferita a Marcus Titius Fronto Turiassonensis, abitante di Turia e probabilmente cittadino romano e il *populus Intercatiensis*, dove Intercatia è una *civitas stipendiaria*; *CIL* II 1343: reca un patto di *hospitium* e *patronatus* tra Quintus Marius Balbus, cittadino romano ignoto, e *senatus populusque Lacilbulenses*, probabilmente *civitas stipendiaria*; *CIL* II 732: *hospitium* e *receptio in fidem clintelamque* tra *Quintus Lucius Fenestella* e il *senatus populusque civitatis Aratispitanae*, *civitas stipendiaria*; *AE.* 1942/43, 23: *hospitium* e *receptio in fidem clientelamque* tra *Licinius Iulianus* e il *populus Isturgitanus*; *CIL* II 5346: *hospitium* tra *Caius Iulius Cai filius Glaber* e il *senatus populusque Augustorbrigensisi*, identificativi di una *civitas stipendiaria*; *CIL* II 2960: *hospitium* tra la *respublica Pompelonensis*, *civitas stipendiaria* e *Publius Sempronius Taurinus Damanitanus*) o anche due comunità che però hanno un rapporto subalterno e non egualitario (*AE.* 1052, 49: dove sebbene il riferimento sia solo all'*hospitium*, chiara è la preminenza della colonia, identificata tramite i *coloni coloniae Augustae Emeritae*, sul municipio, rappresentato dai *decuriones et municipes Martienses qui antea Uguenses*; *AE.* 1955, 21: *hospitium* (ma probabilmente il *patronatus* sarebbe sottointeso, data la

preminenza della colonia), tra il *senatus populusque Iptuccitanorum* e i *coloni coloniae Claritatis Iuliae Ucubi* ; *CIL* II.7 187: *hospitium* tra il *senatus populusque Baxonensis* e i *coloni coloniae Caltitatis Iuliae* .

Nel formulario adoperato per siglare il patto di ospitalità talvolta emerge il riferimento alla tessera (*tesseram hospitalem fecit*, come in *CIL* II 5763 e in *AE.* 1999, 922; *AE.* 1985, 581), più spesso invece viene adoperata la classica espressione *hospitium fecit* (*AE.* 1987, 561; *AE.* 1984, 553; *CIL* II 1343; *CIL* II.4 1053; *AE.* 1983, 476; *AE.* 1983, 477; *AE.* 1967, 239; *AE.* 1961, 96; *AE.* 1955, 21; *CIL* II-07, 187; *CIL* II 732; *AE.* 1969/70, 746) o *fecerunt* (*AE.* 1952, 49; *AE.* 1953, 233; *CIL* II 5792; *AE.* 1936, 66; *AE.* 1972, 282). Si discosta *CIL* II 2960, che reca l'espressione *hospitium iunxit*. Le rinnovazioni di patti antichi presentano la formula *hospitium renovavit* (*AE.* 2009, 607; *CIL* II, 2958 o *renovaverunt* (*CIL* II 2633).

3.4.3 I ritrovamenti in Sardegna e Italia

Tre sono le epigrafi che contengono al loro interno il riferimento all'*hospitium* riconducibili alla Sardegna e all'Italia. In merito alla prima collocazione geografica, si segnala un solo ritrovamento epigrafico (*CIL* X 7845), che, come si può più cogliere nelle 'Schede documentarie' della Sardegna al n. 1, non si discosta né per forma né per contenuto, dallo schema che connota tale tipologia di epigrafi. L'*hospitium*, reso tramite la classica formula *hospitium fecit*, precede la *cooptatio patroni*, che coinvolge la colonia augustea Iulia Augusta

Uselis e Marcus Aristius Balbinus Atianus, probabilmente un membro dell'élite locale romanizzata.

Le due epigrafi italiche sono la peculiarissima tessera di Fundi (*CIL X* 6231), che presenta elementi nuovi e 'misti', sia per quanto attiene al formulario, che in merito alla struttura; e la *tabula* che vede protagonista il *municipium Ferentinum* e Titus Pomponius Bassus, riproductiva di uno stralcio del *decretum decuriorum* adottato dal senato locale⁴²⁰.

⁴²⁰ Si v. la scheda epigrafica n. 6 delle 'Schede documentarie' riferibili all'Italia.

SCHEDA DOCUMENTARIE

Sono qui presentate le schede dei ritrovamenti epigrafici che riguardano il patto di *hospitium*. I criteri di selezione delle epigrafi studiate sono stati *in primis* legati all'elemento linguistico, poi lemmatico e poi sostanziale. Si raccolgono di seguito, infatti, le sole epigrafi redatte in lingua latina, che contengono espressamente al loro interno il riferimento all'*hospitium* o che, per la loro forma o contenuto, possono essere qualificate – certamente o in virtù di plausibili argomentazioni – come *tesserae* o *tabulae hospitales*. Non sono parte dell'indagine, dunque, le numerose *tabulae patronatus* che non contengono il vincolo di *hospitium*.

Tale sezione è articolata in base al criterio geografico e cronologico. La suddivisione in sezioni riferibili alla collocazione geografica del luogo di provenienza dei soggetti coinvolti, talvolta (ma non sempre) coincidente con luogo del ritrovamento, si affianca, alla ripartizione in ordine cronologico dei ritrovamenti epigrafici all'interno delle macroaree geografiche.

AFRICA

1. CIL VIII 10525 = CIL I² 755 = ILLRP. 1069 = MEFRA. 124.1 (2012) 226

*C(aius) Pomponiu[s ---] / hospitium tesseram[que(?)] hospitalem --- quom]
/ s<e>natu populoque Cur[ubitano --- fecit eidemque] / eius studio benefici{e}is
[--- devincti(?) publice] / pr{e}ivatimque C(aium) Pompon[ium --- posterisque] /
eius patronum sib{e}i po[sterisq(ue) suis adoptaverunt decretumque(?)] / quom
hospitale tessera [perferendum censuerunt egerunt ---] / Himilconis f(ilius)
Zentuci[---] / sufetes Muthunlim Ha[---]/milcatonis f(ilius) Baric H[---] /
Ammicariss f(ilius) Zecenor [---] / Ammicariss f(ilius) Lilva Mi[---] / act(um) a(nte)
d(iem) VI K(alendas) Mai(as) C(aio) Caesar[e co(n)s(ule) III(?)]*

Materiale: bronzo.

Luogo: Tunis/Tunes (Africa proconsolare).

Notizie e dati formali: testo in alfabeto latino e sviluppato su 13 linee.

L'altezza delle lettere è tra 0.6 cm e 1 cm. C ad estremità rettilinee; P ad occhiello alquanto aperto; O circolari; M a quattro aste oblique uguali. Particolarità grammaticali: *beneficieis* per *beneficiis*; *preivatimque* per *privatimque*; accusativo privo della desinenza -m. La scoperta è certamente precedente al 1789, in quanto in quell'anno l'epigrafe fu trasferita a Parigi presso l'Académie des Inscriptions. Il supporto è a forma rettangolare e misura 12,5 x 9 cm. Ad oggi risulta dispersa.

Datazione: *actum ante diem VI Kalendas Maias Caio Caesare --- consule.*

Il riferimento consolare, contenuto non all'inizio (come solitamente accade per tali tipi di epigrafi), ma alla fine dell'epigrafe, insieme alla data di ratifica corrispondente al 26 aprile, è preceduto da *actum*. In esso è possibile leggere il

nome di uno solo dei due consoli, elemento che ha dato origine a numerose ipotesi in merito all'identità del magistrato. Se si propende per la tesi maggioritaria che lo identifica in Giulio Cesare, vanno presi in considerazione tutti gli anni in cui egli ricoprì il consolato, ossia il 59, il 48, il 46 o il 45 a.C. Tra questi sono più plausibili le date del 59 o al 48 a.C., in quanto sappiamo che Cesare nel 46 a.C. costituì la *colonia Iulia Curubitana* e Curubis, all'epoca della stipula del patto non era ancora dotata di tale *status*, in quanto retta da *sufetes*, magistrati locali che ratificano l'accordo.

Soggetti coinvolti: *Caius Pomponius* e il *senatus populusque Curubitanus*. Non si conosce l'identità di Caius Pomponius, ma è un dato certo che un Lucius Pomponius Flaccus godette di ampi favori sotto Tiberio e fu duoviro di Curubis, affrancato da un congiunto del *patronus* di Curubis C. Pomponius (Zucca 1996). Curubis era un importante centro della riva meridionale del Capo Bon, di costituzione punica. Plinio (*N. H.* 5.34) la qualifica come *oppidum liberum*. Durante la guerra tra cesariani e pompeiani, fu dapprima in mano ai legati di Pompeo che curarono la realizzazione delle fortificazioni urbane, quindi passò a Cesare che la premiò costituendovi la *colonia Iulia Curubis*. Il passaggio da *civitas peregrina* a colonia avviene nel 46 a.C. con la riorganizzazione territoriale operata da Cesare. All'epoca del patto di *hospitium* e *patronatus* non è ancora una colonia, in quanto è retta da una coppia di *sufetes*.

Vincoli: *hospitium* e *patronatus*.

Formulario adoperato per designare i vincoli e i contraenti: *hospitium tesseramque hospitalem ... fecit eidemque ... patronum sibi posterisque suis adoptaverunt decretumque quom hospitale tessera*. Si giustifica la ratifica del

patto in virtù dei benefici pubblici e privati che Caius Pomponius aveva apportato alla comunità coinvolta. In merito ai vincoli c'è un riferimento procedurale esplicito, in quanto si fa espressamente menzione sia alla *tessera hospitalis* che al *decretum* adottato dal senato di Curubis. Simmetrica, per entrambi i patti, è l'estensione ai posteri.

Legati: *egerunt --- Himilconis filius Zentuci --- sufetes Muthunilim Hi--- Milcatonis filius Baric H--- Ammicaris filius Zecenor --- Ammicaris filius Lilua ---*. Sette legati membri indigeni della comunità curubitana. Tra questi spiccano i *sufetes*, che sono [---] figlio di Himico e Zentuci, di cui era indicato il patronimico nella parte mancante del testo (la radice *zqn-* rimanderebbe al termine 'anziano'). Oltre ai due si registrano cinque legati, membri indigeni della comunità di Curubis, verosimilmente appartenenti a quella élite appena romanizzata, così come comprovato dal sistema onomastico punico o punicizzato (la finale in *-or* di *Zecenor* evocherebbe un'origine probabilmente libica), così (Gregori 1989).

Bibliografia

H.P. Ameilhon (1808) 507; S. Aounallah (1991) 318; S. Aounallah (2001); T.R.S. Broughton (1952) 187, 271, 292 e 303; S. Bullo (2002); B. Díaz Ariño (2012) 210; A. D'Ors (1953) 378 s.; J. Gasco (1982) 136 ss.; G.L. Gregori (1989) 166 ss.; G. Halff (1963-64) 109; L. Harmand (1957) 316; E. Hübner (1885) n. 862; K. Jongeling (1994); F. Vattioni (1979) 177; R. Zucca (1996) 1435 ss.; R. Zucca (2004).

2. *CIL* VIII 68 = *CIL* XI 296 = *ILS*. II 6095 = *Freis* 43 = *ECortonese* 29 = *MEFRA*. 124.1 (2012) 226 = *AE*. 1940, 157 = *AE*. 1946, 234 = *ILTun* 202

*P(ublio) Sulpicio Quirinio C(aio) Valgio co(n)s(ulibus) / senatus
populusque civitatum stipendiariorum / pago Gurzenses hospitium fecerunt
quom(!) L(ucio) Domitio / Cn(aei) filio L(uci) n(epoti) Ahenobarbo
proco(n)s(ule) eumque et poster{e}is / eius sibi posterisque su{e}is patronum
co(o)ptaverunt / isque eos posterosque eorum in fidem clientelam/que suam
recepit / faciundum coeraverunt Ammicar Milchatonis filius) / Cynasyn(ensis)
Boncar Azzrubalis filius) Aetho Gursensis / Muthunbal Saphonis filius) Cuinas
Uzitensis*

Materiale: bronzo.

Luogo: Akouda / Akkudah / Kalaa-Kebira / Gurza (Africa proconsolare).

Notizie e dati formali: dimensioni di 11 x 17 x 0,4cm. Oggi custodita presso il Museo Etrusco di Cortona, Arezzo. Il testo, in alfabeto latino, si compone di lettere che hanno una dimensione variabile tra 0,4 e 0,8 cm. Fu acquisita, insieme alla *tabula* relativa alla *civitas Gurzensis* (*CIL* VIII 69), in Tunisia da Camillo Borgia, che donò entrambe all'Accademia Etrusca di Cortona. Non abbiamo notizie su come il Borgia fosse venuto in possesso di tali epigrafi, se tramite il mercato antiquario o se durante gli scavi da lui diretti nella zona di Utica.

Datazione: *Publio Sulpicio Quirinio Caio Valgio consulibus*, riferimento consolare contenuto nell'*incipit* che permette di datare l'epigrafe al 12 a.C.

Soggetti coinvolti: *senatus populusque civitatum stipendiariorum pago Gurzenses* e il proconsole *Lucius Domitius, Cnaei filio Luci nepoti Ahenobarbus*,

console nel 16 a.C. e successivamente governatore dell’Africa Proconsolare. Il *pagus*, a mò di distretto territoriale, conterrebbe al suo interno diverse *civitates stipendiariae* sprovviste di propri organi e istituzioni. Il riferimento al *pagus*, dunque, sarebbe indispensabile al fine di identificare le singole componenti di questa sorta di federazione di città, unico referente istituzionale dotato di un organo rappresentativo, le cui componenti si riferirebbero alle città più influenti. Potrebbe intendersi, per designare il committente della *tabula, pagus Gurzensis*, poi divenuto *civitas Gurzensis* (così in *CIL VIII 69* di qualche decennio successiva). In merito alla collocazione geografica potrebbe essere di aiuto Polibio 1.74.13 che cita Γόρζα, vicino Utica, dato questo compatibile con gli scavi effettuati proprio in tali zone da Camillo Borgia.

Vincoli: *hospitium, patronatus e receptio in fidem clientelamque.*

Formulario adoperato per designare i vincoli e i contraenti: *hospitium fecerunt ... eumque et posteris eius sibi posterisque suis patronum cooptaveruntisque eos posterosque eorum in fidem clientelamque suam recepit.* Vi è un riferimento all’*hospitium*, alla *cooptatio patroni* e alla *receptio in fidem clientelamque suam* attraverso le formule più frequentemente adoperate. L’asimmetria in questo solo apparente scambio servigi – dato il palese bisogno di protezione e tutela della collettività da parte del proconsole – è desumibile dalla circostanza che, mentre la cooptazione del patrono da parte della comunità avviene *eumque et postereis eius sibi posterisque sueis*, la *receptio in fidem* viene detta *eos posterosque eorum*, omettendo dunque *suorumque*. Se l’omissione fosse voluta, e non accidentale, farebbe venir meno *ab origine* l’estensione del patto di patronato ai figli e ai discendenti.

Legati: *faciundum coeraverunt Ammicar Milchatonis filius Cynasynensis Boncar Azzrubalis filius Aetho Gursensis Muthunbal Saphonis filius Cuinas Uzitensis*. I nomi dei legati sono riportati in ordine alfabetico. L'onomastica è indigena, sebbene venga riproposto il *modus citandi* della filiazione romana, indice questo di una romanizzazione che si è ormai radicata ed insinuata nelle strutture civiche e familiari, ma non così tanto da alterare i patronimici. Inoltre il riferimento alla *civitas* di appartenenza, ci permette di sapere quale siano (almeno alcune) le città stipendiarie che compongono il *pagus*: attraverso i soprannomi etnici dei rappresentanti è chiaro che membri del *pagus* fossero Uzita, desumibile da *Uzitensis* e Gurza, la moderna Kalaa Khebirada, da *Aethogurzensis* (quest'ultima espressione è stata oggetto di varie disquisizioni in merito alla ricostruzione del luogo d'origine: resta dubbio se propendere per *Gurzensis* o *Aethogurzensis*). Più incerta invece è l'identificazione della terza città: se si seguisse lo stesso schema logico deduttivo *Cynasynensis*, dovrebbe indicare la patria del terzo legato. Non si hanno però notizie di una città il cui nome possa ricondursi a tale soprannome etnico.

Bibliografia

S. Aounallah (2010) 31; J. Carlsen (2006); B. Díaz Ariño (2012) 210; C. Gazzera (1831); G.Ch. Picard, A. Mahioubi, A. Beschaouch (1963) 127 ss.; G.Ch. Picard (1966) 1257 ss.; G.Ch. Picard (1969/1979) 3; *PIR.* III 32; P. Romanelli (1939) 41 ss.; P. Romanelli (1979) 479 ss.; B.E.Thomasson (1996) 21 s.

3. *AE.* 1913, 40 = *ELarino* 79 = *MEFRA.* 124.1 (2012) 226

[-----] / [coloni coloniae Iuliae Assuritanae hos]/pitium fec[erunt cum
A(ulo) Vibio Habito] / proco(n)s(u)le liber[os posterosque eius eumque] /
rogarunt uti s[e liberos posterosque] / suos in fidem clie[n]telamque reciperet] /
A(ulus) Vibius Habitus pro[co(n)s(ul) colonos coloniae] / Iuliae Assuritanae
[liberos posterosque eorum] / in fidem et clientel[am suam suorumque] / recepit
[egerunt legati] / M(arcus) Canin[ius]

Materiale: bronzo.

Luogo: Zanfuri (Africa proconsolare).

Notizie e dati formali: ritrovata a Larino (Campobasso), inserita poi nella collezione B. Chiovitti a Boiano (Campobasso) nel tardo XIX secolo, in quanto ritrovata nel corso degli scavi che proprio quest'ultimo aveva compiuto in Molise. Infine nel 1912 fu acquisita nella collezione M. Pallotta a Roma. Attualmente è conservata a Napoli, presso il Museo Archeologico Nazionale, medagliere. Misura 12,5 x 0,3 cm, con lettere alte da 0,7- 0,9 cm.

Datazione: incerta, a causa della mancanza del riferimento all'anno consolare, ma riferibile verosimilmente al I secolo d.C., come si vedrà a breve. Un traguardo rilevante e risolutivo a riguardo sarebbe quello di collocare cronologicamente il proconsolato di *Aulus Vibius Habitus*, ma purtroppo anche tale elemento non è certo: ritrovamenti numismatici hanno messo in discussione la pacifica, fino ad allora, proposta di identificare l'anno proconsolare nel 16-17 d.C., a cavallo tra il proconsolato di L. Elio Lamia e quello di M. Furio Camillo. L'esame di una moneta proveniente da Thaena, infatti, su cui è inciso il nome di *Aulus Vibius Habitus* qualificato come *procos.* (RPC. 1 n. 810 p. 203; cfr. anche

RPC. 1, p. 184) ha indotto a datare questo proconsolato alla fine del Principato di Augusto e dunque 13-14 d.C.

Soggetti coinvolti: *coloni coloniae Iuliae Assuritanae e Aulus Vibius Habitus*. La colonia Iulia Assuritana fu fondata nell’Africa proconsolare in epoca augustea. Plinio, in *N. H.* 5.29, la qualifica come *oppidum civium Romanorum*. Aulus Vibius Habitus è indicato nell’epigrafe come proconsole d’Africa, ma non è possibile identificare con certezza la datazione del proconsolato. Sappiamo però che il personaggio fu console suffetto nell’8 a.C. con Lucius Apronius. Fratello minore di Caius Vibius Postumus, si v. *CIL IX 730*. Un altro fratello di questi sembra fosse Quintus Modius, di padre diverso ma generato dalla stessa madre, che soggiornò presso il fratello Postumus. *Homines novi*, ebbero accesso al senato sotto Augusto. La distanza geografica tra il luogo del ritrovamento (Larinum) e la colonia africana è spiegabile in quanto verosimilmente l’epigrafe era la copia consegnata al proconsole ed esposta nella sua dimora di Larinum. Ciò testimonia i legami interspaziali che si creavano per fini politici: infatti, pur riguardando l’Africa proconsolare, il ritrovamento è molisano.

Vincoli: *hospitium e receptio in fidem clientelamque*.

Formulario adoperato per designare i vincoli e i contraenti: *hospitium fecerunt ... rogarunt uti se liberos posterosque suos in fidem clientelamque reciperet ... liberos posterosque eorum in fidem et clientelam suam suorumque recepit*. Classico è il formulario in relazione all’*hospitium*, va invece segnalata la doppia menzione della *receptio in fidem*, strumentale a rendere il meccanismo procedurale ad essa sottesa. La comunità coinvolta richiede la protezione al *patronus* (*rogarunt uti*), che accetta e *recepit in fidem clientelamque suam*

suorumque. Manca invece il riferimento esplicito alla *cooptatio patroni*, che tuttavia implicitamente è desumibile dal duplice riferimento segnalato. Segue l'estensione della forza giuridica del patto ai figli e ai discendenti.

Legati: *egerunt legati Marcus Caninius*. È leggibile solo un nome di un legato Marcus Caninius, ma verosimilmente erano riportati anche gli altri nominativi non più presenti nel documento.

Bibliografia

M. Amandry, A. Burnett (1992) 203 n. 810; S. Bullo (2002); G. Camodeca (1982) 145 ss.; E. Cimarosti (2012) 290 nt. 14; J. Desanges (1980); B. Díaz Ariño (2012) 205 ss.; J. Gascou (Berlin 1982) 136 ss.; M. Marchetti (1922) 1059; *PIR*. VIII.2 n. 551, p. 287; N. Stelluti (1997) 150 ss. n. 79; B.E. Thomasson (1996) 28 ss.

4. *CIL* V 4921 = *InscrIt* X.5, 1146 = *ILS*. II, 6099a = *MEFRA* 124.1 (2012) 226

L(ucio) Silano flam(ine) Mart(iali) / C(aio) Vellaeo Tutore co(n)s(ulibus) / pridie Non(as) Decemb(res) / civitas Apisa Maius hospitium / fecit cum C(aio) Silio C(ai) f(ilio) Fab(ia) Aviola / trib(uno) milit(um) leg(ionis) III Aug(ustae) praef(ecto) fabr(um) / eum liberosque posterosque eius / sibi liberis posterisque / suis pa(tronum) co(o)ptaverunt / C(aius) Silius C(ai) f(ilius) Fab(ia) Aviola trib(unus) mil(itum) / leg(ionis) III Aug(ustae) pr(aefectus) fabr(um) civitatem Apisam Maius liberos posterosque / eorum sibi liberis posterisque / suis in fidem clientelamque / recepit egerunt / Hasdrubal Iummo(nis) Iader Iummon(is) /

Hasdrubal Hannonis Banno Gabali / Chinisdo sufes Aristo Apoi / Saepo Chanaebo(nis) legati.

Materiale: bronzo.

Luogo: Tarf-ech-Chena (Africa proconsolare).

Notizie e dati formali: ritrovata nel XVII secolo a Sarezzo (nella frazione di Zanano), Brescia, nell'antica Gallia Cisalpina. Oggi risulta perduta. Insieme alle successive tre epigrafi identificate con i numeri 5, 6 e 7, fu posseduta dalla famiglia Bargnano a Brescia. L'ultima notizia risale intorno al 1610 dopo che il Gruterus, nella sua opera del 1603, *Inscriptiones antiquae totius orbis romani in absolutissimum corpus redactae, ingenio ac cura Jani Gruteri* (Heidelberg 1603) CCCCLXX n. 1-2 la colloca a Roma.

Datazione: *Lucio Silano flamine Martiali Caio Vellaeo Tutore consulibus pridie Nonas Decembres.* 4 dicembre del 26 d.C. Tale collocazione cronologica è stata oggetto di una rettifica da parte di G.L. Gregori, *Forme onomastiche indigene e puniche ad Apisa Maius, Siagu, Themetra e Thimiliga*, in *L'Africa Romana* VII 167-175: lo stesso autore, infatti, aveva identificato il 28 d.C. come data dell'epigrafe. Alla luce però di un frammento contenente i Fasti magistratuali degli anni 25-27 d.C., proveniente dal bosco degli Arvali alla Magliana [P. Arnaud, *Fragments des fastes des Arvales découverts en 1985*, in *Epigraphica* 51 (1989) 9 ss.; Id., in *MEFRA*. 98 (1985) 403 = *AE*. 1987, 163; G. Camodeca, *Il primo frammento dei fasti consolari alifani (a. 26-27)*, in *Atti I Convegno Gruppi Archeologici Italia Meridionale, Prata Sannita 25-27 aprile 1986* (Isernia 1988) 31-40], si desume con certezza che i consoli riportati nella nostra epigrafe furono suffetti nel 26 in sostituzione dei consoli ordinari Gneo Lentulo Getulico e Gaio

Calvisio Sabino.

Soggetti coinvolti: *civitas Apisa Maius* e *Caius Silius Aviola*. *Apisa Maius* diventò *civitas peregrina* dal 28 d.C. Mantenne tale *status* almeno fino agli inizi del III secolo, divenne poi municipio al più tardi nella seconda metà del IV. Si trova nella Tunisia centrale, a sud-ovest di Thuburbo Maius e non lontano da Aradi, nella piana del Fahs, in un'area in cui numerose sono le città amministrare da suffeti ed assenti le deduzioni coloniali ufficiali, nonostante la presenza di elementi italici fin da età giulio-claudia. Probabilmente fu un centro di non grande rilevanza date le scarse notizie a riguardo e non dotata di uno statuto privilegiato. La persistenza dell'elemento indigeno è comprovata dai nomi peregrini, punici e libici, dei legati non romanizzati. La posizione geografica nell'entroterra, identificabile con l'attuale Zoara, ha probabilmente influito negativamente sul processo di romanizzazione, rallentandolo, in quanto più forte è il sostrato libico-punico, come attesta anche il fatto che ad Apisa Minus, vicino alla nostra Apisa Maius, ancora ai tempi di Antonino Pio soltanto uno dei due *sufetes* ha nome latino (*Macer*), l'altro mantiene ancora l'identificativo punico (Baliato), così come desumibile dall'epigrafe pubblicata in *AE*. 1982, 931. Il nome africano probabilmente era quello Zuarat, poi chiamata anche Pisi, Pisidon o Pisida. *Caius Silius Aviola* è un *eques* appartenente alla *gens* dei *Silii*: questi furono una famiglia senatoria molto vicina all'imperatore in età augustea. Il *cursus honorum* di *Aviola* è noto, ma non per questo scevro da criticità e interrogativi: fu *tribunum militum* della *legio II*, e *praefectus fabrum*, ma non fu proconsole della provincia, come invece erano solitamente i patroni delle comunità africane. Le relazioni con la comunità coinvolta verosimilmente devono essersi allacciate durante lo

stanziamento del contingente militare in quelle zone: non di rado infatti i primi rapporti clientelari e di patronato hanno matrici militari. Non conosciamo, dunque, le reali motivazioni che spinsero la *civitas* di *Apisa Maius* a chiedere il patronato ad un individuo che sembra non particolarmente influente, a meno di particolari meriti durante la sua permanenza in Africa, o ancora meglio alla sua vicinanza, e probabile amicizia, con il proconsole, il quale avrebbe dunque potuto incoraggiare tali clientele. Di origini cisalpine, cittadino romano di seconda generazione: suo padre fu onorato con la cittadinanza romana probabilmente in seguito alle campagne belliche che Publio Silio Nerva mosse contro i Triumpilini e i Camuni, conclusosi con l'*adtributio* di queste comunità a Brescia nel 16-17 a.C. Ben si comprende, dunque, come mai il luogo del ritrovamento sia Zanano, dove verosimilmente c'era la casa paterna di Aviola, nel cui atrio probabilmente era esposta la *tabula*.

Vincoli: *hospitium, patronatus e receptio in fidem clientelamque.*

Formulario adoperato per designare i vincoli e i contraenti: *hospitium fecit ... eum liberosque posterosque eius sibi liberis posterisque suis patronum cooptaverunt ... liberos posterosque eorum sibi liberis posterisque suis in fidem clientelamque recepit.* Formulario classico che riproduce la struttura sinallagmatica degli accordi. Il soggetto attivo dell'*hospitium* e della *cooptatio patroni* è infatti la *civitas*, mentre quello della *receptio in fidem clientelamque* è il cavaliere Aviola, che viene qualificato come *tribunus militum legionis III Augustae* e *praefectus fabrum*.

Legati: *egerunt Hasdrubal Iummonis Iader Iummonis Hasdrubal Hannonis Banno Gabali Chinisdo sufes Aristo Apoi Saepo Chanaebonis legati.*

Onomastica indigena resa in forma molto semplice, riproductiva del nome personale e del patronimico. I sei nomi indigeni possono essere ricondotti al libico, ad eccezione forse di Aristo, probabilmente un greco. Tra i legati è presente un magistrato locale, *sufes*. L'alto numero di legati potrebbe essere giustificato dalla grande distanza tra Apisa Maius e il luogo dove risiedeva Aviola, al fine di fronteggiare le spese di viaggio e le difficoltà materiali per recarsi fisicamente presso la *domus* del futuro patrono, in quanto solo uno dei legati si recava fisicamente presso l'abitazione dell'individuo cooptato, mentre le spese erano suddivise tra tutti i legati designati.

Bibliografia

M. Benabou (1976) 507 s.; T.R.S. Bruughton (1929) 85; G.E.F. Chilver (1941) 87 nt. 3; G.P. Comparoni (1805) 326 s.; S. Demougin (1988) 829 ss.; B. Diaz Ariño (2012) 212 ss.; D. Faoro (2015) 187 nt. 158; N. Ferchiou (1985) 205 ss.; J. Gascou (1972) 188; G.L. Gregori (1991) 223 ss.; G.L. Gregori (1990) 167 ss.; J. Toutain (1896) 382 ss.

5. *CIL* V 4922 = *Inscr. It.* X.5, 1147 = *ILS.* II, 6099 = *MEFRA.* 124.2 (2012) 227

L(ucio) Silano Flamin[e] / Martiali C(aio) Vellaeo / Tutore co(n)s(ulibus) / non(is) Decemb(ribus) / senatus populusque Siagitanus hospitium fecerunt cum C(aio) Silio C(ai) filio) Fab(ia) Aiola / trib(uno) milit(um) leg(ionis) III Aug(ustae) praef(ecto) fabr(um) / eumque posterosque eius sibi posteris/que suis patronum co(o)ptaverunt / C(aius) Silius C(ai) filius) Fab(ia) Aviola eos

posterisque /eorum in fidem clientelamque suam / recepit agente Celere Imilchonis / Gulalsae filio sufete.

Materiale: bronzo.

Luogo: Ksar el Zit (Africa proconsolare).

Dati formali e notizie: ritrovata nel XVII secolo a Sarezzo (nella frazione di Zanano), Brescia, nell'antica Gallia Cisalpina. Oggi perduta.

Datazione: *Lucio Silano Flamine Martiali Caio Vellaeo Tutore consulibus nonis Decembribus.* 5 dicembre 26 d.C.

Soggetti coinvolti: *senatus populusque Siagitanus* e *Caius Silius Aviola*. Siagu, città costiera nord-orientale della Tunisia, si trova a pochi chilometri da Hammamet. Mantenne lo *status* di *civitas* ancora sotto i Severi.

Vincoli: *hospitium, patronatus* e *receptio in fidem clientelamque*.

Formulario adoperato per designare i vincoli e i contraenti: ... *hospitium fecerunt cum ... eumque posterisque eius sibi posterisque suis patronum cooptaverunt ... eos posterisque eorum in fidem clientelamque suam recepit.* Formulario classico che fa espressamente riferimento alle tre declinazioni consuete di *hospitium*, *cooptatio patroni* e *receptio in fidem clientelamque suam*. Si segnala la mancanza di *suorumque* nella formula adoperata per estendere il vincolo della *receptio in fidem* ai posteri, circostanza che potrebbe essere voluta o al contrario un mero *lapsus calami*.

Legati: *recepit agente Celere Imilchonis Gulalsae filio sufete.* Interessante e indicativo è la presenza di un nome di origine latina, *Celer*, sebbene il padre abbia ancora onomastica punica, elemento che fa intuire che il processo di romanizzazione, in zone costiere, fosse più avanzato rispetto all'entroterra. Va

inoltre evidenziato che tale unico legato è anche un *sufes*, attestazione della persistenza di forme magistratuali locali, ma sempre più connesse alle forme di potere dell'Urbe che si inisnuano nelle élites locali.

Bibliografia

T.R.S. Bruoghton (1929) 85; G.E.F. Chilver (1941) 87; G.P. Comparoni (1805) 326 s.; S. Demougin (1988) 829 ss.; B. Diaz Ariño (2012) 212 ss.; D. Faoro (2015) 187 nt. 158; N. Ferchiou (1985) 205 ss.; J. Gascou (1972) 188; G.L. Gregori (1991) 223 ss.; G.L. Gregori (1990) 167-175; C. Gazzera (1831) 67; J. Toutain (1896) 389.

6. *CIL* V 4919 = *Inscr. It.* X.5, 1144 = *ILS.* II, 6100 = *MEFRA.* 124.2 (2012) 227 = *AE.* 1941, 72

M(arco) Crasso Frugi L(ucio) Calpurnio / Pisone co(n)s(ulibus) / III Non(as) Febr(uarias) / civitas Themetra ex Africa hospitium / fecit cum C(aio) Silio C(ai) f(ilio) Fab(ia) Aviola [eu]m / liberos posterosque eius sibi liberis / posterisque suis patronum cooptave/runt / C(aius) Silius C(ai) f(ilius) Fab(ia) Aviola civitatem Theme/trensem liberos posterosque eorum / sibi liberis posterisque suis in fidem / clientelamque suam recepit / egerunt Banno Himilis f(ilius) sufes / Azdrubal Baisillecis f(ilius) / Iddibal Bosiharis f(ilius) l(egati).

Materiale: bronzo.

Luogo: Souani el Adari (Africa proconsolare).

Dati formali: ritrovata nel XVII secolo a Sarezso (nella frazione di Zanano), Brescia, nell'antica Gallia Cisalpina. Nel 1672, con l'epigrafe *CIL* V

4920, era a Verona, dove è rimasta fino alla metà del XVIII secolo. Dopo un periodo in cui si persero le tracce, entrambe furono ritrovate murate a Milano in una casa privata. Oggi sono conservate presso il museo Archeologico di Milano. Misura 27 x 25 cm.

Datazione: *Marco Crasso Frugi Lucio Calpurnio Pisone consulibus III Nonas Februarias. 3 febbraio del 27 d.C.*

Soggetti coinvolti: *civitas Themetra ex Africa e Caius Silius Aviola.* Themetra viene oggi identificata con l'emporio a circa 15 Km a nord di Hadrumetum, 40 a sud di Siagu e 90 a sud-est di Apisa. La localizzazione attuale sarebbe quella di Suani el Adari, ipotesi avanzata da Poisso e Foucher, ma non condivisa da Gasco. Sappiamo, da una base di statua dedicata dai suffetti ad Antonino Pio, che Themetra manterrà la struttura suffettale ancora nel 139 d.C.

Vincoli: *hospitium, patronatus e receptio in fidem clientelamque.*

Formulario adoperato per designare i vincoli e i contraenti: *hospitium fecit cum ... eum liberos posterosque eius sibi liberis posterisque suis patronum cooptaverunt ... liberos posterosque eorum sibi liberis posterisque suis in fidem clientelamque suam recepit.* Il formulario classico è alterato dal riferimento geografico specifico: *ex Africa*, ritrovato anche in altre epigrafi, forse, ma questa è solo una personale suggestione, per distinguere un centro omonimo non Africano.

Legati: *egerunt Banno Himilis filius sufes Azdrubal Baisillecis filius Iddibal Bosiharis filius legati.* Tre sono i legati tutti di onomastica punica, ma con indicazione della filiazione con metodo romano. Tra di essi vi è un *sufes*.

Bibliografia

S. Belkahia (1994) 1072; C. Calini (1764); N. De Chaisemartin (1987) 7, 112, 152; L. Foucher (1964) 93; A. Garzetti (1968) 32-36 n. 15-16; J. Gascou (1976) 38 ss.; *De quatuor aeneis Brixianis tabulis ad virum amplissimum comitem Faustinum Advocatum* (1750) 225 ss.; P. Gagliardi (1724) 128 ss.; L. Harmand (1957); S. Maffei (1727) 38; S. Maffei (1749) 472; L. Poinssot (1942) 134; N. Rampazzo (2007) 191 ss.; P. Romanelli (1939) 41 ss.

7. *CIL* V 4920 = *Inscr. It.* X.5, 1145 = *MEFRA.* 124.2 (2012) 227 = *AE.* 1941, 72 = *AE.* 1942/43, 34

M(arco) Crasso Frugi / L(ucio) Pisone co(n)s(ulibus) / senatus populusque Thimili/gensis hospitium fecerunt cum / C(aio) Silio C(ai) f(ilio) Fab(ia) Aviola praef(ecto) fabr(um) / eumque liberos posterosque / eorum sibi liberis posterisque / suis patronum cooptaverunt / C(aius) Silius Aviola praef(ectus) fabr(um) Thimili/{li}gens(es) universos sibi liberis post/{t}erisque suis suorumque in fidem / clientelamque suam suorumque / recepit egerunt legati / Azrubal sufes Annobalis f(ilius) Agdibil / Boncarth Iddibalis f(ilius) Risuil / [Ba]nno(?) Azrubalis f(ilius) Aucfiarzo / [---]n Ammicaris f(ilius) Agdibil / [---]al Balithonis f(ilius) Sirni

Materiale: bronzo.

Luogo: incerto.

Notizie e dati formali: sulle circostanze del ritrovamento si rinvia a quanto detto sopra in merito all'epigrafe n. 6. Misura 28 x 24 cm.

Datazione: *Marco Crasso Frugi Lucio Pisone consulibus.* 27 d.C.

Soggetti coinvolti: *senatus populusque Thimiligensis* e *Caius Silius*

Aviola. Non si hanno notizie di *Thimiliga*. Probabilmente era una città dell'entroterra data l'assenza di nomi romani, elemento che farebbe ritenere ancora alle origini il processo di romanizzazione.

Vincoli: *hospitium, patronatus e receptio in fidem clientelmque*.

Formulario adoperato per designare i vincoli e i contraenti: *hospitium fecerunt ... eumque liberos posterosque eorum sibi liberis posterisque suis patronum cooptaverunt ... sibi liberis posterisque suis suorumque in fidem clientelamque suam suorumque recepit*. Viene ripreso il più standard dei formulari per stabilire i vincoli di *hospitium*, il cui soggetto attivo è il *senatus populusque Thimiligensis*, e la *cooptatio patroni*, declinata attraverso la *receptio in fidem* ad opera del singolo individuo coinvolto.

Legati: *egerunt legati Azrubal sufes Annobalis filius Agdibil Boncarth Iddibalis filius Risuil Banno Azrubalis filius Aucfiarzo ---n Ammicaris filius Agdibil ---al Balithonis filius Sirni*. 5 legati con nomi punici.

Bibliografia

J. Gasco (1976) 38 ss.; *De quatuor aeneis Brixianis tabulis ad virum amplissimum comitem Faustinum Advocatum* (1750) 225 ss.; P. Gagliardi (1724) 128 ss.; L. Harmand (1957); S. Maffei (1727) 38; S. Maffei (1749) 472; L. Poinssot (1942) 134; N. Rampazzo (2007) 191 ss.; P. Romanelli (1939) 41 ss.

8. *CIL VIII 8837 = ILS. II, 6103 = MEFRA. 124.2 (2012) 227*

Nerone Claudio Cesare / Aug(usto) Germanico L(ucio) Antistio Vetere c(o)n(sulibus) / K(alendis) Augustis / Q(uintus) Iulius Q(uinti) f(ilius) Qui(rina)

*Secundus legatus pro / praetore hospitium fecit cum / decurionibus et colonis
colonia / Iulia Augusta legionis VII Tupusuctu sibi / liberis posterisque suis
eosque patrocinio suo tuendos recepit / agentibus legatis / Q(uinto) Caecilio
Q(uinti) f(ilio) Palatina Firmano / M(arco) Pomponio M(arci) f(ilio) Quir(ina)
Vindice*

Materiale: bronzo.

Luogo: Tikalt, Argelia (Mauretania Caesariensis).

Notizie e dati formali: ritrovata a Cirta (El Kseur / Tiklat / Tubusuctu).

Misura 32,1 × 28, 4x 0,2 cm.

Datazione: *Nerone Claudio Cesare Augusto Germanico Lucio Antistio
Vetere consulibus Kalendis Augustis.* 1 agosto del 55 d.C.

Soggetti coinvolti: *decuriones et coloni colonia Iulia Augusta legionis VII
Tupusuctu e Quintus Iulius Secundus.* Tupusuctu divenne colonia mediante
l'insediamento di veterani della *Legio VII*, tra il 33 a.C. e il 25 a.C., periodo
durante il quale il territorio mauritano fu soggetto a Roma fino a quando Augusto
non restaurò il regno di Numidia e pose sul trono Giuba II. *Quintus Iulius
Secundus*, pur essendo un *legatus pro praetore*, non è attestato in altri documenti.
La sua identità è stata oggetto di molteplici e autorevoli ipotesi: il ritrovamento a
Cirta, nella Mauretania Caesariensis, renderebbe più suggestiva quella che lo
vedrebbe *legatus proconsolare* del governatore della Hispania Ulterior Baetica e
dell'Africa proconsolare residente a Cirta. Altre ipotesi fanno di Q. Iulius un
legato di Numidia, o il propretore della Betica. Altre ancora, enfatizzando il dato
geografico che vede Tupusuctu in Mauretania, considerano Q. Iulius come un
legato a capo della *legio VII Claudia*, che all'epoca dell'accordo sarebbe stanziata

in Dalmazia. I veterani della nuova colonia militare di Tupusuctu, che in precedenza appartenevano a questa legione, avrebbero dunque deciso di consolidare, con un contratto di patrocinio, il legame che li aveva legati per molto tempo al loro capo.

Vincoli: *hospitium* e *patrocinium*.

Formulario adoperato per designare i vincoli e i contraenti: *hospitium fecit ... sibi liberis posterisque suis eosque patrocinio suo tuendos recepit.*

Nonostante la formula adoperata per l'*hospitium* sia quella maggiormente presente in tali tipologie di epigrafi, sono da evidenziare delle novità di formulario per quanto riguarda il *patrocinium*. L'assenza della *cooptatio* potrebbe indurre a ritenere che siamo in presenza della copia riservata al beneficiario, ossia la colonia, e dunque viene posto l'accento sull'*hospitium* e sulla *receptio in patrocinio*, quest'ultima resa attraverso una variante di formulario che enfatizza il bisogno di protezione della comunità coinvolta attraverso l'espressione qualificante di *tuendos*.

Legati: *agentibus legatis Quinto Caecilio Quinti filio Palatina Firmano Marco Pomponio Marci filio Quirina Vindice*. Due i legati con nomi romanizzati.

Bibliografia

G. Alföldy (1969) 180; A. Beschaouch (1982) 117 ss.; H. Dessau, in *ILS*. II, 6103; B. Diaz Ariño (2012) 212; L. Harmand (1957) 217; Th. Mommsen, in *EE* II 148, A.C. Pallu de Lasserat (1896) 314-315, *PIR* IV n. 560, p. 274; B.E.Thomasson (1996) 104; B.H. Warmington (1954) 45.

9. *CIL VIII 69 = CIL XI 296 = ECortonese 30 = MEFRA 124.2 (2012) 227 = AE.*
1946, 234

*A(ulo) Licinio N(er)va Siliano co(n)s(ule) / civitas Gurzensis ex Africa /
hospi<ti>ium fecit cum <Q>(uinto) Aufus/tio C(ai) f(ilio) Gal(eria) Macrino
praef(ecto) / fabr(um) eumque liberos poste/rosque eius sibi liberis / posterisque
suis patro/num cooptarunt / C(aius) Aufustus C(ai) f(ilius) Gal(eria) Macri/nus
praef(ectus) fabr(um) Gurzensi<s> / ex Africa ipsos liberos pos/terosque eorum
in fidem / clientelamque suam suo/rumque recepit / egerunt legati / Herennius
Maximus Rustici f(ilius) / Sempronius Quartus Iafis*

Materiale: bronzo.

Luogo: Akouda / Akkudah / Kalaa-Kebira / Gurza (Africa proconsolare).

Notizie e dati formali: la scoperta risale al XVIII secolo e le analogie con *CIL VIII 68* sono molteplici (si v. *supra* l'epigrafe n. 2): la più evidente è quella geografica ed onomastica (comparabile è il riferimento rispettivamente al *pagus Gurzensis* e alla *civitas Gurzensis*), insieme a quelle che riguardano il ritrovamento e le sorti del documento, in quanto comune è l'originario proprietario, Camillo Borgia, e anche l'odierna collocazione, essendo oggi custodite presso il Museo dell'Accademia Etrusca di Cortona. Misura 18,7 × 14,1 × 0,4 cm.

Datazione: *Aulo Licinio Nerva Siliano consule. 65 d.C.*

Soggetti coinvolti: *civitas Gurzensis ex Africa* e *Quintus Aufustus Macrinus*. La *civitas Gurzensis* è identificabile con il *pagus Gurzensis* citato in *CIL VIII 68*: l'evoluzione di *status* è sintomatica di un avanzamento del processo di romanizzazione che interessa tale centro. *Quintus Aufustus Macrinus*,

individuo la cui identità non è nota al di fuori delle qualificazioni contenute in tale documento. Si deduce dall'epigrafe che era *praefectus fabrum*, dunque verosimilmente un *eques* all'inizio della sua carriera, probabilmente della *legio III*, stanziata a Ammaedare (l'attuale Haidra).

Vincoli: *hospitium, cooptatio patroni e receptio in fidem clientelamque.*

Formulario adoperato per designare i vincoli e i contraenti: *hospitium fecit ... eumque liberos posterosque eius sibi liberis posterisque suis patronum cooptarunt ... ipsos liberos posterosque eorum in fidem clientelamque suam suorumque recepit.* Il formulario è classico per esprimere i vincoli di *hospitium, patronatus* e *receptio in fidem clientelamque*. L'espressione *ex Africa* potrebbe far pensare, ma è una mera suggestione, a una volontà di specificare meglio la collocazione geografica dei luoghi, forse per distinguere tale centro da un'omonima città non africana. In merito al *praefectum fabrum* interessato dall'accordo, si ricorda la provenienza dalla tribù Galeria. Tale dovizia di particolari potrebbe essere ricondotta ad uno zelo eccessivo delle parti, o ad una simmetria stilistica, tesi meno probabile in virtù della mancanza di *ex* relativamente a Galeria. Qui i posterì coinvolti nei due vincoli, di *hospitium* e di *receptio in fidem*, sono simmetricamente riportati e dunque analoghi.

Legati: *egerunt legati Herennius Maximus Rustici filius Sempronius Quartus Iafis.* Dall'onomastica dei legati è possibile desumere un'evoluzione nel processo di romanizzazione. Si a riferimento ad una discendenza peregrina, attraverso nomi peregrini, ma latinizzati e dunque indici di una compenetrazione tra strutture familiari locali e legami con cittadini romani: Herrenius Maximus figlio di Rusticus e Sempronius Quartus figlio di Iafis, dove Iafis è l'unico nome,

riferito alla generazione precedente rispetto al legato, di chiare origini puniche o libiche.

Bibliografia

G. Camps (2002-03) 231; E. Cimarosti (2012) 290 nt. 14.; B. Diaz Ariño (2012) 210 nt. 48; A. Donati (1967) 42.

10. *CIL* VIII 22909 = *IL Afr.* 57 = *MEFRA.* 124.2 (2012) 227 = *AE.* 1900, 38 = *AE.* 1917/18, 67

*Imp(eratore)] Caesare / [Traiano Aug(usto) VI T(ito) Sextio] Africano
co(n)s(ulibus) / [--- ex Afri]ca hospi[tium fecit]*

Materiale: bronzo.

Luogo: Susa (Africa proconsolare).

Notizie e dati formali: documento ritrovato a Susa da M. Marino nel suo giardino e poi donata al museo del luogo. Risulta alto 10 cm, con un lato di 7 cm. Le lettere misurano 2, 1.5 e 1 cm.

Datazione: *Imperatore Caesare Traiano Augusto VI Tito Sextio Africano consulibus.* 112 d.C.

Soggetti coinvolti: lacune.

Vincoli: *hospitium.*

Formulario adoperato per designare i vincoli e i contraenti: il testo è molto lacunoso. Prima della parola *hospitium* potrebbe esservi la diffusa specificazione geografica *ex Africa*, ma è solo una delle plausibili ricostruzioni.

Legati: lacune.

11. *CIL* VI 1684 = *MEFRA*. 124.2 (2012) 227 = *AE*. 2012, 1803 (erroneamente indicata come *CIL* VI 1584).

Populonii / Valerio Proculo v(iro) c(larissimo) / praesidi provinciae Val(eriae) Byzac(ena) / dd(ominis) nn(ostris) Crispo et Constantino iuniori / nobilissimis Caess(aribus) co(n)ss(ulibus) IIII Kal(endas) Sep(tembres) / municipes municipii Ael(i) Hadriani Aug(usti) Chlu(litani) Q(uintum) Aradium Rufinum Valerium Proculum / v(irum) c(larissimum) liberos posterosque eius sibi liberis poste(risque) suis patronos cooptaverunt tesseram/que hospitalem cum eo fecerunt / Q(uintus) Aradius Rufinus Valerius Proculus liberi / posterique eius municipes municipi(i) Aeli Ha(driani) Aug(usti) Chlulitani liberos posterosq(ue) eorum / in fidem clientelamq(ue) suam receperunt in quam / rem gratuitam legationem susceperunt / Insteius Renatus et Apollonius Gallentius / duoviri T(itus) Aelius Nigoginus et Aelius Fausti(nus) aediles L(ucius) Aelius Optatianus Cammaria(nus) Flavius Secundinus Domitius Optatianus / Aemilius Nemgonius Aemilius Titracius Sta(tilius) Secundianus fl(amines) p(er)p(etui) et uni<v=B>ersus ord(o) d(ecurionum)

Materiale: bronzo.

Datazione: *ddominis nnostris Crispo et Constantino iuniori nobilissimis Caessaribus conssulibus IIII Kalendas Septembres*. 29 agosto 321 d.C.

Luogo: Aïn Jeloula (Byzacena).

Notizie e dati formali: rinvenuta a Roma nell'orto di S. Stefano Rotondo tra il 1554 e il 1561. Precisamente fu ritrovata nell'atrio della *domus* dei Valerii sul monte Celio. Misura 17 cm x 26 cm . Oggi è perduta.

Soggetti coinvolti: Quintus Aradius Valerius Proculus e il *municipium Aelium Hadriani Augusti Chlulitanum*. Il soggetto coinvolto è governatore della provincia Byzacena, carica poi ricoperta anche da suo fratello Lucius Aradius Valerius Proculus, che fu anche patrono di Puteoli. La notizia che alcuni anni più tardi la residenza romana sul Celio risulti essere del fratello Lucius, fa supporre che Quintus morì giovane: potrebbero comprovare ciò l'assenza di iscrizioni che lo menzionano nell'aristocrazia romana degli anni successivi. I Valerii, appartenenti ad una antichissima *gens*, erano insigniti di numerosi titoli onorifici, come dimostrano i piedistalli ritrovati sempre nell'atrio della *domus*, che verosimilmente sorreggevano le epigrafi attestanti rapporti privilegiati di patronato e *hospitium* con diverse città provinciali e collegi. La scelta del *patronus* in questi casi tuttavia non è casuale, ma dovette contare molto l'appartenenza alla famiglia degli Aradii, la cui entrata in senato in età serviana determinò la sua ascesa. La comunità coinvolta è quella del *municipium* di Cululis. Si segnalano le difformità testuali riguardanti il nome della comunità coinvolta, come riportate in *CIL* VI 1684: Chlulitanum, Ciiuilitanum e Ciuilitanum, inizialmente *oppidum*, così infatti è qualificato da Procopio (*De Aedificiis* 6.5.17-18), poi *municipium* Chlulitanum o Chullitanum.

Vincoli: *cooptatio patroni, hospitium e receptio in fidem clientelmque.*

Formulario adoperato per designare i vincoli e i contraenti: *liberos posterosque eius sibi liberis posterisque suis patronos cooptaverunt tesseramque hospitalem cum eo fecerunt ... liberi posterique eius ... liberos posterosque eorum in fidem clientelamque suam receperunt.* La comunità coinvolta è quella dei cittadini del *municipium* di Cululis, ciò spiega il riferimento ai *municipes*, che

cooptano come patrono il nostro Quintus Aradius Rufinus Valerius Proculus, che è definito *clarissimus vir*. Il patto di *hospitum* si deduce dalla espressione che rimanda alla creazione di una *tessera hospitalis ad hoc*. Il patrono effettua la *receptio in fidem*.

Legati: *in quam rem gratuitam legationem susceperunt Insteius Renatus et Apollonius Gallentius duoviri Titus Aelius Nigoginus et Aelius Faustinus aediles Lucius Aelius Optatianus Cammarianus*. Seguono i nomi dei decurioni *gratuita legatione*: si sostituiscono cioè gratuitamente ai legati e gestiscono la trattativa facendosi carico delle incombenze necessarie alla conclusione del patto. Spiccano tra essi i duoviri, con onomastica indigena ma romanizzata.

Bibliografia

G. Alföldy, in *CIL VI sup.* (p. 4734); Z.B. Ben Abdallah (2008) 254; F. Chausson (2004) 76-77, nt. 17; P. Corbier (2004) 124; J. Gascou (1982) 190; G.L. Gregori (2000) 454; Cl. Leppelley (1981) 282 ss.; Y. Modéran (1996) 85 ss.; Cl. Leppelley (2003) 226 ss.; S.A. Morcelli (1816); A.Cl. Pallu De Lessert (1901) 25 e 291; per la riproduzione grafica si v. *l'Edizione Nazionale delle Opere di Pirro Ligorio. Libri delle iscrizioni latine e greche VII*, a cura di S. Orlandi (2008) 124.

12. *CIL VI 1685 = ILMN. I, 45 = ILS. II, 6111a = MEFRA. 124.2 (2012) 227 = AE. 2000, 136 = AE. 2012, 1803*

DD(ominis) n(ostris) Crispo et Constantino nobil(issimis) Caess(aribus) et co(n)ss(ulibus) / V Idus April(es) / decuriones et coloni coloniae Aeliae Augustae Mercurialis Thaenit(anorum) cum Quin/to Aradio Valerio Procuro v(iro)

*c(larissimo) praeside / provinc(iae) Val(eriae) Byzac(ena) hospitium
 cliente/lamque fecissent et sibi liberisque suis / posterisque eorum cooptassent
 Quintus / Aradius Val(erius) Proculus v(ir) c(larissimus) praes(es) provin(ciae)
 Val(eriae) / Byzac(ena) a decurionibus colonis col(oniae) Ael(iae) Aug(ustae) /
 Merc(urialis) Thaenit(anorum) hospitio clientelaque / suscepisset liberisque suis
 posteris/que eorum in quam rem legatos ire / dicerunt universos ordinis viros /
 censentibus cunctis agentibus / curiam Q(uinto) Valerio Marullo et C(aio)
 Hor(tensio) Concilio duoviris*

Materiale: bronzo.

Luogo: Thyna (Byzacena).

Notizie e dati formali: misura 48,5 × 30 × 0,5 cm, con lettere che variano da 1,5 a 3 cm. Oggi è conservata presso il Museo Archeologico di Napoli.

Datazione: *DDominis nostris Crispo et Constantino nobilissimis
 Caesaribus et consulibus V Idus Apriles. 9 aprile 321 d.C.*

Soggetti coinvolti: *decuriones et coloni coloniae Aeliae Augustae
 Mercurialis Thaenitanorum e Quintus Aradius Valerius Proculus.* I soggetti
 proponenti sia della clientela che dell'*hospitium* sono i decurioni e i gli abitanti
 della colonia adrianea di Thaenae, porto africano a sud di *Hadrumetum* e citata da
 Plinio (*N. H.* 5.25: *inde Thena [...] Sabrata contingens Syrtim Minorem, ad quam
 Numidia et Africae ab Ampsaga longitudo DLXXX, latitudo, qua cognitum est,
 ea pars, quam Africam appellavimus, dividitur in duas provincias, veterem et
 novam, discretas fossa inter Africanum sequentem et reges Thenas usque
 perducta, quod oppidum a Carthagine abest CCXVI*) e anche da Strabone
 (17.2.16: Θένα πόλις παρὰ τὴν ἀρχὴν τῆς μικρᾶς Σύρτεως). Sappiamo inoltre che

da Thenas partiva una strada per Theveste (Tebessa) (<i>Itin. Ant.</i> 46-47).
Vincoli: <i>hospitium, clientela e cooptatio patroni.</i>
Formulario adoperato per designare i vincoli e i contraenti: <i>hospitium clientelamque fecissent et sibi liberisque suis posterisque eorum cooptassent Quintus Aradius Valerius Proculus vir clarissimus praeses provinciae Valeriae Byzacenaе a decurionibus colonis coloniae Aeliae Augustae Mercurialis Thaenitanorum hospitio clientelaque suscepisset liberisque suis posterisque eorum.</i> Il formulario si discosta da quello adoperato nelle epigrafi simili, ma a livello contenutistico è strumentale a rendere il patto di <i>hospitium</i> , questa volta accostato simmetricamente alla clientela, mentre la <i>cooptatio patroni</i> è resa in forma verbale da <i>cooptassent</i> . La <i>receptio in fidem</i> , invece, è assente e sostituita dall'espressione <i>suscipisset hospitio clientelaque</i> .
Legati: <i>in quam rem legatos ire dicerunt universos ordinis viros censentibus cunctis agentibus curiam Quinto Valerio Marullo et Caio Hortensio Concilio duoviris.</i> Si fa riferimento all'invio di legati, decisa dal senato locale, e specifica menzione dei duoviri <i>agentibus curiam</i> , forse per sottolineare il loro ruolo attivo nel processo di cooptazione.

Bibliografia

Si rinvia ai riferimenti bibliografici segnalati per la precedente epigrafe.

13. *CIL* VI 1688 = *ILS.* II, 6111b = *MEFRA.* 124.2 (2012) 227 = *AE.* 2012, 1803

F<e>liciter / dd(ominis) nn(ostris) Crispo et Constan(tino) nobb(ilissimis) caess(aribus) <e>t co(n)ss(ulibus) / X Kal(endas) Mai(as) / quod Q(uintum)

Aradium Val(erium) Proculum / c(larissimum) v(irum) praesidem prov(inciae) Val(eriae) Byzac(ena) / Faustianenses patronum coop(taverunt cum liberis posterisque / eius tesseram hospitalem / cum eo fecerunt uti se in fidem / atque clientelam vel suam / vel posteriorum suorum / reciperet atque ita in hac / re splendidissimus ordo / eiusdem civitatis Fausti/anensis legationem pro/secutus est.

Materiale: bronzo.

Luogo: incerto.

Notizie e dati formali: in merito al ritrovamento si rinvia a quanto esposto per le epigrafi precedenti. Oggi è perduta.

Datazione: *Feliciter ddominis nnostris Crispo et Constantino nobbilissimis Caessaribus et conssulibus X Kalendas Maias. 22 aprile 321 d.C.*

Soggetti coinvolti: *Quintus Aradius Valerius Proculus* e la *civitas Faustianiensis*. Non vi sono altre attestazioni di tale luogo. Si è ipotizzato che *Faustianiensis* derivi dall'originario proprietario del *fundus* su cui in seguito sarebbe sorta la città, dopo l'acquisizione del terreno nel tesoro imperiale.

Vincoli: *hospitium* e *patronatus*.

Formulario adoperato per designare i vincoli e i contraenti: *patronum coop(taverunt cum liberis posterisque eius tesseram hospitalem cum eo fecerunt uti se in fidem atque clientelam vel suam vel posteriorum suorum reciperet atque ita in hac re splendidissimus ordo eiusdem civitatis Faustianensis*. Il formulario adoperato si discosta da quello normalmente presente nelle epigrafi della medesima tipologia, risultando più discorsivo e fluido.

Legati: *legationem prosecutus est*. È l'*ordo decurionum* a sostituirsi

interamente ai legati, provvedendo alle spese connesse. Mancano dunque i nomi dei singoli legati.

Bibliografia

Cl. Lepelley (1994) 288 ss.

14. *CIL* VI 1689 = *Terme Diocleziano* I (Roma 2012) 442 = *MEFRA*. 124.2 (2012) 227 = *AE*. 2012, 1803

DD(ominis) nn(ostris) Crispo et Constantino / iuniori nobilissimis Caess(aribus) II co(n)ss(ulibus) / III Non[as Oc]tobres ordo Mididi/tanorum hospitium amicitiamque / fecit cum Q(uinto) Aradio Val(erio) Procu(lo) v(iro) c(larissimo) p(raeside) p(rovinciae) ipsum liberos posterosq(ue) / eius sibi liberis posterisque suis / patronum cooptavit / Q(uintus) Aradius Val(erius) Proculus v(ir) c(larissimus) prae/ses {p} p(rovinciae) hospitium amicitiam/que fecit cum ordine Mididi/tanorum ipsos liberos posteros/que eorum sibi liberisque suis / in eidem clientelamque suam / posterorumque suorum recepit / agente ordine

Materiale: bronzo.

Luogo: Henchir Mididi (Byzacena).

Notizie e dati formali: misura 35cm × 25,5 × 0,5 cm. La grandezza delle lettere varia da 1 a 1,5 cm. È conservata presso il Museo nazionale romano delle Terme di Diocleziano.

Datazione: *DDominis nnostris Crispo et Constantino iuniori nobilissimis Caessaribus II consulibus III Nonas Octobres*. 7 ottobre 321 d.C.

Soggetti coinvolti: *ordo Mididitanorum* e *Quintus Aradius Valerius*

Proculus. Mididi, l'attuale Henchir Midid, *civitas stipendiaria* probabilmente dotata di *status* municipale sotto Diocleziano. Si rinvia a quanto detto sopra in merito al soggetto coinvolto.

Vincoli: *hospitium, amicitia e patronatus*.

Formulario adoperato per designare i vincoli e i contraenti: *hospitium amicitiamque fecit ... ipsum liberos posterosque eius sibi liberis posterisque suis patronum cooptavit ... hospitium amicitiamque fecit cum ordine Mididitanorum ipsos liberos posterosque eorum sibi liberisque suis in eidem clientelamque suam posterorumque suorum recepit*. L'utilizzo del termine *amicitia* accostato all'*hospitium* è abbastanza raro, ma non inesistente. I vincoli, così qualificati, non possono essere identificati come sinonimi, ma presuppongono un significato diverso e proprio, altrimenti non si giustificerebbe la diversità di formulario adoperato per siglare patti da parte dello stesso individuo, per giunta *praeses provinciae*, con comunità diverse.

Legati: *agente ordine*.

Bibliografia

(a cura di) R. Friggeri, M.G. Granino Cecere, G.L. Gregori (2012); F. Vattioni (1994) 113 ss.

INCERTE

1. *CIL VIII 9767 = MEFRA. 124.2 (2012) 227*

[-----]egerunt legati [---] / [Co]rnelius M(arci) fil(ius) Quir(ina) Cat[---]
/ [---]vilius M(arci) fil(ius) Quir(ina) Pat[---] / [---]arisi Quir(ina) Iolitan[]

<p>Materiale: bronzo.</p> <p>Luogo: Bethioua / Bethioua ed Douamis / Saint-Leu / Saint-Leu-d'Algerie / Portus Magnus (Mauretania Caesarensis).</p> <p>Notizie e dati formali: perduta.</p> <p>Datazione: lacune.</p>
<p>Soggetti coinvolti: lacune.</p>
<p>Vincoli: lacune.</p>
<p>Formulario adoperato per designare i vincoli e i contraenti: lacune</p>
<p>Legati: <i>egerunt legati --- Cornelius Marci filius Quirina Cat--- ---vilius Marci filius Quirina Pat--- ---arisi Quirina Iolitan</i></p> <p>Della lacunosa epigrafe è possibile leggere solo la fine del documento, dove si trova la consueta formula che anticipa il nome dei legati. Questi sono iscritti nella tribù Quirina, così come tutti i cittadini di Portus Magnus, luogo del ritrovamento, un municipio di epoca flavia della Mauretania Caesariensis.</p>

2. IAM. II.2, 488 = *Volubilis* (Ancona 2008) 129 = *MEFRA*. 124.2 (2012) 227

[-----] / *Aba[---]/rorum [---] / L(ucius) Caecilius [L(uci) f(ilius?)]*
Qui[r(ina) ---] / L(ucius) Iulius L(uci) f(ilius) Quir(ina) [-----]

<p>Materiale: bronzo.</p> <p>Luogo: Moulay Dris (Mauretania tingitana).</p> <p>Notizie e dati formali: ritrovata nel foro di Volubilis. Misura 14,5 × 18 × 0,9 cm.</p> <p>Datazione: lacuna. Il supporto bronzeo sembrerebbe essere del I secolo d.C.</p>

Soggetti coinvolti: lacuna.
Vincoli: lacuna.
Formulario adoperato per designare i vincoli e i contraenti: lacuna.
Legati: <i>Aba---rorum --- Lucius Caecilius Luci filius Quirina --- Lucius Iulius Luci filius Quirina</i> . Sono leggibili soltanto i nomi dei legati firmatari, tutti appartenenti alla tribù Quirina, come verosimilmente anche tutti gli abitanti di Volubilis, centro nel cui foro è stata ritrovata tale epigrafe, dove probabilmente era esposta. I legati presentano onomastica romana.

3. AE. 1954, 260 = IAM. II.1, 129 = MEFRA. 124.2 (2012) 227

*[sibi] / liberis pos[terisque suis cooptave]/runt / P(ublius) Lentulus
Sci[pio ---] / [--- Vale]ntiae B[anasae]*

l.

Materiale: bronzo.
Luogo: Sidi Ali bou Jenoun / Sidi Ali bou Djenoun / Banasa.
Notizie e dati formali: frammento quadrangolare di una <i>tabula patronatus</i> . Misura 5,6 × 11,7 × 0,3 cm.
Datazione: lacuna.
Soggetti coinvolti: <i>Publius Lentulus Scipio</i> e la <i>colonia</i> di Banasa. Il primo potrebbe essere identificato con l'omonimo console del 24 d.C., che a capo della <i>legio IX</i> , fu incaricato di reprimere la rivolta di Tacfarinas. Tale datazione, tuttavia, sembrerebbe non coincidere con l'esame autoptico del frammento, verosimilmente più tardo. La colonia, invece, fu fondata in epoca augustea attraverso lo stanziamento di veterani tra il 33 e il 25 a.C. Plinio ne fa riferimento

in <i>N. H.</i> 5.5.
Vincoli: il <i>patronatus</i> è deducibile dal riferimento alla <i>cooptatio patroni</i> , mentre la presenza dell' <i>hospitium</i> è verosimile, ma incerta.
Formulario adoperato per designare i vincoli e i contraenti: è leggibile solo l'estensione della <i>cooptatio</i> ai posteri.
Legati: lacuna.

Bibliografia

J. Desanges (1980) 93 s.; J. Gascou (1982) 194 s.; N. Mackie (1983).

4. *AE.* 1954, 259 = *IAM.* II.1, 128 = *IAM-S.* 128 = *MEFRA.* 124.2 (2012)227

L(ucius) Labienus L(uci) f(ilius) Pol(lia) [---] colonos / coloniae Iuliae Valentiae Banasae / ipsos liberos pos[teros]que eorum / in fidem clientelamque suam / liberorum posterorumque / suorum recepit / egerunt legati / C(aius) Iulius Senis f(ilius) Fab(ia) Rogatus / C(aius) Pomponius P(ubli) f(ilius) Fab(ia) Masculus

Materiale: bronzo.
Luogo: Sidi Ali bou Jenoun.
Notizie e dati formali: misura 26,5 × 36 × 0,5 cm.
Datazione: incerta, ma il frammento è collocabile nel I secolo d.C. e prima del 162 d.C.
Soggetti coinvolti: <i>Lucius Labienus</i> , individuo sconosciuto insignito del titolo di <i>patronus</i> , in quanto è autore della <i>receptio in fidem clientelamque suam</i> dei <i>colonos coloniae Valentiae Banasae</i> . La colonia augustea Valentia Banasa si

chiamerà Aurelia Banasa dal 162 d.C., più tardi sarà *respublica Banasitana*. Fu fondata da Augusto insieme a Babba Iulia Campestris e a Iulia Costantia Zilis nella Mauretania occidentale.

Vincoli: *patronatus*, non esplicito, ma riconducibile alle *receptio in fidem*. Le lacune presenti nel testo non permettono di sapere se fosse presente anche l'*hospitium*.

Formulario adoperato per designare i vincoli e i contraenti: ... *ipsos liberos posterosque eorum in fidem clientelamque suam liberorum posterorumque suorum recepit*.

Legati: *egerunt legati Caius Iulius Senis filius Fabia Rogatus Caius Pomponius Publi filius Fabia Masculus*. Due sono i legati che presentano nomi romani.

PENISOLA IBERICA

1. *Hisp. Ep.* 1989, 653 = *Epig. Rom. Teruel* (Teruel 1994) 12 = *Epig. Lat. Rep.*

Hisp. (Barcelona 2008) C 110 = *Hisp. Ep.* 1993, 373 = *Hisp. Ep.* 1995, 776

Quom Metelli/neis tessera

Materiale: bronzo.

Datazione: probabilmente I secolo a.C.

Luogo: Fuentes Claras (Spagna citeriore).

Notizie e dati formali: epigrafe ritrovata nel 1978 nella Hispania Citerior a Daroca, Fuentes Claras. A forma zoomorfa di delfino. Oggi è conservata in una collezione privata. Misura 9 x 9,5 x 2 cm.

Soggetti coinvolti: contiene il nome di uno solo dei contraenti, identificato con l'espressione *Metellineis*. Varie sono state le ipotesi di lettura: *Metellineis* potrebbe essere riferito a un gruppo di persone, ma è abbastanza difficile determinare, con i dati che abbiamo, quale fosse la natura di quel gruppo; o potrebbe essere un *cognomen* celtiberico, ma formato su un elemento onomastico romano (Burillo infatti legge *Metelli Neis*). In relazione alla prima ipotesi il riferimento potrebbe essere ai soldati di Cecilio Metello (prospettiva questa poco credibile, in quanto non si hanno attestazioni di militari come contraenti di patti di ospitalità in epigrafi analoghe); o anche agli abitanti di una località, un ipotetico *Metellinum*. A riguardo, Plinio, in *N. H.* 4.58, fa riferimento agli abitanti di Metellinum, una colonia romana augustea dell'Extremadura (Plin. *N. H.* 4.117), tuttavia difficilmente identificabile, per la lontananza geografica, con il centro citato nell'epigrafe in esame. Più probabile, a giudicare dal nome, è che fosse

fondata da Metello intorno al 70 a.C. e dotata di statuto peregrino. Un'ipotesi che invece si discosta da quelle che considerano *Metellineis* come un identificativo collettivo è quella di Beltrán, che invece propone di leggerlo come l'equivalente di *cum Metello, liberis posterique eius*, una sorta di crasi, che farebbe riferimento a Cecilio Metello Pio, governatore della Spagna Ulteriore tra il 79 e il 71 a.C, la cui presenza in Celtiberia, a sostegno di Pompeo nella guerra contro Sertorio, è attestata da Strab. 3.4.13 e da App. *b.c.* 1.112.

Vincoli: *hospitium*.

Formulario adoperato per designare i vincoli e i contraenti: *Quom Metellineis tessera*.

Legati: assenti.

Bibliografia

F. Beltrán Lloris (2001) 40 s.; T.R.S. Broughton (1952) 83; F. Burillo (1978) 12 ss.; C. Castillo (1986) 369; C. Castillo ed. (1989) 232 ss.; B. Diaz Ariño 212 ss.; G. Fatás (1976-1986); H. Galsterer (1971) 14.; J. Gorrochategui (1990) 299; J. de Hoz (1999) 359-374; I. Kajanto (1965) 400.

2. *CIL* I² 2825 = *ILLRP*. 1067 = *AE*. 1931, 71 = *AE*. 1931, 112 = *CPILCaceres* 141 = *CILCaceres* I, 189 = *Epig. Lat. Rep. Hisp.* (Barcelona 2008) U 8 = *Hisp. Ep.* 1995, 192

H(ospitium) f(actum) / <c=Q>u{o}m Elandorian()

Materiale: bronzo.

Notizie e dati formali: epigrafe bronzea a forma di delfino, ritrovata a

Cáceres el Viejo nel 1924. Conservata al museo di Cáceres, oggi perduta, ma prima della scomparsa fu certamente acquistata da D. Fungencio Riesco. Le lettere sono capitali realizzati mediante tratteggio. Facile il parallelismo, per via della stessa forma zoomorfa, con la tessera di Fuentes Claras.

Datazione: sconosciuto è il contesto archeologico del ritrovamento e dunque non è semplice collocare cronologicamente l'epigrafe, che potrebbe, solo in via analogica, essere datata intorno alla prima metà del I secolo a.C.

Luogo: Cáceres el Viejo.

Soggetti coinvolti: *Elandorian*. Controversa è stata la lettura della seconda linea, che contiene il riferimento a uno dei soggetti coinvolti nel patto di *hospitium*, verosimilmente *privatum*. Si tratta di un termine certamente di origine indigena. Diverse sono state le interpretazioni: *Elandorian(is)* o *Elandorian(icis)*, espressione che farebbe riferimento all'appartenenza a un gruppo familiare secondo Tovar; *Elando Rian(---)*, secondo Lejeune, sarebbe invece un antroponimo indigeno, *Elandus* seguito dal patronimico. Si v. inoltre *AE.*, 1931, 71, dove l'interpretazione data è quella di considerare Elandus un nome di persona, già conosciuto grazie al decreto di Pompeo Strabone in favore della *turma Salluitana*. Interpretare in modo o in un altro l'incisione, non è di poco conto, perché influenza l'intera lettura del documento, dal momento che l'identità del contrante potrebbe essere riconducibile a un privato o a una comunità. In *Economie et territoire en Lusitanie romaine*, a cura di Jean Gérard Gorges, Rodríguez Martín, sostiene che l'antroponimo Elandorian sia collegato all'iberico *Elanden*. Secondo Harmand: «Elandorian doit être un nom ibérique de tribu dérivé du nom de personne Elandus déjà connu par ailleurs. La terminaison -an

peut être rapprochée de la terminaison –un (Boddigun) qui est également caractéristique des noms de tribu de ce pays. La région habitée par les Elandoriens est celle où fut installé en 79 av. J.-C., sous la direction de Caecilius Metellus, le camp de Caecilia Catra (Caceres)». García y Bellido, invece considera «Elandus parece nombre ibérico conocido por el Elanden del bronce de Ascoli. Elandorian sería un derivado del mismo». La. inoltre segnala un errore sia di Lejeune, che di Blásquez, i quali considerano la tessera come proveniente da Monreal de Ariza. Beltrán Lloris si allinea a tale interpretazione personalistica, intendendolo un «nombre personal». Inoltre quest'ultimo ipotizza che l'altro contraente, il cui nome doveva essere inciso su una metà di tessera speculare, fosse romano, dato il luogo del ritrovamento. Tale patto, dunque, darebbe prova dell'estensione di legami di *hospitium* al di fuori dell'Italia, accordi nei quali sempre più spesso gli indigeni, abitanti delle province, prendono il posto degli italici nel ruolo di contraenti, rafforzando così la posizione di preminenza della parte contraente romana.

Vincoli: *hospitium*.

Formulario adoperato per designare i vincoli e i contraenti: *Hospitium factum Quom Elandorian.*

Legati: assenti.

Bibliografia

F. Beltrán Lloris (2001); J.M. Blasquez (1995) 338; A. Castellano, H. Gimeno (1999) 361; B. Díaz Ariño (2008) 202; a cura di J.G. Gorges, F. Germán Rodríguez Martín (1999) 49; A. García y Bellido (1966); L. Harmand (1957) 332

nt. 4; M. Lejeune (1955) 79; M. Lejeune (1955) 79, 104.; A. Schulten (1930) 49-50; A. Tovar (1949) 75.

3. *CIL* I² 3465 = *ERTeruel* 28 = *Epig. Lat. Rep. Hisp.* (Barcelona 2008) C 111 = *AE*. 1956, 153 = *AE*. 2004, 761

Tessera hospitalis / cum P(ublio) Turullio P(ubli) f(ilio) / Mai(cia)

Materiale: bronzo.

Luogo: Teruel (Spagna citeriore).

Notizie e dati formali: ritrovata nel 1955 a Cedrillas. Epigrafe a forma di mano intrecciate. Si conserva al Museo Arqueológico Nacional di Madrid. Misura 13.4 x 6 x 2.3 cm. Tale ritrovamento è l'unica tessera di ospitalità privata spagnola, che coinvolge un cittadino romano.

Datazione: incerta, ma collocabile intorno al 70 a.C. o poco dopo la guerra sociale, se si accetta la ricostruzione prosopografica esposta *infra*.

Soggetti coinvolti: *Publio Turullio Publi filio Maicia*, membro dell'importante familia dei Turulii, di origina italica (molto presente nell'Italia Meridionale) e risiedente a *Cartago Nova* per commerciare il piombo nel II secolo a.C. Probabilmente era il padre del duumviro monetale della città in epoca augustea. Acquisì la cittadinanza romana dopo la guerra sociale, dunque un cittadino romano che, per tutelare i propri interessi commerciali stipulò un patto di ospitalità verosimilmente con un peregrino celtiberico. Abbiamo conoscenza di vari esponenti di tale famiglia: un Publius Turullius fu duumviro monetale sotto Tiberio, ma l'assenza del *cognomen* farebbe escludere l'identificazione del contraente l'*hospitium* con tale individuo. Sappiamo inoltre di un *Cnaeus*

Turullius Cnaei libertus Prothymus, che è attestato in epitaffio augusteo, e poi sui sigilli dei lingotti di piombo ritrovati in quella zona, del I secolo a.C. (questo l'elemento che permette anche di collocare cronologicamente il ritrovamento), dove si leggono i nomi di *Publius Turullius Labeo* e di un *Publius Turullius Marci filius* della tribù *Maicia*. Tali dati, dunque, avvalorerebbero l'idea che il nostro Turullius fosse legato alle attività estrattive e commerciali della zona.

Vincoli: *hospitium*.

Formulario adoperato per designare i vincoli e i contraenti: *Tessera hospitalis cum*. Formulario stringato e proprio delle *tesserae hospitales* relative all'*hospitium privatum*: contiene al suo interno solo il nome di uno dei contraenti, in quanto l'epigrafe in esame doveva essere la metà ad esso consegnata ai fini del futuro riconoscimento in terra straniera.

Legati: assenti.

Bibliografia

J. M. Abascal, S.F. Ramallo (1997) 118 ss.; F. Beltrán Lloris (2001) 35 ss.; B. Diaz Ariño (2004) 153 ss.; C. Domergue (1990) 256; M. Koch (1984) 233 ss.; M. Lejeune (1955) 79 e 105; M.M. Llorens (1994) 71ss. e 147; J. Nicols (2011).

4. *CIL* I² 3466 = *CIRPSalamanca* 184 = *ERPSalamanca* 195 = *Epig. Lat. Rep. Hisp.* (Barcelona 2008) U 22

Tes(s)era / Caurie(n)sis / magistratu / Turi

Materiale: bronzo.

Luogo: Las Merchanas (Spagna citeriore).

Notizie e dati formali: ritrovata intorno al 1940, oggi perduta. Se ne conserva solo un disegno. Di forma quadrangolare, ma più tendente alla forma ovale e dai bordi sinuosi, l'iscrizione è stata effettuata sulla lamina bronzea, di dimensioni 2.8 x 4.4 x 0.1 cm, attraverso puntinatura. L'aggettivo *Cauriensis*, che rimanda a una nome di una città, così come la presenza di un magistrato, sono elementi che permettono di accostare tale epigrafe più alla tradizione indigeno-celtiberica dei patti di ospitalità interindividuale, che all'*hospitalitas* privata romana di matrice italica.

Datazione: assente. Collocabile durante la tarda repubblica.

Soggetti coinvolti: si rinvia a quanto si dirà in relazione al formulario adoperato.

Vincoli: *hospitium*.

Formulario adoperato per designare i vincoli e i contraenti: *Tessera Cauriensis magistratu Turi*. Il testo è stato oggetto di diverse interpretazioni. La stringa riportata potrebbe far riferimento al tempo di redazione della tessera, ma in due modi diversi a seconda dell'interpretazione: ossia o 'durante la magistratura di Turius', magistrato di Caurium (Coria, Cauceres), *civitas stipendiaria* riportata da Plin. *N. H.* 4.118, ratificante il patto che potrebbe vedere protagonista (ma queste sono solo congetture) un cittadino peregrino; oppure riferirsi a 'quando Turos era magistrato'. Stando invece ad un'altra ipotesi, l'epigrafe attesterebbe il patto di *hospitium* tra Caurium e i magistrati di Turiaso o Turibriga, centri vicini verosimilmente al fiume Turia: Turi potrebbe essere stato adoperato dunque come un toponimo.

Legati: lacuna.

Bibliografia

Á. Alonso Ávila, S. Crespo Ortiz (1999) n. 184; J.M. Abascal Palazón (1995) 100; P. Balbín Chamorro (2006) n. 28; F. Beltrán Lloris (2001) 35 ss.; L.A. Curchin (2015) 159 ss.; B. Diaz Ariño (2004) 153 ss.; A. García y Bellido (1966) 149-166; M. Gómez Moreno (1942) [= (1949) 201-217]; L. Hernandez Guerra (2001) n. 195; M. Lejeune (1955) 76; A. Tovar (1949) 75 ss.

5. *CIL* XI 844 = *AE*. 1991, 1755 = *Hisp. Ep.* 1995, 942 = *AE*. 2016, 3 = *Ep. Rom.* VIII (2016) 1

[-----] / *C(aio) Marcio Cen[sorino] / C(aio) Asinio Ga[llo co(n)s(ulibus)]*
/ *M(arcus) Aemilius M(arci) f(ilius) Gal(eria) [---] / Hispania citerio[re]*

Materiale: bronzo.

Luogo: ritrovata a Modena (Mutina), contiene tuttavia al suo interno il riferimento alla Spagna citeriore.

Notizie e dati formali: frammento superiore sinistro di una tavola bronzea inciso a bulino con lettere capitali di 1,4 cm (ll. 1-2) e 0,5 cm (ll. 2-4). Misura 6 x 12 x 5 cm. La superficie è convessa, probabilmente a causa del reimpiego come rappezzo di un recipiente. Sono presenti due fori asimmetrici. Fu rinvenuta nel 1851 vicino alla riva destra del Panaro, in un terreno dei fratelli Trenti, che la donarono all'avvocato Geminiano Crespellani, a Savignano sul Panaro, località situata a circa 25 chilometri a sud-est di Modena. In seguito venne acquistata dal marchese Gherardo Molza, poi venduta dagli eredi ed oggi di proprietà di Jirí Sejbal, a Brno in Repubblica Ceca. Il contesto archeologico del ritrovamento ha

permesso di ricostruire la collocazione del frammento in un fabbricato destinato alla produzione di ceramiche. La qualificazione dell'epigrafe come *tessera hospitalis* è controversa: Cavedoni, Rocchi e Borghesi ipotizzarono che fosse un frammento di un donario, e dunque riconducibile alla sfera votivo-sacrale. Solo Hübner ritenne che potesse trattarsi di una *tabula* di *patronatus e/o hospitium*, tesi poi ripresa da Cimarosti.

Datazione: *Caio Marcio Censorino Caio Asinio Gallo consulibus*. 8 a.C.

Soggetti coinvolti: *Marcus Aemilius Marci filius*, cittadino romano iscritto alla tribù Galeria, la cui identità non è nota. Verosimilmente potrebbe trattarsi di un italico che, dopo aver portato a termine impegni civili o militari in Spagna, sia ritornato in Italia.

Vincoli: lacuna.

Formulario adoperato per designare i vincoli e i contraenti: lacuna.

Legati: lacuna.

Bibliografia

F. Beltrán Lloris (2010) 129, nt. 4.; P. Bortolotti (1875) 271 ss.; C. Cavedoni (1852); C. Cavedoni (1862) 28; C. Cavedoni (1863) XCIII-XCIV; F. Rocchi (1862) 24-25; E. Cimarosti (2016) 265 ss.; B. Díaz (2012) 206, nt. 12; H. Hübner (1885) n. 864 e p. 301; M. Pardyová, J. Sejbal (1991) 83 ss.; A. Raggi, scheda in *EDR*. 131817.

6. CIL II 5763 = ILS. II, 6096 = IRPPalencia 112 = IValladolid 27

*III Non(as) Mart(ias) / Imp(eratore) Caesare XIII co(n)s(ule) Acces
Licir/ni Intercatiensis tesseram / hospitem fecit cum ci/vitate Palantina sibi / et
filiis suis posterisque / Aneni Ammedi per mag(istrum) / Elaisicum hospitio Ammi
/ Caenecaeni / [---]II // K K*

Materiale: bronzo.

Luogo: Palencia / Pallantia (Spagna citeriore).

Notizie e dati formali: misura 10x 6 cm . Si conserva al Museo di Palencia.

Datazione: *III Nonas Martias Imperatore Caesare XIII consule.* 5 marzo 2 a.C.

Soggetti coinvolti: *Acces Licirni Intercatiensis, Aneni Ammedi*, individui indigeni e la *civitas Palantina, civitas stipendiaria*, che ottenne lo *status* di *municipium* romano sotto Vespasiano e i suoi abitanti furono inseriti nella tribù Quirina.

Vincoli: *hospitium*.

Formulario adoperato per designare i vincoli e i contraenti: *tesseram hospitem fecit ... sibi et filiis suis posterisque Aneni Ammedi per magistrum Elaisicum hospitio Ammi Caenecaeni.* Acces Licirni istituisce un *hospitium* in nome proprio, dei figli e dei discendenti, con la *civitas* Palantina. Il documento, incompleto, termina con la menzione di due (o tre?) personaggi, Aneni Ammedi, Elaisicum e Ammi Caenecaeni. D'Ors ritiene che Aneni, figlio di Ammedi, avrebbe realizzato un *hospitium* con Ammi, figlio di Caenecaeni, di cui era già *hospes privatus*, e che poi, tramite l'intervento del magistrato Elaisicum, avrebbe costituito un *hospitium* pubblico per Acces, figlio di Licirni. Diversa la tesi di

Hübner, condivisa da Ramos Loscertales, in quanto ritiene che saremmo davanti a vari identificativi etnici, gli Elaisicos, rappresentati da Aneni Ammedi e la comunità dei Palentini, rappresentata di Ammi Caenecaeni. In entrambi i casi si concluderebbe un patto di ospitalità puramente indigeno che, come ho già indicato D'Ors, recepisce solo la forma di quello romano, non il contenuto.

Legati: assenti.

Bibliografia

I. Arias (1958) 65 ss.; F. Beltrán Lloris (2001) 35 ss.; J.Mi. Blázquez (1960) 339 ss.; P. Balbín Chamorro (2006) n. 51; H. Dessau, in *ILS*. II, 6096; A. D'Ors (1953) 369; A. D'Ors (1948) 64 s.; A. D'Ors, in *EJER* n. 16 bis; A. García y Bellido (1966) 160; L. Harmand (1957) 339; L. Hernandez Guerra (2001) n. 112; E. Hübner, in *CIL* II 5763; M. Lejeune (1955) 76 ss.; J. Mangas (1983) 177; M. Marchetti (1922) 1058; J.M. Ramos Loscertales (1942) 318 s.; M. Rodríguez de Berlanga (1891) 258 ss.; M.P. García-Bellido, R.M. Sobral Centeno (eds.) (1995) 263 n. 12; J.M. Solana Sainz (1981) 39 n. 48.

7. AE. 1999, 922 = *Auctarium-N*, 88 = *Hisp. Ep.* 1999, 478

M(arcus) Titius Fronto T[u]rias[s]o/n<e=I>nsis sibi liberis posteris/que t<e=I>ssaram hospitale[m] / fecit cum populo Intercatiense eodem iure eadem / lege qua Intercatiense

Materiale: bronzo.

Luogo: Paredes de Nava / Intercatia (Spagna citeriore).

Notizie e dati formali: misura 5.7 x 9.5 x 0.15 cm, di forma

quadrangolare, ma con i contorni sinuosi, che danno all'epigrafe quasi una forma ovale. In basso è presente un foro, probabilmente funzionale per l'affissione. Scoperta nel 1999.

Datazione: incerta, ma l'epigrafe è tra il I secolo a.C. e il I secolo d.C.

Soggetti coinvolti: *Marcus Titius Fronto Turiassonensis*, abitante di Turia, probabilmente latino in quanto manca il riferimento alla tribù di appartenenza. La comunità coinvolta è il *populus Intercatiensis*, rappresentante di un centro indigeno che, in seguito alla riorganizzazione di Augusto, viene inserito, forse come *civitas stipendiaria*, nell'apparato amministrativo romano. Oggi è identificabile con Paredes de Nava.

Vincoli: *hospitium* e cittadinanza onoraria.

Formulario adoperato per designare i vincoli e i contraenti: *sibi liberis posterisque tessaram hospitalem fecit cum populo Intercatiense eodem iure eadem lege qua Intercatiense*. Il formulario adoperato per l'*hospitium* richiama la redazione della *tessera hospitalis*, simbolo del reciproco vincolo. Si rinviene la classica estensione degli effetti del vincolo ai figli e discendenti del primo. Singolare è l'espressione *eodem iure eadem lege qua Intercatiense*, che fa riferimento ad una equiparazione giuridica tra Marcus Titius Fronto e il *populus Intercatiensis*: si intuisce, sebbene non sia espressamente chiarito, che insieme all'*hospitium* viene elargita la cittadinanza onoraria all'*hospes*, che dunque, nel momento in cui si trova fisicamente ad Intercatia, non solo giova del trattamento riservato in virtù dell'*hospitium*, ma è anche cittadino onorario, sottoposto alla stessa legge e allo stesso diritto.

Legati: in lacuna.

Bibliografia

F. Beltrán Lloris (2001) 35 ss.; A. Castellano, H. Gimeno (1999) 359 ss.

8. AE. 1984, 553 = *Hisp. Ep.* 1989, 458 = *Hisp. Ep.* 1993, 247 = *Hisp. Ep.* 1994, 505 = AE. 1987, 561 = AE. 1989, 431 = AE. 1997, 862 = AE. 2002, 750 = AE. 2004, 758

C(aio) Caesare Aug(usti) f(ilio) L(ucio) Aemilio Paulo co(n)s(ulibus) / ex gente Asturum conventus Arae / August(a)e / civitas Lougeiorum hospitium fecit cum / Asinio Gallo liberis posterisque eius / eumque liberos posterosque eius sibi libe/r{e}is poster{e}isque suis patronum cooptarunt / isque eos in fidem clientelamque suam suo/rumque recepit / egerunt legati / Silvanus Clouti / Nollius Andami

Materiale: bronzo.

Luogo: Lugo (Spagna Citeriore).

Notizie e dati formali: lastra bronzea molto semplice, che misura 24 cm x 19 cm. Fu ritrovata nel 1983 vicino Lugo, in circostanze poco chiare. Oggi è conservata presso il Museo Arqueológico e Histórico de La Coruña. Si è molto discusso in merito all'autenticità di tale *tabula*, dando origine a diverse e discordanti posizioni. Le argomentazioni circa la possibile falsificazione sono di varia natura: alcune riguardano la fumose circostanze del ritrovamento e la reticenza dello scopritore a fornire i dettagli di localizzazione del documento, forse a causa dell'abusività dello scavo; altre la singolarità dell'espressione *conventus Arae Augustae* (in quanto sarebbe stato più logico trovare nel testo

l'aggettivo *Araugustani* per definire il distretto territoriale). Inoltre lascerebbe perplessa sia l'assenza nei luoghi pliniani di tale *conventus*, che la definizione degli Astures come *gens*, e non come uno dei pliniani *genera hominum Hispanorum*. A queste 'anomalie interne' se ne aggiungono altre esterne legate al testo e alle indagini metallografiche della lastra.

Datazione: *Caio Cesare Augusti filio Lucio Aemilio Paullo consulibus*. 1. d.C.

Soggetti coinvolti: *ex gente Asturum conventus Arae Augustae civitas Lougeiorum* e *Asinius Gallus*, console nell'8 a.C, proconsole di Asia tra il 5 e il 4 a.C. e poi governatore della Spagna Tarraconense, figlio di Asinius Pollio (Tac. *Ann.* 6.23). Non si hanno notizie ulteriori della presenza di Asinius Gallus nella Spagna Citeriore e ciò ha avvalorato la tesi della falsificazione. In merito alla comunità coinvolta si tratta della prima attestazione epigrafica relativa al *conventus Arae Augustae* insieme alla *civitas Lougeiorum*, comunità della quale abbiamo solo un altro riferimento epigrafico, sempre attestante un patto di *hospitium*, che ha permesso di collegare tale *civitas* al *castellum Toletum*. Alcune fonti potrebbero essere di ausilio per reperire qualche informazione in relazione ad essi: Mela *De Chor.* 3.1.12; Plin. *N. H.* 4.34.11 e Ptol. *Geog. Hyph.* 2.6.3 fanno riferimento ad alcune *Arae Augustae Sestianae* in Galizia. La presenza di una dedica ad Augusto che Cn. Calpurinio Pisone commissionò proprio nella zona del nostro ritrovamento, potrebbe far pensare che lì vi era la capitale del *conventus* giuridico. Augusto avrebbe costituito quattro nuovi conventi nel nord-est della Spagna: Gallaecia Bracarensis, Gallaecia Lucensis, Asturia Augustana, Asturia Transmontana. Le capitali dei conventi sarebbero Bracara, di nuova fondazione;

L'Asturica (ex campo militare), Lucus Augusti (un altro ex campo) e Ara Augusta, probabilmente un vecchio insediamento militare, o forse Campa de Torres. All'interno del convento di Ara Augusta ci sarebbe una serie di unità politiche subordinate chiamate *populi* o *civitates* da Plinio più tardi, tra i quali quello dei Lougei, che sarebbe stanziato nel territorio all'interno o molto vicino all'angolo sud-occidentale del convento di Ara Augusta.

Vincoli: *hospitium, patronatus e receptio in fidem clientelamque.*

Formulario adoperato per designare i vincoli e i contraenti: *hospitium fecit cum Asinio Gallo liberis posterisque eius eumque liberos posterosque eius sibi libereis postereisque suis patronum cooptarunt isque eos in fidem clientelamque suam suorumque recepit.* Si registra un formulario classico per siglare gli accordi di *hospitium* e *patronatus*, quest'ultimo declinato attraverso l'espressa *receptio in fidem*. Segue l'estensione ai posteri.

Legati: *egerunt legati Silvanus Clouti Nollius Andami.* Due sono i legati con nomi romanizzati, ma di origine indigena.

Bibliografia

G. Alföldy (1983) 511 ss.; L. Beltrán Lloris (2013) 173 ss.; A. Canto de Gregorio (1990) 267 ss.; A.M. Canto (1998) 45ss.; C. Castillo (1989) 279 ss.; A. D'Ors (1989); D. Dopico Cainzos (1986); D. Dopico Cainzos (1988); J.A. Enriquez (1999) 299 ss.; P. Le Roux, in *AE*. 1987 ma 1990; G. Pereira Menaut (1987) 299 ss.; *PIR*. I 245 ss.; A. Rodríguez Colmenero (1997) 213 ss.; K. Zeidler (2007) 41 ss.

9. CIL II 1343 = IRPCadiz 00508 = ILS. II, 6097 = AE. 2004, 39

*Anno Cn(aei) Cinnai Magn[i L(uci) Valeri Volesi co(n)s(ulum)] / XV
K(alendas) Novembr<e=I>s [---] / Q(uintus) Marius Balbus hosp[itium fecit
cum] / senatu populoque [Lacilbulensi sibi] / liberisque eoru[m eosque liberos] /
posterisque eor[um in fidem] / clientelamqu[e suam liberorum] / posterorumq[ue
suorum recepit] / eg[erunt] / M(arcus) Fabius [---] / M(arcus) Manilius [---] /
P(ublius) Cornelius [---] / C(aius) Fabius [---]*

Materiale: bronzo.

Luogo: Grazalema (Betica).

Notizie e dati formali: ritrovata a Cortijo de Clavijo. Le circostanze e la data del ritrovamento sono incerte: è però possibile collocarlo tra il 1766 e il 1776.

Datazione: *Anno Cnaei Cinnai Magni Luci Valeri Volesi consulum XV Kalendas Novembris [---]*. Epigrafe del 5 d.C. che inizia con la datazione consolare preceduta da *anno* arricchita dal giorno, il 18 di ottobre.

Soggetti coinvolti: *Quintus Marius Balbus* e il *senatus populusque Lacilbulenses*, secondo la ricostruzione di A. D'Ors, essendo in lacuna (cfr. CIL II 5409). Lacilbula, vicino Grazalema (Ca), è collocabile nel *conventus* gaditano, centro poi sviluppatosi in epoca flavia, i cui abitanti verranno iscritti nella tribù Quirina. Nulla sappiamo di Quintus Marius Balbus, appartenente alla *gens Maria*, la cui presenza nella penisola iberica è molto forte.

Vincoli: *hospitium* e *receptio in fidem clientelamque*.

Formulario adoperato per designare i vincoli e i contraenti: *hospitium fecit cum senatu populoque Lacilbulensi sibi liberisque eorum eosque liberos*

posterisque eorum in fidem clientelamque suam libero rum posterorumque suorum recepit. Manca l'espresso riferimento alla *cooptatio*, desumibile, tuttavia, dalla *receptio in fidem clientelmque*.

Legati: *egerunt Marcus Fabius --- Marcus Manilius --- Publius Cornelius --- Caius Fabius ---*. I nomi dei legati sono romani.

Bibliografia

A. D'Ors (1948) 64 s.; A. Orejas, Ch. Rico (2015).

10. *Hisp. Ep.* 1996, 222 = *Epig. Lat. Rep. Hisp.* (Barcelona 2008) U 20 = *CILCaceres* I, 92 = *Hisp. Ep.* 2009, 529

Hospitum qu[om(?)---] / queterocum [---] / si posterisqu[e suis]

Materiale: bronzo.

Luogo: Botija / Tamusia / Norba (Lusitania).

Notizie e dati formali: frammento a forma di pesce, ritrovata nel sito di Villasviejas de Tamuja nella città di Botija, dove si trovava la città di Tamusia. Le numerose lacune non permettono di conoscere l'integrità del testo. Misura 2 cm x 3,5 cm. Oggi risulta perduta.

Datazione: in lacuna, ma l'epigrafe è collocabile nel periodo augusteo, se si considera *posterisque*, come un'espressione presente nelle *tabula/tesserae* di tale periodo.

Soggetti coinvolti: *Queterocum --- si*, nome di chiara origine celtiberica. La struttura onomastica doveva verosimilmente composta da tre elementi: nome personale in lacuna, nome familiare e in gentilizio forse in - *ensis*, di cui si

leggono le alcune lettere.
Vincoli: <i>hospitium</i> .
Formulario adoperato per designare i vincoli e i contraenti: <i>Hospitium quom --- queterocum --- si posterisque suis</i> . Il legame con l' <i>hospitium</i> celtiberico, dunque indigeno, è chiaro in virtù sia della collocazione geografica (è stata ritrovata infatti in un centro preromano), che dall'onomastica dell'individuo coinvolto, oltre che dalla forma zoomorfa, propria dell'ospitalità indigena. La lingua adoperata è latina, come anche l'estensione ai posteri del vincolo di <i>hospitium</i> , elementi che fanno percepire la commistione tra gli elementi celtiberici e quelli romani.
Legati: lacuna.

Bibliografia

M. Almagro (2003) 399 s.; F. Beltrán Lloris (2001) 35 ss.; B. Díaz Ariño (2004) 153 ss.; J. Pellicer i Bru (1995) 67 ss.

11. *CIL* II.4 1053 = *AE*. 1962, 147 = *AE*. 1962, 287 = *AE*. 1972, 263

Sex(tus) Curvius Silvinus q(uaestor) pro / pr(aetore) hospitium fecit cum senatu / populoque Muniguensi Hispaniae / ulterioris eosque liberos posteros/que eorum in fidem clientelamque / suam liberorum posterorumque / suorum recepit / egerunt / L(ucius) Lucceius L(uci) f(ilius) mag(istratus) / leg(atus) / L(ucius) Octavius M(arci) f(ilius) Silvanus

Materiale: bronzo.

Luogo: Villanueva del Rio y Minas, Castillo de (la) Mulva, Mulva,

Munigua (Betica).

Notizie e dati formali: misura 37.2 x 27.1 x 0,4. Le lettere variano da 0,7 a 1,3 cm. Ritrovata nel 1958 nel *tabularium* del foro di Munigua, oggi si conserva presso il Museo Arqueológico de Sevilla.

Datazione: assente, ma collocabile nel periodo delimitato dai principati di Augusto e Tiberio. Diverse le tesi esposte: D'Ors la colloca nel 5 o 6 d.C., Alföldi all'epoca di Augusto o Tiberio e Grünhagen prima del 40 d.C.

Soggetti coinvolti: *Sextus Curvius Silvinus* e il *senatus populusque Muniguensi Hispaniae ulterioris*. Il soggetto che diviene *hospes* e *patronus* viene qualificato come *quaestor pro praetore* nella Hispania Ulterior, in Baetica, verosimilmente sotto Augusto o Tiberio. Il legame tra le aristocrazie locali e il centro del potere nell'Urbe si manifesta proprio nel tentativo di ricostruire la genealogia di tale personaggio. Questi appartiene alla famiglia che comprende il senatore Sex. Curvius Tullus e i suoi due figli, i *Curvii fratres*, Cn. Domitius Lucanus e Cn. Domitius Tullus, che entrarono per adozione nella *gens Domitia*, così come attesterebbe il noto *testamentum Dasumii* (CIL VI 10229). Domitia Lucilla, figlia di Domitius Lucanus, sposò in prime nozze Publius Aelius Hadrianus, da cui nacque il futuro imperatore Adriano. Alföldy ha sollevato la possibilità che il questore presente nell'epigrafe che stiamo esaminando possa essere un nonno o uno zio degli ultimi due. Chiaro è dunque il rapporto tra i Curvii-Domitii e gli Aelii. Munigua, Mulva, tra Siviglia e Cordoba a 8 Km da Villanueva del Rio y Minas è un centro molto ricco grazie all'estrazione di rame e ferro e alla produzione di vino e olio, così come attestato dai ritrovamenti archeologici di un ampio complesso monumentale di templi, mercato, foro,

abitazioni lussuosissime e il santuario a terrazze, che dominava l'area e che rivestiva anche una funzione giuridico-amministrativa, spiegabile nella volontà di emulare i modelli tardo-repubblicani laziali, in seguito alla estensione dello *ius Latii* a tale centro. Anche la necropoli fa pensare a un ruolo attivo e preponderante della ricca élite cittadina, che giocherebbe un ruolo essenziale nel consentire a Roma, attraverso legami con eminenti cittadini romani, un capillare controllo del territorio e delle sue risorse. Munigua, infatti, ottenne il rango di municipio latino in epoca flavia e fu designata come *municipium Flavium Muniguensis*. Sappiamo infatti, dalla nota *epistula Titi ad Muniguenses*, che il 7 settembre del 79 d.C. (data del documento), la città era stata insignita del rango municipale – e ciò si desume anche del riferimento ai *quattuorviri* e ai *ducuriones* – ma non aveva ancora un proprio statuto. Tale processo di 'decentramento amministrativo' interessa l'intera regione della Baetica attraverso la creazione di *civitates sine urbe*, centri monumentali e non grandi centri urbani, di rappresentanza e finalizzati allo sviluppo delle ricche aristocrazie locali in continuo contatto con Roma al fine di consentire una riorganizzazione proficua del territorio. Permarrebbe dunque del concetto di *civitas* solo l'aspetto giuridico-amministrativo, venendo invece meno quello urbanistico, in quanto sono quasi sempre centri preesistenti all'occupazione romana.

Vincoli: *hospitium e receptio in fidem clientelamque.*

Formulario adoperato per designare i vincoli e i contraenti: *hospitium fecit cum senatu populoque Muniguensi Hispaniae ulterioris eosque liberos posterosque eorum in fidem clientelamque suam liberorum posterorumque suorum recepit.* Formulario classico per siglare il patto di *hospitium*. Manca il

riferimento esplicito alla *cooptatio patroni*, che tuttavia si intuisce grazie alla *receptio in fidem clientelamque*. Classica anche l'estensione dei vincoli ai figli e ai discendenti.

Legati: *egerunt Lucius Lucceius Luci filius magistratus legatus Lucius Octavius Marci filius Silvanus*. Dei due soggetti che ratificano il patto, uno è un *magistratus*, l'altro un legato, ma entrambi di onomastica romana.

Bibliografia

P. Balbín Chamorro (2006) 285 n.72; A. Caballos Rufino (2006) 241 ss.; F. Coarelli (1987) 91 ss.; M. Koch (2010) 360 ss.; H. Nesselhauf (1960) 142 ss.; J. Oller Guzmán (2014) 94 s.; *PIR*. VII 740 (2006) 280; T.G. Schattner, G. Ovejero Zappino, J.A. Pérez Macías (2008) 128 ss.; T.G. Schattner, G. Ovejero Zappino, J.A. Pérez Macías (2012) 207 ss.; J.J. Seguí Marco (1988).

12. *AE*. 1952, 49 = *ERA Emerita* 94

[M(arco) Aemilio Lepid]o L(ucio) Arrun[tio] / co(n)s(ulibus) / decuriones et municipes Mar/tienses qui antea Ugienses / fuerunt hospitium fecerunt / cum decurionibus et colonis / coloniae Augustae Emeritae / sibi liberis posterisq(ue) eorum / egerunt legati / P(ublius) Mummius P(ubli) f(ilius) Gal(eria) Ursus / M(arcus) Aemilius M(arci) f(ilius) Gal(eria) Fronto

Materiale: bronzo.

Luogo: Merida (Lusitania).

Notizie e dati formali: fattura molto semplice, senza alcun abbellimento. Sono presenti una serie di fori laterali, verosimilmente per inserire la lastra

bronzea in una cornice. La parte superiore è mutila, ma probabilmente presentava un frontone. Ritrovata a Merida nel 1935 e ivi conservata oggi nel Museo Nacional de Arte Romana.

Datazione: *Marco Aemilio Lepido Lucio Arruntio consulibus*. 6 d.C.

Soggetti coinvolti: *decuriones et municipes Martienses qui antea Ugienses e decuriones et coloni coloniae Augustae Emeritae*. Sembrerebbe scontato desumere lo *status* delle comunità coinvolte dalla qualificazione dei loro abitanti contenuta nell'epigrafe, tuttavia tale operazione logica è stata messa in discussione, forse in modo troppo generalista, in quanto si è osservato che non sempre il riferimento ai *municipes* sottointende che la città coinvolta sia un *municipium*: non si esclude infatti che la comunità possa essere una *civitas stipendiaria*, dal momento che molto spesso il formulario romano viene adoperato anche per identificare realtà locali senza ordinamento municipale romano, come accade con il termine *senatus*, spesso volto a designare genericamente l'organo di governo della città. Preferibile, tuttavia, sarebbe il non discordarsi dal dato epigrafico e dunque considerare le parti contraenti così come designate nel documento. Augusta Emerita (oggi Merida) era una colonia augustea fondata nel 25 a.C. per accogliere i veterani della *legio V Alaudae* e della *legio X Gemina* che si erano particolarmente distinti durante le guerre Cantabriche, da qui infatti in nome di Emerita (per il resoconto dettagliato della fondazione della colonia si v. Igino, *de limit. const.* 135). Fu un centro molto ricco e di notevole importanza commerciale, in quanto situato sulla via che collegava la Cantabrica alla Betica. Probabilmente per finalità agricole-pastorali (e dunque per alternare pascoli estivi a quelli invernali), sono riconducibili ad essa e alle sue tre prefetture numerosi

territori anche molto distanti tra loro. Diverse invece sono le ipotesi ricostruttive circa la città di Ugia, entrambe presenti nel racconto di Plinio: potrebbe identificarsi con *Urgia Castrum Iulium, item Caesaris Salutariensis* (Plin. *N. H.* 3.15.), oggi Cabezas de San Juan o Torres de Alocaz, oppure con Ucia, designata come *Sucia* da Plinio (Plin. *N. H.* 3.10), oggi Guadalquivir. D’Ors, invece, sulla base di un confronto epigrafico con *CIL* II 1028, propone di identificare la nostra Ugia con il municipio *M(unicipium ?) I(ulium ?) U(-)*, colmando le forti lacune del documento con *M(artia) I(ulia)*. Le tesi più condivisibili, invece, identificherebbero Urgia con *Sucia*, sulla base sia della vicinanza geografica con Augusta Emerita, altra contraente del patto di ospitalità, sia in virtù dell’appellativo *Martienses*, che fu dato alla città contestualmente a quello di municipio latino alla fine dell’epoca augustea.

Vincoli: *hospitium*. Si è tuttavia ipotizzato che accanto al palese patto di *hospitium*, vi fosse sottointeso l’implicito *patronatus*, in virtù della condizione giuridica diseguale delle due comunità (di preminenza della colonia sul municipio).

Formulario adoperato per designare i vincoli e i contraenti: *decuriones et municipes Martienses qui antea Ugienses fuerunt hospitium fecerunt cum decurionibus et colonis coloniae Augustae Emeritae sibi liberis posterisque eorum*. Emerge il patto di *hospitium* concluso tra due comunità: quella di Ugia e di Augusta Emerita, identificate simmetricamente con i *decuriones et municipes* e *decuriones et coloni*.

Legati: *egerunt legati Publius Mummius Publi filius Galeria Ursus Marcus Aemilius Marci filius Galeria Fronto*. I due legati vengono identificati

come appartenenti alla tribù Galeria e presentano onomastica romana, verosimilmente sintomo di una romanizzazione già compiuta da almeno una generazione, il che avvalorerebbe l'idea che la città di Ugia avesse almeno lo *ius Latii*.

Bibliografia

P. Balbín Chamorro (2008) 75; A. D'Ors (1953) 370; A.T. Fear (1996) 100; B.D. Hoyos (1979) 445 ss.; J.F. Rodríguez Neila, J.M. Santero Santurino (1982) 112 nt. 13; A. Rojo Rincó (1996-1997) 523; J.M. Roldán (1975) 275 ss.

13. AE. 1983, 476

Q(uinto) Caecilio Metello A(ulo) Licinio co(n)s(ulibus) / D(ecimus) Iulius D(ecimi) f(ilius) Gal(eria) Cilo hospitium fecit / sibi liberis posterisque suis cum Nigro / et Rufo et Prisco Turdulis Veteribus / liberis posterisque eorum

Materiale: bronzo.

Luogo: Vila Nova de Gaia / Cale (Lusitania).

Notizie e dati formali: lastra di bronzo che ricorda la facciata di un tempio senza però le colonne. Ritrovata a Pedroso, Vila Nova de Gaia, Porto, Portogallo- Castro de Monte Murado, nel febbraio del 1983, durante gli scavi che hanno portato alla luce la casa dell'*hospes* (*patronus*?) Decimus Iulius Cilo. Le misure sono di 27,3 cm per 25 cm per 0,4, con l'altezza delle lettere che vanno da 1,6 a 0,7 cm. Viene conservata al Museo Municipale del luogo.

Datazione: *Quinto Caecilio Metello Aulo Licinio consulibus*. 7 d.C.

Soggetti coinvolti: *Decimus Iulius Decimi filius Galeria Cilo e Nigrus e*

Rufus e Priscus Turdulis Veteribus. Decimus Iulius Cilo, Decimi *filius*, cittadino romano appartenente alla tribù Galeria e verosimilmente un facoltoso cittadino di Gaia. I tre individui menzionati sono appartenenti al popolo dei Turduli Veteres, per la prima volta attestato epigraficamente grazie a tale ritrovamento. Tale popolo è tuttavia già noto grazie a Pomponio Mela 3.8; Plin. *N. H.* 4.112-113. I soggetti coinvolti agiscono *uti singuli* e non hanno dunque ruoli ufficiali di rappresentanza della comunità di appartenenza. La persistenza di patti di ospitalità indigeni, probabilmente si riflette in tale documento e nella mancanza di gerarchie politiche e amministrative, che invece saranno sempre più palesi nel processo di romanizzazione lento e graduale frutto di progressiva inclusione. Cfr. Strab. 3.3.4-5, che fa riferimento ad una diaspora dei Turduli in seguito a un atto di diserzione: dopo la morte del loro capo si dispersero in tutta la regione. Testimone di tale disgregazione fu il fiume Lima, da allora chiamato fiume dell'oblio, il cui attraversamento avrebbe portato all'occupazione delle comunità celtiche insediate nella parte nord-ovest del Portogallo. I Turduli Veteres avrebbero occupato tali zone in un periodo ben precedente alle guerre che Roma intraprese contro i celtiberi e lusitani nel II secolo a.C. L'aggettivo *veteres* avrebbe una connotazione militare, che identificherebbe questa entità etnica con elementi iberici integrati nell'esercito romano, reclutati nel territorio meridionale, che si sarebbero stabiliti in quei luoghi dopo la smobilitazione. L'onomastica ci suggerisce la loro origine indigena, in quanto presentano nomi noti nella regione di riferimento, ma non è dato sapere, mancando la filiazione, se fossero tra di loro parenti. Presente l'estensione del vincolo ai figli e ai discendenti

Vincoli: *hospitium*.

<p>Formulario adoperato per designare i vincoli e i contraenti: <i>Decimus Iulius Decimi filius Galeria Cilo hospitium fecit sibi liberis posterisque suis cum Nigro et Rufo et Prisco Turdulis Veteribus liberis posterisque eorum.</i> Classico è il formulario relativo al patto di <i>hospitium</i>, che reca l'espressione <i>hospitium fecit</i> seguita dall'estensione del vincolo ai figli e ai discendenti.</p>
<p>Legati: assenti.</p>

Bibliografia

J. Cardim Ribeiro (2008); A. Guerra (1995) 55 e 79 ss.; J.C. Olivares Pedreño (2013) 55 ss.; A.C.F. da Silva (1983) 11 con foto (*AE*. 1983, 476); A.C.F. da Silva (2015) 68 ss.

14. *AE*. 1983, 477 = *AE*. 2015, 508

Q(uito) Sulpicio Camerino C(aio) Poppaeo / Sabino co(n)s(ulibus) / D(ecimus) Iulius M(arci) f(ilius) Gal(eria) Cilo hospitium fecit / cum Lugario Septanii f(ilio) ex Turduleis / Veteribus eumque et leiberos(!) posteros/que eius in fidem clientelamque / suam recepit leiberorum(!) posterorum/que suorum egit / Lugarius Septanii

Materiale: bronzo.

Luogo: Vila Nova de Gaia / Cale (Lusitania).

Notizie e dati formali: epigrafe ritrovata insieme alla precedente (nella stessa stanza della *domus*) e conservata nello stesso museo. Misura 32,8 x 26 x 0,4 cm., con lettere che variano da 1,9 a 0,8 cm.

Datazione: *Quinto Sulpicio Camerino Caio Poppaeo Sabino consulibus. 9*

d.C.

Soggetti coinvolti: *Decimus Iulius Marci filius Galeria Cilo e Lugarius Septanii filius ex Turduleis Veteribus*. D. Iulius Cilo della tribù Galeria e Lugurius, figlio di Septanius appartenente ai Turduli Veteres. La lettura di tale epigrafe va fatto congiuntamente alla precedente, con la quale condivide molteplici aspetti: *in primis* temporalmente sono quasi coeve (la differenza è solo di due anni), la fattura è la stessa, così come il luogo del ritrovamento. Inoltre i contraenti hanno origini comuni: Decimus Iulius Cilo Marci filius e Decimus Iulius Cilo Decimi filius, sono notoriamente parenti avendo lo stesso nome, ma non la stessa filiazione. Si è ipotizzato anche che si possa trattare di un errore e che in realtà si tratti dello stesso individuo per entrambe le epigrafi, cfr. *AE*. 1983, 477. Inoltre anche gli individui con i quali si stringono nomi legami di *hospitium*, nel primo caso, e di *hospitium e receptio in fidem clientelamque* nel secondo, sono tutti appartenenti ai Turduli Veteres.

Vincoli: *hospitium e receptio in fidem clientelamque*.

Formulario adoperato per designare i vincoli e i contraenti: *hospitium fecit ... eumque et leiberos posterosque eius in fidem clientelamque suam recepit leiberorum posterorumque suorum*. Il formulario è classico per testimoniare il patto di *hospitium*, manca il riferimento alla *cooptatio patroni*, desumibile tuttavia dalla *receptio in fidem clientelamque*.

Legati: *posterorumque suorum egit Lugarius Septanii*. In questa seconda epigrafe è presente il nome del legato, che coincide con lo stesso beneficiario, ossia Lugarius Septanii. (si v. *AE*. 1958, 37, altra attestazione di Septanius, verosimilmente dunque un nome diffuso in Lusitania).

Bibliografia

J. Cardim Ribeiro (2008); A. Guerra (1995) 55 e 79 ss.; J.C. Olivares Pedreño (2013) 55 ss.; A. C. F. da Silva (1983) 11 con foto (*AE*. 1983, 476); A.C.F. da Silva (2015) 68 ss.

15. *AE*. 1967, 239 = *IRPPalencia* 114 = *ZPE*. 181 (2012) 250 = *Hisp. Ep.* 2002, 363 = *AE*. 2002, 785 = *AE*. 2012, 773 = *Hisp. Ep.* 2012, 412

Lato A

Sex(to) Pompeio Sex(to) Appuleio co(n)s(ulibus) / K(alendis) Augustis / Caraegius et Aburnus et Caelio mag(istratus) et / senatus Maggavienses Amparamum / Nemaiecanum Cusaburensem / civitate honoraria donat ut libertos / posterosque ita ut ea omnia ei fuerint / finibus Maggav(i)ensium quae / civi Maggaviensiu(m) // Sex(to) Pompeio Sex(to) Appuleio / co(n)s(ulibus)

Lato B

Amparamus Nemaioq(um) / Cusaburensis hospitium fecit cum / civitate Maggav(i)ensium sibi liberis liber/[t]isque posterisque suis eu<m>que liberos / libertos posterosq(ue) eius omn<e>s Maggav(i)e(n)s/es in hospitium fidem clientelamqu<e> suam / suorumqu<e> receper(un)t eademq(ue) condicione / esset qua civi per mag(istratus) Caelione(m) / et Caraegium et Aburnum / actum

Materiale: bronzo.

Luogo: Herrera de Pisuerga (Spagna citeriore).

Notizie e dati formali: placca di bronzo a forma di cinghiale incisa su entrambi i lati. Misura 13,3 cm x 8,5 cm x 1mm, ha un peso di 75 g. Fu ritrovata

casualmente nel febbraio del 1965 in seguito a lavori legati ad una fabbrica di prodotti caseari denominata Granja La Luz ad Herrera de Pisuerga (Palencia). Dopo un breve deposito nel museo di Palencia oggi si conserva nel castello di Ampudia de Campos a Palencia, facendo così parte della collezione Fontaneda. Entrambe le facce dell'epigrafe risultano essere iscritte in lingua latina, sebbene una patina verde scuro, caratteristica dell'ossidazione, renda difficile la lettura del testo nella sua interezza. Sono visibili due fori asimmetrici funzionali all'affissione. La riproduzione dell'animale è meticolosa: sono visibili brevi e nette incisioni per rappresentare il pelo irsuto sul dorso, le zanne sulla bocca aperta dell'animale e le unghie; l'occhio è creato tramite l'incisione di due cerchi concentrici per rendere più verosimile la pupilla. L'iscrizione si presenta integra eccezion fatta per la coda che manca. Le peculiarità che caratterizzano tale ritrovamento sono molteplici, primo fra tutti il suo carattere ibrido, in quanto siamo di fronte ad una *tessera* (supporto proprio dell'*hospitium privatum*, di forme ridotte in quanto doveva essere trasportato facilmente dai contraenti per facilitare il riconoscimento in terra straniera, quasi sempre di forma zoomorfa o comunque non quadrangolare) date le dimensioni e la forma, ma il suo contenuto è invece quello caratteristico di una *tabula* (supporto di dimensioni maggiori, spesso connesso al vincolo pubblico di ospitalità, la cui redazione era conseguente al *decretum* del senato della comunità coinvolta, il cui testo che molto spesso veniva sinteticamente riportato sulla lamina bronzea affissa pubblicamente o nella dimora dell'*hospes patronus*).

Datazione: *Sexto Pompeio Sexto Appuleio consulibus Kalendis Augustis*. 1 agosto del 14 d.C.

Soggetti coinvolti: *Amparamus Nemaiecanus Cusaburensis*, un individuo appartenente alla *gentilitas* dei Nemaioici e cittadino di Cusabura, e la *civitas* di Maggavia. Il riferimento alla patria, Cusabura, ed alla *gens*, dei Nemaioici, del singolo beneficiario è palese. Plinio (*N. H.* 3.3.25) fa riferimento a Cusabura come *civitas stipendiaria*. Ciò che possiamo senza dubbio affermare è che siamo di fronte ad una comunità a stretto contatto con le istituzioni romane – così come si evince sia dal formulario che dalla lingua latina adoperata. La domanda che va posta è in relazione al tempo in cui Cusabura diventa municipio romano, momento dunque in cui i magistrati citati nell'epigrafe possono essere a tutti gli effetti considerati omologhi di quelli dell'Urbe e riproduttivi di quel potere di rappresentanza e di interazione in provincia. Per meglio specificare la questione, l'indagine va compiuta sulle tappe della diffusione del modello urbano da parte dei Romani in tali zone per rilevare, così, se i tre magistrati dell'epigrafe possano meglio specificare solo una fase iniziale di conservazione dei distretti territoriali indigeni, o se invece possano essere sintomo di una riorganizzazione ispirata all'*urbanitas* in senso più maturo. In base ai ritrovamenti epigrafici possiamo dire che con Traiano risulta attestata la presenza di un municipio romano Consaburonis. Prima di tale epoca, dunque, non possiamo essere certi dello *status* giuridico di tale comunità, verosimilmente saremo di fronte a una collettività di peregrini non dotata di particolari privilegi. Tale assunto sembra confermato da alcune ipotesi ricostruttive circa la collocazione geografica di Cusabura. Le prime teorie la identificano con l'attuale Consuegra, in provincia di Toledo, un municipio romano. Ciò porterebbe a ritenere che Cusabura fosse dotata di rango municipale, ma tale affermazione ha suscitato non pochi problemi proprio in virtù

dell'impossibilità di riconoscere tale *status* già in questa epoca. Se si trattasse di Consuegra, sarebbe difficile spiegare la presenza di tre magistrati locali con onomastica non romana – e soprattutto non identificati come quattuorviri o come magistrati riproduttivi delle strutture organizzative romane – nel centro municipale toledano, chiaro sintomo di un rallentamento della romanizzazione e della municipalizzazione della città non registrato altrove. Dunque non ci sono elementi per desumere una organizzazione municipale in tale epoca e ciò giustificherebbe la presenza di magistrati locali, presumibilmente appartenenti ad un sostrato indigeno proprio di organizzazioni proto-urbane precedenti alla conquista romana. Ecco che considerare Cusabura come un nucleo a sé stante risulterebbe senza dubbio più in linea con tali deduzioni. Verosimilmente così ci troveremmo di fronte ad un nucleo urbano pre-romano avente una propria struttura interna e che verrà beneficiato dall'editto di Vespasiano che solo nel 74 d.C. concesse lo *ius Latii* a tutte le province spagnole. La presenza di sovrastrutture, quali ad esempio le *gentilitates* potrebbe avvalorare tale tesi così da considerare questi gruppi meta-familiari indigeni un elemento ostativo alla romanizzazione e dunque alla municipalizzazione di Cusabura. Un'ulteriore obiezione, questa volta di carattere geografico, induce a non potere identificare Cusabura con Consuegra. Se fosse veritiera tale localizzazione, infatti, ci troveremmo in presenza di un'eccessiva distanza dal luogo del ritrovamento: ben 500 km infatti separerebbero le due città. Tale riflessione ha indotto quindi a considerare probabile che la tessera sia stata ritrovata al di fuori del suo contesto archeologico originario. Probabilmente il documento potrebbe essere stato conservato a Maggavia, fatto comunque peculiare, se si tiene conto che

solitamente i patti venivano conclusi tra comunità vicine. Maggavia potrebbe identificarsi con Mave, situata a 20 chilometri da Herrera de Pisuerga. Quest'ultima ipotesi potrebbe avvalorare l'idea che l'epigrafe sia stata conservata in tale città e, dunque, quella che stiamo esaminando sarebbe la copia destinata agli archivi cittadini. Il riferimento alla *civitas Maggaviensis*, altra comunità coinvolta nel patto, è unicamente contenuto nella tessera di ospitalità di Herrera de Pisuerga e ciò ha costituito senza dubbio una difficoltà nell'identificazione sia geografica che giuridica. Potremmo essere di fronte, come nel caso di Cusabura, ad una *civitas stipendiaria*, a dimostrazione di come molto diffuso in tale epoca fosse il crearsi di un vero e proprio sistema di *civitates* che conserva sia l'onomastica pre-romana che le strutture istituzionali precedenti alla conquista romana. Spesso infatti si registrano *civitates* che non godevano né di cittadinanza romana né di *ius Latii*, i cui responsabili nel governo locale sono identificati come magistrati, che inevitabilmente interagiscono con i funzionari romani, ma che risultano ancorati, tuttavia, ad organizzazioni non ancora municipalizzate. Si tratta cioè di veri e propri «cantoni tribali preromani» (T. Spagnuolo Vigorita, *Città e impero. Un seminario sul pluralismo cittadino nell'impero romano* [Napoli 1999] 7) dotati di propri organi, come dimostra la presenza del 'senato' di Maggavia. Da tale contatto è verosimile pensare ad un processo di latinizzazione: ciò spiegherebbe l'uso del formulario giuridico romano – desumibile *in primis* dell'utilizzo della lingua latina – ovviamente inserito nel precedente sostrato autoctono che presentava già strutture e gerarchie al suo interno. Proprio il riferimento all'onomastica locale – assenti infatti i *tria nomina* romani – enfatizza tale processo, attraverso l'unico nome riportato talvolta con la specificazione della

gentilitas di appartenenza. Si è infatti solo accennato a come la persistenza delle *gentilitates* nella struttura cittadina sia stata vista come un chiaro rallentamento alla romanizzazione o meglio alla assimilazione delle istituzioni romane in forma pura al suo interno; al contempo questi elementi sarebbero sintomatici della presenza di pregresse organizzazioni che non possono essere sradicate improvvisamente dai conquistatori. Il nome di Amparamo potrebbe comunque trovare la sua collocazione onomastica nell'ambito geografico delineato attestato in altre epigrafi delle zone circostanti (cfr. *IRPLeon 263 = ERPLeon 355 = ECantabra-A, 9*), così come anche il riferimento al nome familiare espresso in genitivo, caratteristica propria dell'onomastica spagnola. Entrambi i contraenti, Amparamo e Maggavia, sono di condizione peregrina, ma indubbiamente nel caso di Amparamo siamo di fronte ad un individuo la cui preminenza sociale era indiscussa nella comunità ma verosimilmente anche nell'intero contesto geografico delineato. Tale superiorità di fatto può essere provata certamente dal riferimento epigrafico in base al quale la concessione della cittadinanza onoraria da parte del senato di Maggavia viene estesa ai posteri ma anche ai liberti, ciò significa che Amparamo aveva verosimilmente numerosi schiavi, sintomo di ricchezza e potere. L'estensione del beneficio onorifico, solitamente cittadinanza nominale ed esteso alla *gens* di appartenenza, viene in questo caso eccezionalmente esteso ai liberti, ulteriore manifestazione della peculiarità contenutistica dell'epigrafe data l'unicità di tale prassi.

Vincoli: *hospitium, patronatus e adlectio in civitatem.*

Formulario adoperato per designare i vincoli e i contraenti: *... civitate honoraria donat ut libertos posterosque ita ut ea omnia ei fuerint finibus*

Maggaviensium quae civi Maggaviensium

... hospitium fecit cum civitate Maggaviensium sibi liberis libertisque posterisque suis eumque liberos libertos posterosque eius omnes Maggavienses in hospitium fidem clientelamque suam suorumque receperunt eademque condicione esset qua civi

Il testo riportato presenta della anomalie in relazione alla sua notevole estensione ma anche in merito al formulario adoperato, in quanto certamente meno schematico rispetto alle *tesserae* romane e ciò palesato soprattutto dalla doppia prospettiva riportata. In particolare va specificato infatti che siamo di fronte ad un documento duplice: lo stesso patto viene redatto da due prospettive differenti, quella del privato eminente, Amparamo; e quella della città, Maggavia. Ignoriamo le cause di tale commistione e compresenza nello stesso documento di quelli che sarebbero dovuti essere due distinte manifestazioni documentali del triplice patto di *hospitium*, clientela e concessione della cittadinanza onoraria. Ulteriore anomalia rispetto a schematismi accademici è certamente l'inversione della *receptio in fidem* che in questo caso sembrerebbe essere effettuata dalla città verso il singolo. Il lato A riproduce il documento secondo la prospettiva della città di Maggavia, chiaro infatti è il riferimento al *senatus* locale e dunque alla necessaria deliberazione per concedere la cittadinanza onoraria ad Amparamo. Il formulario adoperato per inserire quest'ultimo tra i *cives* di Maggavia fa espressamente riferimento alla *civitas honoraria*, un concetto alquanto avanzato, che denota un fine processo di astrazione giuridica, qualificando l'inserimento materiale ma intermittente dell'*hospes*. Osserviamo inoltre che gli organi che ratificano l'atto sono sia il senato locale che tre magistrati, *Caraegius*, *Aburnus* e

Caelius. I magistrati ed il senato sembrerebbero essere istituzioni indigene ma manifestazione di quella romanizzazione tanto presente in Spagna ed attuata in quella zone dalla *legio IV Macedonica*, forse un'emulazione o più verosimilmente un'imposizione dettata dalle concezioni espansionistiche romane.

Legati: *Aburnus et Caelio magistratus per magistratus Caelionem et Caraegium et Aburnum actum*. Il nome *Caelio* è molto frequente in altre testimonianze epigrafiche spagnole, così come *Aburnus*, mentre *Caraegius* è attestato solo in tale contesto e presenta una radice propria di nomi celtiberici

Bibliografia

G. Alföldi(1973) 69; F.L. Beltrán Lloris (2012) 253; F. des Boscs-Plateaux (2005) 683; A. García y Bellido (1966) 149; G. Gómez Martín (2015) 199–218; J.J. Muñoz Villarreal (2005) 145.

16. *AE*. 2009, 607 = *ZPE*. 168 (2009) 288 = *Hisp. Ep.* 2009, 479

*[M(arco) Licinio Cr]asso Fr[ugi et] / [L(ucio) Calpurnio Pisone
co(n)s(ulibus)] / [// hospitium --- reno]/vavit cum s[enatu popul]/oq(ue)
Bletisam[ensi --- eum]/que senatus [populusque] / Bletisamen[sis liber]/os
posterosq(u)e ei[us --- in --- am]/icitiamque su[am receperunt] / ita ut civem [---]
/ in perpetu[o ---] / egit ipse A[---] / TONE[*

Materiale: bronzo.

Luogo: Pino del Oro (Spagna Citeriore).

Notizie e dati formali: la *tabula* si compone di due frammenti, che rappresentano poco meno della metà del pezzo originale, e circa un quarto del

testo. I frammenti presentano uno stato di conservazione relativamente buono, con alcuni focolai di cloruri che sono stati stabilizzati dal cloruro d'argento. Durante il restauro è stato riscontrato che sui bordi sono presenti segni che sembrano indicare che la tavola fosse intenzionalmente rotta, dato che potrebbe far pensare al *confringere tesseram* per sciogliere il vincolo in essa contenuto. Il primo frammento corrisponde alla finitura del frontone triangolare, delimitata dall'impronta di un eventuale elemento decorativo, e alla prima riga del testo. Le dimensioni massime di questo pezzo sono 17,5 cm di altezza x 17,5cm di larghezza x 2,5 / 2,8 cm di spessore. Il peso è di 387 gr. Il secondo frammento corrisponde alla parte inferiore sinistra della lastra. Il bordo del pezzo è leggermente irregolare. Non sono presenti cornici o modanature né è presente alcun decoro. Il secondo frammento ha dimensioni massime di 15,9 cm x 12,9 cm x 2,8 e 0,4 cm di spessore. Il peso di 436,3 gr. Entrambi i frammenti non si incastrano, il che implica che ce ne sarebbero almeno altri due, uno corrispondente alla parte inferiore destra e l'altro corrispondente alla prima parte del testo originale. Le lettere del primo frammento sono più grandi di quelle del secondo, e hanno un'altezza media di 14,6 mm. La distribuzione delle linee del secondo frammento è irregolare, e non sembra rispondere a una precedente preparazione del campo epigrafico. Il margine sinistro varia tra 48 e 27 mm. Anche la dimensione delle lettere non è regolare e varia tra un'altezza media massima di 11,6 e un minimo di 9,2 mm. Allo stesso modo, il dotto non è molto uniforme, dando luogo ad una marcata varietà formale per ogni lettera.

Datazione: *Marco Licinio Crasso Frugi et Lucio Calpurnio Pisone consulibus. 27 d.C.*

Soggetti coinvolti: ignoto individuo e il *senatus populusque Bletisamensis*. *Bletisama*, città stanziata ai confini della Lusitania nord-orientale (si v. Plut. *Quaest. Rom.* 83). Tale *civitas* si inserisce in un contesto geografico e territoriale collocabile nell'attuale provincia di Salamanca. Viene tradizionalmente identificata con la città di Salamanca di Ledesma, sebbene sia stata suggerita anche l'area dei castra di Huebra e Yeltes, un po' più distante, poiché il primo si trova a circa 60 km da Pino del Oro e il secondo a circa 90. In ogni caso, Pino del Oro corrisponderebbe alla residenza del singolo contraente a cui apparteneva la *tabula*. È interessante notare che i patti di ospitalità e clientela potevano essere un modo per ottenere la cittadinanza in una *civitas* diversa da quella del contraente. Alla base delle motivazioni della rinnovazione di un antico patto di ospitalità potrebbero esserci interessi economici legati allo sfruttamento dei ricchi giacimenti minerari della zona. La concessione della cittadinanza potrebbe essere dunque strumentale a tali finalità estrattive, in quanto l'accesso alla proprietà della terra avveniva attraverso il diritto di cittadinanza locale, in modo che coloro che non erano cittadini non potevano possedere terreni nella *civitas*. È ipotizzabile che la comunità coinvolta, il cui nucleo indigeno originario era preesistente alla conquista romana, una volta divenuta *civitas stipendiaria*, concede la cittadinanza locale ad un individuo esterno alla comunità per permettere a questi di curare i propri interessi economici in cambio di rafforzamento dei legami con Roma.

Vincoli: *hospitium*, *amicitia* e cittadinanza onoraria.

Formulario adoperato per designare i vincoli e i contraenti: *hospitium*
--- *renovavit cum senatu populoque Bletisamensi* --- *eumque senatus populusque*

Bletisamensis liberos posterosque eius --- in --- amicitiamque suam receperunt ita ut civem --- in perpetuo ---. Si tratta di una rinnovazione di un patto di *hospitium* evidentemente più antico e siglato dal *senatus populusque Bletisamensis* e uno sconosciuto individuo, del quale non è leggibile il nome a causa della frammentazione del reperto, ma la cui presenza è intuibile da *ipse* e dall'espressione *ut civem*, che dunque fa riferimento alla corresponsione della cittadinanza onoraria offerta dalla comunità che lo accoglie come *hospes et amicus*. Proprio questo ultimo riferimento all'*amicitia*, che sappiamo essere raro ma non assente in tali contesti, rappresenta una particolarità da segnalare in merito al legame di *amicitia* accostato a quello di *hospitium* ed alla *receptio in fidem*. Il riferimento al rapporto di *amicitia* ricorda la fase di transizione dell'*hospitium* da contratto bilaterale e paritario a concessione unilaterale ed onorifica di Roma nei suoi rapporti internazionali. La vicinanza tra *hospitium* ed *amicitia* è infatti possibile solo in una fase già matura del primo istituto, quando anche per l'*amicitia* si parla di concessione unilaterale e non di rapporto internazionale incentrato sul dovere di neutralità. Solo quando dunque essa diventa un modo per regolamentare giuridicamente esigenze di integrazione tra popoli o individui e il mondo romano, è possibile l'accostamento più con l'*hospitium* che con il patronato proprio perché la finalità è l'inclusione in un contesto precostituito di elementi altrimenti alieni, estranei, stranieri. Caratteristica comune a tutti i patti di *hospitium* esaminati è l'ereditarietà del vincolo presente anche in tale contesto. Il riferimento inoltre alla concessione della cittadinanza viene effettuata attraverso l'espressione *ita ut civem*.

Legati: *egit ipse A---* TONE. Singolare è la conclusione del frammento in

quanto lo stesso anonimo firmatario del patto ne è anche l'artefice. Nonostante l'impossibilità di dare un volto a tale individuo, è però verosimile che fosse una magistrato, legittimato dunque a ratificare il patto.

Bibliografia

(eds.) I. Sastre, A. Beltrán (2010); I. Sastre, A. Beltrán Ortega, F.J. Sánchez-Palencia (2009) 287-292.

17. *CIL* II 2633 = *IRPLeon* 318 = *EAstorga* 86 = *ILS.* II, 6101 = *ERPLEon* 303 = *ILAstorga* 98

M(arco) Licinio Crasso / L(ucio) Calpurnio Pisone co(n)s(ulibus) / IIII K(alendas) Maias / gentilitas Desoncorum ex gente Zoelarum / et gentilitas Tridiavorum ex gente idem / Zoelarum hospitium vetustum antiquom(!) / renovaverunt eique omnes ali(u)s alium in fi/dem clientelamque suam suorumque libero/rum posterorumque receperunt egerunt / Araus Ablecaeni et Turaius Clouti Docius Elaesi / Magilo Clouti Bodecius Burrali Elaesus Clutami / per Abienum Pentili magistratum Zoelarum actum Curunda /

Glabrione et Homullo co(n)s(ulibus) V Idus Iulias / idem gentilitas Desoncorum et gentilitas / Tridiavorum in eandem clientelam eadem / foedera recepunt ex gente Avolvigorum / Sempronium Perpetuum Orniacum et ex gente / Visaligorum Antonium Arquium et ex gente / Cabruagenigorum Flavium Frontonem Zoelas / egerunt / L(ucius) Domitius Silo et / L(ucius) Flavius Severus / Asturicae

Materiale: bronzo.

Luogo: Astorga. Spagna Citeriore.

Notizie e dati formali: ritrovata ad Astorga, è una placca di bronzo che misura 32 x 24 cm: è di forma quadrangolare con un frontone triangolare che riporta la data consolare. Oggi conservata nel Staatliche Museen zu Berlin. Ha la particolarità di contenere due documenti consecutivi ed entrambi riportati sulla lastra. La compresenza di due patti non è frutto di un casuale riutilizzo della lamina, ma si tratta di due rinnovazioni di un più antico patto di *hospitium* non riportato nell'epigrafe.

Datazione: primo documento: *Marco Licinio Crasso Lucio Calpurnio Pisone consulibus IIII Kalendas Maias*. 28 di aprile del 27 d.C.

Secondo documento: *Glabrione et Homullo consulibus V Idus Iulias*. 11 luglio del 152 d.C.

Soggetti coinvolti: nel primo documento: *gentilitas Desoncorum ex gente Zoelarum et gentilitas Tridiavorum ex gente idem Zoelarum*. Si tratta delle *gentilitates* dei Desonci e dei Tridiavi appartenenti entrambe alle *gens Zolarum*. Le *gentilitates*, che facevano parte della stessa *gens*, erano gruppi isolati l'uno dall'altro, che riproducevano al loro interno struttura gentilizia: erano comunità chiuse che vantavano un antenato comune e dunque le relazioni tra loro o tra un membro di un gruppo con altri gruppi, dovevano essere basate sulla personalità di ciascuno. La *gens Zoelarum* è attestata in epigrafia: *CIL* II 2606, *CIL* II 2603, *CIL* II 2651, *Hisp. Ep.* 1990, 436. Gli Zoelae sono citati da Plinio, *N. H.* 3.28, tra i popoli delle Astures, insieme ai Gigurri *Hisp. Ep.* 2001, 378 = *AE.* 2000, 760. I riferimenti pliniani continuano in Plin. *N. H.* 19.10, in riferimento alla *civitas* di Gallencia. Tali strutture macrofamiliari indigene occupavano particolari distretti

territoriali, *oppidum* o *forum*, cfr. Ptol. 2.6.37; Rav. 320.8, spesso dotati anche di loro organi rappresentativi come il senato: si v. a tale proposito *CIL* II 2606, che riferisce di un *ordo Zoelarum*.

Nel secondo documento: *gentilitas Desoncorum et gentilitas Tridiavorum* ed *ex gente Avolvigorum Sempronium Perpetuum Orniacum* ed *ex gente Visaligorum Antonium Arquiium* ed *ex gente Cabruagenigorum Flavium Frontonem Zoelas*. Il secondo patto è la rinnovazione del primo accordo. Tale documento si collega al precedente, sia per il contenuto, che per i soggetti coinvolti (anche qui ritroviamo la *gentilitas* dei Desonci e quella dei Tridiavi), che però in tale contesto operano la *receptio in clientelam* nei confronti di singoli individui appartenenti a *gentes* differenti. Vi è dunque un allargamento dei soggetti protagonisti e verosimilmente un differente ruolo delle *gentilitates*, che stavolta cooperano per relazionarsi a singoli individui. Nel patto del 152 infatti, tali strutture soprafamiliari, risultano essere integrate maggiormente, rispetto a quanto emerso nel patto del 27, nella gestione politica-amministrativa romana, come dimostrano anche altri elementi, come il luogo di ratifica del patto, l'ampliamento dello stesso a nuovi membri e l'assenza del magistrato indigeno, sostituito dai legati romani. Dalla disamina congiunta di entrambi i testi contenuti nella stessa epigrafe è dunque possibile ipotizzare una evoluzione non solo del ruolo dei personaggi, ma anche dello stesso *hospitium*. Il differente grado di romanizzazione, molto più incisiva, ma non così tanto da riprodurre l'*hospitium* e il patronato romano dimenticando le caratteristiche indigene, è rappresentato anche dall'onomastica dei soggetti coinvolti: struttura onomastica romana, ma appartenenti a gruppi tribali indigeni, *Sempronium Perpetuum Orniacum ex gente*

Avolvigorum, Antonium Arquium ex gente Visaligorum, Flavium Frontonem ex gente Cabruagenigorum, probabilmente cittadini romani o latini.

Vincoli: *hospitium e receptio in fidem clientelmque*.

Formulario adoperato per designare i vincoli e i contraenti: primo patto: ... *hospitium vetustum antiquom renovaverunt eique omnes alius alium in fidem clientelamque suam suorumque liberorum posterorumque receperunt*. Le parti contraenti rinnovano un *hospitium vetustum antiquom* e reciprocamente si riconoscono la *receptio in fidem*, verosimilmente già contenuta nell'antico accordo, a cui dunque si rinvia implicitamente. Il riferimento al rinnovo di un più antico patto farebbe pensare a un *hospitium* indigeno, che sappiamo essere molto diffuso tra le comunità spagnole al fine di vincolare gruppi tribali tra di loro (cfr. Val. Max. 3.2.21.). Il patto in esame, pur facendo riferimento all'antico vincolo, recepisce il lessico romano connesso all'*hospitalitas*, nonché l'alfabeto latino, elementi questi che provano un grado di romanizzazione in evoluzione. Spesso le relazioni tra gruppi gentilizi locali e i loro membri venivano rafforzate attraverso accordi di reciproca ospitalità, facendo diventare *hospes* entrambi i contraenti, così come è desumibile dal documento in esame. Ciò che è *sui generis*, invece, è che tale reciprocità è stranamente presente anche nella *receptio in fidem*, che, come sappiamo, normalmente è accompagnata alla clientela e dunque per sua natura presuppone una sperequazione naturale tra le parti contraenti, nonché una unilateralità, da parte del soggetto più forte, che tuttavia in questo caso non è presente. Addirittura, invece, le due comunità coinvolte sono 'sorelle' perché appartenenti entrambe alla *gens Zoelaram*: non abbiamo, dunque, in questo caso un 'rango' differente riconducibile a una diversa posizione giuridica, come

avviene invece per quelle comunità inserite nel sistema amministrativo romano. Queste anomalie farebbero pensare all'utilizzo quasi inconsapevole del formulario romano, senza dunque dar rilevanza agli aspetti giuridici ad esso connessi.

Secondo patto: ... *in eandem clientelam eadem foedera recepunt* ...

L'anomalia in tale contesto è che sono le *gentilitates* a recepire *in clientelam* gli individui, mentre solitamente è il contrario. Ciò permette di riflettere sul ruolo giocato dal sostrato indigeno nel fare proprio, forse malamente e in modo rozzo, un alfabeto e un formulario romano senza comprenderne appieno il senso giuridico. Anche in tale caso, dunque, si potrebbe ipotizzare un uso improprio dei termini come degli istituti di cui sono forieri, come dimostra anche l'egualitaria *receptio in fidem* del primo patto, che va a snaturare i contorni di un istituto tutt'altro che livellante. In tal senso andrebbe contestualizzato anche l'utilizzo dei termini *gens* e *gentilitates*, trattandosi dunque di unità organizzative indigene 'tradotte' nel lessico romano in termini latini: non è infatti presente il genitivo plurale ma l'espreso riferimento a *gens* e *gentilitas*.

Legati: *Araus Ablecaeni et Turaius Clouti Docius Elaesi Magilo Clouti Bodecius Burrali Elaesus Clutami per Abienum Pentili magistratum Zoelarum actum Curunda*. Seguono i nomi dei firmatari rappresentanti entrambe le *gentilitates*, tra i quali figura un *magistratus Zoelarum* a rappresentanza della *gens* (cfr. *CIL XIII 8771: Magusa/no Hercul(i) / sacru(m) Flav(u)s / Vihirmatis fil(ius) / [s]ummus magistra(tus) / [c]ivitatis Batavor(um) / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)*, dove è presente il medesimo ruolo rappresentativo del magistrato per la *civitas Batavorum* della Germania Inferior.). Interessante è anche l'onomastica di tali individui, di chiara origine indigena, indice questo di un embrionale grado di

romanizzazione, avvalorato dal dato che il *cognomen* è seguito dal riferimento alla filiazione paterna. Conosciamo anche il luogo della firma, la città di Curunda, capitale dei Zoelas, luogo dunque preminente ben prima della romanizzazione ancora *in fieri*.

Secondo documento: *egerunt Lucius Domitius Silo et Lucius Flavius Severus Asturicae*. I legati sono Lucius Domitius Silo e Lucius Flavius Severus: presentano nomi romani e verosimilmente erano funzionari del governatore provinciale. Il luogo di conclusione dell'accordo è Asturica Augusta, capitale del *conventus* Asturum, altro indicatore del mutato grado di romanizzazione, in quanto non è più il luogo indigeno più importante che concorre a conferire formalità all'accordo, ma il maggiore centro di quella demarcazione amministrativa del periodo preflavio.

Bibliografia

S.M. García Martínez (1999) 27 s.; E.M. Gil (2017) 42 s.; E. Illaregui (2010) 22; J. Luis Maya González (1999) 37ss.; Th. Mommsen (1864) 529 nt. 5; J.M. Ramos Loscertales (1942) 334-335; M. Salinas de Frías (1983) 21 ss.; J. Santos Yanguas (1985) 131-153; J. Santos Yanguas (1985); M. Vigil (1973) 261 ss.

18. *AE.* 1961, 96 = *Hisp. Ep.* 1998, 334 = *IRLugo* 55 = *AE.* 1973, 289 = *AE.* 2000, 748 = *AE.* 2002, 765

Appio Iunio Silano P(ublio) Silio / Nerva co(n)s(ulibus) / Tillegus Ambati f(ilius) Susarrus / |(castello) Alobrigiaeco (Aiobrigiaeco?) hospitium / fecit cum

Lougeis castellanis / Toletensibus sibi uxori libe/ris posterisque suis eumq/ue uxorem liberosque eius / in fidem clientelamque sua/m suorumque in perpetuo cas/tellanei Toletensis receperunt / egit Tillegus Ambati ipse / mag(istris) Latino Ari et Aio Temari

Materiale: bronzo.

Luogo: Folgoso do Courel / Folgoso del Caurel (Spagna Citeriore).

Notizie e dati formali: misura 29 cm x 17 cm, fu ritrovata nel 1959 a Folgoso do Courel, località della antica Hispania Citerior e oggi conservata presso il museo provinciale di Lugo. Probabilmente era la facciata di un piccolo tempio: il frontone centrale, per i suoi particolari così curati, spicca all'interno della categoria dalle classiche *tessarae* con frontone triangolare, elemento che molto spesso è indicativo, da solo, del carattere sacrale del patto. La testa in rilievo contenuta al suo interno, le colonne laterali che sorreggono in modo figurato la struttura e gli abbellimenti laterali fanno di questo ritrovamento un elemento di spicco che si inserisce pienamente nel tipo di sculture tipiche della Spagna del nord-est.

Datazione: *Appio Iunio Silano Publio Sillio Nerva consulibus. 28 d.C.*

Soggetti coinvolti: *Tillegus Ambati filius Susarrus castello Alobrigiaeco (Alobrigiaeco?).* Tillegus, figlio di Ambato della *gens* dei Susarri del *castellum* Alobrigiaeco, e i Lougeis, abitanti del *castellum* dei Toletenses, *Lougeis castellanis Toletensibus*. Varie interpretazioni sono state proposte in merito alla ricostruzione del nome del primo *castellum* (Aiobaiciaeco, Aiobaiciaego, o Aiobaigiaeco). Alla luce della pubblicazione dell'editto augusteo di Bembibre o *Tabula Paemeiobrigensis* del 15 a.C., che al suo interno contiene il riferimento ai

Castellanos *Allobrigiaecinos ex gente Gigurrorum* (Il. 18.20 e 21), è stato possibile rileggere anche la *tabula hospitalis* in esame. Va segnalata che non univoca è stata la lettura della stringa in questione relativa all'editto augusteo e varie sono state le letture proposte: *Castellanos Aliobrigiaecinos*, in *Hispania Epigraphica* (cfr. *Hisp. Ep.* 2001, 378); *castellanos Allobrigiaecinos*, Rodríguez Colmenero, Costabile e Licandro; *Castellanos Aiiobrigiaecinos*, Alföldy. Si propende per *Allobrigiaeco*, così come riportano Costabile e Licandro. Il termine si identificherebbe con «l'ablativo di *Allobrigiaecium* che consente di identificare per la prima volta il sito della scoperta (El Caurel) con il *castellum Allobrigiaecium*, i cui abitanti subentrarono nella posizione tributaria dei *Paemeiobrigenses* per ordine di Augusto». Come si evince, infatti, dall'editto augusteo, i castellani di Paemeiobriga, appartenenti alla *gens* dei Susarri, vengono premiati per la loro fedeltà con l'esonazione del pagamento dei tributi e con la concessione dei territori da essi posseduti: vengono sostituiti nella loro posizione contributiva dagli abitanti del *castellum* di *Aiiobrigiaecium* della *gens* dei Gigurri. Altra menzione degli abitanti di tale *castellum* è presente nell'editto di Bierzo *AE.* 1999, 915 sotto la forma di CASTELLANOS AIIOBRIGIAECINOS. *Lougeis castellanis Toletensibus*, invece rievoca un nome di origine celtica, che rimanda alla radice *lugu-*, i Luminosi. Conosciamo un altro importante riferimento a tale *gens* proprio in un altro patto di ospitalità spagnolo reso con l'espressione *civitas Lougeiorum* nella *tabula* di ospitalità di Lugo (*AE.* 1984, 553) del 1 d.C. Dubbio se *Lougeis castellanis Toletensibus* debba intendersi come i Lougei del *castellum* dei Toletenses o i *castellani Toletenses* appartenente ai Lougei. I Lougei, nel cui territorio si trovava questo *castellum*, erano una suddivisione etnica degli Asturi.

Vincoli: *hospitium e receptio in fidem clientelamque.*

Formulario adoperato per designare i vincoli e i contraenti: *hospitium fecit cum Lougeis castellanis Toletensibus sibi uxori libe/ris posterisque suis eumque uxorem liberosque eius in fidem clientelamque suam suorumque in perpetuo castellanei Toletensis receperunt.* Deduciamo, dall'indagine onomastica, l'origine celtica delle popolazioni coinvolte e del contraente, ma anche dei due funzionari che ratificano l'atto. Interessante infatti è osservare in quest'ottica come il vincolo sia tra due parti non romane ma indigene, sebbene il formulario sia quello romano: è verosimile credere, dunque che il soggetto coinvolto fosse appartenete all'élite locale, che aveva interesse a stringere rapporti e contatti con i romani per incrementare la propria influenza e il proprio potere. Infine, va segnalata una peculiarità quanto all'estensione del vincolo, oltre che ai figli e ai discendenti, anche alla moglie.

Legati: *egit Tillegus Ambati ipse magistris Latino Ari et Aio Temari.*

Dibattuta è l'appartenenza di tali magistrati all'una o all'altra comunità, elemento non irrilevante anche ai fini ricostruttivi del testo, in quanto, a seconda dell'appartenenza alla *civitas Lougeiorum* o ai *Lougei castellani Toletenses*, l'abbreviazione *mag.* potrebbe sciogliersi rispettivamente in *magistrati* o in *magistri*.

Bibliografia

F. Arias, P. Le Roux, A. Tranoy (1979) 75 ss.; F. Costabile, O. Licandro, (2002) 162; F. Costabile (2008) 519 ss.; M. del R. Hernando Sobrino (2002) 577

ss.; J. Mangas (1983) 169; A. Rodríguez Colmenero (2000) 9 ss.; A. Rojo Rincón (1996-19997) 524; F. Vázquez Saco (1960) 143 ss.

19. *AE.* 1953, 88 = *IRCPacen* 479 = *AE.* 1969/70, 233 a

Ti(berio) Caesare V L(ucio) Aelio Seiano / co(n)s(ulibus) / XII K(alendas) Febr(uarias) / Q(uintus) Stertinius Q(uinti) f(ilius) Bassus / Q(uintus) Stertinius Q(uinti) f(ilius) Rufus / L(ucius) Stertinius Q(uinti) f(ilius) Rufinus / hospitium fecerunt cum L(ucio) Fulcinio / Trione leg(ato) Ti(beri) Caesaris liberis / posterisque eius / L(ucius) Fulcinius Trio leg(atu)s Ti(beri) Caesaris Q(uintu)m / Stertiniu)m Q(uinti) f(iliu)m Bassu)m Q(uintu)m Stertiniu)m / Q(uinti) f(iliu)m Rufu)m L(uciu)m Stertiniu)m Q(uinti) f(iliu)m Rufinu)m libe/ros posterosq(ue) eorum in fidem clientelamq(ue) / suam liberorum posterorum suorum / recepit

Materiale: bronzo.

Luogo: Juromenha (Lusitania).

Notizie e dati formali: tessera di ospitalità di bronzo con una modanatura in cima. Misura 37,5 cm x 29 cm x 4 cm. Fu ritrovata nel 1905, dopo la morte del direttore museale J. Leite de Visconcelos, nel cassetto del suo scrittoio, in quanto donata da José Romão Caeiro e oggi è custodita a Lisbona nel Museu Nacional de Arqueologia. Il rinvenimento avvenne a Juromenha, Alandroal, Évora, in Portogallo. Il testo latino è suddiviso su 15 linee.

Datazione: *Tiberio Caesare V Lucio Aelio Seiano consulibus XII Kalendas Februarias.* 21 gennaio del 31 d.C.

Soggetti coinvolti: Quintus Stertinius Bassus, Quintus Stertinius Rufus, Lucius Stertinius Rufinus e Lucius Fulcinius Trione. I primi tre individui sono

fratelli e appartenenti tutti alla *familia* Stertina, del *conventus* Pacensis in Lusitania. Nonostante non si faccia riferimento a nessun luogo specifico, il *nomen gentilicium* indirettamente ci informa della collocazione geografica: gli *Stertini* infatti sono presenti anche in un'altra iscrizione ritrovata a fine '800 (*Arch. Port.* I, 217), anch'essa considerata della Lusitania e non della Baetica, nonostante la vicinanza geografica tra le due *provinciae* separate solo dal fiume Guadiana, perché solo la prima fu governata da un *legatus Caesaris* e non da un magistrato di rango senatorio, come invece la seconda. Il nome dei fratelli Stertini è attestato in *CIL* II 1072, *CIL* II 1573. Cfr. inoltre *CIL* II 1116, in cui si fa riferimento a una Stertina Caesia stesso a Juromenha, ma di origine italica, forse etrusca. Dallo studio onomastico, e soprattutto dalla probabile origine etrusca del nome, si potrebbe dedurre che gli individui citati nell'epigrafe in esame provengano da antichi coloni romani discendenti dall'Italia, che si radicarono proprio in tali zone, in un *vicus* o in una *villa* durante il principato di Tiberio. Non di rado, infatti, esponenti di famiglie facoltose avevano interesse a stringere alleanze con magistrati romani, nella speranza di essere insigniti di specifici titoli o comunque di incrementare il loro prestigio. I soggetti che giovano dell'ereditario legame, forse personale o forse produttivo di effetti verso la loro comunità di appartenenza, sono probabilmente cittadini romani. Lucius Fulcinus Trione è qualificato nel testo come legato di Tiberio in Lusitania, governatore della regione. Heleno e Lambrino leggono tale iscrizione come la prova che Lucius Fulcinus Trione fosse il primo governatore della Lusitania, provincia creata da Augusto nel 27 a.C., in quanto ricoprì tale incarico prima di Caius Ummidius Durmius Quadratus, che lo era nel 37 d.C. (così in *CIL* II 172). Fu

questore nel 21, legato di Tiberio in Lusitania e poco dopo console nel 31 a.C. da luglio a dicembre. Si v. Tac. *Ann.* 2.28, che ne parla come un delatore senza scrupoli di Scribonio Libone e di Calpurnio Pisone. Quest'ultima accusa, riguardate l'amministrazione di Pisone in Spagna (il che potrebbe far supporre che fosse un cavaliere di origini spagnole), gli giovò il favore imperiale e l'accesso alle magistrature, Tac. *Ann.* 3.19: *Fulcinio suffragium ad honores pollicitus* ; si v. anche Tac. *Ann.* 2.32; Cass. Dio. 58.9, 25. Cfr. *CIL* VI 93, *AE.* 1967, 15 e 125: *L(ucius) Fulcinus Trio] / [leg(atus) Aug(usti) prov(inciae)] Lusitaniae / [co(n)s(ul) design(atus) / pro salute Ti(beri) Caesaris / Augusti Optimi ac / iustissimi principis / Concordiae / auri p(ondo) V / argenti p(ondo) X*, iscrizione ritrovata tra le rovine del tempio della Concordia, che fa riferimento a tale individuo, qualificato sia come *legatus Augusti provinciae Lusitaniae*, che come *consul designatus*. Nel 35 d.C. si suicidò, perché accusato di essere stato coinvolto negli intrighi di Seiano: nonostante il legame con il cospiratore fossero acclarati già quattro anni prima, gli fu concesso addirittura di terminare il suo consolato.

Vincoli: *hospitium e receptio in fidem clientelamque.*

Formulario adoperato per designare i vincoli e i contraenti: ...

hospitium fecerunt cum Lucio Fulcinio Trione legato Tiberi Caesaris liberis posterisque eius Lucius Fulcinus Trio legatus Tiberi Caesaris Quintum Stertinium Quinti filium Bassum Quintum Stertinium Quinti filium Rufum Lucium Stertinium Quinti filium Rufinum liberos posterosque eorum in fidem clientelamque suam liberorum posterorum suorum recepit. In *IRCP.* è riportato alla l. 14, *posterorum* al posto di *posterumque*. Classico è il formulario adoperato che si limita a dare notizia dei vincoli stretti (*hospitium* e *patronatus*) e

dell'estensione ai figli e ai posteri: si noti come evidente, nella struttura del documento, è il *do ut des* (solo formale), che si innesca nella elargizione di *hospitium* e patronato, dal momento che i soggetti attivi dell'*hospitium* sono i tre fratelli provinciali, mentre chi *recepit in fidem clientelamque* è Lucius Fulcinus Trio.

Legati: assenti, probabilmente, in quanto fu lo stesso *legatus Tiberii* a ratificare il patto.

Bibliografia

G. Alföldy (1969) 135; P. Balbín Chamorro (2006) 236; S. Lambrino (1951) 156.

20. *AE.* 1955, 21 = *IRPCadiz* 503

*[Publ]io Me[mmio Regulo et] L(ucio) Fu[l]cinio Trione c[o(n)s(ulibus)]
senatus populusque Iptuccitanorum [hospitium] fecit cum colonis coloniae
Clarita[tis Iuliae] Ucubi liberis posterisque eorum s[ibi liberis] posterisque suis
egerunt C(aius) Trebecius Luca[nus] C(aius) Attius Seve[rus] L(ucius) Catinius
Opt[atus]*

Materiale: bronzo.

Luogo: Prado del Rey (Betica).

Notizie e dati formali: Epigrafe ritrovata nel 1950 nella Cabeza de Hortales.

Datazione: *Publio Memmio Regulo et Lucio Fulcinio Trione consulibus.*

Datata tra il primo ottobre e il 31 dicembre del 31 d.C.

Soggetti coinvolti: *senatus populusque Iptuccitanorum* e i *coloni coloniae Claritatis Iuliae Ucubi*. Plinio fa riferimento in *N. H.* 3.12 a Ituci Virtus Iulia, *colonia immunis* di diritto latino del *conventus Astigianus*, secondo d'Ors fondata da Cesare o da Augusto e identificabile con Iptuci. Tuttavia va segnalato che nell'epigrafe in esame Iptuci non ha nessuna qualificazione di colonia, elemento invece presente per Ucubi, colonia cesariana dal 45 a.C. Tale dato metterebbe in discussione il 'rango coloniale' di tale centro (almeno nel 31 d.C.), in quanto se così non fosse, sarebbe stato menzionato nell'epigrafe. Sarebbe dunque preferibile identificare Iptuci come *civitas stipendiaria* e non qualificare giuridicamente, secondo il lessico romano, il riferimento a *senatus* e *populus*, proprio come accade in altri documenti simili, espressioni adoperate in tali contesti per tradurre una realtà istituzionale preromana e cioè organi di governo della comunità, che verosimilmente hanno proposto la redazione del patto. Sintomo invece di un'evoluzione istituzionale e di una romanizzazione più avanzata è il riferimento allo *splendidissimo ordo Iptucitanorum*, in *CIL* II 1923, verosimilmente indicativo dello *status* di *municipium* che Iptuci acquisisce sotto Vespasiano. Il nome riportato nel documento di Ucubi Claritas Iulia fornisce, già di per sé, alcune notizie su tale centro: dal nome indigeno di Ucubi desumiamo la sua esistenza già in epoca precedente alla colonizzazione romana. Diventa colonia nel 45 a.C. con Cesare, circostanza che è avvalorata dalla qualificazione di Iulia. Il ruolo giocato a favore di quest'ultimo nella guerra di Munda fece acquisire rilevanza a tale comunità, i cui rapporti privilegiati con l'impero sono attestati anche successivamente sotto Tiberio (s.v. *CIL* II 1553). Chiaro dunque è il ruolo preminente della colonia su Iptuci, che potrebbe essere inserita a mò di distretto

territoriale, nel territorio coloniale.
Vincoli: <i>hospitium</i> .
Formulario adoperato per designare i vincoli e i contraenti: ... <i>hospitium fecit cum colonis coloniae Claritatis Iuliae Ucubi liberis posterisque eorum sibi liberis posterisque suis.</i> Formulario stereotipato per rendere il vincolo di <i>hospitium</i> , così come l'estensione del vincolo ai figli e ai discendenti. La mancanza del patronato ha suscitato alcune difficoltà, data la palese preminenza della colonia su Iptuci e potrebbe essere data dalla circostanza che si tratti copia destinata a quest'ultima, parte debole dell'accordo. In tale ottica, dunque, si opererebbe una scelta 'di convenienza' non menzionando il patronato, sintomatico di una sperequazione a sfavore di quest'ultima.
Legati: <i>egerunt Caius Trebecius Lucanus Caius Attius Severus Lucius Catinius Optatus.</i> Classico l' <i>incipit</i> che introduce i nomi dei legati, di onomastica romana.

Bibliografia

A. Caballos Rufino (1978) 273-291; A. Caballos Rufinos (1981); A. D'Ors (1974) 258 ss.

21. *CIL* II.7, 187 = *ILPGranada* 130a = *AE*. 1983, 530a = *AE*. 1985, 564a

Lato1

Q(uinto) Marcio Barea / T(ito) Rustio Nu[mmio] / Gallo [co(n)s(ulibus)] / senatus populusque Baxonensis / hospitium fecit cum colonis co/loniae Claritatis

*Iuliae ipsis / liberis posterisque suis / egerunt leg(ati) / M(arcus) Fabius Q(uinti)
f(ilius) Rufus / C(aius) Terentius P(ubli) f(ilius) Macer*

Materiale: bronzo.

Luogo: Canete de las Torres (Betica).

Notizie e dati formali: ritrovata nella località di Canete de las Torres (Cordoba). *Tabula* bronzea, rettangolare con frontone. La particolarità è che risulta incisa su due lati, sebbene i testi non siano riconducibili alla medesima epoca né alla stessa finalità. Il lato 1 attesta il patto di *hospitium* tra due comunità, il lato 2 è espressione di un riutilizzo del medesimo pezzo di bronzo, per siglare un accordo di *cooptatio patroni*. Si analizza di seguito solo il lato 1. Misura 58 x 29 x 0,5 cm.

Datazione: *Quinto Marcio Barea Tito Rustio Nummio Gallo consulibus*.
34 d.C.

Soggetti coinvolti: *senatus populusque Baxonensis* e i *coloni coloniae Claritatis Iuliae*. Identificare le parti contranti attraverso un differente criterio (*senatus populusque* per la prima comunità e con la qualificazione dello *status* della seconda) è spiegabile, come anche in altri epigrafi, in relazione al grado di autonomia e alla fonte dalla quale promana la spinta propositiva in relazione al patto. È verosimile che sia stata Baxo a voler stringere l'accordo di ospitalità con la colonia e che il documento in esame sia la copia ad essa riservata: tale circostanza giustificherebbe il riferimento agli organi rappresentativi della comunità coinvolti dagli effetti giuridici dell'accordo. Tra Augusto e Vespasiano, le comunità indigene (così sia in Africa che in Spagna), prima della riforma amministrativa dei Flavi, emulavano le istituzioni romane e la terminologia

ufficiale, prima di essere trasformati in municipi. Pur non avendo ancora la formale collocazione amministrativa romana, godevano tuttavia di un grado di autonomia elevato tanto da poter stringere patti e avere relazioni con altri popoli. Immediato è il paragone con il patto che coinvolge Iptuci, in quanto sia il formulario che qualifica i contraenti, che una delle parti coinvolte (la colonia Ucubi Claritas Iulia) sono gli stessi. È verosimile che Baxo, il cui *status* non viene qualificato nel patto, fosse una *civitas stipendiaria* al pari di Iptuci, interessata a stringere legami con Ucubi, colonia cesariana del 45 a.C., ma già prima della conquista romana, come si è visto, era uno dei principali centri della Betica. La seconda parte coinvolta è la colonia di Claris Iulia (Espejo, Cordoba), il cui nome indigeno (Ucubi) non è menzionato nel documento, a differenza di quanto avviene nel patto che coinvolge Iptuci. Specularmente alla formula adoperata per Baxo, viene qualificata l'altra parte contraente con la popolazione, *coloni*, ma manca il riferimento al *senatus*, come si è già sopra detto. Da *Iulia* invece desumiamo una fondazione ad opera di Cesare nel 45 a.C. in seguito alla quale tutti gli abitanti vennero iscritti alla tribù Sergia.

Vincoli: *hospitium*.

Formulario adoperato per designare i vincoli e i contraenti: *senatus populusque Baxonensis hospitium fecit cum colonis coloniae Claritatis Iuliae ipsis liberis posterisque suis*. Il formulario adoperato non si discosta poi dalla più comune rappresentazione, estendendo gli effetti del vincolo anche ai figli e ai discendenti.

Legati: *egerunt legati Marcus Fabius Quinti filius Rufus Caius Terentius Publi filius Macer*. Seguono poi i nomi dei due legati, con filiazione romana e

verosimilmente beneficiari di singole elargizioni di cittadinanza (appartengono infatti alla *gens Fabia* e alla *gens Terentia*).

Bibliografia

M.J. Luque Pompas (2006) 75 ss.; J.F. Rodríguez Neila, J.M. Santero Santurino (1982) 110 ss.

Lato 2

CIL II.7 188 = *ILPGranada* 130b = *AE*. 1983, 530b = *AE*. 1985, 564b = *Gerion* (1985) 330

*Armeni felix / Imp(eratore) [[[Philippo]]] Aug(usto) / et [[Phi[lippo]]]
Caes(are) co(n)s(ulibus) / collegium corporis fabrorum sub(a)edianorum
Patri(c)iensium Cordubensium / Bellum Licinianum se libe/rosq(ue) suos
patronum coopta/verunt postea Bellus Licinia/nus corpus fabror(um)
sub(a)edianor(um) / Cordubensium Patric(i)ens(ium) in / familiam clientelamque
suam / recepit*

Sul retro è presente un altro accordo, questa volta di patronato e di *receptio in familiam clientelamque*, di molto posteriore rispetto al precedente. La datazione è certamente risalente al 247 d.C., dato questo desumibile grazie al riferimento cronologico indiretto del consolato di Filippo Augusto e Cesare Filippo. La *cooptatio patroni* avviene ad opera della intera corporazione (*collegium corporis fabrorum Subaedianorum Patriciensium* di Cordoba nei confronti di *Bellum*

Lucianum. Palese è il reciproco ruolo da un lato di proposta, dall'altro di accettazione e *receptio in familiam clientelamque suam*.

22. *CIL II 732 = Hisp. Ep. 1996, 647 = AE. 1994, 923*

P(ublio) Nonio Asprenate / M(arco) Aquila Iuliano // co(n)s(ulibus) // Q(uintus) Lucius Fenestella hospitium / fecit cum senatu populoque civitatis / Aratispitanae / eumque(!) liberos poste/rosque eorum in fidem clientelam/que suam liberorum posterorumq(ue) / suorum recepit / egit / P(ublius) Vibius Rufinus mag(istratus?)

Materiale: bronzo.

Luogo: Cauche el Viejo (Betica).

Notizie e dati formali: il ritrovamento è stato effettuato nella località di Cauche el Viejo (Villanuava del Cauche, Antequera, Malaga). Misura 45 cm x 36 cm, x 0.6. Le dimensioni delle lettere, capitale quadrato con tendenza al corsivo, oscillano tra 0.6 e 1.4 cm. Il peso è di 2650 g. La lamina presenta un frontone triangolare ornato da tre acroteri a forma di pinna e motivo ornamentale al vertice, abbellimenti uniti al corpo principale della lastra tramite chiodi di bronzo. Si conserva in una collezione privata.

Datazione: *Publio Nonio Asprenate Marco Aquila Iuliano consulibus. 38 d.C.*

Soggetti coinvolti: *Quintus Lucius Fenestella* e il *senatus populusque civitatis Aratispitanae, civitas stipendiaria* della Betica nel *conventus Astigianus*, divenuta *municipium* in epoca flavia. La città di Aratisperi ha attestazioni solo epigrafiche (si v. *CIL II 730 = CIL II 2054*, epigrafe del 118 che fa riferimento

alla *res publica Aratispitanorum*; un'epigrafe del 132 d.C., *CIL II 731 = CIL II 2055*, che riporta una *res publica Aratispitana*; *CIL II 733 = CIL II 2056*, databile tra il 131 e il 170 d.C., che menziona *M(arco) Fulvio Senecioni / Aratispitano*; *CIL II 734 = CIL II 2057*, databile tra il 151 e il 200, che riporta il nome di *L(ucius) Licinius Lici/nianus Aratis/pianus*. I tentativi di localizzazione risalgono al XVIII secolo e la collocano nella località di Cauche el Viejo, come una piccola *civitas tributaria*. L'*hospes patronus* Quintus Lucius Fenestella ha delle probabili origini etrusche, solo ipotizzabili per analogie con i Fenestella conosciuti, tre in tutto, tra cui spicca lo storico e il poeta dell'inizio del principato, di cui tuttavia non conosciamo il gentilizio, né il rango, né la discendenza. Nulla sappiamo in più, in quanto il riferimento a tale individuo compare esclusivamente nel documento in esame.

Vincoli: *hospitium e receptio in fidem clientelmque*.

Formulario adoperato per designare i vincoli e i contraenti: *Quintus Lucius Fenestella hospitium fecit cum senatu populoque civitatis Aratispitanae eumque liberos posterosque eorum in fidem clientelamque suam liberorum posterorumque suorum recepit*. Formulario classico per rendere il patto di *hospitium* e la *receptio in fidem*. Manca l'espresso riferimento alla *cooptatio patroni*.

Legati: *egit Publius Vibius Rufinus magistratus*. Unico *magistratus* che ratifica il patto, di onomastica romana.

Bibliografia

P. Balbin Chamorro (2006) n. 73; J.L. Corell i Vicent (1994) 59-67; M.D. Dopico Caínzos, J. Santo Yanguas (2013)171 ss.

23. *CIL II 5792 = Clunia 116 = ILS. II, 6102 = CIRPBurgos 67*

C(aio) Laecanio Basso / Q(uinto) Terentio Culleo/ne co(n)s(ulibus) / Clunienses ex Hispania / citeriore hospitium fe/cerunt cum C(aio) Terentio / Basso C(ai) f(ilio) Fab(ia) Mefanate / Etrusco praefecto alae / Augustae liberis posteris/que eius sibi liberis posteri/sque suis / egerunt leg(ati) / C(aius) Magius L(uci) f(ilius) Gal(eria) Silo / T(itus) Aem<i=L>lius Fuscus

Materiale: bronzo.

Datazione: *Caio Laecanio Basso Quinto Terentio Culleone consulibus.* 40 d.C.

Luogo: Peñalba de Castro (Spagna citeriore).

Notizie e dati formali: la *tabula* fu accidentalmente ritrovata nel 1887 da un contadino nella località di Penalba de Castro. Misura 36 cm x 28 e pesa 4,5 kg. Ha 4 piccoli fori probabilmente strumentali all'affissione. È di forma quadrangolare.

Soggetti coinvolti: *Clunienses ex Hispania citeriore e Caius Terentius Bassus.* Clunia era un centro molto attivo situato al centro della Meseta (si trovava in uno degli estremi occidentali della Celtiberia, nella regione di Los Arevacos) e capitale del *conventus* omonimo a cui venivano ricondotte le funzioni amministrative e militari. Il *conventus* infatti, inizialmente genericamente inteso come la riunione di persone convenute in un luogo determinato per qualsivoglia ragione, poi come l'assemblea di cittadini romani risiedente in territorio

provinciale nei pressi degli accampamenti di confine per ragioni prevalentemente commerciali, giunse ad assumere il significato di adunanza dei provinciali nei centri in cui i governatori amministravano la giustizia per dirimere liti civili e penali. Clunia dunque si inserisce in quell'ambizioso e necessario progetto di collaborazione tra periferie e centro in ambito provinciale, per ampliare e far penetrare le istituzioni e i sistemi processuali romani nelle realtà civiche indigene e, viceversa, connettere queste ultime ai centri di potere romani (o romanizzati) dislocati nel territorio romanizzato. Clunia, proprio nel 40 d.C., data dell'epigrafe in esame, venne proclamata *municipium* latino, così come si deduce dalle emissioni di monete, dato che fa emergere una situazione privilegiata nei termini appena indicati. Il privato influente a cui offrire la posizione di *hospes* è Gaio Terenzio Basso Mefanate Etrusco, figlio di Gaio, della tribù Favia, appartenente all'ordine equestre. Viene qualificato come prefetto dell'ala Augusta, che si stanziò nella penisola iberica durante la guerra di Augusto con i popoli del nord. Probabilmente era originario di Brixia, l'antica Brescia, di pertinenza del *conventus* giuridico di Clunia, circostanza che spiegherebbe le relazioni tra Basso e la comunità.

Vincoli: *hospitium*.

Formulario adoperato per designare i vincoli e i contraenti: *hospitium fecerunt cum Caio Terentio Basso Cai filio Fabia Mefanate Etrusco praefecto alae Augustae liberis posterisque eius sibi liberis posterisque suis*. Il formulario riferito all'*hospitium* è classico. Sebbene formalmente non si evochi nessuna *receptio in fidem*, ma l'unica menzione è quella dell'*hospitium*, Terenzio Basso si trova in una posizione privilegiata rispetto ai Cluniensi e dunque ancora una volta

ci troviamo di fronte ad un formulario ‘incompleto’, perché in questo caso carente dell’espressa menzione alla *cooptatio patroni* (forse voluta trattandosi probabilmente, dato il contesto geografico del ritrovamento, della copia destinata alla città). Inoltre la sua posizione di italico, rende del tutto verosimile il suo ruolo di *susceptor causae* di Clunia a Roma. Questa ricostruzione ci fa comprendere, dunque, che quel nesso necessario tra *hospitium* e *patronatus* esplicitato in molte epigrafi attraverso l’espressa menzione dei due termini, in alcuni casi prescinde dal formale riferimento, senza abbandonare l’intrinseco riferimento al nesso diseguale e alla relazione di dipendenza proprio del patronato. Tale discorso potrebbe inoltre legarsi all’evoluzione segnalata del patronato militare in quanto vincola una comunità indigena con un militare di un certo rango, che servì nella penisola iberica durante la guerra di Augusto in quelle zone. Gli aspetti della romanizzazione sono palesi ed esplicitati nella lingua latina utilizzata, nei nomi degli individui che sono romani e dalla firma dei legati del governatore di provincia, apprezzando così una sorta di predominio degli elementi romani su quelli indigeni. Va inoltre sottolineato che la specificazione che si tratta di Clunia della Spagna Citeriore: non si esclude che potessero esserci altri centri omonimi in altre zone o province.

Legati: *egerunt legati Caius Magius Luci filius Galeria Silo Titus Aemilius Fuscus*. I legati incaricati di presentare la *tabula* a Caio Terenzio Basso erano sicuramente personaggi influenti della città, uno, Gaio Magio Silone era cittadino romano iscritto nella tribù Galeria, l’altro, Tito Emilio Fusco, sembra di condizione latina.

Bibliografia

F. Beltrán Lloris (2013) 174 ss; A. Burnett, M. Amandry, P.P. Ripollès (1992) n. 452-458; L.A. Churchin (2015) 168; A. Fernández-Guerra (1888) 363-380; M. Salinas de Frías (1983) 21 ss.; A. Valvo (Wien 1998) 187 ss.

24. *AE*. 1942/43, 23 = *IAM* II.2, 418 = *AE*. 1969/70, 746 = *CIL* II.7, 12

[-----] *hospiti[um fecit cum ---] Licinio [Iuliano eumque sibi liberis poste]risque [suis patronum] cooptav[it --- Licinius] Iulianus [hospitium fecit cum populo (respublica)] Isturg(itano(a)) l[iberos posterosque eorum in fidem clientelamque suam] suorum[que recepit] [---] Semp(ronius) Fau[stus(?)]*

Materiale: bronzo.

Luogo: il luogo di ritrovamento è Volubilis, nella Mauretania Tingitana, mentre la comunità e il soggetto coinvolti hanno chiari legami con la Betica. Tale epigrafe, dunque, viene collocata in quelle relative alla penisola iberica.

Notizie e dati formali: ritrovata nel *macellum*, a sud-ovest del *forum* di Volubilis e conservata al Museo delle Antichità di Rabat. Misura 22 x 11 x 0,3 cm e le lettere variano da 0,9 a 1,6 cm. Se ne conserva solo un frammento riutilizzato per fini ornamentali.

Datazione: in lacuna. Nicols ritiene che fosse presente la datazione consolare, probabilmente relativa alla prima metà del I secolo d.C.

Soggetti coinvolti: *Licinius Iulianus* e *populus Isturgitanus*. In *AE*. 1942/43, 23 si dà per certo che il frammento coinvolga il *municipium Volubilitanum*, mentre nuove letture dell'epigrafe propendono per identificare la comunità coinvolta nel *municipium* di Isturgi in Betica (Plin. *N. H.* 3.10, dove

Isturgi viene connotato come *Triumphales*, appellativo verosimilmente ottenuto per le fedeltà mostrata a Cesare nella campagna di Munda nel 45 a.C). La città era nel *conventus* di Corduba, vicino all'attuale Andújar, ed era un *oppidum civium Romanorum* prima della concessione del diritto latino di Vespasiano. Il suffisso – *gi*, è attestato di frequente in Alto Guadalquivir, si v. ad esempio Aurgi, Isturgi, Iliturgi, Ossigi, Sosontigi e anche la *res publica* Aiungitana . Per quanto riguarda il soggetto che rivestirà il ruolo di *hospes* e *patronus*, non ci sono elementi che permettono di identificarlo con precisione, dato anche il largo utilizzo degli elementi onomastici. La distanza geografica tra il luogo del ritrovamento e la comunità coinvolta potrebbe essere spiegata se Licinius Iulianus fosse un funzionario imperiale in servizio in Betica e poi trasferitosi nella Mauretania Tingitana per ricoprire un altro incarico o per spostare la sua residenza, portando con sé il simbolo della onorificenza ricevuta. Altra ipotesi è quella che vede nel riutilizzo a fine ornamentale il motivo della dislocazione geografica.

Vincoli: *hospitium, patronatus e receptio in fidem clientelamque.*

Formulario adoperato per designare i vincoli e i contraenti: *hospitium fecit cum --- Licinio Iuliano eumque sibi liberis posterisque suis patronum cooptavit --- Licinius Iulianus hospitium fecit cum populo Isturgitano liberos posterosque eorum in fidem clientelamque suam suorumque recepit.* Classico è il formulario adoperato, così come anche l'estensione del vincolo di *hospitium*.

Legati: --- *Sempronius Faustus.* Un legato con onomastica romana.

Bibliografia

M. Euzennat, in *IAM*. II, 418 p. 264 s.; J. Mangas (1983) 169 s. e 178; J.F. Rodríguez Neila (1981) 162 s., nt. 367 bis, e 169, nt. 418; J.J. Seguí Marco (1988).

25. CIL II 2958 = ILS. II, 6104

Nerone Claudio Caesare / Aug(usto) Ger(manico) II / [L(ucio)] Caesio Martiale co(n)s(ulibus) VIII / Idus Decembris(!) civitas Pom/pe[l]onensis hospitum renova/vit cum L(ucio) Pompeio [L(uci)] f(ilio) Ani(iensi) / Primiano / liberis posterisq(ue) eius / egerunt leg(ati) Sex(tus) / Pompeius Nepos [---] Sergius Cres/cens

Materiale: bronzo.

Luogo: Pamplona / Iruna / Pompaelo / Pompelo (Spagna citeriore).

Notizie e dati formali: Scoperta ad Ezcabarte, Navarra nel XVI secolo e precisamente nella chiesa e ospedale della Trinidad de Villava, situata ad Arre. Poche e confuse notizie si hanno da Sandoval. Ad oggi risulta dispersa.

Datazione: *Nerone Claudio Caesare Augusto Germanico II Lucio Caesio Martiale consulibus VIII Idus Decembris*. 6 dicembre 57 d.C.

Soggetti coinvolti: *civitas Pompelonensis e Lucius Pompeius Luci filius Aniiensi Primianius*. Pompaelo, nell'epigrafe denominata come *civitas*, è infatti una *civitas stipendiaria* (si v. Plin. *N. H.* 3.24, che la cita tra i *populii stipendiarii*), non dotata di particolare statuto privilegiato. Nel 119 divenne *municipium* latino. Tale evoluzione di *status* è comprovata dalla successiva epigrafe, che vede protagonista sempre la comunità di Pampaelo, questa volta denominata *respublica*. Nulla sappiamo sul soggetto coinvolto, certamente un privato,

cittadino romano iscritto alla tribù Aniensis, alla quale erano iscritti tutti i cittadini di Caeseraugusta: tale parallelismo ha indotto Engesser e Wiegels a ritenere che potesse essere originario di tale comunità, il che spiegherebbe anche il ruolo di *hospes* (e forse *patronus*?) di tale individuo nativo di un centro di rilevante interesse economico e verosimilmente appartenente all'élite romanizzata indigena. Da sottolineare che sia l'*hospes* che uno dei legati hanno il gentilizio Pompeius, che ricorda Pompeius Magnus, in onore del quale la città prese il nome di Pompelo (Strab. 3.4.10).

Vincoli: *hospitium*.

Formulario adoperato per designare i vincoli e i contraenti: *civitas Pompelonensis hospitium renovavit cum Lucio Pompeio Luci filio Aniensi Primiano liberis posterisque eius*. Dal testo desumiamo che si tratta di una rinnovazione di un antico patto di ospitalità, evidentemente concluso con un antenato di Lucius Pompeius. Tale elemento giustifica la brevità del testo che si limita dunque a *renovare hospitium*, il cui contenuto e le cui motivazioni erano evidentemente noti alla parti.

Legati: *egerunt legati Sextus Pompeius Nepos --- Sergius Crescens*. Due sono i legati con onomastica indigena, ma latinizzata e riportata in modo impreciso: il secondo legato non ha il prenome, entrambi non vengono identificati attraverso la filiazione.

Bibliografia

B. Díaz, A. Guzman (2009) 231-242; A. D'Ors (1948) 67 ss.; F. Engesser (1957) 307; A. García y Bellido (1966) 161; L. Harmand (1957); M. Lejeune

(1955) 76; F. Beltrán Lloris (2013) 173 ss.; J. Mangas (1983) 179; J. de Moret (1891) 38 s.; F. Pina (2009) 195-214; M. Rodríguez de Berlanga (1891) 267; P. de Sandoval (1614); R. Wiegels (1985) 101 e 129 ss.

26. CIL II 5346 = CPILCaceres 491

C(aius) Iulius C(ai) f(ilius) Gl[aber] / senatui popu[loque] / Augustobr[igensi] / hospes d[onum] / dat

Materiale: bronzo.

Luogo: Bohonal de Ibor / Talavera la Vieja / Augustobriga (Lusitania).

Notizie e dati formali: numerose sono le lacune che interessano tale ritrovamento. Verosimilmente si tratta di una *tabula* di ospitalità e/o patronato.

Datazione: assente, ma collocabile prima del 70 d.C., non essendo Augustobriga qualificata come *municipium*.

Soggetti coinvolti: *Caius Iulius Cai filius Glaber* e il *senatus populusque Augustobrigensis*. Il primo individuo, il cui nome è in lacuna, è stato oggetto di numerose ipotesi: Hubner, poi seguito da Garcia Bellido, Urtado, Marchetti e Soria, propose di interpretarlo come *C. Iulius C.f. Glaber*, mentre Fita e Mérida hanno proposto *C(aius) Iulius C(ai) f(ilius) Gal(eria) [Tiro?]*, già noto per essere citato in un'iscrizione di Ibiza come *C(aius) Iulius C.f. Gal. Tiro Gaetulicus, qu[aest(or), tribunus] pl(ebis) e praetor* nel II secolo d.C., ipotesi che però mal si concilierebbe con la datazione proposta dalla dottrina maggioritaria. E.Groag e R.Wiegels non si sono invece espressi sull'identità del soggetto. La comunità coinvolta, identificato con il *senatus* e il *populus*, è Augustobriga, probabilmente una *civitas stipendiaria* al momento della redazione del patto, poi divenuta

<i>municipium</i> in epoca flavia.
Vincoli: lacuna.
<p>Formulario adoperato per designare i vincoli e i contraenti: <i>Caius Iulius Cai filius Glaber senatui populoque Augustobrigensi hospes donum dat.</i></p> <p>Anche il resto del testo è stato oggetto di discordanti posizioni ricostruttive, il primo gruppo di studiosi sopra identificato ha letto <i>donum dat</i>, mentre il secondo gruppo ha proposto <i>domo dat</i>.</p>
Legati: lacuna.

Bibliografia

F. Fita (1883) 359; A. García Bellido (1956-1961) 237; J. Mangas (1983) 179; M. Marchetti (1922) 1058; *PIR*. I p. 221; J. Salas Martín (1982) 56; V. Soria Sánchez (1970) 588; R. Wiegels (1985) 73 ss.

27. *AE*. 1936, 66 = *IRC*. I, 139 = *IRC*. V, 25 = *AE*. 1941, 81

Imp(eratore) Nerva Caesar(e) Traiano / Aug(usto) Germ(anico) II / C(aio) Pomponio Pio co(n)s(ulibus) / VI Idus Iunias / Baetulonenses ex Hispania citerio/re hospitium fecerunt / cum Q(uinto) Licinio Silvano Graniano / eumque liberos posterosque / eius sibi liberis posterisque / suis patronum cooptaverunt / Q(uintus) Licinius Silvanus Grania/nus Baetulonenses ex His/pania citeriore ipsos libe/ros posterosque eorum in / fidem clientelamque suam / liberorum posterorum/que suorum recepit / egit legatus / Q(uintus) Caecilius Tertullus

Materiale: bronzo.

Luogo: Badalona (Spagna Citeriore).

Notizie e dati formali: misura 45 cm x 37 x 4 cm. Pesa 6054 g. *Tabula* quadrangolare molto ben conservata, con fori laterali per l'affissione. Fu ritrovata il 9 aprile 1934 dall'archeologo badalonese Joaquim Font i Cussó, durante la campagna di scavi effettuata nella parte inferiore del Clos de la Torre, nell'attuale Plaza de la Obispo Irurita.

Datazione: *Imperatore Nerva Cesare Traiano Augusto Germanico II Caio Pomponio Pio consulibus VI Idus Iunias.* 8 giugno del 98 d.C.

Soggetti coinvolti: *Baetulonenses ex Hispania citeriore e Quintus Licinius Silvanus Granianus.* Il *municipium Baetulum*, l'attuale Badalona, qualificato come *oppidum civium romanorum* da Plin. *N. H.* 3.22. Attestazioni analoghe si ritrovano anche in Mela 2.90; Ptol. 2.6.19. Il soggetto coinvolto apparteneva ad una famiglia spagnola romanizzata e molto potente, da qui la sua designazione a *consul suffectus* nel 106 d. C.: non viene rinnegato dunque il riferimento al legame preesistente con il territorio, elemento che caratterizza la designazione a *hospes/patronus* nelle epigrafi spagnole. La presenza di tale famiglia, originaria di Tarraco, è attestata in altre due iscrizioni provenienti dalla quest'ultima (*CIL* II 4225 e *CIL* II 4226), un'altra da Badalona (*CIL* II 4609), nei *Fasti Feriarum Latinarum* e in un diploma militare dell'11 agosto del 106 (*AE.* 2002, 1741). Da tali attestazioni è possibile ricostruire l'ascesa della famiglia, che acquisì rango senatorio nella prima metà del II secolo. È possibile ricostruire in parte il *cursus honorum* del nostro personaggio grazie allo studio comparato di Harmand, che analizza *CIL* II 4225 e 4226 e ritiene che il patrono del *municipium* Baetulo sia quello menzionato in tali epigrafi: *Q(uinto) Licinio / M(arci) filio Gal(eria) Silva/no Graniano / flamini Romae / et Aug(ustorum) provinc(iae) / Hispan(iae)*

citer(ioris) / praefecto orae / maritimae / proc(uratori) Aug(usti) / p(rovincia) H(ispania) c(iterior); Q(uinto) Licinio Silvano Graniano flam(ini) Aug(ustorum) / prov(inciae) Hisp(aniae) / citer(ioris) / praefecto orae / maritimae La<e=L>e/tanae procura/tori Augusti / C(aius) Terentius Philetus domo Roma.

Tali epigrafi attesterebbero cariche ricoperte prima di essere nominato patrono e verosimilmente furono proprio i meriti di tale personaggio durante tali incarichi a condizionarne la nomina: fu infatti *praefectus orae maritimae* e *procurator Augusti provincia Hispania citerior*.

Vincoli: *hospitium, cooptatio patroni e receptio in fidem.*

Formulario adoperato per designare i vincoli e i contraenti: ...

hospitium fecerunt cum Quinto Licinio Silvano Graniano eumque liberos posterosque eius sibi liberis posterisque suis patronum cooptaverunt Quintus Licinius Silvanus Granianus Baetulonenses ex Hispania citeriore ipsos liberos posterosque eorum in fidem clientelamque suam liberorum posterorumque suorum recepit. Le espressioni con cui sono resi i legami rientrano nel formulario maggiormente adoperato. Mentre la *cooptatio* è effettuata dalla comunità, e dunque il verbo utilizzato è al plurale, la *receptio in fidem* è un atto individuale del singolo che accoglie il municipio sotto la sua protezione. Qui è dunque presente quella simmetria sia dal lato attivo che passivo, sottolineata anche in altre epigrafi, ma non tutte, proprio in riferimento all'ereditarietà del vincolo e l'estensione sia dal lato attivo che passivo ai posteri

Legati: *egit legatus Quintus Caecilius Tertullus.* Unico legato designato, cosa indubbiamente rara data la normale presenza di almeno due legati nominati dal senato locale: verosimilmente si tratterebbe di un magistrato locale iberico ma

romanizzato come si evince dal nome latino reminiscenza probabilmente di clientele militari che interessarono i suoi avi.

Bibliografia

L. Harmand (1957) 303; J. Guitart y Duran (1976); J. Guitart y Duran, J. Pepita Padros i Martí (1991) 50 ss.; J. Nicols (1980) 537 ss.; N. Rampazzo (2007) 199 ss.; M. Salinas de Frías (1983) 33 ss.

28. AE. 1972, 282 = *AquaeFlaviae* (1997) 610 = AE. 1973, 295 = AE. 2016, 641

C(aio) Iulio Serio Augurino C(aio) Trebio / Sergiano co(n)s(ulibus) / Coelerni ex Hispania citeriore conventus Bracari cum C(aio) An(tonio) Aquilo Novaugustano / praef(ecto) coh(ortis) I Celtiberorum / liberis posterisque eius hospitium fecerunt / C(aius) Antonius Aquilus cum Coelernis liberis posterisque eorum / hospitium fecit legatus egit / P(ublius) Campanius Geminus

Materiale: bronzo.

Luogo: Castromao (Spagna Citeriore).

Notizie e dati formali: ritrovato a Castromao. *Tabula* quadrangolare con cornice integra attraversato orizzontalmente in alto da un gancio per appenderla.

Misura 31 x 23 x 0,4 cm.

Datazione: *Caio Iulio Serio Augurino Caio Trebio Sergiano consulibus*.
132 d.C.

Soggetti coinvolti: *Coelerni ex Hispania citeriore conventus Bracari e Caius Antonius Aquilus Novaugustanus praefectus cohortis I Celtiberorum*.
Comunità peregrina dei Coelerni, popolo preromano che abitava il castro de

Castromao, del *conventus* di Braga: Plin. *N. H.* 3.18 fa riferimento a Bracarum, con le varianti di Braccarum, Bracarum o Baccarum, e in *N. H.* 4.112, riporta di un *Bracarum oppidum Augusta*. Pto. *Geo.* 2.6.38, si riferisce a Βρακαραυγουστα con varianti di Βρακαραυγουστα, Βρακαρ Αυγουστα. Si v. *Itinerarium Antonini Augusti*: 420.8-9, Bracaram Augustam Bragara, Bracara Asturicam (422.2), Bracara Asturica (427.4-5), una delle dieci *civitates* del *conventus* di Braga menzionate nella colonna onorifica dedicata a vespasiano Padrão dos Povos a Chaves in Portogallo *CIL* II 2477. La comunità non gode di nessuno statuto privilegiato. Antonio Aquilio Novaugustano, probabilmente figlio di Lucio Antonio Aquilio (*L. ANTONIVS C(AI) F. AQUILVS –tribunus militum cohortis. ERLara* n. 199. Curchin, n. 772. *L(ucio) Antonio C(ai) f(ilio)/Quir(ina) Aquilo/IIvir(o) trib(un)o mil(itum)/ coh(ortis)*, personaggio che ha raggiunto il tribunato militare e in seguito ha esercitato una carriera civile), di rango equestre e prefetto della I coorte dei Celtiberi, cittadino romano e originario di Nova Augusta, centro da localizzare verosimilmente con Lara de los Infantes, a 40 km a nord da Clunia (si v. Plin. *N. H.* 3.26-27. *In Cluniensem conventum Varduli ducunt populos XIII, ex quibus Alabanensestantum nominare libeat, Turmodigi III, in quibus Segisamonenses et Segisamaiulienses. In eundem conventum Carietes et Vennenses V civitatibus vadunt, quarum sunt Velienses. eodem Pelendones Celtiberum IIII populis, quorum Numantini fuere clari, sicut in Vaccaeorum XVII civitatibus Intercatienses, Palantini, Lacobrigenses, Caucenses. (27) nam in Cantabricis VIII populis Iuliobriga sola memoretur, in Autrigonum X civitatibus Tritium et Virovesca. Arevacis nomen dedit fluvius Areva. horum VI oppida, Secontia et Vxama, quae nomina crebro aliis in locis usurpantur,*

praeterea Segovia et Nova Augusta, Termes ipsaque Clunia, Celtiberiae finis. ad oceanum reliqua vergunt Vardulique ex praedictis et Cantabri). La I coorte dei Celtiberi giunse in Spagna, dove si stanziò nella provincia Citerior, in ausilio alle legioni permanenti (III Macedonica, VI Victrix e X Gemina) nel periodo giulio-claudio fino al IV secolo d.C. Nel corso di questo lungo lasso di tempo fu molto attiva, soprattutto alla fine del II secolo d.C.

Vincoli: *hospitium*.

Formulario adoperato per designare i vincoli e i contraenti: ... *liberis posterisque eius hospitium fecerunt Caius Antonius Aquilus cum Coelernis liberis posterisque eorum hospitium fecit*. Non vi è menzione di patronato, nonostante l'epoca tarda del ritrovamento, quando l'*hospitium* gradualmente viene affiancato, se non sostituito, dalla *receptio in fidem* del privato cittadino. Dal punto di vista testuale la struttura anticipa i due contraenti prima dell'indicazione del verbo.

Legati: *legatus egit Publius Campanius Geminus*. Un solo legato menzionato alla fine, con come latinizzato.

Bibliografia

J. Ferro, J. Lorenzo (1971) 13 ss.; L. Hernández Guerra (2016) 425ss.; J. del Hoyo, J. Moralejo Ordax, M. Rodríguez Ceballos (2018) 79 nt. 23; J. Mangas (1983) 172.

29. AE. 1985, 581 = IValladolid 26 = *Hisp. Ep.* 1989, 645 = *Hisp. Ep.* 1993, 412 = *Hisp. Ep.* 1994, 944 = *Hisp. Ep.* 1995, 866 = *Hisp. Ep.* 1996, 987 = AE. 1987, 614

= AE. 1988, 764 = AE. 1991, 1047 = AE. 1992, 1032 = AE. 1993, 1037 = AE.
1994, 1005

*L(ucio) Iulio Urso Serviano III Publio / Vi<b=V>io Varo co(n)s(ulibus) V
Nonas Octobres / Granius Silo et Aemilius Sapienus et / Iulius Proculus tesseram
hospita/lem pro meritis Elaesi Ottaeaeii(!) / filii nomine cognationis Magi/lancum
Amallobrigenses Cab/rumuria et Paligo renovarunt / cum senatu populoque
Caucen/sium in perpetuum sibi liberis / posterisque omnibus eorum / per legatos /
M(arcum) Valerium Lentulum Irvirum / et Lucium Sempronium Quadratum*

Materiale: bronzo.

Luogo: Montealegre de Campos (Spagna Citeriore).

Notizie e dati formali: ritrovata casualmente nel 1985. Misura 36 x 32x
0,8 cm.

Datazione: *Lucio Iulio Urso Serviano III Publio Vibio Varo consulibus V
Nonas Octobres.* 3 ottobre del 134 d.C.

Soggetti coinvolti: *Granius Silo, Aemilius Sapienus, Iulius Proculus e
Elaesius Ottaeaeii filii nomine cognationis Magilancum* e gli *Amallobrigenses
Cabrumuria e Paligo* e il *senatus populusque Caucensis*. I primi tre individui
sono i legati di Cauca che siglano il patto di *hospitium* originario, di cui la *tabula*
in esame è la rinnovazione: ciascuno presenta onomastica latina attraverso i *dua
nomina*, per giunta molto diffusi. *Elaesius Ottaeaeii filii* è l'individuo, di chiare
origini inidigene, insignito della qualità di *hospes*: appartenente alla *cognatio
Malicancum*, onorato dopo aver prestato particolari servizi alla città. La
rinnovazione del 134, dunque, ricorda il vincolo istauratosi tra i *Caucenses* e i
Magilancii-Amallobrigenses, coinvolgendo rispettivamente il *senatus populusque*

di Cauca e due Amallobrigenses (Cabrumuria e Paligo). Cauca diventa un *municipium*, come si desume dalla presenza del duumviro tra i magistrati ratificanti (si v. Plin. *N. H.* 3.26; Ptol. 2.6.49), dopo la conquista del nord della penisola iberica da parte di Augusto. Il rapporto tra i Magilancos e gli Amallobrigenses riproduce collegamenti meta-familiari indigeni, in quanto la *cognatio* dei Magilancos è una frazione della *gentilitas* degli Amallobrigenses, il cui centro principale (*castrum* o *oppidum*) è Amallobriga, forse l'attuale Mayorga, centro indigeno, che in seguito alla romanizzazione, viene strumentalmente adoperato per il controllo del territorio.

Vincoli: *hospitium*.

Formulario adoperato per designare i vincoli e i contraenti: ...
tesseram hospitem pro meritis Elaesi Ottaeaeii filii nomine cognationis Magilancum Amallobrigenses Cabrumuria et Paligo renovarunt cum senatu populoque Caucesium in perpetuum sibi liberis posterisque omnibus eorum. Il municipium Cauca (Coca, Segovia) riceve in qualità di hospites gli Amallobrigenses (Cabrumuria e Paligo) per rinnovare un antico patto di ospitalità, identificato attraverso il supporto materiale della tessera hospitem, precedentemente concluso, in virtù dei meriti di Elaesius Ottaeaeius, tra tre individui Cauceses (Granius Silo, Aemilius Sapienus e Iulius Proculus) e la cognatio dei Magilancos, sottogruppo della gentilitas degli Amallobrigenses. Il formulario si discosta dunque dallo standard adoperato nelle tabulae analoghe, non solo perché si fa riferimento alla tessera hospitalis, ma soprattutto perché si tratta di una rinnovazione di un precedentemente patto di ospitalità, di chiara natura indigena, che coinvolge singoli individui, non in quanto tali, ma come

rappresentanti del gruppo indigeno di appartenenza.

Legati: *per legatos Marcum Valerium Lentulum Iivirum et Lucium Sempronium Quadratum.* A differenza dei legati che hanno ratificato il primo patto di *hospitium*, questi sono identificati con i *tria nomina* latini. Tra essi c'è il duumviro del *municipium*.

Bibliografia

I. Balill, R.M. Valls, M.L.A. Firmat (1988); G. Bravo Castañeda (1985) 309 ss.; P.H.A. Houten (2018); A. Montenegro Duque (1987) 517 ss.; J.J. Seguí Marco (1988) 366.

30. CIL II 2960

D Materno et Br[a]d[ua] / co(n)s(ulibus) [K]al(endis) Novem(bribus) / res publica Pompelonensis / cum P(ublio) Sempronio Taurino / Dam[a]nitano liberis posterisq(ue) / eius hospitum iunxit eum/que sibi civem et patronum / cooptavit / egerunt T(itus) Antonius Pa/ternus et [L(ucius)] Caecilius / Aestivus

Materiale: bronzo.

Luogo: Pamplona / Iruna / Pompaelo / Pompelo (Spagna citeriore).

Notizie e dati formali: ad oggi perduta.

Datazione: *Materno et Bradua consulibus Kalendis Novembribus.* 185 d.C.

Soggetti coinvolti: *res publica Pompelonensis e Publius Sempronius Taurinus Damanitanus.* Dell'individuo coinvolto non conosciamo molto, se non quanto specificato nel testo epigrafico, ossia che di Damania, un *oppidum*

stipendiario del *conventus* cesaraugustano. Non conosciamo i motivi che indussero la *res publica Pompelensis* (cfr. *supra*) a scegliere tale individuo come *hospes patronus* e *civis honorarius*. Pompaelo, originariamente una *civitas stipendiaria* (s.v. Plin. *N. H.* 3.24, che la cita tra i *populii stipendiarii*), non dotata di particolare statuto privilegiato. Nel 119 divenne *municipium* latino.

Vincoli: *hospitium*, cittadinanza onoraria e *cooptatio patroni*.

Formulario adoperato per designare i vincoli e i contraenti: *res publica Pompelonensis cum Publio Sempronio Taurino Damanitano liberis posterisque eius hospitium iunxit eumque sibi civem et patronum cooptavit*. Il formulario presenta alcune particolarità: relativamente all'*hospitium* viene adoperato il verbo *iunxit*, che ricorda le simboliche e rituali strette di mano per suggellare il patto. La presenza della *cooptatio patroni* viene affidata all'espressione *cooptavit patronum*, ma la più grande novità è data dal riferimento all'equiparazione di Publius Sempronius Taurinus ai cittadini di Pompaelo, in quanto accostato a *patronum* troviamo *civem*.

Legati: *egerunt Titus Antonius Paternus et Lucius Caecilius Aestivus*. Due i legati con nomi romanizzati.

Bibliografia

A. D'Ors (1948) 68; L. Harmand (Paris 1957) 343; J. Hellegouarc'h (Paris 1963) 51 ss.; M. Marchetti (Roma 1922) 1060; M. Rodríguez de Berlanga (1891) n. 8 273; A. D'Ors (1939) 162; F. Engesser (Freiburg 1957) 292; J. Mangas (1983) 179; P. Utrilla (1979) 112 s.

31. *AE.* 2016, 803

[-----] / h[ospitium(?) ---] / [---] cum [---] / [-----] / [---]b[]

Epigrafe della Spagna citeriore, ritrovata a Coruna del Conde, Clunia. Molto lacunosa, si legge soltanto la piccola stringa *hospitium cum*. Nulla sappiamo dunque dei contraenti né del contenuto specifico.

32. *AE.* 1991, 1017 = *ZPE.* 85 (1991) 217 = *MEFRA.* (2015) 531 = *Hisp. Ep.* 1994, 982

[a(nte) d(iem) ---] / K(alendas) Augusta[s] / Sex(tus) Marius [Sex(ti)? f(ilius) ---] / hospiti[um fecit cum

Epigrafe frammentaria relativa a un patto di *hospitium* che vede come unico personaggio sicuramente interessato Sextus Marius. Non è possibile conoscere i dettagli dell'accordo e dunque neanche il nome dell'altro od egli altri contraenti. La regione di ritrovamento è la Baetica.

33. *ERA*Emerita 529

[-----]vol[---] / [--- hos]pitium [---] // "GR"

Epigrafe molto lacunosa ritrovata a Merida, Emerita. Anch'essa riconducibile alla provincia della Lusitania. Verosimilmente conteneva il termine *hospitium*.

INCERTE

1. *AE.* 1980, 588 = *ERP*Soria 132 = *Auctarium-R.* 66 = *Hisp. Ep.* 1996, 883

*Lucius Lu[c]/ilius Secund[u[s] Termestin/us fu(l)lus/ h(ospitium) [cum
L]ucio / Caldario / Ux{s}ame(n)si*

Materiale: terracotta.

Luogo: El Burgo de Osma / Uxama Argaela (Spagna citeriore).

Notizie e dati formali: ritrovata nel 1978. Misura 8 cm x 5 cm x 0,8 cm.

Di forma quadrangolare, in calce reca la riproduzione di una lepre, elemento decorativo non sconosciuto nelle ceramiche celtiberiche. Presenta tre buchi, probabilmente strumentali all'affissione. Scritta su entrambi i lati, il testo è redatto in nero su sette linee. La qualificazione del documento come *tessera hospitalis* è controversa, così come anche non unanimi sono le proposte interpretative volte a colmare le lacune testuali e per tale motivo la collo tra le epigrafi incerte: oltre alla lettura proposta (C.G. Merino), infatti, se ne segnala un'altra (A. Jimeno), che nega il riferimento esplicito all'*hospitium*: *Lucius Lu[c]/ilius Secund[u[s] Termestin/us [re]culas(?) / de[d]i[t L]ucio / Calisdaio / Ux{s}ame(n)si*.

Datazione: incerta, ma probabilmente di epoca imperiale, così come si evince dall'analisi del materiale: ceramica di fattura indigena di epoca imperiale.

Soggetti coinvolti: *Lucius Lucilius Secundus Termestinus fullus* e *Lucius caldarius Uxsamensis*. Si tratterebbe di individui che presentano onomastica romana. La particolarità è data da riferimento alla professione svolta: *fullus*, per *fullonus*, lavandaio e *caldarius*, per *caldararius*, ramaio.

Vincoli: lacuna.

Formulario adoperato per designare i vincoli e i contraenti: se la lacuna fosse colmata con ... *hospitium cum*, il formulario adoperato sarebbe classico, pur mancando il verbo *fecit*, che solitamente si ritrova in tale espressione

standardizzata.
Legati: lacuna.

Bibliografia

A. Jimeno (1978) 297 ss.; C.G. Merino (1980) 206 ss.

ITALIA

1. CIE II² 8602

Araz Silqetenas Spurianas

Materiale: avorio.

Luogo: Roma.

Notizie e dati formali: placchetta in avorio a forma di leone accovacciato, di pregevole fattura, ritrovata a Roma nel 1978 nell'area sacra di Sant'Omobono (Foro Boario) e oggi conservata a Roma nell'*Antiquarium* Comunale. La sua altezza è di 4 cm, la lunghezza è di 6 cm e lo spessore di 0,6 cm.

Datazione: 540-530 a.C.

Soggetti coinvolti: *Araz Silqetenas Spurianas*. Probabilmente si tratta del nome di uno dei contraenti l'*hospitium privatum*. Varie sono state le interpretazioni. *Araz* è un nome certamente di origine etrusca, forse un abitante di Roma, dato il luogo del ritrovamento. Il riferimento ad un nome gentilizio etrusco a Roma, non è certamente raro in quell'epoca e potrebbe far ipotizzare che l'altro contraente possa essere un personaggio facoltoso, ma purtroppo non abbiamo notizie certe a riguardo. *Silqetenas*, un probabile gentilizio, potrebbe derivare da Sulcis, in Sardegna. *Spurianas*, interpretato come secondo appositivo del titolare o come patronimico (da un nome individuale *Spuriana**), può piuttosto essere riferito a quello della *gens* legata al titolare dal rapporto di ospitalità e, in tal caso, vi potrebbe essere un legame con Tarquinia, dove il gentilizio è attestato in questa forma attorno al 530 a.C. 204.

Vincoli: *hospitium*.

Formulario adoperato per designare i vincoli e i contraenti: è presente

solo il nome di un contraente il patto.

Bibliografia

G. Camporeale (1992) 44; G. Colonna (1981) 159-168; M. Cristofani (1985) 129, n. 5; M. Cristofani (1990) 21, n. 1.6, tav. I.; C. De Simone (1981) 93 ss.; A. Maggiani (2006) 317-349; G. Messineo (1983) 3 s.; M. Pallottino (1976); M. Pallottino (1979) 319, 325, tav. LXII; A.L. Prosdocimi (1980) 187 ss.; *Leone d'avorio* (1981) 134, n. C24; P. Virgili (1990) 129; P. Virgili (1977) 20 ss.

2. CIL I² 23

Atilies Saranes C.M.f

Materiale: bronzo.

Luogo: sconosciuto.

Notizie e dati formali: le circostanze del ritrovamento sono oscure. Ha la forma di una testa di ariete, probabilmente in origine tagliata longitudinalmente, ma possediamo soltanto la metà sinistra di essa. Riprodotta e studiata da Ritschl che non vide mai l'originale ma ebbe il disegno dal barone Edoardo von Sacken, ricordando che tale opera era già nota a Iahn nel 1864, che molto succintamente citò l'antichità e le fattezze dell'ariete bronzeo. Successivamente studiata anche da Mommsen, ma nessuno di essi fa mai menzione alla funzione di *tessera hospitalis* e all'uso di tale oggetto. Oggi, invece, immediato e quasi naturale è il confronto con il bronzo di Trasacco, con cui condivide la forma. A dimostrazione della poca consapevolezza che insigni studiosi avevano all'epoca del ritrovamento e delle loro ricerche, sempre e solo effettuate sulla copia

riprodotta da Ritschl senza nessun ausilio tecnico, sono le erronee valutazioni sulla sua conformazione. In particolare a trarre in inganno Veratti, che lo identifica come «quel singolare bronzo del museo Cesareo di Vienna», è «una codetta con traforo nel mezzo» che lo induce a considerare il ritrovamento bronzeo un'effigie da posizionare sulla scure sacrificale. A sostegno di tale improbabile tesi, Veratti adduce fonti e altri ritrovamenti archeologici identificati come fregi e ornamenti posti sulla scure sacrificale (sul manico e sulla parte anteriore), fonti sicuramente attendibili, ma che sviano l'illustre studioso dalla conclusione che in realtà si tratti di una tessera di ospitalità.

Datazione: fine III secolo a.C.

Soggetti coinvolti: *Atilies Saranes C.M.f.* L'iscrizione incisa ci fornisce solo un nome, quello di Atilies Saranes Caii Marci filii. Diverse sono state le interpretazioni di lettura in merito a tale epigrafe: Poccetti legge Atilies Saranes come un gentilizio e un *cognomen* al singolare in osco; l'altra ipotesi, avanzata da Barnabei, considererebbe l'iscrizione latina e dunque Atilies Saranes sarebbe un nominativo plurale, Palma invece considererebbe lucana l'epigrafe piuttosto che latina. Va ritenuta più plausibile l'ipotesi che considera Atilies Sarani come esplicativo di una ben nota *gens romana* e dunque l'ipotesi dell'utilizzo della lingua osca andrebbe scartata: si tratterebbe dunque di un membro di tale gruppo familiare, che nel corso del III e II secolo a.C. vantò svariati consoli e pretori (cfr. *ILLRP*, 1064; *CIL* I² 23; *RE*. II.2, s.v. «Atilius» (Stuttgart 1896) 61 e 66; Broughton II (New York 1952) 534-535. Verosimilmente, dunque, l'altra parte contraente, potrebbe essere un italico appartenente all'élite locale.

Vincoli: *hospitium*.

Formulario adoperato per designare i vincoli e i contraenti: è presente solo il nome di uno dei contraenti.

Bibliografia

F. Barnabei; F. Beltrán Lloris (1999); L. Del Tutto Palma (1990); E. Dupraz (2004) 246 ss.; A. Ernout (1957); F. Beltrán Lloris (2001) 35 ss.; P. Poccetti (1979) 150, 203; E. von Sacken (871); B. Vine (1993); R. Wachter (1987).

3. *CIL* I² 1764 = *ILLRP*. 1066 = *EMarsi* 130 = *AE*. 1895, 152 = *AE*. 2014, 376

T(itus) Manlius T(iti) f(ilius) / hospes / T(itus) Staiodius N(umeri) f(ilius)

Materiale: bronzo.

Luogo: Trasacco.

Notizie e dati formali: epigrafe in bronzo fuso che riproduce una testa di ariete tagliata longitudinalmente. Le sue dimensioni sono di 3.1 cm x 6.5 cm. Oggi è conservata al museo di Chieti. Del ritrovamento ci informa meticolosamente Felice Barnabei che, nel 1895 era Sovrintendente alle Antichità. Inizialmente sottostimato dallo stesso Barnabei, solo successivamente fu valutato per il suo inestimabile valore, data l'unicità. Il bronzo fu scoperto da «un villano che riferì averlo trovato presso il lago Fucino sotto Trasacco. La qualità della patina, di quelle che in commercio antiquario si dicono patine d'acqua aggiungeva fede al racconto». Di recente l'espressione 'sotto Trasacco' è stata diversamente interpretata da Luschi, che la considera funzionale a indicare il luogo, come 'località a sud di Trasacco' e non in senso altimetrico. Tale specificazione, che

sembrerebbe di poco conto, viene adoperata per dimostrare il legame tra l'epigrafe e la vicina area cultuale di S. Mannio, santuario extraurbano dedicato al culto degli antenati, a Giove e ai Dioscuri, intrinsecamente legati alla tutela della *fides*. Fu ritrovata soltanto la metà sinistra della figura bronzea che riproduce una testa d'ariete «tagliata in tutta la sua lunghezza, cioè nella linea media tra le narici, gli occhi e le corna fino all'attaccatura del collo dove è un'appendice probabilmente per la inserzione del manico, o per il migliore adattamento di questo bronzo ad un bastone di legno», probabilmente dunque doveva essere presente e contestualmente forgiata l'altra metà identica, in modo da svolgere la funzione di segno di riconoscimento tra i due soggetti coinvolti. Proprio tale foro presente ha generato interpretazioni contrastanti da parte di altri studiosi che hanno portato addirittura a smentire la valenza della figura come *tessera hospitalis*, configurandola come immagine decorativa della scure sacrificale. Più verosimilmente, invece, date anche le piccole dimensioni dell'oggetto, il codolo serviva per riporre la tessera su un supporto. La simbologia non è estranea alle tessere di ospitalità. Grande è il significato iconografico dell'ariete, come manifestazione di ricchezza e di potere patriarcale. Esso è infatti espressione della disponibilità patrimoniale della nobiltà guerriera, che però nella pastorizia ha una fonte di ricchezza. Da qui l'uso del simbolo per identificare il gruppo politico a campo della comunità, ruolo rievocato dall'ariete come capo del gregge. Non si può inoltre non sottolineare l'uso funerario dell'animale, adoperato come sacrificio nel culto degli inferi e dei geni familiari, rievocando dunque gli antenati. Si v. Virg. *Aen.* 8.170 -191. Sempre Barnabei ci informa delle varianti tecniche desunte dall'analisi dell'oggetto: in questo caso infatti, forse per facilitare la

suddivisione in due metà, data la durezza del materiale, fu il calco di cera e di creta ad essere diviso in parti uguali richiudendo poi con altra cera e creta la sola metà per formare una barriera al metallo fuso da colarvi all'interno: in questo modo sin dall'origine si sarebbero ottenute due metà perfettamente combacianti. L'ottimo stato di conservazione delle incisioni e l'assenza dei colpi di martello che avrebbero altrimenti danneggiato l'integrità dell'opera, danno ulteriore riprova che la scritta dei nomi venne effettuata incidendo il calco di cera e non direttamente il bronzo, sicuramente più duro e resistente alle incisioni.

Datazione: originariamente, all'epoca del ritrovamento, il documento venne collocato alla fine del III secolo a.C., oggi invece, conformemente a C.K. Regling, s.v. «*Tessera*», in *RE*. V A1 (Leipzig 1934) 851 ss., si propende per il II secolo a.C.

Soggetti coinvolti: *Titus Manlius Titi filius* e *Titus Staiodius Numeri filius*.

Interessante sarebbe ricostruire non solo l'identità ma anche il contesto in cui si strinse tale patto, che vede l'area marsa come parte integrante di un'intensa rete di scambi commerciali e culturali con le aree limitrofe e la Campania da un lato e Roma dall'altro. I nomi riportati sulla tessera sono quelli di Titus Manlius T.f. e Titus Staiodius N.f. Il primo non presenta il *cognomen*, ma certamente è un esponente della *gens* dei Manlii. Potrebbe essere identificato con il console del 235 e 224 o con il tribuno della plebe del 107 a.C. Titus Staiodius, invece è probabilmente appartenente ad una famiglia locale, in quanto attestata in quelle zone. Il legame tra Roma e le famiglie gentilizie locali infatti si rafforzò poco prima della guerra sociale ed in particolare la sua *gens* Manlia aveva forti interessi e possedimenti nella Marsica, soprattutto nel territorio di Alba Fucens dove è

attestata la presenza di liberti dei Manlii e di una villa rustica a Magliano dei Marsi (*fundus Manlianus*). Cfr. *CIL IX 3901: P(ublius) Staiedi[us(?); CIL IX 3847 = CIL I² 389 = ILLRP 115 = ILS. II, 3897 = EMarsi 134 = AE. 2014, 376: St(atios) Staiedi(os) / V(ibios) Salviedi(os) / Pe(tro) Pagio(s) / Fougno / aram; CIL IX 3758. Lo stesso Barnabei in merito a *CIL IX 3847* afferma: «Ricorda un'ara dedicata al Fucino od al dio locale da tre individui, probabilmente *magistri vicani*. Ed il primo di *St(atios) Staiedi(os)* non è improbabile sia stato parente, se non antenato, del Titiis Staiodius del nostro bronzo. Da altra iscrizione arcaica, proveniente pure dalle vicinanze di Trasacco (cfr. *CIL IX 3849*), sappiamo che quivi anticamente ebbe sede un vico dei Marsi denominato *Supinum*».*

Vincoli: *hospitum*.

Formulario adoperato per designare i vincoli e i contraenti: *Titus Manlius Titi filius hospes Titus Staiodius Numeri filius*. Si nota come i due nomi dei contraenti sono divisi dalla parola *hospes*, che si riferisce ad entrambi, esprimendo la qualità assunta reciprocamente dai soggetti le cui identità sono ricordate nel «bronzo ed in forza di un atto di cui quel bronzo è il segno o il simbolo». Tale precisazione può considerarsi prova del duplice significato di *hospes* riferito sia a colui che concede ospitalità che a colui che ne è beneficiario, a seconda dei casi data la reciprocità del vincolo: «in modo che l'uno e l'altro di questi due significati potessero servire per la stessa persona a seconda dei casi o dei luoghi; sicchè una volta Tito Manlio fosse colui che in casa sua a Roma desse ospitalità a Tito Staiodio, un'altra volta, andando egli nel paese dei marsi, ricevesse l'ospitalità in casa di Tito Staiodio e viceversa» riporta Barnabei.

Bibliografia

F. Barnabei (1895); F. Catalli (Roma 1992); C. Letta (2001) 152 ss.; L. Luschi (2008) 149 ss.; M.P. Marchese (1976) 484 ss.; M. Marchetti (1922) 1044; F. Münzer (1928) 1149 ss.; C.K. Regling (1934) 851 ss.; M. Torelli (1982) 165 ss.; B. Veratti (1857) 193ss.

4. *CIL* X 6231 = *CIL* I² 611 = *ILS.* II, 6093 = *ILLRP.* 1068 = *ZPE.* 63 (1986) 194 = *AE.* 2016, 181

[Consc]riptes co(n)se(nsu) T(iti) Fa[--- praefecti] / [et p]raifectura tot[a Fundi hospitium] / fecere quom Ti(berio) C[---] / [i]n eius fidem om[nes nos tradimus et] / co(n)venumis co[optamus eum patronum] / M(arco) Claudio M(arci) filio [--- co(n)s(ulibus)]

Materiale: bronzo (a riguardo si segnala la ‘svista’ di Marchetti, che confonde *aereus* con *aureus* e dunque nel catalogo proposto qualifica tale epigrafe come ‘il pesce d’oro’).

Luogo: Fondi (Latina) (Campania).

Notizie e dati formali: frammento di bronzo (lungh. cm 6 × largh. cm 3,5) a forma di testa di pesce, dettagliato solo su un lato con occhio e squame; sull’altro lato è invece inciso il testo dell’iscrizione. Misteriosamente scomparsa per decenni, è poi ricomparsa al Rätisches Museum, museo svizzero di Chur, dopo la donazione dell’intera collezione privata di Robert von Planta, da parte dei suoi eredi. Il bordo destro, un pò usurato, non permette la lettura delle lettere di chiusura della linea 1 e della linea 3. La qualificazione del reperto come *tessera hospitalis* merita delle precisazioni, in quanto sia le dimensioni, sia la forma

zoomorfa permettono di considerarla una tessera, adoperata dalle parti, che facevano combaciare le due metà, per provare il mutuo rapporto giuridico. Tuttavia al suo interno, il testo contenuto non si limita a contenere i nomi dei contraenti, ma è più prolisso e si avvicina dunque a quello che verrà recepito nelle *tabulae* più tarde. È dunque possibile considerare il ritrovamento come riprova di un'evoluzione lenta e sintomo di una fase di transizione tra *tesserae* e *tabulae*, che incide sull'istituto dell'*hospitium*, sul suo formulario e sulle sue funzioni.

Datazione: *Marco Claudio Marci filio --- consulibus*. La datazione consolare è presente alla fine del documento, ma non permette la perfetta collocazione temporale a causa delle significative lacune: il riferimento però a un Marcus Claudius Marci filius consente solo di circoscrivere il periodo di riferimento tra il 222 e il 152 a.C. Humbert considera la datazione più plausibile quella successiva al 188 a.C., anno in cui Fundi venne dotato dello *status* di *municipium* (Liv. 38.36.9). Foriera di tale concessione, secondo Humbert, sarebbe la necessità dei Claudii di assicurarsi i voti di Fondi. Tale strumentalizzazione politica, al tempo in cui Fundi viene investito del rango municipale, tuttavia sarebbe smentita dalla persistente presenza di famiglie avversarie dei Claudii, come i Valerii e gli Aemilii. Più verosimile, invece, secondo Di Fazio, sarebbe anticipare cronologicamente il ruolo giocato dai Claudii e dalle loro clientele, che, pur senza diritto di voto, andavano ad aumentare il potere e l'influenza dei loro patroni in vista di un auspicabile peso politico maggiore. Sposando, tale assunto, la datazione necessariamente sarebbe più alta, così come sosteneva Mommsen, che infatti propendeva per una datazione precedente, cioè prima della concessione dell'*optimum ius*.

Soggetti coinvolti: *praefectura tota Fundi* e Tiberio C---. Molti sono i dubbi circa l'effettivo riferimento alla *praefectura* di Fundi e dunque alla reale collocazione geografica: la provenienza delle tessera da Fondi è in realtà un dato non comprovato oggettivamente, ma considerato certo in virtù della sola *auctoritas* mommseniana. Mommsen tuttavia non specifica le circostanze della paternità fondiana sulla *tessera*.

Vincoli: *hospitium* e *cooptatio patroni*.

Formulario adoperato per designare i vincoli e i contraenti:

Conscriptes consensu Titi Fa--- praefecti et praefectura tota Fundi hospitium fecere quom Tiberio C--- in eius fidem omnes nos tradimus et convenimus cooptamus eum patronum Marco Claudio Marci filio. Epigrafe le cui peculiarità sono molteplici, a cominciare dall'*incipit* che reca l'insolito riferimento ai *conscriptes*, che in prima persona redigono il documento, essendo i soggetti delle voci verbali *tradimus*, *convenimus* e *coptamus*, oltre che di *facere hospitium*. Tale elemento che è stato interpretato come un sintomo di elevata autonomia della comunità coinvolta, che tramite i senatori locali, ratifica il documento: sono infatti assenti magistrati o legati che normalmente adempiono a tale funzione. Il lessico adoperato è arcaico, già Minervini notò infatti una analogia con *senatus consultum de Bacchanalibus*, e si discosta delle standardizzazioni successive del formulario adoperato per le *tabulae*. Altra particolarità è rapportabile all'espressione *praefectura tota*: non vi sono altre attestazioni epigrafiche di tale espressione e singolare è l'utilizzo dell'aggettivo *totus* legato al molto raro lemma *praefectura*. Conosciamo tuttavia l'espressione *toto oppido* riferibile a distretti territoriali, come appunto gli *oppida* (si v. a tale proposito *CIL* III 12046). Mommsen, nel

proporre una ricostruzione testuale dell'epigrafe, considerò Fondi come l'elemento da accostare a *tota praefectura*, non senza suscitare dubbi anche a distanza di secoli. Di Fazio, infatti, in un recente studio, ipotizza che Mommsen abbia erroneamente interpretato notizie orali provenienti dal mercato antiquario, considerando come Fundi, il luogo di 'Borgo Funti' e 'Vallone Funti' nel territorio di Pietrabbondante, vicino Agnone (spesso indicati semplicemente Funti) dove fu ritrovata un 'bronzo. Testa di pesce con iscrizione', posseduta da Manoppella, un orafo di Agnone. L'a., sulla base delle ricostruzioni delle vicende antiquarie che riguardano l'epigrafe, si fa portavoce di una suggestiva collocazione geo-politica della tessera in tale zona del Sannio Pentro. Oltre a considerare la tradizione di (ri)utilizzo del bronzo da parte degli oschi-sanniti, suggestiva è la storia dei Pentri e *sui generis* è il loro rapporto con Roma, in quanto ottennero uno *status* peculiarissimo: mantennero infatti le loro strutture e istituzioni tribali e indipendenti, ma in qualità di alleati dell'Urbe. Ciò potrebbe spiegare il ruolo attivo del senato locale nel documento in esame, così come quello del patronato e delle alleanze che coinvolgono le élites locali, e anche il riferimento alle prefettura, intesa come possibile ripartizione territoriale amministrativa legata a tale legame peculiare con Roma. Se si considera la ricostruzione mommseniana, singolare, inoltre, è il riferimento al *consensus* del *praefectus* T. Fa[---], forse prodromico alla conclusione del patto duplice, nel rappresentare la *praefectura* in un'ottica al limite tra il pubblico e il privato. Tale lessico, potrebbe sottintendere la transizione dell'istituto dell'*hospitium* da privato a pubblico e dunque mantenere il fondamento volontaristico privato, ma che questa volta coinvolge l'ambito pubblico: ciò spiegherebbe il riferimento al

praefectus, persona fisica che, nel rappresentare la *praefectura*, manifesta il *consensus* produttivo di vincoli e legami, che tanto ricordano quelli obbligatori di diritto privato. Anche tale dato della ricostruzione mommseniana è stato però contestato, si v. Gallo, che è categorica nel correggere l'inclusione della nostra epigrafe nell'elenco dei *praefecti iure dicundo* contenuto in M.C. Spadoni, *I prefetti nell'amministrazione municipale dell'Italia romana* (Bari 2004) 21 ss., sostenendo che «non vi è il benché minimo accenno a qualsivoglia prefetto».

Bibliografia

J. Cels Saint-Hilaire (2000) 190; M. Di Fazio (2009) 89 ss.; R. Frei-Stolba (1986) 193-196; A. Gallo (2018) 7 nt. 2; M. Humbert (1978) 393 ss.; U. Laffi (1983) 59-74; M. Marchetti (1922) 1044 ss.; G. Minervini (1845) 90 ss.; Th. Mommsen (1846) 329 ss.; Th. Mommsen (1852) 4139; *PIR* II 153 ss.; A. Storchi Marino (2002) 19 ss.; R. Wachter (1987) 394 ss.

5. *CIL* I² 828

A(ulus) Hostilius A(uli) f(ilius) / Mancin(us)

Materiale: bronzo.

Luogo: Napoli.

Notizie e dati formali: epigrafe a forma di delfino, verosimilmente una *tessera hospitalis*. Scoperta a Napoli. Lo stesso Mommsen nel *CIL*, considera plausibile ma non certa l'ipotesi di trovarsi di fronte ad una tessera di ospitalità e arriva a tale conclusione in via analogica, paragonando la famosa tessera di Fondi a tale ritrovamento. Un elemento non di poco conto, infatti, che farebbe

propendere per la qualificazione dell'epigrafe come *tessera hospitalis*, è la circostanza che entrambe condividono la medesima forma. Tale impostazione è recentemente stata criticata da Nybbakken.

Datazione: II secolo a.C.

Soggetti coinvolti: *Aulus Hostilius Auli filius Mancinus*, probabilmente il figlio di Aulus Hostilius Mancinus, console del 170 a.C. e fratello del console del 137, che subì la sconfitta dei Numantini, parente anche del console del 145.

Vincoli: *hospitium*.

Formulario adoperato per designare i vincoli e i contraenti: viene riportato solo il nome di uno dei contraenti.

Bibliografia

F. Beltrán Lloris (2001) 40 s.; T.R.S. Broughton (1952) 469; O.E. Nybbakken (1945) 252; *RE*. VIII.2 (1913) n. 17.

6. *CIL* VI 1492 = *ILS*. II, 6106 = *Freis* 93 = *ILGVatikan* 10 = *Fana Templa Delubra* I (Roma 2008) 58 = *SEBarc* 10 (2012) 287

*L(ucio) Arruntio Stella / L(ucio) Iulio Marino co(n)s(ulibus) / XIII
K(alendas) Nov(embres) / M(anius) Acilius Placidus L(ucius) Petronius Fronto /
IIIvir(i) i(ure) d(icundo) s(enatum) c(onsuluerunt) Ferentini in curia aedis
Mer/curi scribundo adfuerunt Q(uintus) Se(r)gia{r}nus Mae/cianus T(itus)
Munnius Nomantinus / quod universi v(erba) f(ecerunt) T(itum) Pomponium
Bassum claris/simum virum demandatam sibi curam ab / indulgentissimo
Imp(eratore) Caesare Nerva Traiano / Augusto Germanico qua aeternitati Italiae*

*/ suae prospexit secundum liberalitatem eius / ita ordinare ut omnis aetas curae
 eius merito / gratias agere debeat futurumque ut tantae / virtutis vir auxilio sit
 futurus municipio / nostro q(uid) d(e) e(a) r(e) f(ieri) p(laceret) d(e) e(a) r(e) i(ta)
 c(ensuerunt) / placere conscriptis legatos ex hoc ordine / mitti ad T(itum)
 Pomponium Bassum clarissimum virum qui ab eo impetrent in clien/telam
 amplissimae domus suae muni/cipium nostrum recipere dignetur / patronumque
 se cooptari tabula / hospitali incisa hoc decreto in domo / sua posita permittat
 censuere / egerunt legati / A(ulus) Caecilius A(uli) f(ilius) Quirinalis et /
 Quirinalis f(ilius)*

Materiale: bronzo.

Luogo: Roma.

Notizie e dati formali: ritrovata a Roma sul Quirinale, nel novembre del 1558 da Uberto Ubaldini dove c'era la *domus* di Titus Pomponius Bassus, in perfette condizioni: era ancora appesa alla parete del *tablinium* dell'edificio. Misura 43.3 cm x 35.8 cm. Le lettere variano da 10,6 cm a 1,3 cm. Si conserva a Firenze nel Museo Archeologico Nazionale.

Datazione: *Lucio Arruntio Stella Lucio Iulio Marino consulibus XIII Kalendas Novembres.* 9 ottobre del 101 d.C.

Soggetti coinvolti: *Titus Pomponius Bassus* e il *municipium Ferentinum*.

Il soggetto coinvolto fu console suffetto nel 94 d.C., insieme a Lucius Silius Decianus. Il suo *cursus honorum* è noto: fu *legatus* del proconsole d'Asia nel 79 d.C., poi governatore della Giudea nel 90 d.C. e poi della Cappadocia per 6 anni. Tornato a Roma fu nominato *curator* nella gestione degli *alimenta* (così chiarisce Mommsen: *Curam Pomponio Basso mandatavi pertinuisse ad pecunias*

alimentarias perspicitur ex tabula Veleiate N. 667). Si v. anche Plin. *Ep.* 4.23. *Ferentinum*, spesso confuso con località omonime: *Ferentinum* nel Sannio (Liv. 9.17.9) o *Ferentinum* in Etruria (Strab. 5.2.9; Plin. *N. H.* 3.52), ma il *municipium Ferentinum*, citato nell'epigrafe, può più verosimilmente identificarsi con un originario centro degli Ernici del V secolo a.C., come dimostra l'onomastica dei magistrati citati nel testo. Livio (4.51.7) ci informa di due liberazioni dai Volsci da parte del console Furio, per poi essere restituita agli Ernici. Nel 361, poco prima della guerra tra Roma e gli Ernici, fu conquistato dai Romani, ma mantenne una situazione privilegiata di autonomia interna, in seguito alla fedeltà a Roma mostrata durante la rivolta di Anagni nel 306. Dopo la guerra sociale i suoi abitanti furono iscritti nella tribù Publilia e il centro divenne *municipium*.

Vincoli: *hospitium* e *patronatus*.

Formulario adoperato per designare i vincoli e i contraenti: questa *tabula* bronzea riporta il verbale della seduta del senato del *municipium Ferentinum*, in seguito alla quale fu emesso il *decretum* con cui tale comunità nominò *patronus* e *hospes* Titus Pomponius Bassus. Tale caratteristica è un dato peculiarissimo, che permette di considerare il ritrovamento come foriero di numerosi elementi circa la procedura di nomina dei patroni municipali in ambito italico. Il testo si apre con l'indicazione della data consolare, elemento comune a gran parte della *tabulae* di patronato e ospitalità, segue l'indicazione dei quattuorviri che convocano il senato locale e del luogo, la Curia del tempio di Mercurio. Vengono poi citati i soggetti incaricati della stesura del verbale. All'unanimità i senatori espressero parere positivo in merito alla nomina di Titus Pomponius Bassus come *patronus* e dunque individuo che potesse apportare

benefici al *municipium*. Il riferimento alle qualità del futuro patrono sono molto generiche, più volte ripetute nel testo, e vaghe sono le ragioni della sua designazione, di sicuro invece attentamente valutate dai senatori, in quanto la copia da noi conosciuta è quella destinata ad una finalità commemorativa privata e non pubblica. Segue poi la richiesta di accogliere sotto la sua clientela la comunità e dunque i senatori si rivolgono al futuro *patronus/hospes* affinché riceva nella sua casa i legati incaricati di presentare tale richiesta e acconsenta ad affiggere nella sua dimora la *tabula* bronzea di ospitalità e patronato contenente il *decretum*.

Legati: *egerunt legati Aulus Caecilius Auli filius Quirinalis et Quirinalis filius*. Due sono i legati con nomi romani.

Bibliografia

F.L. Beltrán Lloris (2013) 179; G. Cellini (2004) 457; E. Cimarosti (2012) 287 ss.; R. Duthoy (1984) 24 ss.; W. Eck (1995) 161 s.; E. Gibbon (1814) 204; R. Lanciani (1892) 191; J. Nicols (1980) 554; A. Parma (2008) 217 ss.; N. Rampazzo (2007); R.K. Sherk (1970).

INCERTE

Tommasini (1647).

Polinyces Ascanio f. / Claphyr Andrae M. I. f.

Materiale: osso.

Luogo: ignoto.

Notizie e dati formali: l'unica testimonianza di tale *tessera hospitalis* è

fornita da Tomasini, che nel suo trattato sulla *tesserae* di ospitalità adduce come esempio tale placca di osso, rettangolare e con i bordi arrotondati, di cui riporta il disegno e che dichiara di aver visto a Roma.

Datazione: ignota.

Soggetti coinvolti: *Polinyces Ascanio f. Claphyr Andrae M. I. f.*

Vincoli: *hospitum*.

Formulario adoperato per designare i vincoli e i contraenti: si leggono i due nominativi dei soggetti coinvolti nel patto di *hospitium*, che, seppur non menzionato nel documento, viene confermato da Tommasini.

Bibliografia

J.Ph. Tomasini (1647); G. Spalletti (1777).

SARDEGNA

1. CIL X 7845 = ILS. II, 6107 = AE. 1998, 668 = AE. 2016, 19

Sex(to) Sulpicio Tertullo / Q(uito) Tineio Sacerdote co(n)s(ulibus) / K(alendis) Sept(embribus) / [c]olonia Iuli[a] Augusta [U]s[el]is hospiti/um fecit cum M(arco) Aristio Ba[l]bino Ati/niano eum[que] sibi liberis posterisq(ue) / suis patro[num] cooptaverunt / M(arcus) Aristius Balbinus Atinianus hos/pitium fecit cum populo colon(iae) Iuliae / Aug(ustae) Uselis liberos posterosque eo/rum in fidem clientelamque suam / suorumque recepit / egerunt legati / L(ucius) Fabriciu[s] Faustus Iivir q(uin)q(uennalis) Sex(tus) Iunius Cassi/anus C(aius) Asprius Felix C(aius) Antistius Vetus scrib(a)

Materiale: bronzo.

Luogo: Usellus / Uselis (Sardegna).

Notizie e dati formali: misura 43.1 cm x 33.8 x 0.8. Le lettere variano da 0,6 cm a 2,7 cm. Ha forma quadrangolare con frontone triangolare, forse precedentemente dotata di cornice. Dubbio è il luogo del rinvenimento: discordanti infatti sono le notizie che lo collecherebbero a Uselis (Oristano) o a Karales (Cagliari). Dopo essere stata conservata nel Museo Archeologico Nazionale di Cagliari fino al 2008, ora è nel Museo archeologico 'G. Pau' a Oristano.

Datazione: *Sexto Sulpicio Tertullo Quinto Tineio Sacerdote consulibus Kalendis Septembribus.* 1 settembre 158 d.C.

Soggetti coinvolti: *colonia Iulia Augusta Uselis e Marcus Aristius Balbinus Atinianus.* La *colonia Iulia Augusta Uselis*, il cui nome rimanda alla

riorganizzazione territoriale operata da Augusto, si identifica con l'originario *Usellus*, la moderna Oristano, fondata alla fine del II secolo a.C. con finalità militari (si v. Plin. *N. H.* 3.7.85; Ptol. 3.3.2). Nel 46 a.C. divenne grazie a Cesare *municipium* latino. Circa l'identità del patrono *hospes* sono state avanzate varie ipotesi: diverse infatti le letture del testo epigrafico, alcune hanno riproposto l'interpretazione mommseniana, che faceva riferimento a M. Aristius Balbinus Atinianus, forse legato agli Atinii di Ostia dopo l'adozione, altre, più recenti, e basate su meri dati oggettivi legati al testo, hanno identificato il nostro personaggio in M. Aristius Albinus Atinianus o in M. Aristius Rufinus Atinianus. Tali diverse interpretazioni non forniscono particolari ulteriori sull'identità dell'individuo, appartenente alle *gens* Atinia forse originariamente membro dell'élite locale e poi probabilmente incluso nella *gens* tramite *adoptio*.

Vincoli: *hospitium, cooptatio patroni e receptio in fidem.*

Formulario adoperato per designare i vincoli e i contraenti: ...

hospitium fecit cum ... eumque sibi liberis posterisque suis patronum cooptaverunt ... hospitium fecit cum ... liberos posterosque eorum in fidem clientelamque suam suorumque recepit. Si rileva la doppia menzione del patto di *hospitium*, a indicare il simmetrico e paritario coinvolgimento di entrambe le parti coinvolte. Per quanto invece riguarda il *patronatus*, esso è declinato attraverso l'espressa menzione alla *cooptatio patroni* ad opera della colonia e la *receptio in fidem clientelamque* da parte del privato coinvolto.

Legati: *egerunt legati Lucius Fabricius Faustus Ilvir quinquennalis Sextus Iunius Cassianus Caius Asprius Felix Caius Antistius Vetus scribae.* Quattro legati, forse indicati in ordine gerarchico.

Bibliografia

C. Cardinali (1835) 185 n. 133; E. Cimarosti (2016) 205 ss.; M.D. Dopico (1988) 71; C. Gazzera (1831) 65 ss. tab. 3; L. Harmand (1957) 342; G. Henzen (1856) n. 6413; H. Hübner (1885) n. 875; G. Lacour-Gayet (1888) 238 ss.; A. de la Marmora (1840) 466 n. 5; A. Mastino (2005); A. Mastino, R. Zucca (2011) 411 ss.; J. Nicols (1980) 535 ss.; L. Polverini (1988) 571 ss.; F. Porrà (2012) 649 ss.; G. Spano (1864) 76 ss.; P. Meloni (1975) 225 ss.; E. Usai, R. Zucca (1986) 303 ss.; R. Zucca (1994) 917 ss.

AUTORI

Abascal J.M., Ramallo S.F., *La ciudad de Carthago Noua: la documentación epigráfica* (Murcia 1997).

Abascal J.M., *Téseras y monedas, iconografía zoomorfa y formas jurídicas de la celtiberia*, in *Palaehispanica* 2 (2002) 35 ss.

Abascal Palazón J.M., *Las inscripciones latinas de Santa Lucía del Trampal (Alcuéscar, Cáceres) y el culto de Ataecina*, in *Hispania AEspA* 68 (1995) 100 ss.

Aigner Foresti L., Bonghi Jovino M., Reale G., Savino E., Sordi M., Chiaramonte Treré C., Tarditi G., s.v. «*Greci, Romani e stranieri*», in *Enciclopedia tematica. I Antichità classiche* (Milano 1993) 135 ss.

Albanese B., *Osservazioni sull'istituto del fundus fieri e sui municipia fundana*, in *Studi in memoria di G. Donatuti I* (Milano 1973) 7 ss.

Albanese B., *Le situazioni possessorie nel diritto privato* (Palermo 1985).

Albanese B., *Il processo privato romano delle 'legis actiones'* (Palermo 1987).

Albertos M.L., *La onomástica personal primitiva de Hispania. Tarraconensis y Bética* (Salamanca 1996).

Alföldy G., *Fasti Hispanienses. Senatorische Reichsbeamte und Offiziere in den spanischen Provinzen des römischen Reiches von Augustus bis Diokletian* (Wiesbaden 1969).

Alföldi G., *Flamines provinciae Hispaniae Citerioris* (Madrid 1973).

Alföldy G., *Zur Geschichte von Asturia et Callaecia. Bemerkungen zu Alain Tranoy. La Galice romaine*, in *Gennania* 61 (1983) 511 ss.

Almagro M., *Epigrafía preromana* (Madrid 2003).

Alonso Ávila Á., Crespo Ortiz S., *Corpus de inscripciones romanas de la provincia de Salamanca* (Valladolid 1999).

Altheim F., *Storia della religione romana*, trad. it. a cura di L. Arcella (Roma 1996).

Amandry M., Burnett A., *Roman provincial Coinage I* (London-Paris 1992).

Ameilhon H.P., *Mémoire. Sur une Inscription ou fragment d'une Inscription, gravée sur une plaque de cuivre trouvée à Tunis, et adressée à l'Académie par M. de la Luzerne, Ministre de la marine*, in *Histoire de l'academie royale des inscriptions et belles lettres XLIX* (Paris 1808) 507 ss.

Amela Valverde L., *Hispania y el segundo triunvirato (44-30 a.C.)* (Madrid 2009).

Ampolo C., *Boschi sacri e culti federali. L'esempio del Lazio*, in *Les bois sacrés, Actes Colloque Naples 1989* (Napoli 1993) 166.

Ampolo C., *La nascita della città*, in *Storia di Roma I. Roma in Italia* (Torino 1988) 153 ss.

Anziani D., *Tabulae Ceritum*, in *MEFRA*. 31 (1911) 449 ss.

Aounallah S., *Une nouvelle inscription de Vina. Capo Bon (Tunisia)*, in *L'Africa romana. Atti del IX Convegno di studio (Nuoro, 13-15 dicembre 1991)*, a cura di Mastino A. (Sassari 1991) 318 ss.

Aounallah S., *Le Cap Bon, jardin de Carthage. Recherches d'épigraphie et d'histoire romano-africaines (146 a.C.-235 p.C.)* (Burdeos 2001).

Aounallah S., *Pagus, castellum et civitas. Études d'épigraphie et d'histoire sur le village et la cité en Afrique romaine* (Bordeaux 2010).

Arangio-Ruiz V., *Sul problema della doppia cittadinanza nella Repubblica e nell'Impero romano*, in *Scritti giuridici F. Carnelutti IV* (Padova 1950) 53 ss.

Arangio-Ruiz V., *La compravendita in diritto romano I* (Napoli 1954).

Arias F., Le Roux P., Tranoy A., *Province de Lugo* (Paris 1979).

Arias I., *Factores de unión entre los antiguos hispanos. Cuadernos de Historia de España* (Buenos Aires 1958).

Astolfi R., *L'endogamia della clientela gentilizia*, in *SDHI*. 60 (1994) 75 ss.

Badian E., *Foreign Clientelae (264-70 B.C.)* (Oxford 1958).

Balbín Chamorro P., *Hospitalidad y patronato en la Península Ibérica durante la antigüedad* (Valladolid 2006).

Balbín Chamorro P., *Ius Hospitii y ius civitatis*, in *Gerión* 24 (2006) 217 ss.

Balbín Chamorro P., *Hospitium: una herramienta de acceso a los recursos intercomunitarios*, in Mangas J., Novillo M.A. (eds.), *El territorio de las ciudades romanas* (Madrid 2008) 75 ss.

Balill I., Valls R.M., Firmat M.L.A., *Tessera hospitalis de Montealegre de Campos (Valladolid): estudio y contexto arqueológico* (Valladolid 1988).

Ballester X., *Car en celtibérico*, in *Kalathos* 13-14 (1993-1995) 389 ss.

Barbati S., *Gli studi sulla cittadinanza romana prima e dopo le ricerche di Giorgio Luraschi*, in *RDR* 12 (2012) 32 ss.

Barnabei F., *Di una rarissima tessera hospitalis con iscrizione latina. Notizie dagli scavi di antichità comunicate alla regia accademia dei Lincei per ordine di s.e. il ministro della pubblica istruzione*, in *Rivista abruzzese di scienze ed arte* 10.7/8 (1895) 13 ss.

Bartoloni P., *Le linee commerciali all'alba del primo millennio, in I Fenici: ieri oggi domani. Ricerche, scoperte, progetti (Roma 3-5- marzo 1994)* (Roma 1995) 245 ss.

Bederman D.J., *International law in antiquity* (Cambridge 2001).

Behrends O., *La mancipatio nelle XII Tavole*, in *Iura* 33 (1982) 92 ss.

Behrends O., *Che cos'era il ius gentium antico?*, in *Tradizione romanistica e Costituzione I* (dir. L. Labruna) (Napoli 2006) 435 ss.

Belkahia S., *Les structures politiques pré-romaines dans les cités de la future Byzacène*, in *L'Africa romana. Atti del X convegno di studio (Oristano, 11-13 dicembre 1992)*, a cura di Mastino A., Ruggeri P. (Sassari 1994) 1072 ss.

Beltrán Lloris F., *Writing, language and society: Iberians, Celts and Romans in Northeastern Spain in the 2nd and 1st centuries BC.*, in *Bulletin of the Institute of Classical Studies of the University of London (BICS)* 43 (1999) 131 ss.

Beltrán Lloris F., *La hospitalidad celtibérica: una aproximación desde la epigrafía latina*, in *Palaeohispanica* 1 (2001) 35 ss.

Beltrán Lloris F., *Hospitium y ciudadanía en la tábula de El Picón*, in *El bronce de El Picón (Pino del Oro). Procesos de cambio en el occidente de Hispania*, a cura di Sastre I., Beltrán A. (2010) 129 ss.

Beltrán Lloris F., *Hospitium municipal y civitas honoraria. Una rilectura de la tésera de hospitalidad de Herrera de Pisuerga*, in *ZPE*. 181 (2012) 245 ss.

Beltrán Lloris F., *Hospitium municipal en la Hispania Tarraconense*, in *Debita verba. Estudios en homenaje al profesor Julio Mangas Manjarrés* (Oviedo 2013) 173 ss.

Beltrán Lloris F., Jordán Cólera C., *Celtibérico. Lengua-Escritura-Epigrafía* (Zaragoza 2016).

Ben Abdallah Z.B., *Nouvelles inscriptions de Chul de Byzacène (Aïn Jelloula)*, in *ZPE*. 164 (2008) 254 ss.

Benabo M., *La résistance africaine à la romanisation* (Paris 1976) 507 ss.

Benveniste E., *Il vocabolario delle istituzioni indoeruopee. I. Economia, parentela, società*, trad. it. (Torino 2001).

Benveniste E., *Le vocabulaire des institutions indo-européennes. I. Économie, parenté, société* (Paris 1969).

Berve H., *Storia greca I* (Bari 1976).

Beschaouch A., *Une hypothèse sur les legats du proconsul d'Afrique sous le Haut Empire*, in *Africa* 7-8 (1982) 117 ss.

Bettini M., Borghini A., *La guerra e lo scambio: hostis, perduellis, inimicus*, in *Atti del Convegno Internazionale di Studi 'Linguistica e Antropologia' (Lecce 23-25 maggio 1980)* (Roma 1983) 303 ss.

Bettini M., *Lar familiaris: un dio semplice*, in *Lares* 73.3 (2007) 533 ss.

Bettini M., *L'identità distribuita degli antichi dèi*, in *I Quaderni del Ramo d'Oro on-line* 7 (2015) 72 ss.

Bierzaneck P., *Quelques remarques sur le statut juridique des étrangers à Rome*, in *Iura* 13 (1962) 96 ss.

Bietti Sestieri A.M., *La formazione della città nel Lazio. Seminario tenuto a Roma 24-26 giugno 1977*, in *DArch*. 1.2 (1980) 80 ss.

Biscardi A., *La questione italica e le tribù soprannumerarie*, in *PP*. 6 (1951) 241 ss.

Bispham E., *From Asculum to Actium. The Municipalization of Italy from the Social War to Augustus* (Oxford 2007) 161 ss.

Blaive T., *Indictio belli. Recherches sur l'origine du droit feodal romain*, in *RIDA*. 40 (1993) 185 ss.

Blázquez J.M., *El legado indoeuropeo en la Hispania romana*, in *I Symposium de Prehistoria de la Península Ibérica* (Pamplona 1960) 333 ss.

Blázquez J.M., *La romanización. Sociedad y economía en la Hispania romana* (Madrid 1975).

Blázquez J.M., *El legado fenicio en la formación de la religión ibera*, in *I Fenici: ieri, oggi e domani* (Roma 1995) 338 ss.

Boardman J., *I Greci sui mari* (Firenze 1986).

Bolchazy J., *Hospitality in early Rome. Livy's concept of its humanizing force* (Chicago 1977).

Bonnet C., Sanzi E. (a cura di), *Roma, la città degli dei, la capitale dell'Impero come laboratorio religioso* (Roma 2018).

Bortolotti P., *Spicilegio Epigrafico Modenese (o sia supplemento alle sillogi epigrafi che Cavedoniane)* (Modena 1875).

Böttiger C.A., *Kleine Schriften Archäologischen Und Antiquarischen Inhalt III* (Dresden-Leipzig 1838).

Bourdin S., *Les peuples de l'Italie préromaine: identités, territoires et relations inter-ethniques en Italie centrale et septentrionale (VIII^e-I^{er} s. av. J.-C.)* (Rome 2012).

Boyancé P., «*Fides Romana*» et la vie internationale, in *Études sur la religion romaine* (Rome 1972).

Boyancé P., *La main de 'Fides'*, in *Hommages à J. Bayet* (Bruxelles 1964) 101 ss. [= in *Études sur la religion romaine* (Roma 1972) 91 ss.].

Boyancé P., *Fides et le serment*, in *Études sur la religion romaine* (Roma 1972) 91 ss.

Bravo Castañeda G., *Avance sobre un nuevo bronce romano hallado en Montealegre (Valladolid): Tessera hospitalis del año 134 p.C.*, in *Gerion* 3 (1985) 309 ss.

Broggini G., 'Iudex arbiterve'. *Prolegomena zum 'Officium' des römischen Privatrichters* (Köln 1957).

Broughton T.R.S., *The Romanization of Africa Proconsularis* (Baltimore 1929).

- Broughton T.R.S., *The magistrates of the Roman Republic I* (New York 1951).
- Bruns C.G., *Fontes iuris Romani antiqui* (Tubingae 1909)⁷, n. 28.
- Brunt P.A., *The Fall of the Roman Republic and Related Essays* (Oxford 1988).
- Bullo S., *Provincia Africa. Le città e il territorio dalla caduta di Cartagine a Nerone* (Roma 2002).
- Buonopane A., *Manuale di epigrafia latina* (Roma 2010).
- Burdese A., *Manuale di diritto privato romano*³ (Torino 1975) 303.
- Burillo F., *Una nueva tessera de hospitalidad hallada en Fuentes Claras (Teruel)*, in *Boletín Informativo de la Diputación de Teruel* 52 (1978) 12 ss.
- Burillo Mozota F. (ed.), *Poblamiento celtibérico: III simposio sobre los Celtiberos* (Zaragoza 1995).
- Burnett A., Amandry M., Ripollès P.P., *Roman Provincial Coinage I* (London-Paris 1992).
- Caballos Rufino A., *Colonia Claritas Iulia Ucubi*, in *Habis* 9 (1978) 273 ss.
- Caballos Rufinos A., *Iptuci civitas stipendiaria del conventus gaditano*, in *Gades* 7 (1981) 37 ss.
- Caballos Rufino A., *Implantación territorial, desarrollo y promoción de las elites de la Bética*, in *Migrare: la formation des élites dans l'Hispanie romaine*, eds. Caballos Rufino A., Demougin S. (Pessac 2006) 241 ss.
- Cafaro A., *Governare l'impero. La praefectura fabrum fra legami personali e azione politica (II sec. a.C. - III sec. d.C.)* (Stuttgart 2021).
- Cagnat R., *Étude sur les tables de patronat*, in *Bulletin de la Société Archéologique de Sens* 33 (1925) 29 ss.
- Caillemer E., s.v. «asylia», in *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines* I.1, a cura di Daremberg Ch., Saglio E. (Paris 1873) 509 s.
- Calini C., *Dissertazioni intorno all'antico stato di Brescia* (Bologna 1764).
- Calore A. (a cura di), *Guerra giusta? Le metamorfosi di un concetto antico* (Milano 2003).
- Calore A., 'Hostis' e il primato del diritto, in *BIDR.* 106 (2012).

Calore A., *Cittadinanze nell'antica Roma I* (Torino 2018).

Camodeca G., *Ascesa al senato e rapporti con i territori d'origine. Italia: regio I (Campania escuso la zona di Cales) II (Apulia et Calabria), III (Lucania et Bruttii)*, in *Epigrafia e ordine senatorio II* (Roma 1982) 145 ss.

Camodeca G., *Un nuovo decreto decurionale puteolano con concessione di superficies agli Augustali e le entrate cittadine da solarium*, in *Il capitolo delle entrate nelle finanze municipali in Occidente e in Oriente. Actes de la X^e Rencontre franco-italienne sur l'épigraphie du monde romain (Roma 27-29 mai 1996)* (Roma 1999) 1ss.

Camodeca G., *L'attività dell'ordo decurionum nella città della Campania dalla documentazione epigrafica*, in *Cahiers du Centre Gustave Glotz* 14 (2003) 173 ss.

Camous Th., *Tarquinio il Superbo. Il re maledetto degli etruschi*, trad. di M. Mancini (Roma 2014).

Camporeale G., *La vocazione marittima degli Etruschi*, in *Gli Etruschi e l'Europa* (Milano 1992) 44 ss.

Camps G., *Liste onomastique libyque. Nouvelle édition*, in *AntAfr.* 38-39 (2002-03) 231 ss.

Canali De Rossi F., *Il ruolo dei patroni nelle relazioni politiche fra il mondo greco e Roma in età repubblicana ed augustea* (Munchen-Leipzig 2001).

Canto A.M., *Conventus Arae Augustae*, in *Hispania Romana II V*, (ed.) Alvar J. (Madrid 1998) 45ss.

Canto de Gregorio A., *La tabula Lougeiorum. Un documento a debate*, in *Cuadernos de Prehistoria y Arqueología* 17 (1990) 267 ss.

Capogrossi Colognesi L., *In margine al primo trattato tra Roma e Cartagine*, in *Studi in onore di E. Volterra V* (Milano 1971) 188 ss.

Capogrossi Colognesi L., *Proprietà e signoria in Roma antica* (Roma 1992).

Capogrossi Colognesi L., *Ius commercii, conubium, civitas sine suffragio. Le origini del diritto internazionale privato e la romanizzazione delle comunità latino-campane*, in *Le strade del potere* (Catania 1994) 3 ss.

Capogrossi Colognesi L., *Cittadini e territorio: consolidamento e trasformazione della civitas romana* (Roma 2000).

Capogrossi Colognesi L., *Persistenza e innovazione nelle strutture territoriali dell'Italia romana. L'ambiguità di una interpretazione storiografica e dei suoi modelli* (Napoli 2002).

Capogrossi Colognesi L., *La genesi dell'impero municipale*, in *Roma e America. Diritto romano comune* 18 (2004) 243 ss.

Capogrossi Colognesi L., *Lezioni di storia del diritto romano* (Napoli 2004).

Capogrossi Colognesi L., *Storia di Roma tra diritto e potere²* (Bologna 2014).

Carafa P., *Le origini di Roma: dati archeologici, ricostruzione storica e la città dell'VIII secolo a.C.*, in *Archeologia Classica* 65 (2014) 291 ss.

Carandini A., *Giornale di scavo: pensieri sparsi di un archeologo* (Torino 2000).

Carandini A., *La nascita di Roma. Dei, Lari, eroi e uomini all'alba di una civiltà* (Roma 1996).

Carandini A., *Archeologia del mito* (Torino 2002).

Carandini A., *La leggenda di Romolo I-II* (Milano 2006-2010).

Cardilli R., *Il vir bonus e bona fides*, in *Vir bonus. Un modello ermeneutico della riflessione giuridica antica. Incontro di studio (Trani, 28-29 ottobre 2011)*, a cura di A. Lovato (Bari 2013) 179 ss.

Cardilli R., *Autonomia e libertà delle civitates peregrinae*, in *Città e diritto. Studi per la partecipazione civica Un «Codice» per Curitiba*, a cura di D'Orsogna D., Lobrano G., Onida P.P. (Napoli 2017) 88 ss.

Cardim Ribeiro J., *Para uma outra abordagem contextual dos Turduli veteres*, in *Archivo Español de Arqueología* (Madrid 2008).

Cardinali C., *Diplomi imperiali di privilegi accordati ai militari* (Velletri 1835) 185 n. 133.

Carile P., *L'ospitalità: un problema antropologico, un topos letterario*, in *L'Ospitalità e la rappresentazione dell'Altro nell'Europa moderna e contemporanea*, cur. Pompejano V. (Roma 2004)

Carle G., *Le origini del diritto romano: ricostruzione storica dei concetti che stanno alla base del diritto pubblico e privato di Roma* (Torino 1888).

Carlsen J., *The Rise and Fall of a Roman Noble Family: The Domitii Ahenobarbi 196 BC-AD 68* (Odense 2006).

Cascione C., *Consensus* (Napoli 2003).

Castellano A., Gimeno H., *Tres documentos de hospitium inedito*, in Villar F., Beltrán Lloris F. (eds.), *Pueblos, Lenguas y Escritura en la Hispania prerromana. Actas del VII Coloquio sobre lenguas y culturas paleohispanica* (Zaragoza 1999) 359 ss.

Castillo C., *Miscelánea epigráfica hispano-romana*, in *SDHI*. 52 (1986) 369 ss.

Castillo C., *Epigrafía jurídica romana en el último decenio. Época Imperial*, in *Novedades de Epigrafía Jurídica Romana en el último decenio. Actas del Coloquio Internacional de la A.I.E.G.L. Pamplona 1987*, C. Castillo (ed.) (Pamplona 1989) 279 ss.

Catalano P., *Aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano. Mundus, templum, urbs, ager, Latium, Italia*, in *ANRW*. II 16.1 (1978) 452.

Catalano P., *Linee del sistema sovranazionale romano I* (Torino 1965).

Catalano P., *Populus Romanus Quirites* (Torino 1974).

Catalli F., *Alba Fucens. Itinerari dei musei, Gallerie e scavi d'Italia* (Roma 1992).

Cavedoni C., *Frammento di tabella sacra di bronzo dell'anno di Roma DCCXLVI scopertasi nell'anno scorso a Savignano*, in *L'Indicatore Modenese* 29.2 (1852).

Cavedoni C., *Nuova silloge epigrafica modenese o sia supplemento agli antichi marmi modenesi (con Appendice), e Appendice alla nuova silloge epigrafica modenese*, in *MemAccModena* 4 (1862) 28 ss.

Cavedoni C., *Tornata CXVI. 3 gennaio 1863*, in *Atti e Memorie delle RR. Deputazioni di Storia Patria per le provincie Modenesi e Parmensi* (1863) xciii ss.

Cellini G., *Il contributo di Fulvio Orsini alla ricerca antiquaria*, in *Mem. Acc. Linc.* IX/18.2 (Roma 2004) 457 ss.

Cels Saint-Hilaire J., *Citoyenneté et droit de vote: à propos du procès des Scipions*, in Bruun C. (ed.), *The Roman Middle Republic. Politics, religion and historiography* (Roma 2000) 190 ss.

Cerri G., *L'Oceano di Omero. Un'ipotesi nuova sul percorso di Ulisse. Incidenza dell'Antico IV* (Napoli 2006).

Cerva M., *La praefectura fabrum. Un'introduzione*, in *Les élites municipales de l'Italie péninsulaire de la mort de César à la mort de Domitien entre continuité et rupture: classes sociales dirigeantes et pouvoir central* (Rome 2000) 1 ss.

Champeaux J., *La religione dei Romani* (Bologna 2002).

Chantraine P., s.v. «ζένοϛ», in *Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots* (Paris 1999) 764 ss.

Chausson F., *Les patronats familiaux en Afrique et en Italie aux iv^e-v^e siècles: un dossier épigraphique*, in *Rend. Mor. Acc. Lincei* 15 (2004) 71 ss.

Chilver G.E.F., *Cisalpine Gaul. Social and Economic History from 49 B.C. to the Death of Trajan* (Oxford 1941).

Churchin L.A., *Magistri or magistratus? A problem in Hispano-latin epigraphy*, in *Veleia* 32 (2015) 159 ss.

Cimarosti E., *Hoc decreto in domo suo posita (CIL VI, 1492). La tabula esposta in casa del patrono: qualche proposta per una sua identificazione*, in *Sylloge Epigraphica Barcinonensis (SEBarc)* 10 (2012) 287 ss.

Cimarosti E., *CIL XI, 844 = AEp 1991, 1755: la più antica tabula hospitalis in Italia?*, in *L'iscrizione esposta. Atti del Convegno Borghesi 2015*, a cura di Donati A. (Faenza 2016) 265 ss.

Cimma R.M., *Reges socii et amici populi Romani* (Milano 1976).

Cl. Leppelley, *Les cités de l'Afrique romaine au Bas-Empire II* (Paris 1981) 282 ss.

Coarelli F., *I santuari del Lazio in età repubblicana* (Roma 1987).

Coarelli F., *Munigua, Praeneste E Tibur. I modelli laziali di un municipio della Baetica*, in *Lucentum* 6 (1987) 91 ss.

Coarelli F., *I santuari, il fiume, gli empori*, in *Storia di Roma I. Roma in Italia*, ed. Momigliano A., Schiavone A. (Torino 1988) 127 ss.

Coarelli F., *Palatium: il Palatino dalle origini all'impero* (Roma 2012) 219 ss.

Collins R., *Concealing the poverty of traditional historiography: myth as mystification in historical discourse*, in *Rethinking History* 7.3 (2003) 341 ss.

Colonna G., *Quali Etruschi a Roma*, in *Gli Etruschi e Roma. Incontro di studio in onore di M. Pallottino (Roma 11-13 dicembre 1979)* (Roma 1981) 159 ss.

Corbier P., *Epigrafía latina* (Granada 2004).

Corbino A., *La risalenza dell'emptio-venditio consensuale e i suoi rapporti con la mancipatio*, in *Iura* 64 (2016) 9 ss.

Corbino A., *La pignoris capio accordata dalle XII tavole al venditore di un'hostia (Gai. 4.28)*, in *Liber amicorum. Mélanges J.P. Coriat* (Paris 2019) 173 ss.

Corell i Vicent J.L., *Nueva tabula patronatus procedente de la Bética*, in *Epigraphica* 56 (1994) 59 ss.

Corsenn W., *Über Aussprache, Vokalismus und Betonung der Lateinischen Sprache* (Leipzig 1868).

Costabile F., *Istituzioni e forme costituzionali nella città del Bruzio in età romana* (Napoli 1984).

Costabile F., Licandro O., *Tessera Paemeiobrigensis. Un nuovo editto di Augusto dalla «Transduriana Provincia» e l'imperium proconsulare del princeps* (Roma 2002) 162 ss.

Costabile F., *Grecità e romanità in Magna Grecia: dalle poleis ai municipia*, in *Enigmi delle civiltà antiche dal Mediterraneo al Nilo II* (Reggio Calabria 2008) 477 ss.

Costabile F., *Tesserae Paemeiobrigensis. Addendum al nuovo editto di Augusto dalla Spagna*, in *Enigmi delle civiltà antiche dal Mediterraneo al Nilo. Atene, la Magna Grecia, l'Impero di Roma II. L'Italia e le provincie. Historia Studiorum* (Reggio Calabria 2008) 519 ss.

Costabile F., *Storia del diritto pubblico romano* (Reggio Calabria 2012).

Coudry M., *Côntrole et traitement des ambassadeurs étrangers sous la république romaine*, in *La mobilité des personnes en Méditerranée de l'antiquité*

à l'époque moderne : procédures de contrôle et documents d'identification, sous la direction de Moatti C. (Paris-Rome 2004) 534 ss.

Crawford M.H. (ed.), *Roman Statutes I* (London 1996).

Crifò G., *Libertà e uguaglianza in Roma antica* (Roma 1996).

Crifò G., s.v. «asilo (diritto di)», in *Enciclopedia del diritto* III (Milano 1958) 191 ss.

Cristofani M., *Il dono nell'Etruria arcaica*, in *Par. Pass* 30 (1975) 132 ss.

Cristofani M., *Tessera ospitale*, in Cristofani M. (ed.), *Civiltà degli Etruschi, catalogo della mostra (Firenze 16 maggio 20 ottobre 1985)* (Milano 1985) 129, n. 5.4

Cristofani M., *Placchetta configurata a leoncino*, in Cristofani M. (ed.), *La grande Roma dei Tarquini, catalogo della mostra (Roma 12 giugno-30 settembre 1990)* (Roma 1990) 21, n. 1.6, tav. I.

Culasso Gastaldi E., *La prossenia ateniese per Damoxenos figlio di Philodamos*, in *Minima epigraphica et papyrologica* 2 (1999) 145 ss.

Curichin L.A., *Juridical Epigraphy and Provincial Administration in Central Spain*, in J. Gonzalez (ed.) *Roma y las provincias. Realidad administrativa e ideología imperial. Ediciones Clásicas* (Madrid 1994) 87 ss.

Curi U., *La filosofia dello straniero*, in *Rivista della scuola superiore delle economie e delle finanze* 1 (2006).

Curi U., *Introduzione*, in AA.VV., *Xenos. Filosofia dello straniero* (Padova 2002) 11 ss.

Curi U., *Straniero* (Milano 2010).

Cursi M.F., *Amicitia e societas*, in *Index* 41 (2013) 219 ss.

Cursi M.F., «*Bellum iustum*» tra rito e «*iustae causae belli*», in *Index* 42 (2014) 569 ss.

Cursi M.F. (a cura di), *XII Tavole. Testo e commento* (Napoli 2018).

Cursi M.F., *Lo spazio della cittadinanza: dallo ius migrandi all'organizzazione in municipi e colonie nell'età repubblicana*, in *Iura* 68 (2020) 137 ss.

Curtius G., *Griechische Formenlehre* (Berlin 1867).

D'amore L., *Lesteia e nauagia: le paure dell'uomo greco sui mari*, in *Il Mediterraneo e la storia II. Naviganti popoli e culture ad Ischia e in altri luoghi della costa tirrenica. Atti del convegno internazionale Sant'Angelo di Ischia (9-11 ottobre 2015)*, a cura di L. Chioffi, M. Kajava, S. Örmä (Roma 2017) 193 ss.

D'Ippolito F., *Forme giuridiche di Roma arcaica* (Napoli 1996) 44 ss.

D'Ors A., *Sobre la «Tabula patronatus» de Badalona*, in *Emerita* 7 (1939) 156 ss.

D'Ors A., *Una nueva tabla emeritense de hospitium publicum*, in *Emerita* 16 (1948) 64 s.

D'Ors A., *Epigrafía Jurídica de la España Romana* (Madrid 1953).

D'Ors A., *Adversus hostem aeterna auctoritas esto*, in *Anuario de Historia del derecho español* 87 (1959) 597 ss.

D'Ors A., *Una nueva inscripción ampuritana*, in *Ampúrias* 29 (1967) 293 ss.

D'Ors A., *La condición jurídica del suelo en las provincias de Hispania*, in *Rend. Acad. Naz. dei Lincei* 194 (1974) 260 ss.

D'Ors A., D'Ors X., *Lex Irnitana (Testo bilingue)* (Santiago de Compostela 1988).

da Silva A.C.F., *As tesserae hospitalis de Castro de Senhora de Saude ou Monte Murado (Pedroso V. N. Gaia). Contributo para o Estudo da institucoes o povoamento da Hispania Antigua*, in *Gaia* 1 (1983) 11 ss.

da Silva A.C.F., *As origens de gaia a questões de identidade. Arqueologia e epigrafia dos Turduli Veteres*, in *Estudos do Quaternário* 13 (2015) 68 ss.

De Chaisemartin N., *Les sculptures romaines de Sousse et des sites environnants* (Rome 1987).

de Hoz J., *Los metales inscritos en el mundo griego y periférico y los documentos celtibéricos en bronce*, in Villar F., Beltrán Lloris F. (eds.), *Pueblos, Lenguas y Escritura en la Hispania preromana. Actas del VII Coloquio sobre lenguas y culturas paleohispanica* (Zaragoza 1999) 359 ss.

de la Marmora A., *Voyage en Sardaigne ou description statistique, physique et politique de cette île, avec des recherches sur ses productions naturelles et ses antiquités. II. Antiquités* (Paris-Torino 1840).

- De Martino F., *Storia della costituzione romana*² II (Napoli 1972).
- De Martino F., Degl'Innocenti Pierini R., s.v. «*hospes/hospitium*», in *Enciclopedia Virgiliana* II (Roma 1985) 858 ss.
- De Martino F., *Nuovi studi di economia e di diritto romano*, a cura di F. D'Ippolito (Roma 1988).
- De Martino F., *L'idea della pace a Roma dall'età arcaica all'impero*, in *VIII Seminario Internazionale di Studi Storici «Da Roma alla Terza Roma», 21-22 aprile 1988. Relazioni e Comunicazioni I* (Roma 1989) 1 ss. [= in *Roma Comune* 12 n. 4-5 (aprile-maggio 1988) 86 ss.].
- De Martino F., *Nota minima sulla clientela*, in *Index* 22 (1994) 343 ss.
- de Moret J., *Investigaciones históricas de las antigüedades del reyno de Navarra* (Tolosa 1891).
- De quatuor aeneis Brixianis tabulis ad virum amplissimum comitem Faustinum Advocatum*, in A. Sambuca, *Memorie storico-critiche intorno all'antico stato de' Cenomani ed ai loro confini* (Brescia 1750) 225 ss.
- de Sandoval P., in *Catalogo de los obispos que ha tenido la Santa Iglesia de Pamplona* 124 (1614).
- De Simone C., *Gli Etruschi a Roma: evidenza linguistica e problemi metodologici*, in *Gli Etruschi e Roma, Incontro di studio in onore di M. Pallottino, Roma 11-13 dicembre 1979* (Roma 1981) 93 ss.
- De Simone M., *Proletarius iam civis. A proposito di un'interpretazione di Bernardo Albanese di XII Tab. 1.4*, in *AUPA*. 57 (2014) 101 ss.
- De Visscher F., *Le rôle de l'«auctoritas» dans la «mancipatio»*, in *RDHI*. 96 (1923) 603 ss.
- De Visscher F., *Conubium et civitas*, in *RIDA*. II.1 (1952) 401 ss.
- De Visscher F., *La dualité des droits de cité et la mutatio civitatis*, in *Studi in onore di P. de Francisci* I (Milano 1956) 37 ss.
- del Hoyo J., Moralejo Ordax J., Rodríguez Ceballos M., *Los soldados acechan desde las ventanas. Nuevos testimonios de militares en Clunia (Burgos)*, in *Espacio, tiempo y forma* 31 (2018) 73 ss.
- del R. Hernando Sobrino M., *Nota sobre nota. El bronce de El Bierzo y la Tabula de El Caurel*, in *Gerión* 20.2 (2002) 577 ss.

Del Tutto Palma L., *Le iscrizioni latine della Lucania preromana* (Padova 1990).

Della Corte F., *Perfidus hospes*, in *Hommages à M. Renard I* (Bruxelles 1969) 312 ss.

Demougin S., *L'ordre équestre sous les Julio-Claudiens* (Paris-Roma 1988).

des Boscs-Plateaux F., *Un parti hispanique à Rome? Ascension des élites hispaniques et pouvoir politique d'Auguste à Hadrien (27 av. J.-C. - 138 ap. J.-C.)* (Madrid 2005).

Desanges J., *Pline l'Ancien. Histoire naturelle. Livre V 1^{re} Partie. L'Afrique du Nord* (Paris 1980).

Dessau H., in *ILS* 6096.

Dessau H., in *ILS* 6103.

Devoto G., *Etimologie latine I. Victima*, in *Athenaeum* 42 (1964) 336 ss.

Di Fazio M., *Una bizzarra concatenazione di circostanze. Mommsen, Fondi e le vicende della tessera hospitalis CIL I², 611*, in *Theodor Mommsen e il Lazio antico. Giornata di Studi in memoria dell'illustre storico, epigrafista e giurista (Terracina, Sala Valadier, 3 aprile 2004)*, a cura di Mannino F., Mannino M., Maras D.F. (Roma 2009) 89 ss.

Díaz Ariño B., *Acerca de las téseras de hospitalidad latinas de la Península Ibérica*, in *Palaeohispanica* 4 (2004) 153 ss.

Díaz Ariño B., *Epigraphía Latina Republicana de Hispania (ELRH)* (Barcelona 2008).

Díaz Ariño B., *Las tábulas de hospitalidad y patronato del Norte de África*, in *MEFRA*. 124.1 (2012) 205 ss.

Díaz B., Guzman A., *Las tábulas de hospitalidad de Arre (Pamplona)*», in Andreu J. (ed.), *Los vascones de las fuentes antiguas: en torno a una etnia de la antigüedad peninsular* (Barcelona 2009) 231 ss.

Domergue C., *Les mines de la Péninsule Ibérique dans l'antiquité romaine* (Roma 1990).

Donati A., *Epigrafia Cortonense* (Cortona 1967).

Dopico Cainzos D., *Los conventus Iuridici: origen, cronología y naturaleza histórica*, in *Gerion* 4 (1986).

Dopico Cainzos D., *La tabula Lougeiorum. Estudios sobre la implantación romana en Hispania (Anejos de Veleia, 5)* (Vitoria/Gasteiz 1988).

Dopico Caínzos M.D., *El Hospitium celtibérico. Un mito que se desvanece*, in *Latomus* 48.1 (1989) 19 ss.

Dopico Caínzos M.D., Santo Yanguas J., *Los magistrados de los documentos de hospitalidad en Hispania*, in Ortiz de Urbina Álava E. (ed.), *Magistrados locales de Hispania: Aspectos históricos, jurídicos, lingüísticos* (Vitoria-Gasteiz 2013) 171 ss.

Doube D., *The Peregrine Praetor*, in *The Journal of Roman Studies* 41.1 (1951) 66 ss.

Dupraz E., *Les nominatifs masculins pluriels. Thématiques en - es du latin républicain*, in *Revue de philologie, de littérature et d'histoire anciennes* 78.2 (2004) 246 ss.

Duthoy R., *Scenarios de cooptation des patrons municipaux en Italie*, in *Epigraphica* 46 (1984) 24 ss.

Duthoy R., *Le profil social des patrons municipaux en Italiae sous le Haut-Empire*, in *AncSoc* 15-17 (1984-1986) 121 ss.

Cimarosti E., *CIL X, 7845: proposte di una rilettura autoptica*, in *Voci concordi. Scritti per C. Zaccaria*, a cura di Mainardis F. (Trieste 2016) 205 ss.

Eck W., *Domus: T. Pomponius Atticus*, in *LTVR* 2 (1995) 161 s.

Eck W., *Documents on Bronze: A Phenomenon of the Roman West?*, in *Ancient Documents and their contexts: First North American Congress f Greek and Latin Epigraphy*, ed. J. Bodel, N. Dimitrova (Leiden-Boston 2014) 130 ss.

Eilers C., *Roman Patrons of Greek Cities* (Oxford 2002).

Engesser F., *Der Stadtpatronat in Italien und den Westprovinzen des römischen Reiches bis Diokletian* (Freiburg 1957).

Enriquez J.A., *Una nueva tabula patronatus*, in Castillo C. (ed.), *Epigrafía jurídica romana* (Pamplona 1999) 299 ss.

Ernout A., *Recueil de textes latins archaïques* (Paris 1957).

Ernout A., Meillet A., s.v. «*hospitium*», in *Dictionnaire étymologique de la langue latine* (Paris 2001) 300 ss.

Ernout A., Meillet A., s.v. «*potis*», in *Dictionnaire étymologique de la langue latine* (Paris 2001) 528 ss.

Etienne R., Mayet F. (eds.) *La tessera hospitalis, instrument de sociabilité et de romanisation dans la péninsule Ibérique*, in *Itinera Hispanica* (Pessac 2006) 235 ss.

Euzennat M., in *IAM* 2 n. 418 p. 264 s.

Fabre . G., *Libertus. Patrons et affranchis à Rome* (Roma 1981).

Fanizza L., *Asilo, diritto di asilo. Romolo, Cesare, Tiberio*, in *Index* 40 (2012) 605 ss.

Faoro D., *Gentes e civitates adtributae. Fenomeni contributivi della romanità cisalpina*, in *Simblos. Scritti di storia antica VI*, a cura di Criscuolo L., Geraci G., Bencivenni A. (Bologna 2015) 187 ss.

Fasolini D., *Le tribù romane della Hispania Tarraconensis. L'iscrizione tribale dei cittadini romani nelle testimonianze epigrafiche* (Milano 2012).

Fatás Cabeza G., *Breve crónica de novedades de epigrafía jurídica romano-republicana de Hispania (1976-1986)*, in Castillo C. (ed.), *Novedades de Epigralla Jurídica Romana en el último decenio. Actas del Coloquio Internacional A.I.E.G.L., Pamplona, 9-11 de Abril de 1987* (Pamplona 1989) 229 ss.

Fear A.T., *Rome and Baetica: Urbanization in Southern Spain c.50 BC-AD 150* (Oxford 1996).

Ferchiou N., *Une zone de petite colonisation romaine à l'époque julio-claudienne: le centre-ouest de l'Africa Vetus (Région d'Aradi, Avitina, Dj. Mansour, Siliana)*, in *L'Africa romana. Atti del III Convegno di studio* (Sassari, 13-15 dicembre 1985), a cura di Mastino A. (Sassari 1986) 205 ss.

Ferenczy E., *Clientela e schiavitù nella repubblica romana primitiva*, in *Index* 8 (1978-1979) 167 ss.

Fernández Ochoa C., Morillo Cerdán A., *El Convento Araugustano y las Aras Sestianas: reflexiones sobre la primera organización administrativa del noroeste hispano*, in *Latomus* 61/4 (2002) 889 ss.

Fernández-Guerra A., *Una nueva tésera de hospitalidad en las ruinas de Clunia*, in *Boletín de la Real Academia de la Historia* 12 (1888) 363 ss.

Ferrenbach V., *Die Amici Populi Romani republikanischer Zeit* (Strasburg 1895).

Ferri G., *La devotio: per un'analisi storico-religiosa della (auto)consacrazione agli dèi inferi nella religione romana*, in *MEFRA*. 129.2 (2017) 349 ss.

Ferro J., Lorenzo J., *La tessera hospitalis del Catromao*, in *Boletín auriense* 1 (1971) 13 ss.

Finley M.I., *Il mondo di Odisseo*, trad. it. (Roma-Bari 1982)

Fiori R., *Fides e bona fides. Gerarchia sociale e categorie giuridiche*, in *Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato III*, a cura di R. Fiori (Napoli 2008) 237 ss.

Fita F., *Inscriptiones romanas de la ciudad y partido de Talavera*, in *Buletín de la Real Academia de la Historia* 2 (1883) 359 ss.

Forcellini E., s.v. «*asylum*», in *Lexicon totius latinitatis* (Londra 1828) 204 s.

Forcellini E., s.v.«*hostis*», *Lexicon totius latinitatis* (Londra 1828) 683.

Foucher L., *Hadrumetum* (Tunis 1964).

Franchini L., *Aspetti giuridici del pontificato romano. L'età di Publio Licinio Crasso (212-183 a.C.)* (Napoli 2008).

Franciosi G., *Clan gentilizio e strutture monogamiche*⁶ (Napoli 1999).

Franciosi G., *Una ipotesi sull'origine della clientela*, in *Labeo* 32 (1986) 263 ss.

Frei-Stolba R., *Zur 'tessera hospitalis' aus Fundi (CIL I² 611)*, in *ZPE*. 63 (1986) 193 ss.

Freyburger G., *Fides. Étude sémantique et religieuse depuis les origines jusqu'à l'époque augustéenne* (Paris 1986) 319 ss.

Friggeri R., Granino Cecere M.G, Gregori G.L. (a cura di), *Terme di Diocleziano. La collezione epigrafica* (Milano 2012).

Gabba E., *Le origini della guerra sociale e la vita politica romana dopo l'89 a.C.*, in *Athenaeum* 32 (1954) 129 ss.

- Gabba E., *Esercito e società nella tarda Repubblica romana* (Firenze 1973).
- Gabba E., *Riflessioni antiche e moderne sulle attività commerciali a Roma nei secoli II e I a.C.*, in *MAAR* 36 (1980) 91 ss.
- Gagé J., *Enquetes sur les structures sociales et religieuses de la Roma primitive* (Bruxelles 1977).
- Gagliardi L., *L'assegnazione dei novi cives alle tribù dopo la lex Iulia de civitate del 90 a.C.*, in *Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto* 3 (2013) 42 ss.
- Gagliardi L., *Fondazione di colonie romane ed espropriazioni di terre a danno degli indigeni*, in *MEFRA*. 127.2 (Rome 2015) 353 ss.
- Gagliardi P., *Parere intorno all'antico stato de' Cenomani ed ai loro confini* (Padova 1724).
- Gallet L., *Essai sur le sénatus-consulte «de Asclepiade sociisque»*, in *RHD*. 4.16 (1937) 265 ss.
- Gallo A., *Prefetti del pretorio e prefetture. L'organizzazione dell'agro romano (IV-I sec. a.C.)* (Bari 2018).
- Galsterer H., *Untersuchungen zum römische Städtewesen auf der Iberischen Halbinsel* (Berlin 1971).
- Gamauf R., *Ad statuum licet confugere: Untersuchungen zum Asylrecht im römischen Prinzipat* (Frankfurt 1999).
- García Bellido A., *Excavaciones en Augustóbriga (Talavera la Cáceres)*, in *Noticiario Arqueológico Hispánico* 5 (1956-1961) 237 ss.
- García Martínez S.M., *El pacto de los Zoelae y su repercusión en el ordenamiento social y territorial de los Astures*, in *Argutorio* 3 (1999) 27 ss.
- García y Bellido A., *El «Exércitos Hispanicus» desde Augusto a Vespasiano*, in *AEA*. 34 (1961) 120 ss.
- García y Bellido A., *Tessera hospitalis del año 14 de la Era hallada en Herrera de Pisuerga*, in *BRAH* 159 (1966) 149 ss.
- García-Bellido M.P., Sobral Centeno R.M. (eds.), *La moneda hispánica: Ciudad y territorio*, (Madrid 1995).

Garzetti A., in *Notizie dal Chiostro del Monastero Maggiore di Milano. Rassegna di studi del Civico Museo Archeologico e del Civico Gabinetto Numismatico di Milano* 1-2 (1968) 32-36 n. 15-16.

Gascou J., *La politique municipale de l'empire romain en Afrique Proconsulaire de Trajan a Septime-Severe I* (Paris-Rome 1972).

Gascou J., *Les curies africaines: origine punique ou italienne*, in *Antiquités africaines* 10 (1976) 38 ss.

Gascou J., *La politique municipale de Rome en Afrique du Nord I. De la mort d'Auguste au début du III^e siècle*, in *ANRW. II.10.2* (Berlin- New York 1982) 136 ss.

Gauthier Ph., *Symbola. Les étrangers et la justice dans les cités grecques* (Nancy 1972).

Gauthier Ph., *Notes sur l'étranger et l'hospitalité en Grèce et à Rome*, in *Ancient Society* 4 (1973) 2 ss.

Gazzera C., *Di un decreto di patronato e clientela della colonia Giulia Augusta Usellis e di alcune altre antichità della Sardegna. Lezione accademica letta nelle adunanze del 25 giugno e 2 luglio 1829*, in *Memorie della Reale accademia delle scienze di Torino (Memorie della classe di scienze morali, storiche e filologiche)* XXXV (Torino 1831).

Gerbaldo P., *L'ospitalità nel viaggio moderno-Evoluzione, sciabilità, risorsa* (Perugia 2006).

Giardina A., *Le merci, il tempo, il silenzio. Ricerche su miti e valori sociali nel mondo greco e romano*, in *Studi Storici* 27.2 (1986) 277 ss.

Giaro T., *Dogmatische Wahrheit und Zeitlosigkeit in der römischen Jurisprudenz*, in *BIDR.* 90 (1987) 42 ss.

Gibbon E., *The Miscellaneous Works IV* (London 1814).

Gil E.M., *Los orígenes del patronato cívico en las provincias ispana*, in *Rivista storica dell'antichità* 47 (2017) 42 ss.

Gioffredi C., *Diritto e processo nelle antiche forme giuridiche romane* (Roma 1955).

Girard P.F., *Textes de droit Romain* (Paris 1967).

Godbout J.T., *Recevoir c'est donner*, in *Communications* 65 (1997) 35 ss.

Gómez Martín G., *Onomástica, sociedad y religión de la civitas Maggaviensium (Monte Cildá, Palencia). Propuesta de identificación*, in *Antesteria* 4 (2015) 199 ss.

Gómez Moreno M., *Las lenguas hispánicas. Discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia* (Madrid 1942) [= in *Misceláneas. Historia-Arte. Arqueología* (Madrid 1949) 201 ss.].

Gonzalez J., *The lex Irnitana: a new copy of the flavian municipal law*, in *JRS* 76 (1986) 147 ss.

González J.P., *La isopoliteia como concesión de ciudadanía a comunidades extranjeras en las épocas clásica y helenística*, in Plácido D., Valdés M., Echeverría F., Montes Y. (eds.), *La construcción ideológica de la ciudadanía. Identidades culturales y sociedad en el mundo griego antiguo* (Madrid 2006) 327 ss..

Gorges J.G., Germán Rodríguez Martín F. (a cura di), *Economie et territoire en Lusitanie romaine* (Madrid 1999).

Gorrochategui J., *Consideraciones sobre la fórmula onomástica y la expresión del origen en algunos textos celtibéricos menores*, in Villar F. (ed.), *Studia indogermanica et palaeohispanica in honorem A. Tovar et L. Michelena* (Salamanca 1990) 299 ss.

Grandazzi A., *Alba Longa, histoire d'une légende. Recherches sur l'archéologie, la religion, les traditions de l'ancien Latium* (Roma 2008).

Grandazzi A., *La (re)invenzione di Alba: topografia, religione, mitografia a proposito dell'arx Albana*, in *Scienze dell'Antichità* 13 (2006) 749 ss.

Gregori G.L., *Forme onomastiche indigene e puniche ad Apisa Maius, Siagu, Themetra e Thimiliga*, in *L'Africa romana. Atti del VII Convegno di studio (Sassari, 15-17 dicembre 1989)*, a cura di Mastino A. (Sassari 1990) 166 ss.

Gregori G.L., *Gaio Silio Aviola, patrono di Apisa Maius, Siagu, Themetra e Thimiliga*, in *L'Africa romana. Atti dell'VIII Convegno di studio (Cagliari, 14-16 dicembre 1990)*, a cura di Mastino A. (Sassari 1991) 223 ss.

Gregori G.L., in *Aurea Roma. Dalla città pagana alla città cristiana*, a cura di Ensoli S., Comparoni E.G.P., *Storia delle valli Trompia e Sabbia* (Firenze 2012) 326 ss.

Grelle F., *L'autonomia cittadina fra Traiano e Adriano. Teoria e prassi dell'organizzazione municipale* (Napoli 1972) 142 ss.

Guerra A., *Plínio-o-Velho e a Lusitânia* (Lisboa 1995).

Guitar y Duran J., *Baetulo: topografía, arqueología, urbanismo e historia* (Barcelona 1976).

Guitar y Duran J., *Les excavations del Clos de la Torre 1934-1926 i les peces que avui tetornen au Museu de Badalona* (catalogo del museo).

Guitart y Duran J., Padros i Martí P., *La ciutat romana de Baetulo (Badalona). Historia i urbanisme*, in *Espais: revista del Departament de Política Territorial i Obres Públiques* 31 (1991) 50 ss.

Gustafsson G., *Verbs, nouns, temporality and typology. Narrations of ritualised warfare in Roman Antiquity*, in Otto B.-C., Rau S., Rüpke J. (a cura di), *History and religion. Narrating a religious past* (Berlin-Boston 2015) 355 ss.

Halff G., *L'onomastique punique de Carthage*, in *Karthago* 12 (1963-64) 109 ss.

Harmand L., *Le patronat sur les collectivités publiques, des origines au bas-empire: un aspect social et politique du monde romain* (Paris 1957).

Hellegouarc'h J., *Le vocabulaire latin des relations et des partis politiques sous la République* (Paris 1963).

Henzen G., *Inscriptionum Latinarum selectarum amplissima collectio III* (Turici 1856).

Hernández Guerra L., *El municipio de Nova Augusta (Lara de los infantés, Burgos) y su entorno. Algunos aspectos sobre religión y sociedad*, in (coords.) Murillo Villar A., Aránzazu Calzada González M., Castán Pérez-Gómez S., *Homenaje al Profesor A. Torrent* (Madrid 2016) 425ss.

Hernandez Guerra L., *Epigrafía romana de la provincia de Salamanca* (Valladolid 2001).

Heuss A., *Die völkerrechtlichen Grundlagen der römischen ausssenpolitik in republikanischer zeit* (Leipzig 1933).

Hoffman Lewis M.W., *The official priests of Rome under the Julio-Claudians* (Rome 1995).

- Hofmann J.B., s.v. «*hospitium*», in *ThLl.* VI.3 (Lipsiae 1936-1966) 3031 ss.
- Houdoy R.J.A., *Droit municipal* (Paris 1886).
- Houten P.H.A., *Civitates Hispaniae: urbanisation on the Iberian peninsula during the High Empire* (Leiden 2018).
- Hoyos B.D., *Pliny the Elder's titled Baetican towns: obscurities, errors and origins*, in *Historia* 38/4 (1979) 445 ss.
- Hruza E., *Über das lege agere pro tutela* (Erlangen 1887).
- Hübner E., *Exempla scripturae epigraphicae Latinae a Caesaris dictatoris morte ad aetatem Iustiniani* (Berlin 1885).
- Hübner E., in *CIL* II 5763.
- Hübner H., *Exempla scripturae epigraphicae Latinae a Caesaris dictatoris morte ad aetatem Justiniani* (Berolini 1885).
- Humbert M., *L'incorporation de Caere dans la Civitas Romana*, in *MEFRA.* 84.1 (1972) 234 ss.
- Humbert M., *Municipium et civitas sine suffragio. L'organisation jusqu'à la guerre sociale* (Roma 1978).
- Humbert M. (a cura di), *Le Dodici Tavole. Dai Decemviri agli Umanisti* (Pavia 2009).
- Humbert M., *Le status civitatis. Identité et identification du civis Romanus*, in *Homo, caput, persona. La costruzione giuridica sull'identità nell'esperienza romana. Dall'epoca di Plauto a Ulpiano*, a cura di Corbino A., Humbert M., Negri G. (Pavia 2010) 139 ss.
- Illaregui E., *Tessera Hospitalis de Herrera de Pisuerga* (Palencia-España), in *Revista Internacional d'Humanitats* 20 (2010) 22 ss.
- Isayev E., *Migration, mobility and place in ancient Italy* (Cambridge 2017).
- Jacques F., *Municipia libera de l'Afrique proconsulaire*, in *Epigrafia. Actes du colloque international d'epigraphie latine en mémoire de Attilio Degrassi pour le centenaire de sa naissance. Actes de colloque de Rome (27-28 mai 1988)* (Rome 1991) 583 ss.
- Jacques F., Sheid J., *Roma e il suo impero*, trad. it. di G. Viano Marogna (Roma-Bari 1992).

- Jimeno A., *Un tejuelo escrito de Uxama (Osma, Soria)*, in *Celtiberia* 56 (1978) 297 ss.
- Jongeling K., *North African names from Latin sources* (Leiden 1994).
- Jordán C., *Introducción al celtibérico* (Zaragoza 1998).
- Kaser M., *Eigentum und Besitz im älteren römischen Recht*² (Köln-Graz 1956).
- Kaser M., *Von Begriff des commercium*, in *Studi in onore di V. Arangio-Ruiz II* (Napoli 1957) 131 ss.
- Kaser M., *Das römische Privatrecht*² I (München 1971).
- Kaser M., «Lex» und «ius civile» (1967), in Id., *Ausgewählte Schriften I* (Napoli 1976) 157 ss.
- Kaser M., *Ius gentium* (Köln-Weimar-Wien 1993).
- Kaser M., Hackl K., *Das römische Zivilprozessrecht* (München 1996).
- Koch M., *Die Turullii und Neukarthago*, in *Nauicula Tubigensis: Studia in honorem Antonii Tovar* (Tübingen 1984) 233 ss.
- Koch M., *Warum nicht Curvius Silvinus? Eine Hypothese!*, in *Madriider Mitteilungen* 51 (2010) 360 ss.
- Koremann E., s.v. «municipium», in *RE. XVI* (Stuttgart 1933) 574.
- Kremer D., *Trattato internazionale e legge delle Dodici Tavole*, in *Le Dodici Tavole. Dai Decemviri agli Umanisti*, a cura di M. Humbert (Pavia 2009) 191 ss.
- Kunkel W., *Fides als schöpferisches Element im römischen Schuldrecht*, in *Festschrift P. Koschaker II* (Weimar 1939).
- Labruna L., *Romanizzazione, foedera, egemonia*, in *Index* 12 (1984) 299 ss. [= in *Adminicula* (Napoli 1991) 127 ss].
- Lacour-Gayet G., *Antonin le Pieux et son temps: essai sur l'histoire de l'Empire romain au milieu du deuxième siècle* (Paris 1888).
- Laffi U., *Sull'organizzazione amministrativa dell'Italia dopo la guerra sociale*, in *Akten des VI. Internationalen Kongresses für Griechische un Lateinische Epigrafik* (München 1973) 38 ss.
- Laffi U., *Roma e l'italia prima della guerra sociale: una nuova indagine*, in *Athenaeum* 58 (1980) 180 ss.

Laffi U., *I senati locali nell'Italia romana*, in Cébeillac Gervasoni M. (ed.), *Les bourgeoisies municipales italiennes aux II^e et I^e s. av. J.-C. (Actes du colloque, Napoli, 1981)* (Paris-Napoli 1983) 59 ss.

Laffi U., *I senati locali nello stato municipale e nel I sec. d.C.*, in *Il senato nella storia I. Il senato nell'età romana* (Roma 1988) 59 ss.

Laffi U., *Colonie e municipi nello Stato romano* (Roma 2007).

Laffi U., *La struttura costituzionale nei municipi e nelle colonie romane. Magistrati, decurioni, popolo*, in *Colonie e municipi nello stato romano* (Roma 2007) 64 ss.

Lamberti F., *Tabulae Irnitanae* (Napoli 1993).

Lamberti F., *La maggiore età della lex Irnitana: un bilancio di diciotto anni di studi*, in *Minima Epigraphica et papyrologica* 4 (2000) 237 ss.

Lamberti F., *Il cittadino romano*, in A. Barbero, *Storia d'Europa e del Mediterraneo V*, cur. G. Traina (Roma 2008).

Lambrino S., *L. Fulcinius Trio, gouvernateur de Lusitanie, sur une tabula patronatus de Juromenha*, in *Arqueólogo Português* 1 (1951) 156 ss.

Lanciani R., *Pagan and Christian Rome* (London 1892).

Lantier R., *Histoire ancienne de la péninsule ibérique, (1927-1936)*, in *Revue Historique* 181/2 (1937) 129 ss.

Laurendi R., «*Leges regiae*» e «*ius papirianum*». *Tradizione e storicità di un «corpus» normativo* (Roma 2013).

Lauria M., *Possessiones. Età repubblicana I* (Napoli 1953) 110 ss. [= seconda edizione (Napoli 1957)].

Le Roux P., in *AE*. 1987 ma 1990.

Lécrivain Ch., s.v.«*amicitia*», in *DAGR*. I (Paris 1900) 298 ss.

Lécrivain Ch., s.v.«*hospitium*», in *DAGR*. III.1 (Paris 1900) 229 ss.

Lejeune M., *Celtibérica. Acta Salmanticensia VII.4* (Salamanca 1955).

Lejeune M., *Les correspondants italiques de lat. fīnxit et de lat. fēcit*, in *Corolla linguistica. Festschrift für F.Sommer* (Wiesbaden 1955) 79 ss.

Lemosse M., *Hospitium*, in *Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino III* (Napoli 1984) 80 ss.

Lenel O., *Palingenesia iuris civilis* I (Lipsiae 1889), col. 243, fr. 428 [*De die diffindendo*].

Leone d'avorio, in *Enea nel Lazio. Archeologia e mito. Catalogo della mostra* (Roma 1981).

Leonhard R., *Der Schutz der Ehre im alten Rom* (Breslau 1902)

Leonhard R., s.v. «*hospitium*», in *RE*. VIII.2 (Stuttgart 1913).

Lepelley Cl., *La création des cités nouvelles en Afrique du Bas-Empire: le cas de la civitas Faustinianensis*, in *L'Afrique, la Gaule, la religion à l'époque romaine* (Bruselas 1994) 288 ss.

Lepelley Cl., *Nouveaux documents sur la vie municipale dans l'Afrique romaine tardive*, in Khanoussi M. (ed.), *VIII^e Colloque international sur l'histoire et l'archéologie du Maghreb* (Tunis 2003) 215 ss.

Letta C., *Tessera hospitalis dal territorio di Trasacco*, in A. Campanelli (ed.), *Il tesoro del lago. L'archeologia del Fucino e la collezione Torlonia, catalogo della mostra (Avezzano 22 aprile-31 ottobre 2001)* (Pescara 2001) 152 ss.

Lindsay W.-M., Mountford J.-F., Whatmoug J. (ediderunt), *Glossaria latina I. Glossarium Ansileubi sive librum glossarium* (Hildesheim 1965).

Lindsay W.-M., Thomson H.-J. (ediderunt), *Glossaria latina III. Abstrusa, Abolita* (Hildesheim 1965).

Llorens M.M., *La ciudad romana de Cartago Nova: las emisiones romanas* (Murcia 1994).

Loewe G., *Corpus glossariorum latinorum* (Amsterdam 1965).

Lomas K., *The Weakest Link: elite social networks in Republican Italy*, in *Processes of integration and identity formation in the roman republic*, edit by S.T. Roselaar (Leiden-Boston 2012) 212 ss.

Lorenz Ch., *La linea di confine. La storia scientifica fra costruzione edecostruzione del mito*, in *Quaderni storici* 41 (2006) 1 ss.

Loreto L., *Il bellum iustum e i suoi equivoci. Cicerone ed una componente della rappresentazione romana del Völkerrecht antico* (Napoli 2001).

Loscertales J.M., *Hospicio y clientela en ,la Hispania céltica*, in *Emerita* 10 (1949) 308 ss.

- Luis Maya González J., *Celti e iberi nella penisola iberica* (Milano 1999).
- Luque Pompas M.J., *La Tabla de Bronce del Cortijo de Los Alamillos*, in *Boletín de la Asociación Provincial de Museos Locales de Córdoba* 7 (2006) 75 ss.
- Luraschi G., *Foedus, Ius Latii, Civitas. Aspetti costituzionali della romanizzazione in Transpadana* (Padova 1979)
- Luschi L., *L'ariete dei Manlii: note su una tessera hospitalis dal Fucino*, in *Studi classici e orientali* 54 (Pisa 2008) 141 ss.
- Luzzatto G.I., s.v. «provincia (diritto romano)», in *NNDI. XIV* (Torino 1968) 381 ss.
- Mackie N., *Local Administration in Roman Spain* (Oxford 1983).
- Maffei S., *Istoria diplomatica* (Mantova 1727).
- Maffei S., *Museum Veronense* (Verona 1749).
- Maggiani A., *Dinamiche del commercio arcaico: le tesserae hospitales*, in *Gli Etruschi e il Mediterraneo: commercio e politica* 13 (2006) 317 ss.
- Maltby R., s.v. «asylum», in *A lexicon of ancient latin etymologies* (Leeds 1991) 60 ss.
- Mangas J., *Hospitium y patrocinium sobre colectividades públicas: términos sinonimos? (De Augusto a fines de los Severos)*, in *Dialogues d'histoire ancienne* 9 (1983) 165 ss.
- Maras D.F., *Storie di dono: l'oggetto parlante si racconta* (Roma 2015).
- Marcattili F., *Quod semper pateret. La porta Pandana, la porta Carmentalis e l'asylum*, in *Revue Archéologique* 57 (2014) 71 ss.
- Marchese M.P., *Rec. a Letta C., D'Amato S., Epigrafia della regione dei Marsi* (Milano 1975), in *Studi Etruschi* 44 (1976) 484 ss.
- Marchetti M., s.v. «Hospitium», in *Dizionario Epigrafico di antichità romane di E. de Ruggiero III* (Roma 1922) 1044 ss.
- Maresca A., *Profili storici sulle istituzioni diplomatiche* (Milano 1994).
- Marotta V., *Tutela dello scambio e commerci mediterranei in età arcaica e repubblicana*, in *Ostraka* 5.1(1996) 90 ss.
- Marquardt J., *De l'organisation financière chez les Romains* (Paris 1888) 198.

- Marquardt J., Mau A., *Das Privatleben der Römer I* (Leipzig 1862).
- Marshall A.J., *Friends of the Roman People*, in *AJP* 89 (1968) 42 ss.
- Martini R., *Genus e species nel linguaggio gaiano*, in *Syntelesia V. Arangio-Ruiz I* (Napoli 1964) 462 ss.
- Mastino A., *Storia della Sardegna antica. La Sardegna e la sua storia* (Cagliari 2005).
- Mastino A., Zucca R., *Urbes et rura. Città e campagna nel territorio oristanese in età romana*, in *Oristano e il suo territorio I. Dalla preistoria all'Alto Medioevo*, a cura di Spanu P.G., Zucca R. (Roma 2011) 411 ss.
- Mastrocinque A., *La liberazione degli schiavi e i boschi sacri nell'Italia antica*, in *Forme di dipendenza nelle società di transizione. Atti del XXII colloqui internazionale G.I.R.E.A., Messina 15-17 maggio 2008*, cur. Pinzone A., Caliri E., Arcuri R. (Messina 2012) 132 ss.
- Mauss M., *Saggio sul dono. Forma e motivo dello scambio nelle società arcaiche* (Milano 2002).
- Maya González J.L., *Celti e iberi nella penisola iberica* (Milano 1999) 37 ss.
- Mazzarino S., *Era Oriente e Occidente* (Firenze 1947) 255 ss.
- Mazzoli G., *Civis, civilis, civitas. Un campo semantico nella riflessione socio-politica di Seneca*, in *Letteratura e civitas. Transizioni dalla Repubblica all'Impero*, in ricordo di M. Citroni (Pisa 2012) 327 ss.
- McClintock A. (a cura di), *Storia mitica del diritto romano* (Bologna 2020).
- McNeill W., *Mythistory, or Truth, Myth, History, and Historians*, in Id., *Mythistory and Other Essays* (Chicago 1985) 289 ss.
- Melchor Gil E., *El patronato sobre comunidades cívicas hispana en época augustea*, in *Stud. hist., H.^a antig.* 32 (2014) 249 ss.
- Meloni P., *La Sardegna romana* (Sassari 1975) [=La Sardegna romana² (Sassari 1990)].
- Mennella G., *Hospitium fecit: il censimento del le tesserae hospitales e delle tabulae patronatus in Italia*, in *Epigraphica* 68 (2006) 456 ss.
- Mercogliano F., *Gli stranieri nell'antica Roma*, in *Index* 41 (2014) 202 ss.

Mercogliano F., *Hostes novi cives. Diritti degli stranieri immigrati in Roma antica* (Napoli 2017).

Merino C.G., *Una tessera hospitalis de Uxama (Soria)*, in *Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología* 46 (1980) 206 ss.

Merola G.D., *La tutela del naufrago nell'impero romano*, in *Il Mediterraneo e la storia II. Naviganti popoli e culture ad Ischia e in altri luoghi della costa tirrenica. Atti del convegno internazionale Sant'Angelo di Ischia (9-11 ottobre 2015)*, a cura di Chioffi L., Kajava M., Örmä S. (Roma 2017) 179 ss.

Merola G.D., *Roma un impero di città*, in *Diritto @ storia*
<http://www.dirittoestoria.it/15/memorie/Merola-Roma-Impero-di-citta.htm>

Merola G.D., *Suis moribus legibusque uti*, in *Città e diritto. Studi per la partecipazione civica Un «Codice» per Curitiba*, a cura di D'Orsogna D., Lobrano G., Onida P.P. (Napoli 2017) 205 ss.

Messineo G., *Tesserae hospitales?*, in *Xenia* 5 (1983) 3 ss.

Mierow Ch., *Hoc Monumentum Heredem Non Sequitur. An Interpretation*, in *Transactions and Proceedings of the American Philological Association* 65 (1934) 163 ss.

Milani M., *La mano destra in Roma antica*, in *Il corpo in Roma antica. Ricerche giuridiche II*, a cura di Garofalo L. (Pisa 2017) 25 ss.

Minervini G., *Brevi osservazioni sopra un frammento di tessera ospitale, di bronzo: presso il sig. Raffaele Barone*, in *Bullettino Archeologico Napoletano* 3.47 (1845) 90 ss.

Moatti C., Kaiser W., *Mobilità umana e circolazione culturale nel mediterraneo dall'età classica all'età moderna*, in *Storia d'Italia. Annali XXIV. Migrazioni* (Torino 2009) 5 ss.

Modéran Y., *La renaissance des cités dans l'Afrique du IV^e siècle*, in *La fin de la cité antique et le début de la cité médiévale* (Bari 1996) 85 ss.

Mommsen Th., *Römische Patronatstafel*, in *Archaeologische Zeitung* 45 (1846) 329 ss.

Mommsen Th., *Inscriptiones Regni Neapolitani latinae* (Leipzig 1852).

Mommsen Th., *Römische Forschungen I* (Berlin 1864).

Mommsen Th., *Römisches Staatsrecht I-III* (Leipzig 1888).

Mommsen Th., *Le droit public romain* VI, traduit par. Girard P.F (Paris 1889).

Mommsen Th., *Römisches Strafrecht* (Leipzig 1899).

Mommsen Th., *Römische Geschichte* I (Berlin 1902).

Montenegro Duque A., *La tessera hospitalis del año 134 d.C. hallada en Montealegre y el municipio romano de Cauca*, in *Actas del I Congreso de Historia de Palencia* I (Palencia 1987) 517 ss.

Morani M., *Il nemico nelle lingue indoeuropee*, in *Amicus (inimicus) hostis. Le radici concettuali della conflittualità privata e della conflittualità politica*, ricerca diretta da Miglio G. (Milano 1992).

Morcelli S.A., *Africa christiana* I (Brescia 1816).

Muhly J.D., *Homer and the Phoenicians. The Relations between Greece and the Near East in the Late Bronze and Early Iron Ages*, in *Berytus* 19 (1970) 19 ss.

Müller-Karpe H., *Zur Stadtwerdung Roms* (Heidelberg 1962).

Muñoz Villarreal J.J., *Consabura: de oppidum a municipio romano*, in *HAnt.* 29 (2005) 145 ss.

Münzer F., s.v. «*Manlius*», in *RE.* XIV.1 (Stuttgart 1928) 1149 ss.

Mura Sommella A., *Inter duos lucos:problematiche relative alla localizzazione dell'Asylum*, in *Etrusca et Italica. Scritti in ricordo di M. Pallottino*II (Roma 1997) 425 ss.

Musti D., *L'economia in Grecia* (Roma-Bari 1981).

Nesselhauf H., *Zwei Bronzeurkunden aus Munigua*, in *MadrMitt* 1 (1960) 142 ss.

Neumann K., s.v. «*amicus*», in *RE.* I (Stuttgart 1893) 1832 s.

Nicolet Cl., *Il mestiere del cittadino nell'antica Roma*, trad. it di Grillenzoni F. (Roma 1980).

Nicols J., *Tabuale patronatus: a study of agreement between patron and clientel-community*, in *ANRW*, Temporini H. (ed.) II.1 (Berlin-New-York 1980) 535 ss.

Nicols J., *Hospitium and political Friendship in the late Republic*, in M. Peachin (ed.), *Aspects of Friendship in the Graeco-Roman World. Proceedings of*

a Conference Held at the Seminar für Alte Geschichte, Heildeberg, on 10-11 June, 2000, Portsmouth (Rhode Island 2001) 99 ss.

Nicols J., *The Practice Of Hospitium On The Roman Frontier*, in Hekster O., Kaizer T. (ed.), *Frontiers in the Roman World. Proceedings of the Ninth Workshop of the International Network Impact of Empire (Durham, 16-19 April 2009)* (Leyde 2011) 321 ss.

Nicosia G., *Il processo privato romano II. La regolamentazione decemvirale* (Torino 1986) (rist. dell'ed. 1984).

Nörr D., *Imperium und polis in der hohen Prinzipatszeit* (München 1966).

Nörr D., *Divisio und Partitio. Bemerkungen zur romischen Rechtsquellenlehre und zur antiken Wissenschaftstheorie* (Berlin 1972) 20 ss.

Nörr D., *Mandatum, fides, amicitia*, in Nörr D., Nishimura Sh. (hrsg.), *Mandatum und Verwandtes* (Berlin-Heidelberg 1993) 13 ss.

Nörr D., *Osservazioni in tema di terminologia giuridica predecemvirale e ius mercatorum mediterraneo: il primo trattato cartaginese-romano*, in *Le Dodici Tavole. Dai Decemviri agli Umanisti*, a cura di Humbert M. (Pavia 2005) 165 ss.

Nybakken E., *The Moral Basis of Hospitium Privatum*, in *The Classical Journal* 41.6 (1946) 248 ss.

Oehler I., s.v. «isopoliteia», in *PWRE*. IX (Stuttgart 1916) col. 2227 ss.

Ojette U., *Amasciate e ambasciatori nell'antica Roma* (Milano-Roma 1927).

Olivares Pedreño J.C., *La migración de los célticos y túrdulos de la Beturia hacia el noroeste de Hispania*, in *Cuadernos de estudios gallegos* 126 (2013) 55 ss.

Oller Guzmán J., *La civitas sine urbe y su función de vertebración en el territorio provincial hispano*, in *Pyrenae* 45.1 (2014) 94 s.

Orejas A., Rico Ch., *Metalla, civitates, coloniae: les mines hispaniques dans les processus de changement des statuts territoriaux à la fin de la République et au début de l'Empire*, in *MEFRA* 127.2 (2015) 521 ss.

Orlandi S. (a cura di), *Libri delle iscrizioni latine e greche VII* (Napoli 2008).

Paladini M., Manzella S.M. (a cura di), *Livio Andronico. Odissea commentario* (Napoli 2014).

Pallottino M., in *St. Etr.* 47 (1979).

Pallottino M., *Origini e Storia Primitiva di Roma greca arcaica a Roma*, in *Rendiconti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia* 49 (1976).

Pallottino M., s.v. «prossenia», in *Enciclopedia Italiana XXVIII* (Roma 1935).

Pallu de Lasseret A.Cl., *Fastes des provinces africaines sous la nomination romaine* (Paris 1896).

Pallu De Lasseret A.Cl., *Fastes des provinces africaines XII. Bas-Empire* (Paris 1901).

Palma A., *La negozialità romana: fenomeno storico e modello metastorico. Note sulla causa contractus*, in Id., *Riflessioni sulla negozialità. Profili storico-comparativi* (Napoli 2013) 7 ss.

Pardyová M., Sejbal J., *Une inscription romaine fragmentaire de l'an 8 av. J.-C.*, in *Listy filologické* 114 (1991) 83 ss.

Parma A., *Per un nuovo Corpus dei decreta decurionum delle città romane d'Italia e delle province occidentali*, in *Cahiers du Centre Gustave Glotz* 14 (2003) 167 ss.

Parma A., *Sulla presenza dei decreta decurionum*, in Purpura G. (a cura di), *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA). Studi preparatori. I. Leges* (Torino 2012) 217 ss.

Pasqualini A. (a cura di), *Alba Longa. Mito, storia, archeologia* (Roma 1996).

Patterson Jh.R., *Landscapes and Cities. Rural Settlement and Civic Transformation in Early Imperial Italy* (Oxford 2006).

Pellicer i Bru J., *Monedas con epígrafe celtíbero Tanusia-Tamusia y la tésera latina con inscripción Tamuçiensis car*, in *Gaceta Numismática* 119 (1995) 67 ss.

Pellosso C., *Giudicare e decidere in Roma arcaica. Contributo alla contestualizzazione storico-giuridica di Tab 1.8*, in *Il giudice privato nel processo*

civile romano. Omaggio ad A. Burdese I, a cura di Garofalo L. (Padova 2012) 61 ss.

Perea Yébenes S., Figueroa Rodríguez E., *Hospitium privatum y ius libertorum (Notas a propósito de una inscripción a Júpiter en Sasamón, provincia de Burgos)*, in *Veleia* 8-9 (1991-1992) 219 ss.

Pereira Menaut G., *Nueva tabula patronatus del Noroeste de Hispania*, in *Actas del II Coloquio Gallego de Estudios Clasicos (1984) [= Studia Paleohispanica (Anejos 2-3 de Veleia)]*. (Vitoria/Gasteiz 1987) 299 ss.].

Phillipson C., *The International Law and Custom of Ancient Greece and Rome* I (London 1911).

Picard G.Ch., Mahioubi A., Beschaouch A., *Pagus Thuscae et Gunzuzi*, in *Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (CRAI)* 107.2 (1963) 127 ss.

Picard G.Ch., *L'administration territoriale de Carthage*, in Chevalier R. (ed.), *Mélanges d'archéologie et d'histoire offerts à André Piganiol III* (Paris 1966) 1257 ss.

Picard G.C., *Le pagus dans l'Afrique romaine*, in *Kartago* 15 1969/1970 1 ss.

Piccirilli L., *L'invenzione della diplomazia nella Grecia antica* (Roma 2002).

Pietrangeli C., *La scoperta di nuovi frammenti del s.c. de Asclepiade*, in *BIDR.* 10-11 (1948) 285 ss.

Piganiol A., 'Venire in fidem', in *RIDA* 5 (1950) 345 ss.

Pina F., *Sertorio, Pompeyo y el supuesto alineamiento de los Vascones con Roma*, in Andreu J. (ed.), *Los vascones de las fuentes antiguas: en torno a una etnia de la antigüedad peninsular* (Barcelona 2009) 195 ss.

Pinza G., *Monumenti primitivi di Roma e del Lazio antico*, in *MonAL* 15 (1905), coll. 5-844.

PIR. II 153 ss.

PIR. IV n. 560, 274.

PIR. I 221.

PIR. I 245 ss.

PIR. III 32.

PIR. VII 740.

PIR. VIII.2 n. 551, 287.

Pocchetti P., *Nuovi documenti italici. A complemento del manuale di E. Vetter* (Pisa 1979).

Poinsot L., *Une inscription de Souani el Adari*, in *RT.* (1942) 134 ss.

Polverini L., *Una lettera di Borghesi a Niebuhr (e l'iscrizione CIL X 7845)*, in *Imperium Romanum. Studien zu Geschichte und Rezeption. Festschrift für Karl Christ zum 75 Geburtstag*, a cura di Kneissl P., Losemann V. (Stuttgart 1988) 571 ss.

Porrà F., *Considerazioni su Uselis, città della Sardegna romana*, in *Studi sul Mediterraneo antico in ricordo di Giovanni Tore*, a cura di Del Vais C. (Oristano 2012) 649 ss.

Pozzoli G., Romani F., Peracchi A., s.v. «*Megacle*», in *Dizionario storico-mitologico di tutti i popoli del mondo II* (Livorno 1824) 1473.

Prodocimi A.L., *Studi sull'italico*, in *St. Etr.* 48 (1980) 187 ss.

Puglia S., *Emergenza del prosseno*, in <http://salvatorepuglia.info/2009/11/emergenza-del-prosseno-2000/>.

Pugliese G., *Istituzioni di diritto romano* (Padova 1986).

Raccanelli R., *L'amicitia nelle commedie di Plauto: un'indagine antropologica* (Bari 1998).

Raggi A., *Senatus consultum de Asclepiade Clazomenio sociisque*, in *ZPE.* 135 (2001) 88 n. 68

Raggi A., *Cittadinanza colonaria e cittadinanza romana*, in *Colonie romane nel mondo greco*, a cura di G. Salmeri, A. Raggi, A. Baroni (Roma 2004) 55 ss.

Raggi A., scheda in *EDR* 131817.

Ramos Loscertales J.M., *El primer ataque de Roma contra Celtiberia* (Salamanca 1941).

Ramos Loscertales J.M., *Hospitium y clientela en la España céltica*, in *Emerita* (1942) 308 ss.

Rampazzo N., *Iustitia e bellum. Prospettive storiografiche sulla guerra nella Repubblica romana* (Napoli 2012).

Rampazzo N., *La cooptatio nel patronato civico e nella costituzione dei senati periferici*, in *Forme di aggregazione nel mondo romano*, cur. Lo Cascio E., Merola G.D. (Bari 2007) 191 ss.

Randazzo S., *Gli equilibri della cittadinanza romana, tra sovranità e impatto sociale*, in *Integration in Rome and in the world. Proceedings of the Tenth Workshop of the International Network Impact of Empire, Lille June 23-25 2011*, ed. de Kleijn G., Benoist S. (Leiden-Boston 2014) 21 ss.

RE. VIII 2, 1913, s.v. «*Hostilius*».

RE. VIII 2, 1913, s.v. «*Hostilius*».

Reekmans L., *La dextratum iunctio dans l'iconographie romane et paléochrétienne*, in *Bulletin de l'Institut historique belge de Rome* 31 (1958) 23 ss.

Regling C.K., s.v. «*Tessera*» , in RE. V A1 (Leipzig 1934) 851 ss.

Riccobono S., in *Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA).I. Leges²* (Firenze 1968) 177 ss.

Rigo E., *L'ospitalità come concetto della storia nella lettura di Rudolf von Jhering*, in Grisi G. (a cura di), *A proposito del diritto post-moderno. Atti del seminario di Leonessa. 22-23 settembre 2017* (Roma 2018) 235 ss.

Rocchi F., *7 dicembre 1862*, in *Bullettino della Reale Deputazione di Storia Patria per le provincie di Romagna* (1862) 24 ss.

Rodríguez Colmenero A., *La Nueva Tabula Hospitalitatis de La Civitas Lougeiorum. Problemática Y Contexto Histórico*, in ZPE. 117 (1997) 213 ss.

Rodríguez Colmenero A., *El más antiguo documento (año 15 a.C.) hallado en el Noroeste Peninsular Ibérico. Un edicto de Augusto, sobre tabulabroncínea, enviado a Susarros y Gigurros desde Narbona, de viaje hacia Hispania*, in *Cuadernos de Estudios Gallegos* 47.112 (2000) 9 ss.

Rodríguez de Berlanga M., *El nuevo bronce de Itálica* (Málaga 1891).

Rodríguez Neila J.F., Santero Santurino J.M., *Hospitium e patronatus sobre una tabla de bronce de Cañete de las Torres* (Cordoba), in *Habis* 13 (1982) 110 ss.

Rodríguez Neila J.F., *Sociedad y administración en la Bética romana* (Cordoba 1981).

Rojo Rincó A., *Las tesserare hospitales latinas de Hispania*, in *Annals de l'Institut d'Estudis Gironins* 36 (1996-1997) 523 ss.

Roldán J.M., *Itineraria Hipana* (Villadolid-Granada 1975).

Romanelli P., in *Bullettino del Museo dell'Impero Romano* 10 (1939) 41 ss.

Romanelli P., *Le due tavole in bronzo di patronato di comunità africane conservate nel Museo dell'Accademia*, in *Annuario dell'Accademia Etrusca di Cortona* 18 (1979) 479 ss.

Rosenberg A., *Die Entstehung des sogenannten Foedus Cassianum und des latinischen Rechts*, in *Hermes* 55 (1920) 340 ss.

Rouland N., *La clientela nell'età del principato*, in *Labeo* 29 (1983) 191 ss.

Russell J., Cohn R., *Foedus Cassianum* (Edinburgh 2012).

Salas Martín J., *Notas acerca de la fundación y evolución de la Colonia Norba Caesarina*, in *Norba. Revista de Arte, Geografía e Historia* 3 (1982) 56 ss.

Salinas de Frías M., *La función del hospitium y la clientela en la conquista y romanización de celtiberia*, in *Studia historica. Historia antigua* 1 (1983) 21 ss.

Sanmartí-Grego E., *Una nueva lápida emporitana. XIII Congreso Nacional de Arqueología* (Zaragoza 1975) 963 ss.

Santos Yanguas N., *La conquista romana del N.O. de la Península Ibérica*, in *Latomus* 4/1 (1982) 5 ss.

Santos Yanguas J., *Comunidades indígenas y administración romana en el noroeste Hispánico* (Bilbao 1985).

Santos Yanguas J., *Zoelas y Vadinienses. Aproximación a dos casos de integración de comunidades indígenas a la praxis político-administrativa romana*, in *Asimilación y resistencia a la romanización en el Norte de Hispania* (Vitoria 1985) 131 ss.

Sastre I., Beltrán Ortega A., Sánchez-Palencia F.J., *Un nuevo pacto de hospitalidad procedente de Pino del Oro (Zamora)*, in *ZPE*. 168 (2009) 287 ss.

Sastre I., Beltrán A. (eds.), *El bronce de El Picón (Pino del Oro). Procesos de cambio en el occidente de Hispania* (Valladolid 2010).

Schattner T.G., Ovejero Zappino G., Pérez Macías J.A., *Avances sobre el territorio de Munigua, Avances sobre el territorio de Munigua*, in Mangas Manjarrés J., Novillo López M.A. (eds.), *El territorio de las ciudades romanas* (Sevilla 2008) 128 ss.

Schattner T.G., Ovejero Zappino G., Pérez Macías J.A., *Munigua, Ciudad y territorio*, in Beltran Fortes J., Rodriguez de Guzman Sanchez S. (eds.), *La arqueología romana de la provincia de Sevilla: actualidad y perspectivas* (Sevilla 2012) 207 ss.

Schiavone A., *Dodici Tavole e 'ortodossia' repubblicana*, in *Leges publicae. La legge nell'esperienza giuridica romana*, a cura di Ferrary J.-L. (Pavia 2012) 291 ss.

Schulten A., *Castra Caecilia. Zweiter Bericht, Jahrbuch des Deutschen Archaeologischen Instituts*, in *Archaeologischer Anzeiger* 45 (1930) 49 ss.

Schultz F., *Prinzipien des römischen Rechts* (Berlin 1934).

Schulz R., *Die Entwicklung des römischen Völkerrechts in vierten und fünften Jahrhundert n. Chr.* (Stuttgart 1993).

Scialoja V., *Del diritto positivo e dell'equità. Discorso inaugurale dell'anno accademico 1879/1880 all'Università di Camerino* (Camerino 1880) [= in *Studi giuridici di diritto romano* III.1 (Roma 1932) 8].

Sciortino S., *Lege agere pro tutela*, in *Iuris antiqui historia. An International journal on ancient law* 1 (2009) 159 ss.

Segenni S., *I documenti epigrafici pubblici prima dell'esposizione: i decreti decurionali. Osservazioni sulla pubblicazione dei decreta pisana (CIL XI, 1420 e 1421)*, in *Acme* 56 (2003) 72 ss.

Segenni S., *Patroni e tabulae patronatus nella regio IV*, in *Studi Classici e Orientali* 55 (2009) 261 ss.

Seguí Marco J.J., *Patronato y patronos públicos en Hispania durante el Alto Imperio* (València 1988).

Serrao F., *La iurisdictio del praetor peregrinus* (Milano 1954).

- Serrao F., *Diritto privato, economia e società nella storia di Roma I.1* (Napoli 2006).
- Seston W., *La citoyenneté romaine*, in *Scripta Varia. Mélanges d'histoire romaine, de droit, d'épigraphie christianisme* (Rome 1980) 3 ss.
- Seveso G., *Educare all'altro. Il rispetto dell'ospite nell'Odissea. Alcune riflessioni pedagogiche*, in *Rivista di storia dell'educazione* 2 (2017) 259 ss.
- Sherk R.K., *The Municipal Decrees of the Roman West* (Buffalo 1970).
- Sherwin-White A.N., *Roman Citizenship* (Oxford 1980).
- Shimaida M., *The Patronage of Communities in Italy under the Empire*, in *Journal of Classical Studies* 38 (1990) 78 ss.
- Simon K., *Roms Kriege in Spanien (154-133)* (Frankfurt 1962).
- Sini F., *Bellum nefandum: Virgilio e il problema del 'diritto internazionale antico'* (Sassari 1991).
- Sini F., *Religione e sistema giuridico in Roma repubblicana*, in *Diritto@storia* 3 (2004) <http://www.dirittoestoria.it/3/Memorie/Organizzare-ordinamento/Sini-Religione-e-sistema-giuridico.htm>
- Sini F., *Diritto e Pax deorum in Roma antica*, in *Diritto@storia* 5 (2006) <http://www.dirittoestoria.it/5/Memorie/Sini-Diritto-pax-deorum.htm>
- Sironen T., *Una tessera privata del II secolo a.C. da Fregellae*, in *ZPE*. 80 (1990) 116 ss.
- Skydsgaard J.E., *The disintegration of the Roman labour market and the clientela theory*, in *Studia Romana in honorem Petri Krarup* 27 (1976) 44 ss.
- Smith C.J., *The Roman Clan: The Gens from Ancient Ideology to Modern Anthropology* (Cambridge 2006).
- Solana Sainz J.M., *Los cantabros y la ciudad de Iuliobriga* (Santander 1981).
- Solmsen F., *Beiträge zur Geschichte der lateinischen Sprache*, in *K.Z.* 34 (1897) 488 ss.
- Sordi M., *I rapporti romano-ceriti e l'origine della civitas sine suffragio* (Roma 1960) 109 s.
- Soria Sánchez V., *De arqueología cacereña*, in *Actas de XI Congreso Nacional de Arqueología (Mérida, 1969)* (Zaragoza 1970) 588 ss.

Spagnuolo Vigorita T., *Città e impero. Un seminario sul pluralismo cittadino nell'impero romano* (Napoli 1999).

Spalletti G., *Dichiarazione di una tavola ospitale ritrovata in Roma sopra il monte Aventino* (Roma 1777).

Spano G., *Scavi ed antichità di Usellus*, in *Bullettino Archeologico Sardo* 7 (1864) 76 ss.

Spitzl Th., *Lex Municipi Malacitani* (München 1984).

Stelluti N., *Epigrafi di Larino e della Bassa Frentania I* (Campobasso 1997).

Stolfi E., *Polites e civis: cittadino, individuo e persona nell'esperienza antica*, in *Civis/civitas. Cittadinanza politico-istituzionale e identità socio-culturale da Roma alla prima età moderna. Atti del seminario internazionale (Siena-Montepunciano, 10-13 luglio 2008)*, a cura di Tristano C., Allegria S. (Montepunciano 2008) 17 ss.

Stolfi E., *Studi sui «Libri ad edictum» di Pomponio. I. Trasmissione fonti* (Napoli 2001).

Stolfi E., *Studi sui «Libri ad edictum» di Pomponio. II. Contesti e pensiero* (Milano 2002).

Storchi Marino A., *Fondi romana: società ed economia*, in *Fondi* (2002) 19 ss.

Talamanca M., *Lo schema 'genus-species' nelle sistematiche dei giuristi romani*, in *La filosofia greca e il diritto romano. Colloquio italo-francese (Roma 14-17 aprile 1973) II* (Roma 1977) 91 ss.

Talamanca M., *La tipicità del sistema contrattuale romano*, in *Revista Da Faculdade De Direito, Universidade De São Paulo* 86 (1991) 44 ss.

Talamanca M., *Ius gentium da Adriano ai Severi*, in *La codificazione del diritto dall'antico al moderno* (Napoli 1998) 199 ss.

Talamanca M., *Il diritto romano come fattore di unificazione nel mondo antico*, in *Studi in memoria di G. Impollomeni* (Milano 1999) 411 ss.

Talamanca M., *La bona fides nei giuristi romani: 'Leerformeln' e valori dell'ordinamento*, in Garofalo L. (a cura di), *Il ruolo della buona fede oggettiva*

nell'esperienza giuridica storica e contemporanea. Studi A. Burdese IV (Padova 2003) 1 ss.

Täubler E., *Imperium Romanum. Studien zur Entwicklungsgeschichte des römischen Reiches I. Die Staatsverträge und Vertragsverhältnisse* (Leipzig 1913 [rist. an. Roma 1964]).

Taylor L.R., *Party politics in the Age of Caesar* (London 1971).

Thomasson B.E., *Fasti africani. Senatorische und ritterliche Amtsträger in den römischen Provinzen Nordafrikas von Augustus bis Diokletian* (Stockholm 1996).

Tibiletti G., *La politica delle colonie e città latine nella guerra sociale*, in *Rend. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere* 86 (1953) 45 ss.

Tomasini J.Ph., *De tesseris hospitalitatis liber originalis* (Utini 1647).

Torelli M., *Ascesa al senato e rapporti con i territori d'origine, Italia, Regio IV (Samnium)*, in *Epigrafia e ordine senatorio. Atti del Colloquio Internazionale (Roma 14-20 maggio 1981) II.5* (Roma 1982) 165 ss.

Torrent A., *Potro num cooptare, patrocini um deferre. Lex Irnitana, cap 61*, in *Quaderni Lupiensi di storia e diritto* 1 (2001) 33 ss.

Torrent A., *Financiación externa de los municipia. Lex Irnitana cap. 80*, in *Rivista di diritto romano* 10 (2010) 1 ss.

Torrent A., *Exclusión de los hijos adoptivos del ius adipiscendae civitatis romanae per magistratum vel honorem en la lex irnitana cap. 21*, in *SDHI*. 72 (2011) 105 ss.

Torrent A., *Los Duoviri en la lex Irnitana. VII. Funciones económicas y percepción de vectigalia municipales*, in *SDHI*. 84 (2018) 45 ss.

Toutain J., *Les cités romaines de la Tunisie: Essai sur l'histoire de la colonisation romaine dans l'Afrique du nord* (Paris 1896).

Tovar A., *El bronce de Luzaga y las téseras de hospitalidad latinas y celtibéricas*, in *Emérita* 16 (1948) 75 ss.

Tovar A., *Estudios sobre las primitivas lenguas hispánicas* (Buenos Aires 1949).

Turelli G., *«Audi Iuppiter». Il collegio del feziali nell'esperienza giuridica romana* (Milano 2011).

Untermann J., *Monumenta Linguarum Hispanicarum. Band IV. Die tartessische, keltiberischen und lusitanischen Inschriften* (Wiesbaden 1997).

Usai E., Zucca R., *Colonia Iulia Augusta Uselis*, in *Studi Sardi* 26 (1986) 303 ss.

Utrilla P., *Gentes en el convento jurídico cesaraugustano según la Epigrafía y la Numismática*, in *Cuadernos de Investigación. Geografía e Historia* 5.2 (1979) 112 s.

Vacanti C., *Per un atlante geopolitico della Repubblica romana. Italia e Magna Grecia tra II sannitica e I punica*, in *Incidenza dell'antico. Diaologhi di storia greca* 14.2 (2016) 263 ss.

Valvo A., *Onomastica e integrazione degli Etruschi nell'Italia settentrionale. Due cavalieri di Brixia di età giulio-claudia*, in *Die Integration der Etrusker und das Weiterwirken etruskischen Kulturgutes im republikanischen und kaiserzeitlichen Rom. Atti del Convegno internazionale, Vienna 29.5-1.6.1995*, a cura di Aigner-Foresti L. (Wien 1998) 187 ss.

Vattioni F., *Antroponimi fenicio-punici nell'epigrafia greca e latina del NordAfrica*, in *AION* 1(1979) 177 ss.

Vattioni F., *Mididi e le sue epigrafi*, in *Studi Epigrafici e Linguistici* 11 (1994) 113 ss.

Vázquez Saco F., *Nuevas inscripciones romanas de la provincia de Lugo. BCMLugo, VI, Miscelánea Epigráfica*, in *Emérita* 28 (1960) 143 ss.

Veneri M.E., *Diplomazia, consoli e ambasciatori* (Brescia 2016).

Venturini C., s.v. «fides», in *Enciclopedia Virgiliana* II (Roma 1985) 509 ss.

Veratti B., *Opuscoli religiosi, letterari e morali* (Modena 1857).

Versnel H.S., *Two types of Roman Devotio*, in *Mnemosyne* 29 (1976) 365.

Vico G., *La scienza nuova 1744* (edizione digitale 2015).

Vigil M., *Historia de España Alfaguara* (Madrid 1973).

Vine B., *Studies in Archaic Latin inscriptions* (Innsbruck 1993).

Virgili P., *Il deposito votivo di S. Omobono*, in Cristofani M. (ed.), *La grande Roma dei Tarquini, catalogo della mostra (Roma 12 giugno-30 settembre 1990)* (Roma 1990) 129 ss.

- Virgili P., *Scavo stratigrafico (1974-1975)*, in *Lazio arcaico e mondo greco. I. L'area arcaica di S. Omobono*, in *Par. Pass.* 32 (1977) 20 ss.
- Voci P., *Modi di acquisto della proprietà* (Milano 1952).
- von Jhering R., *Die Gastfreundschaft im Altertum*, in *Deutsche Rundschau* 51 (1887) 357 ss.
- von Jhering R., *Vorgeschichte der Indo-Europäer* (Leipzig 1849).
- von Jhering R., *Die Gastfreundschaft im Alterthum* in *Deutsche Rundschau* 51 (1887) 357 ss., trad. it., *L'ospitalità presso gli antichi*, estratto dalla *Rivista di Giurisprudenza di Trani* (1989) 9 ss.
- von Sacken E., *Die antiken Bronzen des k.k. Münz und Antiken-Cabinetes in Wien* (Wien 1871).
- Wachter R., *Altlateinische Inschriften. Sprachliche und epigraphische Untersuchungen zu den Dokumenten bis etwa 150 v.Chr.* (Bern-Frankfurt 1987).
- Walde A., Hoffman J.B., s.v. «*hospes*», in *Lateinisches Etymologisches Woerterbuch I* (Heidelberg 1938) 660 ss.
- Walter F., *Geschichte des römischen Rechts bis auf Justinian I* (Bonn 1860) 118.
- Warmington B.H., *The Municipal Patrons of Roman North Africa*, in *PBSR.* 22 (1954) 39 ss.
- Warmington B.H., *The North African Provinces from Diocletian to the Vandal Conquest.* Cambridge (Cambridge 1954).
- Wathelet P., *Les Phéniciens dans la composition formulaire de l'épopée grecque*, in *RBPh* 52 (1974) 5 ss.
- Wiegels R., *Die Tribusinschriften der römischen Hispanien* (Berlin 1985).
- Willems P., *Le droit public romain* (Paris 1910).
- Wiseman T.P., *Reading Carandini. Rec. a A. Carandini, R. Cappelli (eds.), Roma: Romolo, Remo e la fondazione della città (Milano 2000) e rec a. A. Carandini, Giornale di scavo: pensieri sparsi di un archeologo (Torino 2000)*, in *The Journal of Roman Studies* 91 (2001) 182 ss.
- Zeidler K., *Celto-Roman Contact Names in Galicia*, in Kremer D. (ed.), *Onomástica Galega con especial consideración da situación prerromana (Actas*

do primeiro Coloquio de Trier, 19 e 20 de maio de 2006) (Santiago de Compostela 2007) 41 ss.

Ziegler K.-H., *De iustitia et iure. Festgabe von Lübtow* (Berlin-München 1980).

Ziolkowski A., *La scomparsa della clientela arcaica*, in *Athenaeum* 87 (1999) 369 ss.

Zucca R., *Il decoro urbano delle civitates Sardiniae et Corsicae: il contributo delle fonti letterarie ed epigrafiche*, in *L'Africa romana. Atti del X convegno di studio (Oristano, 11-13 dicembre 1992)*, a cura di Mastino A., Ruggeri P. (Sassari 1994) 917 ss.

Zucca R., *Inscriptiones latinae liberae rei publicae Africae, Sardiniae et Corsicae*, in *L'Africa romana. Atti dell'XI convegno di studio (Cartagine, 15-18 dicembre 1994)*, a cura di Khanoussi M., Ruggeri P., Vismara C. III (Sassari 1996) 1435 ss.

Zucca R., *Sufetes Africae et Sardiniae. Studi storici e geografici sul Mediterraneo antico* (Roma 2004).

INDICE DELLE FONTI

I. FONTI DI TRADIZIONE MANOSCRITTA

APPIANUS

Celtica

1.112

203

Lybicus

48

85.239

Iberikè

56.57

130.371

Eis Romein

59-60

71.198

APULEIUS

Metamorphoses

2.11

30.87; 45.119; 85.239; 94.259;
95.261

3.26

112.312

CAESAR

De bello civile

2.18.7

125.358

2.25.4

88.214

De bello gallico

1.31

108.295

1.47

83.229

CASSIUS DIO

Historiae Romanae

7.9.5

72.200

58.9.25

251

CICERO

Epistulae

ad Atticum

13.2.2	112.311
<i>ad familiares</i>	
9.5	94.260; 112.308
13.19.1	93
13.34.1	78.214
13.36	91.255
15.4.15	82.224
<i>ad Quintum fratrem</i>	
2.10-12	86.246
Philosophica	
<i>De divinazione</i>	
1.41	83.228
<i>De finibus bonorum et malorum</i>	
3.3.20	86.246; 90
<i>De legibus</i>	
3.3	60.166
<i>De officiis</i>	
1.12.37	6.16; 16
1.37-38	17.60
3.19.108	18.64
Orationes	
<i>Divinatio in Caecilium</i>	
20.66	96.265
20.66-69	96.265
<i>In Verrem</i>	
2.2.2.6.17	19.66
2.2.110	92.256
2.2.36	91.255
2.2.89	91.255
4.22.	88.249
<i>In Catilinam</i>	
4.8.16	18.63
<i>Philippicae</i>	
2.1.2	18.63

13.2.4	79.219
<i>Pro Balbo</i>	
11.28	70.196
<i>Pro Flacco</i>	
20.48	78.216
41.103	79.219
<i>Pro lege Manilia</i>	
3.9.14	18.62
<i>Pro Plancio</i>	
8.19	64.177; 116.322
<i>Pro rege Deiotaro</i>	
3.8	82; 92.257
6.7	86.246
8	87; 91
COLUMELLA	
12.3.4	95.261
CORPUS IURIS CIVILIS	
<i>Digesta</i>	
1.2.2.1 (Pomp. <i>lib. sing. ench.</i>)	74.205
1.2.2.4-5 (Pomp. <i>lib. sing. ench.</i>)	74.205
1.2.2.28 (Pomp. <i>lib. sing. ench.</i>)	69.166
49.15.24 (Ulp. <i>libr. I inst.</i>)	19
49.15.5.2 (Pomp. <i>37 ad Quint. Mucium</i>)	53.142
49.15.7.1 (Procul. <i>lib. 8 epist.</i>)	90.253
50.1.1 (Ulp. <i>2 ad ed.</i>)	65.180
50.16.118 (Pomp. <i>Libr. II ad Q. Mucium</i>)	20
50.16.18 (Paul. <i>9 ad ed.</i>)	65.180
50.16.234 pr. (Gai. <i>II ad leg. XII tab.</i>)	19
DIODORUS	
<i>Bibliotheca historica</i>	
5.34	128
13.26.3	25.81
13.83	30.87; 45.119; 85.239
14.93	111.303
14.93.3-5	110.303

DIOGENES LAERTIUS

Epimenides

2.6.51	30.87
3	41.109

DIONYSIUS HALICARNASSENSIS

Antiquitates Romanae

2.9.11	122.346
5.34	53.145; 94.255; 95
5.61.3	57.155
6.95	57.155
6.95.2	58.158
6.99	96.268
6.99.8	96.266
6.99.30	96.266
8.30	96.268
15.5.2	108.292
53.20.2	129.370

ENNIUS

Annales

118	65.182
137	7.27

Epigrammata

6	50.134
---	--------

HERODOTUS

3.39	85.227
4.154	45.119

ESiodo

Erga kai hemerai

223	10.35
-----	-------

EURIPIDES

Alcestis

546.550	45
553.560	44; 45

<i>Ecuba</i>	
714.715	44
<i>Medea</i>	
612-613	45.118
FESTUS GRAMMATICUS	
<i>De verborum significatu cum Pauli epitome</i> (Lindsay)	
s.v. « <i>dacrimas</i> » (Lindsay 60)	94.260; 112.307
s.v. « <i>municeps</i> »(Lindsay 126)	65.180
s.v. « <i>status dies</i> » (Lindsay 414)	5
GAIUS	
<i>Institutiones</i>	
1.1	73.205
2.7	116.326
4.17	11.41
GELLIUS	
<i>Noctes Atticae</i>	
5.13.5	76.210
10.6	60.166
16	11.39
16.4.4	47.123
16.13.6	63.175; 65.178
16.13.8-9	63.175
HOMERUS	
<i>Iliades</i>	
6.212-236	28
<i>Odyssea</i>	
3.299-300	34.92
4.123-136	34.94
4.226-228	34.92
6.206-215	31
6.246-249	32.90
7.22-27	26.82
7.387-395	33
7.417-432	34
7.454-455	33

8.40-43	32
8.210	32
9.229	35
24.383-386	26.83
ISIDORUS HISPALENSIS	
<i>Differentiae</i>	
1.160	1.3
<i>Origines</i>	
9.4.21	65.180
15.2.10	65.180
IUSTINUS M. IUNIANUS	
<i>Epitome historiarum Philippicarum Pompei Trogi</i>	
43.4.6	25.81
<i>ITINERARIUM ANTONINI AUGUSTI</i>	
46-47	194
420.8-9	272
422.2	272
427.4-5	272
LEX DUODECIM TABULARUM	
2.2	5.13; 11
6.4	12
LIVIUS	
<i>Ab Urbe Condita</i>	
1.1.5	110.303
1.7.3	37.100
1.8.4	38
1.8.5	42
1.29-30	54.148
1.32	18.64
1.45	53.145
1.45.2	107.291
1.58	95.261
4.13.2	97.270
4.19.3	43.114

4.51.7	294
5.28.2-5	110.303
5.28.5	62.171
5.50.3	65.182
8.14.10	61.168
9.17.9	294
9.20.10	121
9.36.2	97; 97.271
22.35	60.166
25.18	96.267
25.18.4	82.225; 96.268
25.18.9	91.255; 92
25.29.6	124
26.50.2	128
27.4.7-8	85.239
27.16.2	77.214
27.17.1	129.368
28.39.19	112.312
30.13	82.224; 96.267
30.13.8	80; 83.226; 96.268
30.13.11-13	80
30.15.11	85.239
30.17.14	113.313
30.21	112.312
32.18.5	85.239
33.24.5	112.312
33.36	60.166
34.9.3	149.407
34.17.8	130.371; 130.372
37.54	30.87; 45.119; 82.224; 85.239
37.54.4	147.402
34.57.8	55.150
38.31.5	91.255
38.36.9	288
39.51.12	88.249
40.27	19.66
40.49.5	129.368
42.1.10	92
42.3	78.216
42.5.8	85.239
42.6.11.	115
42.14.10	85.239
42.19.6	82.224

42.26.5	112.312
42.38	82.224; 91.255
42.38.8	77.214; 83.227
43.25.1	91.255
44.14.2	85.239
44.16.3	111.303
45.20.6	112.312; 114
LIVII EPITOME	
19	60.166
LUCILIUS	
<i>Saturae</i>	
93	20
MACROBIUS	
<i>Saturnalia</i>	
1.16.14	47.123
MELA	
<i>De Chorographia</i>	
2.90	269
3.8	226
3.1.12	215
OVIDIUS	
<i>Fasti</i>	
1.336	9.31
2.555-58	4.10
PAUSANIA	
<i>Graeciae descriptio</i>	
3.8.4	30.87; 45.119; 85.239
5.4.7	30.87; 45.119; 85.239
7.10.2	30.87; 45.119; 85.239
PLAUTUS	

<i>Amphitruo</i>	
599	45.120
734	45.120
<i>Asinaria</i>	
171	7.27
172	45.120
377	6.18; 7.27
<i>Bacchides</i>	
536	95.261
183-186	95.261
<i>Cistellaria</i>	
503	91
<i>Curculio</i>	
1-6	47
5	46.121
417	45.120
<i>Epidicus</i>	
662	45.120
<i>Miles gloriosus</i>	
129	46
145	48
159	48
450-451	45.120
<i>Mostellaria</i>	
553	45.120
478-482	48.126
<i>Persa</i>	
464	45.120
753	50.134
<i>Poenulus</i>	
450	45.120
673	78.216; 45.120
688	78.216; 45.120
691	45.120
693	45.120
1047	83.231
1052	45.120

<i>Pseudolus</i>	
326	45.120
<i>Rudens</i>	
270	45.120
273	45.120
434	46.121
<i>Stichus</i>	
512	95.261
<i>Trinummus</i>	
102	46.121
PLINIUS MAIOR	
<i>Naturalis Historia</i>	
3.1.7	68.190
3.3.18	68.190
3.3.25	231
3.7.85	298
3.10	224; 263
3.12	252
3.15	224
3.18	271
3.22	269
3.24	265; 276
3.26	274
3.26-27	272
3.28	241
3.52	294
3.69	35.93
4.22.117	68.190
4.34.11	215
4.58	202

4.112-113	226
4.117	202
4.118	208
5.5	200
5.25	193
5.29	174
5.34	168
19.10	241
33.83	95.261

PLINIUS MINOR

Epistulae

3.4.5	96.265
4.23	294

PLUTARCHUS

Quaestiones graecae

17	30.87; 45.119; 85.239
----	-----------------------

Quaestiones romanae

83	238
----	-----

Vitae parallelae:

Aratus

28	42.112
----	--------

Camillus

37	65.182
----	--------

Cato Minor

1.12	91.255
12	82.224
12.1	78.216

<i>Crassus</i>	
7	125.357
<i>Romulus</i>	
9.3	38.103
11.1	42.111
<i>Sertorius</i>	
14	129.370
<i>Solo</i>	
17	41.109
<i>Sulla</i>	
32	96.267; 96.268
<i>Tiberius Graccus</i>	
5	130.371
POLYBIUS	
<i>Historiae</i>	
1.74.13	171
3.22.1-13	56.153
21.18.3	112.310
PROCOPIUS	
<i>De Aedificiis</i>	
6.5.17-18	191
PTOLOMEUS	
<i>Geographike Hypeghesis</i>	
2.6.3	215
2.6.19	269
2.6.37	241
2.6.38	271
2.6.49	274
3.3.2	298
SENECA	
<i>Epistulae</i>	

21.10-11.	95.263
SERVIUS	
<i>In Aeneida</i>	
1.338.	9.31
2.761	40.108
3.83.	81.222
8.166	91.255
8.169	91.255
<i>In Georgica</i>	
4.218	129.370
SICULUS FLACCUS	
<i>De condicionibus agrorum</i>	
99.7	65.180
STRABO	
3.3.4-5	226
3.4.10	266
3.4.13	203
5.2.9	294
17.2.16	193
SUETONIUS	
<i>De vita Caesarum:</i>	
<i>Caligola</i>	
27	129.370
<i>Vespasianus</i>	
8	117.331
<i>Vitellus</i>	
13	95.261
TACITUS	
<i>Annales</i>	

1.42	43.114
2.28	250
2.32	251
2.70	91.255
3.19	251
4.26	85.239
6.23	215
11.25	108.297
15.52	87; 95.261

TUCIDIDE

Historiae

1.126	41.109
8.6	45.119

VALERIUS MAXIMUS

Factorum et dictorum memorabilium

1.1.10	65.182
2.6.11	129.370
3.2.21	243
4.1.7	124
5.1	112.312
9.12	95.261

VARRO

De re rustica

1.24.3	7.25
--------	------

De lingua latina

5.3	6; 84.233
5.74	88.250
5.86	18.64
5.179	65.180
7.49	6.16

VERGILIUS

Aeneis

1.731	86.244
3.15	78.214
3.61	78.215
3.83	81
4.323-324	73.204
8.170-191	103.283
9.354-358	85.239
10.438	16.58
10.460	95.262
11.164-166	81

Georgica

3.236	16.57
4.73-76	16.57

VITRUVIUS

De architectura

6.10.4	30.87
--------	-------

II. GLOSSARI ANTICHI

- Loewe G., *Corpus glossariorum latinorum*
(Amsterdam 1965):

<i>Glossae latinae-graecae</i> (vol. II p. 69.26): <i>Hospitalis</i>	14.52
φιοξενος ξενιος	
<i>Glossae latinae-graecae et graecae latinae</i> (vol. II p. 69.30): <i>Hostia</i>	9.33
Θυμα ἱερευιο Θυσι α ζτομιαν	
<i>Glossae latinae-graecae</i> (vol. II p. 69.31): <i>Hostis</i>	14.52
πολεμιος	
<i>Glossae latino-graecae</i> (vol. II p. 146.25): <i>peregrinatur</i>	14.52
ξενιτενει αποδημει	
<i>Glossae latino-graecae</i> (vol. II p. 146.26): <i>peregrinus</i>	14.52
αποδημος ξενος επι ξενος	
<i>Glossae latino-graecae</i> (vol. II p. 146.33): <i>peregrinus</i>	14.52
παρεπιδημος	

<i>Glossae graeco-latinae</i> (vol. II p. 236.26): αποδημος .	14.52
<i>peregrinusexterrimussexterrenus</i>	
<i>Glossae latinae-graecae et graecae latinae</i> (vol. II p. 329.48): Θυμα hostia haecuictima	9.33
<i>Glossae latinae-graecae et graecae latinae</i> (vol. II p. 330.6): Θυσια hostiauictima sacrificium immolatio	9.33
<i>Glossae graeco-latinae</i> (vol. II p. 377.58): ξενιτεω	14.52
<i>peregrino peregrinor</i>	
<i>Glossae latinae-graecae et graecae latinae</i> (vol. II p. 378.2): ξενος peregrinus hospes alienigenus	14.52
<i>Glossae graeco-latinae</i> (vol. II 411.55): πολεμιος	14.52
<i>hostishostilis</i>	
<i>Glossae graeco-latinae</i> (vol. II p. 471.46): φιλοξενος	14.52
<i>hospitalis</i>	
<i>Glossae servii grammatici</i> (vol. II p. 536.25): Hostia tusia	9.33
<i>Glossae Laudunenses</i> (vol. II p. 557.38): ξενος hospes.	14.52
<i>Peregrinus unde ξενος</i>	
<i>Hermeneumata Leidensia</i> (vol. III p. 9.73): Θυμα hostia	9.33
<i>Glossae Bernenses</i> (vol. III p. 50.73): tima hostia	9.33
<i>Hermeneumata Leidensia</i> (vol. III p. 53.1): προσελληνας ad	14.52
<i>peregrinus</i>	
<i>Hermeneumata Amploniana</i> (vol. III p. 83.52): thima hostia	9.33
<i>Hermeneumata Monacensia</i> (vol. III p. 124.7): apodimo	14.52
<i>peregrino</i>	
<i>Hermeneumata Monacensia</i> (vol. III p.124.9): apodimi	14.52
<i>peregrinat</i>	
<i>Hermeneumata Monacensia</i> (vol. III p. 124.11): apodimos	14.52
<i>peregrinus</i>	
<i>Hermeneumata Monacensia</i> (vol. III p. 170.37): thyna	9.33
<i>ostium</i>	
<i>Hermeneumata Monacensia</i> (vol. III p. 171.28): thimiata	9.33
<i>ostia</i>	
<i>Hermeneumata Einsidlensia</i> (vol. III p. 238.70): τὸ Θῦμα	9.33
<i>hostia, uictima</i>	
<i>Hermeneumata Montepessulana</i> (vol. III p. 301.45): Θυμα	9.33
<i>hostia</i>	
<i>Hermeneumata Montepessulana</i> (vol. III p. 337.37):	14.52
<i>αποδημωσ peregrinus</i>	
<i>Hermeneumata Montepessulana</i> (vol. III p. 342.43):	14.52
<i>ξενπνεω peregrinat</i>	
<i>Hermeneumata Stephani</i> (vol. III p. 362.11): hostia Θῦμα	9.33
<i>Glossae Stephani</i> (vol. III p. 450.47) : hospes ἐπί ξένης	14.52
<i>φίλος</i>	
<i>Glossae Stephani</i> (vol. III p. 459.60): peregrinus ἀπόδημος	14.52
<i>Glossae Stephani</i> (vol. III p. 459.61): peregrinat, ξενιτεύει	14.52
<i>Glossae Loiselii</i> (vol. III p. 487.47): hospes ἐπίξεν ης φίλος	14.52
<i>Glossae Bernenses</i> (vol. III p. 505.18): xenos peregrinus	14.52
<i>Glossae Vaticanae</i> (vol. III p. 522.7): tima hostia	9.33

<i>Glossarium Leidense</i> (vol. III p. 407.47): <i>hostiae thymata</i>	9.33
<i>Glossae codicis Vaticani</i> (vol. IV p. 87.49): <i>Hostia uictima uel sacrificia</i>	10.33
<i>Glossae codicis Vaticani</i> (vol. IV p. 87.52) <i>Hostit etiant adplanant</i>	7.23
<i>Glossae codicis Vaticani</i> (vol. IV p. 140.37): <i>Perduillis affectus vel tyrannidem</i>	15.52
<i>Glossae codicis Sangallensis</i> (vol. IV p. 244.50): <i>hostia uictima</i>	9.33
<i>Glossae Abauus</i> (vol. IV p. 349.48): <i>Hostia uictima</i>	9.33
<i>Glossae codicis Sangallensis</i> (vol. IV p. 245.8): <i>Hostit aequat planat</i>	7.23
<i>Glossae codicis Sangallensis</i> (vol. IV p. 245.12): <i>Hostimentum aequamentum</i>	8.27
<i>Glossae Abauus</i> (vol. IV p. 349.5): <i>Hostit aequat adplanat</i>	7.23
<i>Glossae Vergilianae</i> (vol. IV p. 445.10): <i>Hostia uictima</i>	10.33
<i>Glossae Affatim</i> (vol. IV p. 525.2): <i>Hostit aequat aut planat</i>	7.23
<i>Placidus Codici Parisini</i> (vol. V 131.49): <i>Longa patria positus quasi alienigena ἀπὸδῆμος</i>	14.52
<i>Excerpta ex libro glossarum</i> (vol. V p. 208.33): <i>Hostia ueteres uocabant que deuictis histibus immolabatur hec et uictima uocabatur alii uictimam ideo dictam putant quia hictu percussa cadit uel quia dicta ad aras perducitur</i>	9.31; 10.33
<i>Excerpta ex libro glossarum</i> (vol.V p. 209.1): <i>Hostimento eualitat</i>	8.27
<i>Excerpta ex libro glossarum</i> (vol.V p. 209.2): <i>Hostimentum dicitur lapis quo pondus exequatur</i>	8.27
<i>Excerpta ex libro glossarum</i> (vol. V p. 209.5): <i>Hostis equat adplanat</i>	7.23
<i>Glossarium Ampl. secundum</i> (vol. V p. 300.58): <i>Hostita aequat adplanum</i>	7.23
<i>Glossarium Ampl. Primum</i> (vol.V p. 365.3): <i>Hostimentum lapis quo pondus aequatur</i>	8.27
<i>Glossarium Ampl. Primum</i> (vol. V p. 364.46): <i>Hostia de quo sacer partem habent</i> (vol. V p. 365.1): <i>Hostia quod deum placat</i>	10.33
<i>Excerpta ex codice Vaticano</i> (vol. V p. 503.36): <i>Hostorium lignum quo modus equatur</i>	7.24
<i>Excerpta ex codice Vaticano</i> (vol. V p. 510.7): <i>Perduellis affectus tirannidis</i>	15.52
<i>Excerpta ex codice Vaticano</i> (vol. V p. 529.18): <i>Perduellis inimicus</i>	14.52
<i>Excerpta ex codice Cassinensi</i> (vol. V p. 555.52): <i>o peregrinus.</i>	14.52
<i>Glossae Scaligeri</i> (vol.V p. 601.25): <i>Hostit aequat adplanat</i>	7.23
<i>Excerpta ex glossis Aynardi</i> (vol. V p. 620.13): <i>Hostorium est lignum quo equatur modus (modus pro sextarius corr.)</i>	7.24
<i>Excerpta excerpta ex glossis Aynardi</i> (vol.V p. 622.5):	7.24

Ostorium lignum quo modus equatur
Glossae Nonii (vol.V p. 651.6): *Hostimentum equamentum* 8.27
unde osten dicti quod se ad certamen pares facerent uel
adequarent

- *Glossaria latina I. Glossarium Ansileubi sive librum* 7.20
glossarium, ediderunt W.-M. Lindsay, J.-F.
 Mountford, J. Whatmoug (Hildesheim 1965):

apud antiquos sic dicebantur, unde etiam «hostimentum»
dicitur lapis quo pondus exequatur (p. 283).

- *Glossaria latina III. Abstrusa, Abolita, ediderunt* W.-
 M. Lindsay, H.-J. Thomson (Hildesheim 1965):

-
Hostit: aequat (p. 45). 7.23

III. FONTI EPIGRAFICHE E PAPIROLOGICHE

ANNÉE ÉPIGRAPHIQUE

<i>AE.</i> 1913, 40	154; 156; 157; 158; 173
<i>AE.</i> 1931, 71	203; 204
<i>AE.</i> 1936, 66	135; 136.388; 160; 163; 164; 268
<i>AE.</i> 1942/43, 23	135; 160; 163; 263
<i>AE.</i> 1952, 49	134; 160; 164; 222
<i>AE.</i> 1953, 88	135; 160; 162; 249
<i>AE.</i> 1954, 259	200
<i>AE.</i> 1954, 260	199
<i>AE.</i> 1955, 21	134; 160; 164; 252
<i>AE.</i> 1958, 37	228
<i>AE.</i> 1961, 96	128; 135; 160; 161; 164; 245
<i>AE.</i> 1967, 15	251
<i>AE.</i> 1967, 125	251
<i>AE.</i> 1967, 239	128; 131.375; 135; 141; 160; 164; 229
<i>AE.</i> 1969-70, 287	149.406
<i>AE.</i> 1972, 282	130.373; 136.388; 160; 163; 164; 271
<i>AE.</i> 1980, 588	160; 278
<i>AE.</i> 1982, 931	177
<i>AE.</i> 1983, 476	128; 134; 160; 161; 164; 225; 227; 229
<i>AE.</i> 1983, 477	128; 134; 135; 160; 161; 164; 227; 228
<i>AE.</i> 1984, 553	135; 160; 162; 164; 214; 247
<i>AE.</i> 1985, 581	128; 134; 160; 162; 164; 273
<i>AE.</i> 1991, 1017	160; 278
<i>AE.</i> 1994, 1006	103.281
<i>AE.</i> 1999, 915	247

<i>AE.</i> 2002, 1741	269
<i>AE.</i> 2009, 607	141; 160; 161; 164; 236
<i>AE.</i> 2016, 803	160; 277

CORPUS INSCRIPTIONUM LATINARUM

Ī ² 23	77.231; 98; 103.280; 281; 282
Ī ² 611	89.251
Ī ² 828	77.213; 103.280; 291
Ī ² 1211	96.269
Ī ² 1702	96.269
Ī ² 1764	77.213; 78.217; 98; 283
Ī ² 2825	77.213; 98; 101; 203
Ī ² 2828	102
Ī ² 3465	77.213; 98; 100; 103; 206
Ī ² 3466	77.213; 101; 207
II 17	96.269
II 18	96.269
II 172	250
II 187	160; 164; 254
II 188	257
II 489	96.269
II 730	258
II 731	258
II 732	135; 160; 163; 164; 257
II 733	258
II 734	258
II 1028	224
II 1053	135; 160; 164; 219
II 1072	250
II 1116	250
II 1343	135; 160; 163; 164; 216
II 1573	250
II 1553	162, 253
II 1923	253
II 2477	272
II 2603	241
II 2606	241, 242
II 2633	98.273; 128; 132.376; 135; 160; 161; 164; 240
II 2651	241
II 2958	128; 134; 160; 162; 164; 264
II 2960	136.388; 140; 160; 163; 164; 276

II 3475	96.269
II 4225	269
II 4226	269
II 4609	269
II 5409	217
II 5439	135.384
II 5346	134; 160; 163; 266
II 5763	128; 134; 160; 164; 210; 212
II 5792	130.373; 160; 162; 164; 259
III 6475	96.269
III 6660	96.269
III 12046	289
III 13959	96.269
V 4919	126; 154; 155; 156; 157; 158; 181
V 4920	126; 154; 155; 156; 157; 158; 183
V 4921	126; 154; 155; 156; 157; 158; 175
V 4922	126; 154; 155; 156; 157; 158; 179
V 5963	96.269
V 6808	96.269
V 8319	96.269
VI 93	251
VI 440	88.250
VI 1492	151.410; 151.411; 151.412; 152.414; 292
VI 1684	138; 151.410; 154; 156; 157; 158; 190; 191
VI 1685	138; 151.410; 154; 156; 157; 158; 192
VI 1688	138; 151.410; 154; 156; 157; 158; 194
VI 1689	138; 151.410; 154; 156; 157; 158; 196
VI 5767	96.269
VI 7290	94; 96.269
VI 9545	96.269
VI 10229	220
VI 13696	96.269
VI 27788	96.269
VII 237	87
VIII 37	147
VIII 68	154; 156; 157; 158; 170; 187
VIII 69	127; 154; 156; 158; 170; 171; 187
VIII 8837	147.403; 154; 156; 157; 158; 184
VIII 9767	154; 19
VIII 10525	151.410; 154; 155; 156; 157; 158; 167
VIII 22909	138; 154; 156; 189
IX 730	174
IX 1961	96.269

IX 3758	286
IX 3847	286
IX 3849	286
IX 3901	286
IX 4933	96.269
X 2641	96.269
X 6231	103.280; 165; 287
X 7845	164; 297
XI 844	160; 209
XI 1420	152.413
XI 1421	152.413
XII 588:	118.332
l. 6;	110
ll. 8-9	115
ll. 10-11	115
ll. 12-14	111; 118
l. 17	118
l. 18	112; 113; 118
l. 25	113
l. 26	113
XIII 8771	244

CORPUS INSCRIPTIONUM ETRUSCARUM

II ² 8602	77.213; 89.251; 97; 101; 101.277; 280
----------------------	---------------------------------------

CORPUS INSCRIPTIONUM GRAECARUM

II 1193	92.256
II1331	92.256
II 2350	42.112
III 5496	45.119; 85.238

INSCRIPTIONES GRAECAE

XIV, 279	85.238
XIV, 2432	85.238

FRAGMENTUM AMPURITANUM	148
---------------------------	-----

HISPANIA EPIGRAPHICA

1989, 653	77.213; 98; 100; 102, 202
1993, 923	102.279

1996, 222	77.231; 101; 102; 218
1999, 245	102.280
1999, 478	212

INSCRIPTIONES ANTIQUES DU MAROC

II.2, 488	198
-----------	-----

LEX IRNITANA

61	143; 146; 339
----	---------------

LEX MUNICIPII MALACITANI
(*FIRA*. I² nr. 24, p. 218 ss.)

61	143; 146
----	----------

LEX URSONENSIS
(*FIRA*. I² n. 24, p. 177 ss.)

97	146.400
130	144; 146
131	145